



LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Rapporto n. 26 - Nota di Aggiornamento

2023
2024
2025
2026



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

LE TENDENZE DI MEDIO-LUNGO PERIODO DEL SISTEMA PENSIONISTICO E SOCIO-SANITARIO

Previsioni elaborate con i modelli della Ragioneria Generale
dello Stato aggiornati a settembre 2025

Roma – dicembre 2025

Il presente Rapporto è stato realizzato con la collaborazione di

Sogei – Modelli di Previsione e Analisi Statistiche Finanza Pubblica

INDICE

| | |
|---|------------|
| Nota di Aggiornamento | 1 |
| Box 1 – L’aggiornamento delle previsioni demografiche Istat con base 2024..... | 20 |
| Box 2 – Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004..... | 25 |
| Box 3 – I meccanismi automatici di adeguamento del sistema pensionistico rispetto al processo di invecchiamento demografico | 27 |
| Appendice 1 – Tabelle riepilogative dei risultati delle previsioni | 31 |
| Appendice 2 – Spesa per prestazioni sociali in denaro e sanità | 43 |
| Appendice 3 – Requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012 | 117 |

INDICE DELLE TABELLE

| | |
|--|----|
| Tabella 1: ipotesi e risultati delle previsioni – Scenario nazionale base..... | 4 |
| Tabella 2: ipotesi e risultati delle previsioni – Scenario EPC- WGA baseline | 7 |
| Tabella 3: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria – Scenario nazionale base ... | 18 |
| Tabella 4: previsione della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e istruzione in percentuale del PIL– scenario EPC- WGA baseline 2024..... | 19 |

INDICE DELLE FIGURE

| | |
|---|----|
| Figura 1: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base | 9 |
| Figura 2: spesa pubblica per sanità – Scenario nazionale base | 10 |
| Figura 3: spesa pubblica per Long-term Care – Scenario nazionale base | 11 |
| Figura 4: spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità, LTC in rapporto al PIL | 12 |
| Figura 5: spesa pubblica per pensioni – Confronto tra scenari..... | 13 |
| Figura 6: spesa pubblica per sanità – Confronto tra scenari..... | 14 |
| Figura 7: spesa pubblica per Long-term Care – Confronto tra scenari..... | 15 |
| Figura 8: spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità, LTC in rapporto al PIL | 16 |

Nota di Aggiornamento

Premessa

Il presente documento aggiorna le previsioni relative agli andamenti del sistema pensionistico e socio-sanitario¹ illustrate nel Rapporto del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) pubblicato ad agosto 2025².

In particolare, gli andamenti descritti nel documento tengono conto del quadro macroeconomico sottostante al Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025 e delle revisioni statistiche ai Conti economici nazionali rilasciate da Istat nel settembre 2025, nonché delle più recenti previsioni demografiche Istat formulate nell'ambito dello scenario di lungo periodo³.

Le previsioni sono elaborate sulla base della normativa vigente al momento dell'approvazione del DPFP 2025; pertanto, non tengono conto degli effetti derivanti dalle misure contenute nei provvedimenti successivi e, in particolare, nella legge di bilancio 2026, delle quali si darà conto nel prossimo Rapporto.

Il quadro macroeconomico di breve periodo e la normativa di riferimento

Rispetto al quadro sottostante al Documento di Finanza Pubblica (DFP) 2025, nel periodo 2025-2027 (orizzonte di riferimento anche del Rapporto n.26) la crescita media annua del PIL reale è mediamente più bassa di 0,1 punti percentuali e ammonta allo 0,6 per cento.

Le previsioni della spesa pensionistica e socio-sanitaria sono coerenti con quelle di breve periodo sottostanti al quadro di finanza pubblica a legislazione vigente contenuto nel DPFP 2025.

Le previsioni della **spesa per pensioni** in rapporto al PIL sono elaborate a legislazione vigente e includono le misure adottate con la legge di bilancio 2025⁴.

¹ I riferimenti ai provvedimenti legislativi richiamati nel presente Rapporto si intendono nei testi vigenti.

² RGS, 2025, "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario", Rapporto n. 26 ([Rapporto-2025-n.26.pdf](#)).

³ Il 28 luglio 2025, l'Istat ha rilasciato le nuove previsioni demografiche con base 2024, alla cui descrizione e al cui confronto con le precedenti è dedicato un apposito riquadro (Box 1).

⁴ In materia pensionistica, le disposizioni contenute nella legge n. 207 del 2024 prevedono interventi a favore delle pensioni basse e dei pensionati in condizioni disagiate (con incremento limitatamente all'anno 2025 delle maggiorazioni sociali), la proroga per l'anno 2025 degli accessi anticipati c.d. Quota 103 (62/41, confermando anche per i soggetti che maturano i requisiti nel 2025 il regime delle decorrenze e il calcolo interamente contributivo del trattamento come disciplinato per i soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2024) e Opzione donna (nella versione ridefinita con la legge di bilancio 2024). Sono previste inoltre la riforma del limite ordinamentale lavoristico nel pubblico impiego elevato da 65 anni al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia con contestuale soppressione delle cessazioni per limite di servizio, l'elevazione dal 2030 dell'importo soglia per l'accesso al pensionamento anticipato aggiuntivo nel sistema contributivo che prevede il requisito anagrafico inferiore di tre anni rispetto a quello per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (requisito anagrafico di 64 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita, con 20 anni di contribuzione effettiva, requisito parimenti adeguato agli incrementi della speranza di vita, e posticipo per la decorrenza di tre mesi) per i lavoratori maschi e le lavoratrici senza figli da 3,0 volte l'assegno sociale a 3,2 volte l'assegno sociale (confermato in 2,8 e 2,6 rispettivamente per le donne con figlio o due o più figli), alcune razionalizzazioni di autorizzazioni di spesa per benefici specifici.

Le previsioni scontano l'adeguamento automatico dei coefficienti di trasformazione rispetto all'evoluzione dei parametri demo-economici e quello dei requisiti di pensionamento rispetto all'aumento della speranza di vita previsti a legislazione vigente, con cadenza biennale, a partire dal 2021⁵.

Per quanto concerne la **spesa sanitaria**, la previsione sconta gli effetti previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025, nonché le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ammontano a oltre 3.500 milioni di euro ('Missione 6: Salute').

Per quanto riguarda la spesa per **Long-term Care** socio-assistenziale, sulla base di un'ipotesi tecnica di natura preliminare, la previsione recepisce anche i costi programmaticamente legati al finanziamento di alcuni progetti tramite il programma *NextGenerationEU* quali, in particolare, quelli concernenti la Missione 5 del PNRR al fine di favorire il processo di deistituzionalizzazione degli anziani, rafforzare i servizi sociali domiciliari e garantire ulteriori servizi socio-assistenziali a supporto della disabilità e contro la marginalità. Tali costi ammontano complessivamente a 916 milioni di euro nel periodo 2023-2026.

Ipotesi strutturali di medio lungo periodo nello scenario nazionale base e nello scenario EPC-WGA *baseline*

L'aggiornamento delle previsioni ha riguardato sia lo scenario nazionale base sia lo scenario EPC-WGA *baseline*, che recepiscono entrambi il quadro macroeconomico di breve periodo del DPFP 2025 fino al 2027 (t+2).

Per lo scenario nazionale base, le ipotesi macroeconomiche di lungo periodo sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto a quanto delineato nel Rapporto n. 26. Quanto allo scenario EPC-WGA *baseline*, come di consueto si ipotizza, a partire dall'anno successivo all'ultimo anno di previsione di breve periodo, la convergenza nel medio e lungo termine verso i principali parametri sottostanti allo scenario macroeconomico e demografico di riferimento del Rapporto sull'Invecchiamento 2024 (*Ageing Report 2024*), già recepito nei due Rapporti precedenti. Tale quadro demo/macroeconomico è stato approvato a livello europeo nel mese di luglio 2023 ed è stato utilizzato per le proiezioni di medio-lungo periodo delle spese legate all'invecchiamento pubblicate dal *Working Group on Ageing* dell'*Economic Policy Committee (EPC-WGA)* nella primavera del 2024⁶.

Per quanto riguarda le ipotesi demografiche sottostanti al presente Rapporto, nello scenario nazionale base i parametri demografici sono quelli sottostanti alla previsione della popolazione Istat (popolazione "mediana") con base 2024 rilasciata a luglio 2025 e

⁵ Gli adeguamenti sono, per espressa previsione normativa, automatici a seguito di una procedura di carattere amministrativo. L'ultimo decreto di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento è stato adottato il 18 luglio 2023 (pubblicato in G.U. il 17 ottobre 2023) con decorrenza 2025. Tale decreto, analogamente a quelli del 2021 e del 2023, ha previsto un incremento nullo. Inoltre, con decreto direttoriale del 20 novembre 2024, pubblicato in G.U. n. 35 del 12 febbraio 2025, è stato deliberato, con decorrenza dal 1° gennaio 2025 anche l'adeguamento dei coefficienti di trasformazione. Il decreto direttoriale di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento del 19 dicembre 2025 ha stabilito, con decorrenza 1° gennaio 2027, un incremento dei requisiti di accesso al pensionamento di tre mesi, fermo quanto disposto dalla legge di bilancio per il 2026 in materia.

⁶ Gli scenari macroeconomici e demografici di medio-lungo periodo definiti ai fini della predisposizione delle previsioni delle spese pubbliche *age-related* EPC-WGA del 2024 sono stati pubblicati in *European Commission* (2023), *The 2024 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies*, European Economy, Institutional Paper no. 257 (si veda https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-underlying-assumptions-and-projection-methodologies_en), mentre le previsioni di spesa sono state pubblicate ad aprile 2024 in *European Commission* (2024), *The Ageing Report. Economic and Budgetary Projections for the EU Member States (2022-2070)*. Institutional Paper no. 279 (si veda: https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/2024-ageing-report-economic-and-budgetary-projections-eu-member-states-2022-2070_en).

risultano così specificati: *i*) il tasso di fecondità è leggermente crescente dall'1,18 del 2024 all'1,44 del 2070 (1,46 nel 2080), con una crescita accelerata nella prima parte (metà dell'incremento complessivo è raggiunto entro il primo decennio); *ii*) la speranza di vita al 2070 raggiunge 85,8 anni per gli uomini e 89,2 anni per le donne (gli stessi valori al 2080 sono 86,1 per i maschi e 89,7 per le donne), con un incremento, rispettivamente, di 4,1 e 3,6 anni rispetto al 2024 (tale incremento è pari a 4,4 anni e 4,1 anni se riferito al 2080); *iii*) il flusso migratorio netto si attesta su un livello medio annuo di circa 176 mila unità (173 mila se riferite al 2080), con un profilo decrescente fino al 2040 e poi sostanzialmente stabile; *iv*) l'indice di dipendenza degli anziani nel 2070 raggiunge il 62,4 per cento presentando un forte incremento di 24 punti percentuali dal valore del 2024 (38,4 per cento).

In linea con il Rapporto n. 26, le ipotesi relative al tasso di disoccupazione dello scenario nazionale base prevedono che questo converga al 5,5 per cento alla fine del periodo di previsione. Al 2070, il tasso di attività nella fascia di età 15-64 anni si attesta al 71,3 per cento, con un incremento di 4,9 punti percentuali rispetto al livello del 2024. Con riferimento alla fascia di età 20-69 anni, che nel medio lungo periodo meglio approssima la popolazione in età di lavoro, il tasso di attività raggiunge il 74,5 per cento nel 2070, con un incremento di 8,4 punti percentuali. Nella stessa fascia di età, il tasso di occupazione aumenta di 8,6 punti percentuali, attestandosi al 70,4 per cento nel 2070.

In linea con il precedente esercizio di simulazione, il tasso di crescita della produttività per occupato presenta un profilo temporale crescente fino al picco dell'1,4 per cento nel 2045; da questo punto si registra una decrescita costante fino ad arrivare al valore di 1,2 per cento alla fine del periodo di previsione. Il tasso di crescita della Produttività Totale dei Fattori (PTF) è ipotizzato in crescita fino all'1,1 per cento nel 2045, e poi in decrescita fino allo 0,8 per cento nel 2070.

In base alla combinazione delle ipotesi sopra illustrate, a partire dal 2027, la variazione del PIL reale mostra dapprima un profilo decrescente sino al 2035 e poi crescente fino al 2052, anno nel quale raggiunge lo 0,9 per cento; a partire da questo anno il tasso di crescita ricomincia a flettere fino ad attestarsi a poco più dello 0,7 per cento nella parte finale del periodo di previsione. Nel periodo 2028-2070, il tasso di crescita del PIL reale si attesta su un valore medio annuo pari a circa lo 0,6 per cento.

Tabella 1: ipotesi e risultati delle previsioni – Scenario nazionale base

| | | 2010 | 2020 | 2023 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 |
|--|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Quadro demografico Istat - mediano ⁽¹⁾ | Tasso di fecondità | 1,44 | 1,24 | 1,20 | 1,26 | 1,34 | 1,38 | 1,41 | 1,44 |
| | Speranza di vita | | | | | | | | |
| | - maschi | 79,3 | 79,8 | 81,0 | 82,2 | 83,2 | 84,3 | 85,2 | 85,8 |
| | - femmine | 84,3 | 84,5 | 85,1 | 85,9 | 86,9 | 87,8 | 88,5 | 89,2 |
| | Saldo migratorio (mgl) | 380 | 88 | 281 | 197 | 164 | 166 | 167 | 165 |
| | Indice di dipendenza degli anziani ⁽²⁾ | 31,1 | 36,4 | 37,8 | 44,0 | 57,3 | 63,6 | 62,5 | 62,4 |
| Quadro macroeconomico - Valori in % | Tasso di attività [15-64] | | | | | | | | |
| | - maschi | 72,5 | 72,9 | 75,7 | 77,0 | 79,3 | 80,4 | 79,5 | 79,2 |
| | - femmine | 50,9 | 54,1 | 57,7 | 60,2 | 63,2 | 63,7 | 62,6 | 62,5 |
| | - totale | 61,6 | 63,5 | 66,7 | 68,7 | 71,6 | 72,5 | 71,5 | 71,3 |
| | Tasso di disoccupazione | | | | | | | | |
| | - maschi | 7,7 | 8,5 | 6,8 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 4,8 | 4,7 |
| | - femmine | 9,7 | 10,4 | 8,8 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| | - totale | 8,5 | 9,3 | 7,6 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 | 5,5 |
| | Tasso di occupazione [15-64] | | | | | | | | |
| | - maschi | 66,8 | 66,6 | 70,4 | 72,8 | 75,0 | 76,2 | 75,4 | 75,1 |
| | - femmine | 45,9 | 48,4 | 52,5 | 56,0 | 58,7 | 59,3 | 58,1 | 58,0 |
| | - totale | 56,3 | 57,5 | 61,5 | 64,6 | 67,2 | 68,2 | 67,3 | 67,1 |
| | Occupazione ⁽³⁾ | | | | | | | | |
| | - maschi | | -0,2 | 0,7 | 1,0 | -0,4 | -0,6 | -0,4 | -0,5 |
| | - femmine | | 0,3 | 0,8 | 1,2 | -0,4 | -0,9 | -0,6 | -0,5 |
| | - totale | | 0,0 | 0,8 | 1,1 | -0,4 | -0,7 | -0,5 | -0,5 |
| | Produttività ⁽³⁾ | | -0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
| | PIL reale ⁽³⁾ | | -0,9 | 1,0 | 1,9 | 0,3 | 0,6 | 0,8 | 0,7 |
| Risultati: spesa in % del PIL | Pensioni [a] | 14,7 | 16,9 | 14,9 | 15,6 | 17,0 | 16,0 | 14,1 | 14,0 |
| | Sanità ⁽⁴⁾ [b] | 6,9 | 7,3 | 6,2 | 6,5 | 7,0 | 7,4 | 7,5 | 7,4 |
| | di cui componente LTC [c] | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| | LTC ⁽⁴⁾ [d] | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,5 | 2,4 |
| | Totale [a]+[b]-[c]+[d] | 22,6 | 25,3 | 22,1 | 23,1 | 25,1 | 24,7 | 23,1 | 22,9 |

(1) Istat (2025). "Previsioni della popolazione residente e delle famiglie. Base 1/1/2024".

(2) Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

(3) Percentuale di variazione media annua nel decennio precedente.

(4) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario (v. infra). La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione della metodologia del death-related costs alla spesa ospedaliera e quella del dynamic equilibrium parziale alla spesa per le altre prestazioni sanitarie.

Le previsioni di spesa effettuate sulla base dello scenario EPC-WGA *baseline* recepiscono le ipotesi demografiche e macroeconomiche concordate dal *Working Group on Ageing* e approvate dal Comitato di Politica Economica del Consiglio Europeo nel luglio 2023 per la redazione dell'edizione 2024 dell'*Ageing Report*, pubblicato nell'aprile 2024. Per quanto riguarda le previsioni demografiche, le proiezioni Eurostat con base 2022⁷ per l'Italia prevedono che la speranza di vita alla nascita aumenti gradualmente e si attesti, nel 2070, a 87,1 anni per gli uomini e a 91 anni per le donne, con incrementi, rispettivamente,

⁷ In vista della pubblicazione dell'*Ageing Report* 2024 e delle previsioni di medio e lungo periodo della spesa connessa all'invecchiamento, Eurostat ha pubblicato nel 2023 le proiezioni della popolazione al 2070, con piede di partenza 2022, per il complesso dei paesi EU. Per un approfondimento sulle previsioni Eurostat, si veda il Box 1.1 – *L'aggiornamento delle previsioni demografiche Eurostat con base 2022* contenuto nel Rapporto n.24 "Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario".

di 5,5 e 5 anni rispetto al livello del 2024⁸. Nella previsione Istat con base 2024⁹, tali incrementi risultano pari a 4,1 anni per gli uomini e 3,6 anni per le donne¹⁰. Il tasso di fecondità totale (TFT) cresce linearmente dal valore di 1,24 del 2022 (1,24 nel 2023 e 1,25 nel 2024), fino ad attestarsi a 1,45 nel 2070, sostanzialmente in linea con quello proiettato dall'Istat e recepito nello scenario nazionale base (pari a 1,44). Il flusso migratorio netto presenta un profilo crescente fino al 2034, quando è previsto raggiungere il livello di 280 mila unità. Nel restante periodo il numero declina costantemente fino al 2050, per poi restare stabile intorno alle 237 mila unità annue fino al 2070. Nel periodo 2024-2070 la consistenza media annua risulta pari a 250 mila unità, maggiore e con un andamento differente rispetto allo scenario centrale Istat che nello stesso periodo prevede in media 176 mila unità.

La previsione delle spese *age-related* in rapporto al PIL è stata effettuata a partire dalla popolazione residente al 1° gennaio 2025, mantenendo gli stessi parametri strutturali della previsione in oggetto. Il dato relativo alla popolazione che Istat pubblica per il 1° gennaio 2025 risulta di poco inferiore rispetto a quello previsto da Eurostat per la stessa data. Benché allineate nel valore iniziale, al 2070 le previsioni demografiche dello scenario EPC-WGA presentano una popolazione più numerosa di oltre 5 milioni di unità rispetto allo scenario nazionale base, in particolare per effetto delle ipotesi relative al flusso migratorio netto.

Nelle ipotesi di scenario macroeconomico EPC-WGA *baseline*, il tasso di crescita del PIL relativo all'intero periodo di previsione (2028-2070) si attesta su un livello medio annuo di circa l'1 per cento, scontando, da un lato, una dinamica della produttività per occupato media annua pari all'1,2 per cento e, dall'altro, una decrescita dell'occupazione di circa lo 0,3 per cento.

Nel periodo 2028-2036 il tasso di crescita reale del PIL risulta più contenuto nello scenario EPC-WGA *baseline* rispetto allo scenario nazionale base, con uno scarto medio di 0,1 punti percentuali. La minore crescita nello scenario EPC-WGA *baseline* è dovuta principalmente alla dinamica occupazionale più contenuta, stante una produttività media leggermente più alta. Diversamente, nella restante parte del periodo di previsione si assiste a una significativa ripresa del tasso di crescita del PIL nello scenario EPC-WGA *baseline*, connessa a una dinamica occupazionale meno negativa rispetto allo scenario nazionale, a sua volta determinata da proiezioni demografiche più favorevoli. Questo permette di recuperare, intorno al 2041, la differenza sul livello del PIL reale accumulata nel primo decennio di previsione rispetto allo scenario nazionale. Stante la dinamica più sostenuta del PIL nel restante periodo di previsione nello scenario EPC-WGA, sempre trainata da proiezioni demografiche più favorevoli, che si riflettono sull'occupazione, si registra al 2070 un livello di PIL reale parzialmente superiore rispetto allo scenario nazionale.

Ai fini della corretta comprensione delle differenze tra i due scenari, si ricorda che quello EPC-WGA è concordato ogni tre anni in occasione della preparazione del Rapporto sull'invecchiamento (l'ultimo dei quali è stato pubblicato nella primavera 2024), e le ipotesi demo-macroeconomiche vengono definite circa un anno prima della sua presentazione. Il prossimo aggiornamento sarà, quindi, pubblicato nella primavera del 2027 sulla base di ipotesi demo-macroeconomiche definite nei prossimi mesi dell'anno. Lo scenario nazionale,

⁸ Per il 2024, la speranza di vita alla nascita risultante nelle previsioni Eurostat è diversa da quella notificata dall'ISTAT per entrambi i sessi. In particolare, per i maschi il valore riportato dall'Eurostat per il 2024 è pari a 81,6 contro l'81,7 anni rilevato dall'Istat, mentre per le femmine è pari a 86 a fronte del dato Istat di 85,6.

⁹ Come riportato nel successivo Box 1 – *L'aggiornamento delle previsioni demografiche Istat con base 2024*, a luglio 2025 l'Istat ha rilasciato le previsioni aggiornate della popolazione con base 2024 e orizzonte temporale al 2080, sostituendo così quelle pubblicate nel luglio 2024 le quali consideravano come anno base il 2023.

¹⁰ I valori al 2024 sono pubblicati nel file degli indicatori Istat, associati alle proiezioni con base 2024.

invece, viene aggiornato, sia dal punto di vista demografico sia macroeconomico, due volte l'anno.

La tabella 2 riporta una sintesi delle ipotesi sui parametri demografici e macroeconomici relativi allo scenario EPC-WGA. Come nello scenario nazionale, il tasso di crescita della produttività è ottenuto sulla base della funzione di produzione definita, a livello europeo, in ambito EPC-POWG (*Potential Output Working Group*)¹¹.

¹¹ Il calcolo del *capital deepening* differisce nei due scenari: nello scenario nazionale viene tenuto costante il rapporto fra investimenti lordi e PIL ("*investment rule*") mentre nello scenario *EPC-WGA baseline* tale regola è adottata solo nella prima parte del periodo di previsione e dal 2043 si adotta l'ipotesi del "*capital rule*", che implica un rapporto costante fra capitale e PIL indipendentemente dalle dinamiche occupazionali.

Tabella 2: ipotesi e risultati delle previsioni – Scenario EPC- WGA baseline

| | | 2010 | 2020 | 2023 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 |
|---|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Quadro demografico Eurostat ⁽¹⁾ | Tasso di fecondità | 1,44 | 1,24 | 1,20 | 1,28 | 1,33 | 1,37 | 1,41 | 1,45 |
| | Speranza di vita | | | | | | | | |
| | - maschi | 79,3 | 79,8 | 81,0 | 82,4 | 83,7 | 85,0 | 86,1 | 87,1 |
| | - femmine | 84,3 | 84,5 | 85,1 | 86,8 | 87,9 | 89,0 | 90,1 | 91,0 |
| | Saldo migratorio (mgl) | 380 | 88 | 281 | 270 | 271 | 240 | 234 | 240 |
| | Indice di dipendenza degli anziani ⁽²⁾ | 31,1 | 36,4 | 37,8 | 43,8 | 56,3 | 61,5 | 60,2 | 60,8 |
| Quadro macroeconomico - Valori in % | Tasso di attività [15-64] | | | | | | | | |
| | - maschi | 72,5 | 72,9 | 75,7 | 76,5 | 77,6 | 77,7 | 77,7 | 78,5 |
| | - femmine | 50,9 | 54,1 | 57,7 | 60,3 | 62,1 | 62,6 | 63,0 | 63,5 |
| | - totale | 61,6 | 63,5 | 66,7 | 68,5 | 70,1 | 70,5 | 70,7 | 71,3 |
| | Tasso di disoccupazione | | | | | | | | |
| | - maschi | 7,7 | 8,5 | 6,8 | 5,3 | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,6 |
| | - femmine | 9,7 | 10,4 | 8,8 | 6,7 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,1 |
| | - totale | 8,5 | 9,3 | 7,6 | 5,9 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,2 |
| | Tasso di occupazione [15-64] | | | | | | | | |
| | - maschi | 66,8 | 66,6 | 70,4 | 72,3 | 73,0 | 73,1 | 73,1 | 73,8 |
| | - femmine | 45,9 | 48,4 | 52,5 | 56,1 | 57,3 | 57,8 | 58,2 | 58,7 |
| | - totale | 56,3 | 57,5 | 61,5 | 64,3 | 65,4 | 65,7 | 66,0 | 66,6 |
| | Occupazione ⁽³⁾ | | | | | | | | |
| | - maschi | | -0,2 | 0,7 | 0,7 | -0,5 | -0,4 | -0,1 | -0,1 |
| | - femmine | | 0,3 | 0,8 | 1,1 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | -0,1 |
| | - totale | | 0,0 | 0,4 | 0,9 | -0,5 | -0,5 | -0,1 | -0,1 |
| | Produttività ⁽³⁾ | | -0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 |
| | PIL reale ⁽³⁾ | | -0,9 | 1,0 | 1,8 | 0,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 |
| Risultati: spesa in % del PIL | Pensioni [a] | 14,7 | 16,9 | 14,9 | 15,7 | 17,1 | 15,8 | 13,9 | 13,8 |
| | Sanità ⁽⁴⁾ [b] | 6,9 | 7,3 | 6,2 | 6,5 | 7,0 | 7,3 | 7,5 | 7,4 |
| | di cui componente LTC [c] | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 |
| | LTC ⁽⁴⁾ [d] | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
| | Totale [a]+[b]-[c]+[d] | 22,6 | 25,3 | 22,1 | 23,2 | 25,2 | 24,4 | 22,8 | 22,6 |

(1) Eurostat (2023). Population projections (Europop2023). La previsione della popolazione utilizzata recepisce i dati Istat aggiornati al 2025. Negli anni successivi e in previsione sono stati mantenuti i parametri di mortalità, fecondità e flussi migratori utilizzati da Eurostat nelle proiezioni con base 2022.

(2) Popolazione con almeno 65 anni su popolazione di età [15-64]. Valori in %.

(3) Percentuale di variazione media annua nel decennio precedente.

(4) Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario (v. infra). La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione della metodologia del death-related costs alla spesa ospedaliera e quella del dynamic equilibrium parziale alla spesa per le altre prestazioni sanitarie.

Previsioni della spesa pubblica per pensioni nello scenario nazionale base

L'evoluzione della spesa pensionistica in rapporto al PIL basata sullo scenario nazionale base, che considera sia gli ultimi 24 anni sia la previsione di medio-lungo periodo, è mostrata nella figura 1.

Dopo la crescita del triennio 2008-2010, imputabile esclusivamente alla fase acuta della recessione indotta dalla crisi finanziaria del 2007-2008, il rapporto fra spesa

pensionistica e PIL ha continuato ad aumentare per effetto dell'ulteriore contrazione registrata negli anni successivi. A partire dal 2015, in presenza di un andamento del ciclo economico più favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL si è ridotto, attestandosi al 15,1 per cento nel periodo 2017-2018.

Dal 2019, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL si muove lungo un *trend* di crescita che, a eccezione della forte riduzione connessa alla ripresa post-pandemica, si protrae per circa un ventennio.

In particolare, nel 2020 il rapporto tra spesa pensionistica e PIL ha raggiunto un picco, pari al 16,9 per cento, per effetto della forte contrazione del PIL connessa alla fase acuta dell'emergenza sanitaria. Nel biennio seguente¹² il rapporto si riduce, per poi riprendere a crescere nel periodo successivo.

Nel biennio 2023-2024, tenuto anche conto dell'elevato livello dell'indicizzazione (imputabile al significativo incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 al 2023), la spesa pensionistica in rapporto al PIL aumenta portandosi, alla fine del biennio, al 15,3 per cento. Tale andamento è condizionato anche dall'applicazione delle misure previdenziali contenute nel decreto-legge n. 4 del 2019 e delle relative proroghe, le quali hanno determinato, in particolare negli anni 2019-2022, l'aumento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati. Nel periodo 2019-2024, si è registrato, infatti, il protarsi, a livello finanziario, degli effetti di onerosità connessi al pluriennale periodo di anticipo del pensionamento.


In seguito, la crescita del rapporto tra spesa per pensioni e PIL aumenta fino a raggiungere il valore di 17,1 per cento nel 2042, mantenendosi su tale livello anche l'anno successivo. In tale periodo, l'andamento del rapporto tra spesa pensionistica e PIL è ascrivibile principalmente all'aumento del numero di pensioni rispetto a quello degli occupati, riconducibile all'ingresso in quiescenza delle generazioni del *baby boom* e alla transizione demografica, processo solo in parte compensato dall'innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento e dall'effetto di contenimento degli importi pensionistici esercitato dalla graduale applicazione del sistema di calcolo contributivo sull'intera vita lavorativa.

Dal 2044 in poi, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL è previsto decrescere progressivamente, portandosi al 16,0 per cento nel 2050 e al 14,1 per cento nel 2060. Nell'ultimo decennio di previsione il rapporto tra spesa pensionistica e PIL presenta una leggera flessione prima di convergere al 14,0 per cento nel 2070. La rapida riduzione del rapporto fra spesa pensionistica e PIL nella fase finale del periodo di previsione è determinata dall'applicazione generalizzata del calcolo contributivo che si accompagna all'inversione di tendenza del rapporto fra numero di pensioni e numero di occupati. Tale andamento risente sia della progressiva uscita delle generazioni del *baby boom* sia degli effetti dell'adeguamento automatico dei requisiti minimi di pensionamento in funzione della speranza di vita.

I risultati della simulazione base, che recepisce sia il quadro tendenziale di breve periodo sottostante al DPFP 2025, sia le previsioni demografiche Istat con base 2024, sono messi a confronto con quelli contenuti nel Rapporto n. 26.

¹² La riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL nell'anno 2022, pari a 14,9 per cento, beneficia invero anche del significativo incremento della componente nominale del PIL, mentre gli effetti dell'aumento dei prezzi sull'indicizzazione delle pensioni si riflettono negli anni successivi.

Figura 1: spesa pubblica per pensioni – Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL

Previsioni della spesa pubblica per sanità e LTC nello scenario nazionale base

Per quanto riguarda la spesa sanitaria in rapporto al PIL, per il breve periodo, la previsione risulta allineata, tramite la matrice costi-prestazioni aggiornata con i dati del modello LA 2023¹³, a quella di breve periodo riportata nel DPFP 2025, la quale è stata effettuata distintamente per singola funzione di costo sulla base del quadro normativo vigente e degli elementi informativi desumibili dall'attività di monitoraggio. Nel 2028, la spesa sanitaria in rapporto al PIL si colloca allo stesso livello rispetto a quanto riportato nel Rapporto n. 26 (6,4 per cento).

Nell'ipotesi del *reference scenario*¹⁴, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL, dopo una sostanziale stabilità nel 2029, mostra una crescita piuttosto regolare fino al 2050 (Fig. 2, curva in grassetto). Negli anni successivi, con l'uscita delle generazioni del *baby boom*, la crescita prima rallenta, per poi diventare leggermente

¹³ Il modello LA è un modello di rilevazione del Nuovo sistema informativo sanitario relativo ai costi dei Livelli di Assistenza (LA). Tale rilevazione si sostanzia nella declinazione dei costi presenti nel conto economico CE opportunamente declinati per destinazione assistenziale.


¹⁴ Più nel dettaglio, le previsioni del rapporto fra spesa sanitaria pubblica e PIL recepiscono le ipotesi del cosiddetto *reference scenario*, che concordano sostanzialmente con quelle definite in ambito *EPC-WGA*, a eccezione dell'ipotesi sulla dinamica del consumo sanitario relativo alla spesa per l'assistenza ospedaliera. In quest'ultimo caso, le proiezioni sono state elaborate adottando, per quanto attiene all'evoluzione del consumo sanitario, l'applicazione della metodologia dei *death related costs*, per la componente ospedaliera, e del *dynamic equilibrium* (nella misura del 50 per cento della variazione della speranza di vita) per le altre prestazioni sanitarie. Inoltre, le previsioni assumono un'elasticità del Consumo *pro capite* standardizzato (CPS) superiore all'unità sia rispetto al PIL *pro capite*, che si applica alla componente *acute* della spesa sanitaria, sia al PIL per occupato, che, invece, si applica alla componente LTC dello stesso aggregato. Nell'appendice 1 sono riportate anche le previsioni effettuate nell'ipotesi del *pure ageing scenario*, la quale assume che la struttura dei consumi specifici per età, sesso e tipologia di prestazione resti costante per l'intero periodo di previsione, mentre la dinamica del CPS, che esprime la variazione del consumo sanitario a parità di struttura demografica, evolve in linea con il PIL *pro capite*. Per un maggior dettaglio sulla descrizione del *dynamic equilibrium* e del *death related cost* si veda *Economic Policy Committee European Commission* (2020), "The 2021 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies", *European Economy. Institutional Paper no. 142* (https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2020-11/ip142_en.pdf) e *Economic Policy Committee European Commission* (2023) "The 2024 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies", *European Economy. Institutional Paper no. 257* ([2024 Ageing Report – Underlying Assumptions & Projection Methodologies](https://economy-finance.ec.europa.eu/system/files/2023-11/ip257_en.pdf)).

negativa. Complessivamente, il rapporto aumenta di 1,1 punti percentuali, passando dal 6,3 per cento del 2024 al 7,4 per cento del 2070.

Analogamente a quanto illustrato per la spesa pensionistica, la figura 2 mette a confronto i risultati di tale simulazione con quelli contenuti nel Rapporto n. 26. Il confronto mostra che le due curve sono essenzialmente sovrapposte a partire dal 2025.

Figura 2: spesa pubblica per sanità – Scenario nazionale base

Spesa in rapporto al PIL



Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

La spesa pubblica rivolta agli anziani e ai disabili non autosufficienti, meglio nota come spesa per *Long-term Care* (LTC), include, oltre alla componente sanitaria, la spesa per le indennità di accompagnamento, rappresentata da prestazioni monetarie (*cash benefits*) erogate a favore di soggetti non autosufficienti, a prescindere dal requisito reddituale, e la spesa per "Altre prestazioni LTC", che corrisponde essenzialmente a interventi socio-assistenziali, largamente in natura, erogati a livello locale dai comuni singoli o associati¹⁵. L'aggregato risulta complessivamente pari a circa l'1,6 per cento del PIL nel 2024.


Nella figura 3 viene illustrata la dinamica della spesa per LTC sottostante allo scenario nazionale che recepisce il quadro macroeconomico del DPFP 2025 e la popolazione Istat in base 2024 (curva in grassetto) rispetto a quella presentata nel Rapporto n. 26 (curva sottile). Nel breve periodo, la previsione della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL si colloca su un valore pari a circa 1,7 per cento, lievemente al di sopra di quella del precedente aggiornamento (circa mezzo punto percentuale). A ciò hanno contribuito sia la spesa sanitaria per LTC¹⁶ che la spesa per le "Altre prestazioni LTC". In particolare, nel primo caso,

¹⁵ La spesa per LTC ingloba per gli anni 2025 e 2026 anche lo stanziamento aggiuntivo relativo alla nuova Prestazione Universale (PU) (articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 29 del 2024) per le persone anziane non autosufficienti con età pari o superiore a 80 anni, un valore di ISEE non superiore a 6.000 euro, in possesso o aventi i requisiti per l'indennità di accompagnamento e con un livello di bisogno assistenziale gravissimo come individuato dall'INPS ai sensi del decreto ministeriale n. 155 del 2024.

¹⁶ La spesa per la componente sanitaria della spesa per LTC è dedotta dal Sistema dei Conti della Sanità dell'Istat. A giugno 2025 sono stati pubblicati i conti SHA aggiornati al 2024. A partire dal 23 settembre 2024 le serie storiche dei conti nazionali, basate sul Sistema Europeo dei Conti (SEC 2010), sono state oggetto di una revisione generale finalizzata a introdurre

la differenza è dipesa dalla revisione della matrice costi-prestazioni (e quindi dalla diversa distribuzione della spesa sanitaria complessiva di breve periodo fra le diverse prestazioni di tipo LTC sanitario) e dalla diversa attribuzione delle quote legate al PNRR relative alla “Missione 6 - Salute”. Tale rimodulazione è avvenuta anche per la “Missione 5 – Inclusione e Coesione” determinando una leggera differenza, rispetto al precedente aggiornamento, anche per la componente “Altre prestazioni LTC”. Dopo una sostanziale stabilità fino al 2029, anno in cui il rapporto spesa/PIL è pari a 1,7 per cento, la previsione attuale della spesa per LTC in rapporto al PIL comincia ad aumentare, in linea con le ipotesi del *reference scenario*¹⁷. In particolare, tra il 2030 e il 2055, la previsione mostra una crescita progressiva dovuta all’indicizzazione del costo medio delle prestazioni e all’accentuazione del processo di invecchiamento della popolazione, fino ad attestarsi nel 2070 su un valore del 2,4 per cento.

Figura 3: spesa pubblica per *Long-term Care* – Scenario nazionale base



Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

La previsione della spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità e LTC nello scenario nazionale base


L’andamento spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità e LTC in rapporto al PIL (ossia per i capitoli di spesa maggiormente legati all’invecchiamento della popolazione, con esclusione della spesa per istruzione) nello scenario nazionale base è riportata nella figura 4. L’aggregato conteggia la componente sanitaria della spesa per LTC una sola volta, poiché considera la quota che copre l’area di intersezione della spesa sanitaria complessiva e di quella totale per LTC.

miglioramenti dei metodi di misurazione di componenti e variabili specifiche, derivanti anche dall’utilizzo di fonti informative più aggiornate o, in alcuni casi, del tutto nuove. Tale revisione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. A seguito di ciò la serie storica dei conti SHA è stata rivista dal 2012.

¹⁷ Nel caso delle previsioni di spesa per LTC, il *reference scenario* prevede l’applicazione “parziale” (50 per cento della variazione della speranza di vita) della metodologia del *dynamic equilibrium*, nonché l’aggancio del CPS alla produttività, per le prestazioni in natura, e al PIL *pro capite*, per le prestazioni monetarie. Inoltre, le previsioni assumono un’elasticità del CPS superiore all’unità sia rispetto al PIL *pro capite*, che si applica alle indennità di accompagnamento, sia al PIL per occupato, che, invece, si applica alla componente socio-sanitaria dell’aggregato.

La figura 4 mostra che, dopo gli incrementi registrati nei due trienni 2008-2010 e 2012-2014, dovuti esclusivamente alla recessione economica, il rapporto fra la spesa complessiva e il PIL tende a decrescere, fino ad attestarsi al 22,5 per cento intorno al 2018; successivamente, l'aggregato riprende a crescere nel 2019, portandosi al 22,7 per cento del PIL, per poi aumentare in maniera consistente nel 2020, attestandosi al 25,3 per cento principalmente a causa della recessione indotta dall'epidemia da Covid-19. Negli anni seguenti, con il recupero del tasso di crescita del PIL nel biennio 2021-2022 dopo la rilevante caduta del 2020, la spesa pubblica complessiva legata all'invecchiamento della popolazione diminuisce rapidamente fino a raggiungere un valore pari al 22,1 per cento nel 2023. Negli anni successivi, il rapporto mostra un andamento crescente, fino a un valore massimo del 25,4 per cento del PIL nel 2044 per poi decrescere e attestarsi al 22,9 per cento del PIL nel 2070.

Figura 4: spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità, LTC in rapporto al PIL
Scenario nazionale base



Le previsioni della spesa pubblica per pensioni, sanità e LTC nello scenario EPC-WGA *baseline*

Con riferimento alle previsioni basate sullo scenario EPC-WGA *baseline*, l'aggiornamento del quadro macroeconomico di breve periodo produce un effetto sostanzialmente equivalente a quello evidenziato per lo scenario nazionale base, mantenendosi praticamente invariate le differenze tra i due scenari evidenziate nel Rapporto RGS n. 26. Per tutti i capitoli di spesa considerati, lo scenario *EPC-WGA baseline* presenta, per ipotesi, un valore in rapporto al PIL allineato a quello dello scenario nazionale base fino al 2027.


Il confronto tra gli andamenti dell'aggregato nei due scenari di previsione (Figura 5) evidenzia un incremento più sostenuto nello scenario EPC-WGA *baseline* nel primo

decennio di proiezione, interamente imputabile all'ipotesi di una minore crescita economica esposta in precedenza. La divaricazione tra le due curve oscilla intorno a 0,2 punti percentuali di PIL tra il 2032 e il 2037; poi le due curve tendono a incrociarsi e sovrapporsi tra il 2041 e il 2043. Successivamente, trainata da una crescita economica più sostenuta, la curva dello scenario EPC-WGA si situa al di sotto di quella relativa allo scenario nazionale base, con una differenza nel 2070 pari a due decimi di punto percentuale di PIL.

La differenza del rapporto tra spesa pensionistica e PIL nei due scenari, quindi, trova spiegazione principalmente nei differenziali di crescita economica. Come precedentemente evidenziato, nel primo decennio si prevede una crescita del PIL inferiore nello scenario EPC-WGA rispetto allo scenario nazionale base, principalmente dovuta alla dinamica occupazionale più contenuta, mentre nella restante parte del periodo di previsione si assiste a un recupero del fattore lavoro e del tasso di crescita del PIL che lo porta, nel confronto con lo scenario nazionale base, a un livello superiore nel 2070. Il recupero nella seconda parte del periodo di previsione è determinato essenzialmente dal maggior numero di attivi, dovuto alle previsioni demografiche più favorevoli precedentemente illustrate. Il recupero finale è favorito da una maggiore crescita della pensione media rispetto al PIL per occupato nello scenario EPC-WGA *baseline* rispetto allo scenario nazionale base nell'ultimo decennio di previsione, dovuta alle ipotesi più ottimistiche sulla crescita per gli anni precedenti, che si riflettono sui rendimenti nozionali applicati sui montanti contributivi.


Figura 5: spesa pubblica per pensioni – Confronto tra scenari

Spesa in rapporto al PIL




Il rapporto fra spesa sanitaria e PIL, estrapolato sulla base dello scenario *EPC-WGA baseline*, risulta allineato a quello dello scenario nazionale base. Tale rapporto in entrambi gli scenari si attesta nel 2070 al 7,4 per cento, come mostrato in figura 6.

Figura 6: spesa pubblica per sanità – Confronto tra scenari

Spesa in rapporto al PIL*Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.*

La previsione della spesa pubblica per LTC in rapporto al PIL, effettuata sulla base dello scenario *EPC-WGA baseline* (figura 7), è leggermente superiore a quella calcolata con lo scenario nazionale base a partire dal 2030, raggiungendo nel 2070 lo stesso valore pari al 2,4 per cento. La differenza fra le due curve aumenta leggermente nell'ultimo decennio mantenendosi comunque al di sotto di mezzo decimo di punto percentuale. Tale andamento è spiegato prevalentemente dalla differenza nei quadri demografici sottostanti e in particolare alle ipotesi sui flussi migratori, ovvero, nello scenario *EPC-WGA*, dalla maggiore quota di popolazione nelle fasce più anziane, maggiormente interessate dalla spesa per LTC.


Figura 7: spesa pubblica per *Long-term Care* – Confronto tra scenari
Spesa in rapporto al PIL



Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.

Come evidenziato nella figura 8, la previsione del complesso della spesa pensionistica e socio-assistenziale in rapporto al PIL effettuata sulla base dello scenario EPC-WGA mostra lo stesso andamento descritto per la previsione dello scenario nazionale base, sebbene raggiunga livelli leggermente più alti al 2040 (25,2 in luogo di 25,1 dello scenario nazionale base) e leggermente più bassi alla fine del periodo di previsione, attestandosi al 22,6 per cento nel 2070 rispetto al 22,9 dello scenario nazionale base.

Figura 8: spesa pubblica complessiva per pensioni, sanità, LTC in rapporto al PIL

Scenario EPC- WGA baseline*Le previsioni scontano le ipotesi del reference scenario.*

I tassi di sostituzione

La costruzione dei cosiddetti tassi di sostituzione teorici, al lordo e al netto del prelievo contributivo e fiscale, consente di elaborare un'analisi dell'adeguatezza delle prestazioni nel medio-lungo periodo e valutare gli effetti distributivi propri del sistema pensionistico italiano. Nel presente documento viene sinteticamente riproposta, aggiornata, l'analisi dei tassi di sostituzione teorici contenuta nel Rapporto RGS n. 26, nell'ipotesi di accesso al pensionamento con i requisiti minimi anagrafici di vecchiaia (o per il pensionamento anticipato). I calcoli sono effettuati per l'intero periodo di previsione, in coerenza con le ipotesi demografiche e macroeconomiche dello scenario nazionale base¹⁸. In linea con quanto ipotizzato per le previsioni di spesa, il calcolo dei tassi di sostituzione recepisce l'aggiornamento biennale dei coefficienti di trasformazione e tiene conto, nella definizione delle carriere lavorative, del concomitante adeguamento dei requisiti minimi per la maturazione del diritto alla pensione, in funzione delle variazioni della speranza di vita.

L'analisi dei tassi di sostituzione lordi (Tab. 3.1) evidenzia l'importante contributo che l'elevamento dell'età media al pensionamento produce sugli importi di pensione, concorrendo a migliorare l'adeguatezza delle prestazioni nell'ambito del sistema di calcolo contributivo. Tale aspetto, già evidente nell'ipotesi base che assume un livello costante dell'anzianità contributiva, risulta ancor più marcato nell'ipotesi di anzianità contributiva parametrata al requisito minimo di età previsto per il pensionamento di vecchiaia. I risultati ottenuti mostrano come gli effetti di contenimento dei benefici pensionistici derivanti dall'introduzione del calcolo contributivo vengano significativamente controbilanciati

¹⁸ Risultati sostanzialmente analoghi si ottengono impiegando le ipotesi dello scenario EPC-WGA *baseline*.

dall'elevamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento in funzione della speranza di vita¹⁹.

I tassi di sostituzione netti (Tab. 3.2) sono una misura della variazione del reddito disponibile del lavoratore nel passaggio dalla fase attiva a quella di quiescenza. In riferimento all'adeguatezza delle prestazioni, per i lavoratori dipendenti, il contenimento del reddito pensionistico disponibile lungo il periodo di simulazione è limitato e, comunque, può essere adeguatamente compensato dal contributo integrativo offerto dalla previdenza complementare. Per i lavoratori autonomi, il tasso di sostituzione netto risulta inferiore nella generalità dei casi, in relazione alla più bassa aliquota contributiva. Nel caso dell'ipotesi base, il differenziale tra dipendenti e autonomi si riduce progressivamente nel corso del periodo di simulazione, fino a invertirsi per effetto dell'innalzamento dell'età di pensionamento degli autonomi, che non raggiungono i requisiti richiesti per il pensionamento anticipato previsto nel regime contributivo.

Vale rilevare come, sebbene i tassi di sostituzione lordi per i lavoratori autonomi si collochino marcatamente al di sotto di quelli dei lavoratori dipendenti, l'incidenza complessiva del prelievo fiscale e contributivo riduce sensibilmente tale divario.

¹⁹ L'effetto sui tassi di sostituzione dell'adeguamento biennale dei coefficienti di trasformazione, congiuntamente all'effetto dell'aggiornamento dei requisiti di accesso al pensionamento in funzione delle variazioni nell'aspettativa di vita, viene presentato con maggior dettaglio nel Rapporto RGS n. 26 - box 6.1.

Tabella 3: tassi di sostituzione della previdenza obbligatoria – Scenario nazionale base

Tab. 3.1: tassi di sostituzione lordi (valori in %)

| | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| Ipotesi base⁽¹⁾ | | | Anzianità contributiva: 38 anni | | | | |
| Dipendente privato | 73,6 | 71,7 | 71,9 | 61,9 | 60,5 | 59,0 | 58,5 |
| (età) | (65+4m/38) ⁽²⁾ | (67) | (67+6m) | (65+5m) | (66+3m) | (67) | (67+6m) |
| Lavoratore autonomo | 72,1 | 54,9 | 49,9 | 47,0 | 47,9 | 47,2 | 46,9 |
| (età) | (65+7m/38) ⁽²⁾ | (67) | (67+6m) | (68+2m) | (69) | (69+9m) | (70+3m) |
| Vecchiaia⁽³⁾ | | | Anzianità contributiva parametrata all'età | | | | |
| Dipendente privato | 68,4 | 69,8 | 70,8 | 68,2 | 68,1 | 67,9 | 68,0 |
| (età/anz.) | (65+4m/35+4m) ⁽²⁾ | (67/37) | (67+6m/37+6m) | (68+2m/38+2m) | (69/39) | (69+9m/39+9m) | (70+3m/40+3m) |
| Lavoratore autonomo | 67,6 | 52,9 | 48,8 | 47,1 | 49,0 | 49,4 | 49,4 |
| (età/anz.) | (65+7m/35+7m) ⁽²⁾ | (67/37) | (67+6m/37+6m) | (68+2m/38+2m) | (69/39) | (69+9m/39+9m) | (70+3m/40+3m) |

Tab. 3.2: tassi di sostituzione netti (valori in %)⁽⁴⁾

| | 2010 | 2020 | 2030 | 2040 | 2050 | 2060 | 2070 |
|-----------------------------------|------------------------------|---------|---|---------------|---------|---------------|---------------|
| Ipotesi base⁽¹⁾ | | | Anzianità contributiva: 38 anni | | | | |
| Dipendente privato | 82,7 | 81,5 | 76,8 | 67,5 | 66,2 | 64,8 | 64,3 |
| (età) | (65+4m/38) ⁽²⁾ | (67) | (67+6m) | (65+5m) | (66+3m) | (67) | (67+6m) |
| Lavoratore autonomo | 93,0 | 77,2 | 70,6 | 67,2 | 68,3 | 67,4 | 67,0 |
| (età) | (65+7m/38) ⁽²⁾ | (67) | (67+6m) | (68+2m) | (69) | (69+9m) | (70+3m) |
| Vecchiaia⁽³⁾ | | | Anzianità contributiva parametrata all'età | | | | |
| Dipendente privato | 77,3 | 79,2 | 75,9 | 73,4 | 73,3 | 73,2 | 73,2 |
| (età/anz.) | (65+4m/35+4m) ⁽²⁾ | (67/37) | (67+6m/37+6m) | (68+2m/38+2m) | (69/39) | (69+9m/39+9m) | (70+3m/40+3m) |
| Lavoratore autonomo | 87,7 | 74,4 | 69,3 | 67,4 | 69,6 | 70,0 | 70,1 |
| (età/anz.) | (65+7m/35+7m) ⁽²⁾ | (67/37) | (67+6m/37+6m) | (68+2m/38+2m) | (69/39) | (69+9m/39+9m) | (70+3m/40+3m) |

La dinamica della retribuzione/reddito individuale è stata ipotizzata pari al tasso di variazione nominale della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, per il periodo storico, e pari al tasso di variazione reale della produttività per occupato, per il periodo di previsione a partire dal 2026. Per il 2025, i valori del tasso di inflazione, del PIL e della retribuzione lorda per unità di lavoro dipendente, utilizzata come retribuzione di riferimento, sono desunti dal quadro macroeconomico elaborato per il Documento programmatico di finanza pubblica.

(1) Per il lavoratore dipendente, l'età di pensionamento corrisponde al requisito minimo di vecchiaia per chi è stato assunto prima dell'1/1/1996 e rientra nel regime retributivo o misto. Per il lavoratore dipendente assunto dopo tale data, appartenente al regime contributivo, l'età di pensionamento è determinata in base al requisito minimo per il pensionamento anticipato, fissato a tre anni in meno rispetto al requisito di vecchiaia, cui si applica una finestra mobile di tre mesi.

Per il lavoratore autonomo, l'età di pensionamento coincide con il requisito minimo di vecchiaia in tutti e tre i regimi. L'anzianità contributiva è di 38 anni per entrambe le tipologie di lavoratore.

(2) Per le donne è possibile andare in pensione 5 anni prima.

(3) L'età di pensionamento è pari al requisito minimo di vecchiaia; l'anzianità contributiva è parametrata all'età di pensionamento con inizio dell'attività lavorativa a 30 anni ed assenza di interruzioni di carriera.

(4) La normativa fiscale di riferimento è quella vigente.

La spesa *age-related*

Per completezza di informazione, nella tabella 4 vengono riportati i risultati delle previsioni di medio-lungo periodo delle componenti di spesa pubblica *age-related* funzionali all'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche ottenuti con il quadro macroeconomico sottostante al DPFP 2025. Tali componenti di spesa includono: la spesa per pensioni, sanità, LTC e anche quelle relative alla spesa per istruzione. Le previsioni sono elaborate in coerenza con le indicazioni metodologiche e le ipotesi di scenario definite a livello europeo, con gli opportuni adattamenti già in precedenza descritti per lo scenario *EPC-WGA baseline*.

Tabella 4: previsione della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e istruzione in percentuale del PIL– scenario *EPC- WGA baseline 2024*

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pensioni ⁽¹⁾⁽²⁾ | 14,7 | 15,6 | 16,9 | 15,2 | 15,7 | 16,7 | 17,1 | 16,8 | 15,8 | 14,6 | 13,9 | 13,4 | 13,8 |
| Sanità ⁽¹⁾⁽³⁾ | 6,9 | 6,6 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| - di cui componente LTC | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LTC - comp. socio-assistenziale ⁽¹⁾⁽³⁾ | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Istruzione ⁽⁴⁾ | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| Totale ⁽⁵⁾ | 26,5 | 26,8 | 29,3 | 26,3 | 26,6 | 27,8 | 28,4 | 28,5 | 27,8 | 26,9 | 26,1 | 25,6 | 25,8 |

Per il periodo 2025-2027, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al Documento programmatico di finanza pubblica. A partire dal 2028, si ipotizza la convergenza nel medio/lungo termine verso i principali parametri sottostanti al nuovo scenario macroeconomico e demografico di riferimento del Rapporto sull'Invecchiamento 2024.

(1) Fino al 2024, la spesa per prestazioni sociali è riferita ai dati di Contabilità Nazionale. Per il breve periodo, i valori di previsione sono in linea con quelli sottostanti alla previsione del quadro di finanza pubblica.

(2) In materia pensionistica, le previsioni recepiscono le disposizioni contenute nella legge n. 207 del 2024.

(3) Il dato della spesa sanitaria tiene conto della revisione delle serie storiche dei conti nazionali, basate sul SEC 2010. Tale revisione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. La previsione sconta gli effetti previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025 e sconta le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ammontano a oltre 3.500 milioni ('Missione 6: Salute').

(4) L'aggregato comprende i livelli di istruzione ISCED 1-8 secondo la classificazione OECD (ISCED 2011 level). Non comprende la spesa per istruzione degli adulti (formazione permanente) e la scuola dell'infanzia (pre-primary). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all'anno finanziario 2022. Inoltre, in linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA, per il 2023, la spesa viene stimata applicando al valore medio della spesa UOE degli anni 2021 e 2022 la variazione della spesa per istruzione derivante dai dati Cofog. La previsione tiene conto, in particolare, degli oneri per il rinnovo dei contratti per il triennio 2019-2021, 2022-2024, 2025-2027 e 2028-2030. Per il periodo 2020-2027 essa riflette anche la maggiore spesa per il personale derivante dagli interventi straordinari connessi all'emergenza sanitaria, nonché per le disposizioni introdotte dai provvedimenti legislativi succeduti nel periodo, tra i quali, segnatamente, la legge n. 234 del 2021, la legge n. 197 del 2022, la legge n. 213 del 2023 e la legge n. 207 del 2024. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include, inoltre, le misure di parte corrente e in conto capitale afferenti alla 'Missione 4: Istruzione' del PNRR e finanziate tramite il programma NextGenerationEU per i livelli ISCED 1-8. Rispetto alle quantificazioni elaborate in occasione del DFP 2025, l'ammontare complessivo delle risorse è stato rivisto da 21,4 a 21,1 miliardi di euro.

(5) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presentati in tabella.

Box 1 – L'aggiornamento delle previsioni demografiche Istat con base 2024

A luglio 2025 l'Istat ha rilasciato le previsioni aggiornate della popolazione con base 2024²⁰ e orizzonte temporale al 2080, sostituendo così quelle pubblicate il 24 luglio 2024 le quali consideravano come anno base il 2023.

Al pari delle precedenti previsioni, anche le nuove si basano su una metodologia di estrapolazione di tipo probabilistico²¹ cui è associato un fattore correttivo di nowcasting. Grazie a quest'ultimo fattore, la stima relativa ai primissimi anni dell'orizzonte previsivo risulta il più possibile allineata con la tendenza emersa nell'ultimo periodo di rilevazione (pur preservando quella che è la potenziale variabilità delle dinamiche attese).

Inoltre, con lo scopo di definire una previsione "puntuale" che possa essere adottata quale riferimento più probabile dell'evoluzione demografica futura, l'Istat definisce anche uno "scenario mediano". I confronti che verranno di seguito illustrati fanno riferimento a tale scenario.

Le nuove previsioni sul futuro demografico in Italia confermano sostanzialmente il potenziale quadro di crisi già restituito dalle precedenti previsioni.

Più nel dettaglio, nello scenario mediano, la popolazione residente è in decrescita passando da 59 milioni al 1° gennaio 2024 a 54,7 milioni nel 2050, a 48,1 milioni nel 2070 fino ai 45,8 milioni di soggetti nel 2080. Nel confronto dello scenario mediano con quello della precedente previsione in base 2023 si rileva una differenza marginale nella popolazione totale in data 1° gennaio 2024 (circa 19 mila soggetti in meno). Tale decremento, pur conservando una dimensione modesta, tende ad aumentare progressivamente fino a raggiungere un differenziale di 247 mila unità nel 2080.

Il processo di rivisitazione delle ipotesi per tutte le componenti demografiche ha interessato principalmente i primi anni di previsione e gli esiti tendenziali confermano la sostanziale tenuta del precedente esercizio in base 2023. In estrema sintesi, per quanto riguarda i flussi previsivi, si rileva un quadro meno favorevole nelle previsioni in base 2024 riconducibile sia a un saldo migratorio netto marginalmente inferiore, pari a 9,9 milioni di individui rispetto ai 10,2 precedentemente stimati, sia a una riduzione del tasso di fecondità. Gli effetti di quest'ultimo fattore, oltre a contribuire alla dinamica di riduzione della popolazione, determineranno un progressivo innalzamento dell'età media della popolazione, ulteriormente accentuato da un aumento della speranza di vita alla nascita per entrambi i sessi.

Nella Tabella A si pongono a confronto i principali risultati delle dinamiche demografiche determinate dai parametri Istat in base 2023 e in base 2024.

²⁰ La popolazione base delle previsioni demografiche è quella articolata per sesso, singola classe di età e regione al 1° gennaio 2024, così come identificata dal Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni.

²¹ La caratteristica fondamentale delle previsioni probabilistiche è quella di considerare l'incertezza associata ai valori previsti mediante la costruzione in sequenza di un numero molto elevato di scenari risultanti dalla combinazione sequenziale delle ipotesi relative alle variabili sottostanti alla popolazione. Sulla base di tali scenari è possibile determinare gli intervalli di confidenza delle variabili demografiche, dando pertanto la possibilità all'utente di poter scegliere autonomamente il grado di fiducia da assegnare ai risultati. Per ulteriori dettagli tecnici, si veda il comunicato Istat del 28 luglio 2025 "Previsioni della popolazione residente e delle famiglie - base 1/1/2024" - <https://www.istat.it/comunicato-stampa/previsioni-della-popolazione-residente-e-delle-famiglie-base-1-1-2024>

Tab. A: previsioni demografiche per l'Italia a confronto

| | | | Istat base 2023 ⁽¹⁾ | Istat base 2024 ⁽²⁾ |
|-----------|---|-----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Ipotesi | Tasso di fecondità totale | 2024 | 1,21 | 1,18 |
| | | 2040 | 1,34 | 1,34 |
| | | 2060 | 1,41 | 1,41 |
| | | 2080 | 1,46 | 1,46 |
| | Speranza di vita alla nascita | Maschi | 2024 | 81,4 |
| | | | 2040 | 83,2 |
| | | | 2060 | 85,2 |
| | | | 2080 | 86,1 |
| | | Femmine | 2024 | 85,4 |
| | | | 2040 | 86,9 |
| | | | 2060 | 88,5 |
| | | | 2080 | 89,7 |
| | Flusso netto di immigrati (mgl) Valore medio annuo del periodo | 2023-2024 | 268 | 262 |
| | | 2025-2040 | 192 | 190 |
| | | 2041-2060 | 166 | 166 |
| | | 2061-2080 | 165 | 165 |
| Risultati | Popolazione totale al 1/1 (mln) | 2024 | 59,0 | 59,0 |
| | | 2040 | 57,0 | 56,9 |
| | | 2060 | 51,6 | 51,4 |
| | | 2080 | 46,1 | 45,8 |
| | Popolazione per fascia di età (%) | 0-19 | 2024 | 17,1 |
| | | | 2040 | 14,5 |
| | | | 2060 | 15,0 |
| | | | 2080 | 15,3 |
| | | 20-54 | 2024 | 43,0 |
| | | | 2040 | 39,4 |
| | | | 2060 | 37,6 |
| | | | 2080 | 37,0 |
| | | 55-64 | 2024 | 15,5 |
| | | | 2040 | 13,7 |
| | | | 2060 | 13,2 |
| | | | 2080 | 12,3 |
| | | 65+ | 2024 | 24,4 |
| | | | 2040 | 32,4 |
| | | | 2060 | 34,3 |
| | | | 2080 | 35,4 |
| | Indice di dipendenza totale (pop<20 + pop>64) / pop20-64 | 2024 | 70,9 | 70,9 |
| | | 2040 | 88,5 | 88,4 |
| | | 2060 | 96,9 | 97,0 |
| | | 2080 | 102,7 | 103,0 |
| | Indice di dipendenza anziani pop>64 / pop20-64 | 2024 | 41,6 | 41,6 |
| | | 2040 | 61,2 | 61,3 |
| | | 2060 | 67,4 | 67,6 |
| | | 2080 | 71,7 | 72,1 |
| | Indice di dipendenza anziani pop>64 / pop15-64 | 2024 | 38,4 | 38,4 |
| | | 2040 | 57,1 | 57,3 |
| | | 2060 | 62,3 | 62,5 |
| | | 2080 | 66,5 | 66,8 |


(1) Istat (2024), "Previsione della popolazione e delle famiglie base 1/1/2023"

(2) Istat (2025), "Previsione della popolazione e delle famiglie base 1/1/2024"

Di seguito si descrivono gli andamenti dei singoli parametri sottostanti alla previsione della popolazione.

Per quanto riguarda il TFT, le nuove proiezioni confermano il profilo in crescita lungo tutto il periodo di previsione, ma si collocano al 2024 su un livello più basso rispetto alle precedenti, attestandosi su un tasso di 1,18 rispetto a 1,21 previsto nello scorso round. Tuttavia, lo scarto tra le due simulazioni si riduce rapidamente fino ad annullarsi a partire dal 2032 (Fig. A).


Per quanto concerne il flusso netto di immigrati (Fig. B), le nuove proiezioni assumono, nel periodo 2024-2080, un livello medio annuo pari a 173 mila unità rispetto alle 175 mila previste precedentemente. Il dato consolidato del 2024, al pari di quanto rilevato nel biennio precedente, continua a risentire degli effetti dei fenomeni congiunturali in atto²², seppur in maniera più contenuta, collocandosi al di sotto delle precedenti stime (243,6 mila unità rispetto a 261,8 mila). A partire da tale anno, rispetto al precedente scenario Istat mediano 2023, il flusso netto di immigrati mostra una riduzione fino al 2031; successivamente, dopo una fase di modeste oscillazioni rispetto ai livelli stimati nel precedente rilascio, le proiezioni con base 2024 si collocano, dal 2043, su valori pressoché analoghi lungo l'intero orizzonte previsivo.



Infine, per quanto riguarda le ipotesi sul tasso di mortalità, le previsioni attuali certificano un aumento delle aspettative di vita per entrambi i sessi nei primi anni del periodo di previsione. Per le donne, la speranza di vita alla nascita nel 2024 risulta maggiore di 0,2 anni rispetto alle previsioni con base 2023; tale scarto si riduce rapidamente fino ad annullarsi nel 2030. Dal 2031 in avanti, la serie è allineata pressoché integralmente a quella pubblicata nel precedente round previsivo. Per gli uomini il divario iniziale risulta pari a 0,3 anni, per ridursi progressivamente fino ad annullarsi definitivamente nel 2036. Sulla base di questi profili, negli anni dal 2024 al 2080 la speranza di vita alla nascita è prevista aumentare di 4,4 anni per gli uomini, passando da 81,7 anni a 86,1 anni (rispetto a un aumento di 4,7 anni previsto nella previsione con base 2023). Per le donne, la speranza di vita alla nascita passa da 85,6 anni a 89,7 anni, registrando anch'essa uno scostamento minore nel confronto con l'esercizio previsivo precedente, 4,1 anni rispetto a 4,3 anni. Sia per gli uomini che per le donne la riduzione dell'incremento della speranza di vita alla nascita è dovuta all'aumento della stessa nei primi anni dell'orizzonte temporale (Fig. C).

²² Come evidenziato da Istat (Indicatori demografici 2024 – marzo 2025) "Ancora significativo il flusso di stranieri provenienti dall'Ucraina (6,5 per cento), in chiara relazione agli ingressi per motivi umanitari dovuti al conflitto tuttora in corso."


Fig. C: Speranza di vita alla nascita



Per effetto della combinazione dei parametri sopra descritti la popolazione italiana è prevista ridursi di circa di tredici milioni al 2080.

La figura D mostra i valori dello scenario mediano e i limiti, inferiore e superiore, degli intervalli di confidenza al 90 per cento, all'80 per cento e al 50 per cento della popolazione maschile, femminile e totale risultante dalle previsioni Istat con base 2024. Per completezza viene anche riportata la popolazione mediana Istat con base 2023.

Fig. D: Previsione della popolazione (mln)



Gli indicatori di struttura evidenziano andamenti simili per i due esercizi previsionali (Fig. E). Come già menzionato, nei primi anni di proiezione, la previsione in base 2024 sconta una ulteriore revisione al ribasso del TFT, unitamente a un aumento della speranza di vita e a una riduzione dei flussi migratori. Questo si traduce in indici di dipendenza leggermente più elevati al termine del periodo di previsione (a esclusione dell'indice di dipendenza dei giovani che risulta sostanzialmente invariato). Più nel dettaglio, l'indice di dipendenza totale (Fig. E1), che approssima la quota complessiva di popolazione giovane e anziana a carico della popolazione attiva, nel 2070 si colloca a un livello inferiore rispetto a quello risultante dalle precedenti previsioni. Tale dinamica si inverte nel triennio successivo e tende ad aumentare con uno scarto progressivo che si amplia fino a raggiungere 0,4 punti percentuali nel 2080.

In riferimento all'indice di vecchiaia, che fornisce una proxy del grado di invecchiamento della popolazione, la revisione apportata con le nuove proiezioni Istat in base 2024 prevede al 2080 un numero di soggetti anziani pari a 314 ogni 100 giovani, in aumento rispetto alla precedente previsione che stimava tale numero in 312 (Fig. E.2).

Fig. E: Indicatori demografici ISTAT

Fig. E.1: indici di dipendenza





Fig. E.2: indice di vecchiaia



Box 2 – Effetti finanziari del complessivo ciclo di riforme adottate dal 2004

Il processo di riforma del sistema pensionistico italiano degli ultimi decenni è stato implementato al fine di contribuire a contrastare gli effetti della transizione demografica sulla spesa pubblica.

Le figure sottostanti mostrano la previsione della spesa pensionistica in rapporto al PIL a legislazione vigente nel caso dello scenario nazionale e nel caso dello scenario EPC-WGA. Al fine di quantificare l'impatto sulla spesa pensionistica in rapporto al PIL del complessivo ciclo di riforme, a parità di ipotesi demografiche e macroeconomiche, vengono costruiti degli scenari controfattuali che si discostano dalle previsioni di riferimento di questo Rapporto in quanto includono gli effetti della legislazione in ambito pensionistico di volta in volta previgente dal 2004 in poi.

Le previsioni a legislazione vigente inglobano gli effetti del decreto-legge n. 4 del 2019, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021), della legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), della legge di bilancio 2024 (legge n. 213 del 2023) e della legge di bilancio 2025 (legge n. 207 del 2024).

Nel caso dello scenario nazionale, (Fig. A.1), rispetto alle previsioni basate sulla legislazione immediatamente precedente, i suddetti interventi legislativi hanno prodotto, nel periodo 2019-2023, una maggiore incidenza della spesa in rapporto al PIL pari in media a oltre 0,4 punti l'anno.

Dal 2024 si evidenzia, invece, nello scenario a legislazione vigente, un'incidenza della spesa lievemente più bassa, con uno scostamento massimo di circa 0,2 punti percentuali per il breve periodo, con profilo sostanzialmente decrescente nel medio-lungo periodo. La motivazione risiede principalmente nelle modifiche normative introdotte con la legge di bilancio 2023 in materia di indicizzazione delle pensioni per il biennio 2023-2024 e, marginalmente rispetto al lungo periodo, alle modifiche contenute nelle leggi di bilancio 2024 e 2025, nonché, in misura parziale, nel minore importo medio delle pensioni in pagamento dovuto all'anticipo del pensionamento rispetto ai requisiti precedentemente in vigore.

Considerando l'insieme degli interventi di riforma approvati a partire dal 2004 (legge n. 243 del 2004), si evidenzia come, complessivamente, essi abbiano generato una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL pari a oltre 60 punti percentuali di PIL, cumulati al 2060²³. Più di un terzo della minore incidenza complessiva della spesa è da ascrivere all'applicazione dell'adeguamento automatico dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita.

²³ Di questi, circa due terzi sono dovuti agli interventi adottati prima del decreto-legge n. 201 del 2011 e circa un terzo agli interventi successivi, con particolare riguardo al pacchetto di misure previste con la riforma del 2011 (articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011).

Fig. A: spesa pubblica per pensioni in % PIL sotto differenti ipotesi normative

Fig. A.1: spesa in % del PIL - Scenario nazionale base





Fig. A.2: spesa in % del PIL - Scenario EPC-WGA *baseline*



Box 3 – I meccanismi automatici di adeguamento del sistema pensionistico rispetto al processo di invecchiamento demografico

Come in vari Paesi europei, anche in Italia sono stati introdotti nell'ordinamento meccanismi automatici di adeguamento del sistema pensionistico in relazione al processo di invecchiamento demografico e tali meccanismi sono direttamente correlati alle valutazioni del nostro sistema pensionistico in sede europea e internazionale.

Nell'assetto del sistema pensionistico italiano vi sono due meccanismi di adeguamento automatico dei parametri normativi rispetto al processo di invecchiamento demografico: a) l'adeguamento del coefficiente di trasformazione in funzione delle dinamiche dei parametri demografici, che interessa il calcolo contributivo (regime contributivo e misto); b) l'adeguamento dei requisiti di accesso alla variazione della speranza di vita a 65 anni, che interessa tutti i regimi.²⁴ Tali meccanismi hanno la funzione di coniugare le esigenze di sostenibilità del sistema pensionistico, delle finanze pubbliche e del debito pubblico con quelle di adeguatezza delle prestazioni.

Al fine di analizzare l'impatto di tali meccanismi automatici sulla sostenibilità del sistema pensionistico, delle finanze pubbliche e del debito pubblico, questo riquadro presenta tre scenari di sensitività della spesa pensionistica e socio-sanitaria rispetto allo scenario a legislazione vigente.

Gli scenari di sensitività si caratterizzano nei seguenti termini: nella prima simulazione di sensitività viene definito uno scenario nel quale i requisiti pensionistici rimangono bloccati al valore che essi assumono nel 2025; nella seconda sono i coefficienti di trasformazione a rimanere costanti al valore assunto nel 2025; nella terza vengono combinati insieme i due scenari precedenti (requisiti pensionistici e coefficienti di trasformazione entrambi bloccati ai valori del 2025).

Le simulazioni sono presentate nei grafici sottostanti, distintamente, per la spesa pensionistica (fig. A) e per l'aggregato complessivo che include anche la spesa socio-sanitaria²⁵ (fig. B). I risultati vengono illustrati confrontando il profilo temporale del rapporto spesa/PIL di ciascuna simulazione con quello a normativa vigente dello scenario nazionale base²⁶.

Dal confronto con lo scenario nazionale base a normativa vigente emerge come lo scenario nel quale sia i requisiti pensionistici sia i coefficienti di trasformazione sono tenuti costanti a partire dal 2025 è quello che presenta i maggiori scostamenti. Come atteso, queste si concentrano sulla spesa pensionistica che, rapportata al PIL, raggiungerebbe un picco del 18,0 per cento nel 2042 (17,1 nel periodo 2042-43 nello scenario base) e convergerebbe al 15,7 per cento nel 2070 (invece che al 14 per cento nello scenario base). Lo scenario con i requisiti pensionistici costanti e quello con i coefficienti di trasformazione costanti si pongono all'interno della forbice tra lo

²⁴ A tutto il 2025 sono stati adeguati (a partire dal 2013) i requisiti di accesso al pensionamento, sulla base delle risultanze comunicate da ISTAT, per complessivi 12 mesi e sono stati effettuati sette aggiornamenti dei coefficienti di trasformazione, tenuto conto che, dal 1995 al 2009, tali coefficienti non sono stati oggetto dell'aggiornamento previsto dalla legge n. 335 del 1995 (in tale periodo la procedura non rientrava pienamente nell'esclusiva sfera amministrativa).

²⁵ Per quanto riguarda la spesa sanitaria e la spesa per LTC, le ipotesi adottate sul consumo di prestazioni sanitarie e socio-assistenziali rispondono alla definizione del *reference scenario*.

²⁶ In coerenza con la scelta adottata nei precedenti Rapporti RGS, gli esercizi di sensitività non vengono replicati sullo scenario EPC-WGA *baseline* in quanto fornirebbero indicazioni equivalenti a quelle prospettate per lo scenario nazionale base.

scenario nazionale base e lo scenario con requisiti e coefficienti costanti contemporaneamente.

Si noti che l'impatto sulla spesa pensionistica della costanza dei requisiti pensionistici si dispiega molto più rapidamente di quello dei coefficienti di trasformazione, anche se le due curve tendono a convergere intorno al 2050, per poi divergere leggermente alla fine del periodo di previsione, portandosi rispettivamente al 14,7 per cento e 15,0 per cento. Con costanza dei requisiti pensionistici, infatti, intorno al 2040 la maggiore incidenza annua della spesa pensionistica in rapporto al PIL rispetto agli andamenti a normativa vigente risulta pari a circa 0,7 punti percentuali annui, per arrivare a 0,8 punti percentuali annui nella parte finale del periodo di previsione, prima di convergere a 0,7 punti percentuali alla fine del periodo di previsione. Con costanza dei coefficienti di trasformazione, intorno al 2040 la maggiore incidenza annua della spesa pensionistica in rapporto al PIL, rispetto agli andamenti a normativa vigente, risulta pari a circa 0,2/0,3 punti percentuali annui per arrivare a 1 punto percentuale alla fine del periodo di previsione. Considerazioni analoghe valgono per l'esercizio di sensitività sulla spesa complessiva. Di scarso rilievo, infatti, in tutte e tre le ipotesi di sensitività sono gli scostamenti di spesa per le componenti sanitaria e LTC; pertanto, gli andamenti della spesa complessiva, comunque in ogni caso superiori, sono essenzialmente trainati dalla spesa pensionistica.

Figura A: Spesa pubblica per pensioni - Confronto tra scenari





Figura B: Spesa pubblica pensionistica e socio-sanitaria - Confronto tra scenari




In via aggiuntiva, viene valutato l'effetto complessivo sul rapporto debito/PIL delle tre ipotesi di sensitività, cumulato nell'intero periodo di previsione e al 2045 (periodo intermedio). Tale effetto è misurato come differenziale prodotto sul debito pubblico in rapporto al PIL nel 2045 e nel 2070 rispetto agli andamenti derivanti dalla normativa vigente (fig. C).

Anche in questo caso i risultati mostrano che l'ipotesi di mantenimento ai valori del 2025 dei requisiti di pensionamento e, insieme, dei coefficienti di trasformazione provoca gli scostamenti più significativi e che si dispiegano lungo tutto l'orizzonte di previsione, con una evidente intensificazione oltre il periodo intermedio. Quest'ultimo scenario, peraltro, comporterebbe un peggioramento degli indicatori di debito S1 ed S2²⁷, comunemente utilizzati per l'analisi di sostenibilità del debito²⁸ in sede europea. In particolare, S1 peggiorerebbe di circa 0,8 punti percentuali, mentre S2 mostrerebbe un aumento più consistente, arrivando a superare la soglia oltre la quale il rischio viene definito "medio". In altri termini, il rischio di lungo termine, connesso a tale indicatore, nelle valutazioni di sostenibilità potrebbe passare da "basso" a "medio".

In termini di maggiore incidenza del rapporto debito/PIL l'effetto più consistente deriva dall'ipotesi di non applicazione del meccanismo automatico di adeguamento dei requisiti di accesso alla variazione della speranza di vita, pari al 2045 e al 2070 rispettivamente a circa 16 punti percentuali e a circa 36 punti percentuali, a fronte di un impatto complessivo, derivante anche dall'ipotesi di mancato aggiornamento dei coefficienti di trasformazione, pari al 2045 e al 2070 rispettivamente a circa 20 punti percentuali e a circa 58 punti percentuali. Ovviamente si tratterebbe di incrementi aggiuntivi rispetto a quelli derivanti dall'incremento dell'incidenza delle spese connesse all'invecchiamento demografico comunque atteso a normativa vigente.

²⁷ L'indicatore S1 misura lo sforzo fiscale necessario per portare il debito al 60 per cento del PIL entro il 2070. L'indicatore S2 misura l'aggiustamento fiscale necessario per stabilizzare il debito pubblico nel lungo termine, indipendentemente dal livello al quale si raggiunge la stabilizzazione.

²⁸ Si veda il *Debt Sustainability Monitor 2024* (https://economy-finance.ec.europa.eu/publications/debt-sustainability-monitor-2024_en).



Appendice 1 – Tabelle riepilogative dei risultati delle previsioni

Indice tabelle

| | |
|---|----|
| Tabella A1.N1: Scenario nazionale base: quadro demografico Istat centrale | 32 |
| Tabella A1.N2: Scenario nazionale base: quadro macroeconomico..... | 33 |
| Tabella A1.N3: Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni | 34 |
| Tabella A1.N4: Scenario nazionale base: spesa pubblica per sanità..... | 35 |
| Tabella A1.N5: Scenario nazionale base: spesa pubblica per LTC | 36 |
| | |
| Tabella A1.E1: Scenario EPC-WGA baseline: quadro demografico Eurostat..... | 37 |
| Tabella A1.E2: Scenario EPC-WGA baseline: quadro macroeconomico | 38 |
| Tabella A1.E3: Scenario EPC-WGA baseline: spesa pubblica per pensioni | 39 |
| Tabella A1.E4: Scenario EPC-WGA baseline: spesa pubblica per sanità | 40 |
| Tabella A1.E5: Scenario EPC-WGA baseline: spesa pubblica per LTC | 41 |

Tabella A1.N1: Scenario nazionale base: quadro demografico Istat centrale

A1.N1.1 - Parametri demografici

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Saldo migratorio (mgl) | 380,2 (a) | 133,1 (a) | 87,6 (a) | 235,1 | 196,7 | 172,5 | 164,5 | 165,4 | 165,9 | 166,4 | 167,3 | 165,8 | 165,2 |
| Tasso di fecondità | 1,44 (b) | 1,36 (b) | 1,24 (b) | 1,20 | 1,26 | 1,32 | 1,34 | 1,36 | 1,38 | 1,40 | 1,41 | 1,43 | 1,44 |
| Spersanza di vita | | | | | | | | | | | | | |
| maschi | 79,3 (c) | 80,1 (c) | 79,8 (c) | 81,8 | 82,2 | 82,6 | 83,2 | 83,8 | 84,3 | 84,8 | 85,2 | 85,5 | 85,8 |
| femmine | 84,3 (c) | 84,5 (c) | 84,5 (c) | 85,7 | 85,9 | 86,4 | 86,9 | 87,3 | 87,8 | 88,2 | 88,5 | 88,8 | 89,2 |

A1.N1.2 - Popolazione per sesso e fascia d'età al 1° gennaio (in migliaia)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maschi | | | | | | | | | | | | | |
| [0-14] | 4.339 | 4.286 | 3.976 | 3.611 | 3.279 | 3.117 | 3.124 | 3.166 | 3.136 | 3.014 | 2.843 | 2.704 | 2.648 |
| [15-19] | 1.515 | 1.472 | 1.485 | 1.521 | 1.434 | 1.274 | 1.114 | 1.069 | 1.095 | 1.118 | 1.111 | 1.065 | 995 |
| [20-54] | 14.354 | 14.133 | 13.456 | 12.757 | 12.372 | 12.071 | 11.809 | 11.461 | 11.065 | 10.666 | 10.239 | 9.790 | 9.406 |
| [55-64] | 3.581 | 3.676 | 4.088 | 4.531 | 4.646 | 4.349 | 3.850 | 3.517 | 3.449 | 3.493 | 3.584 | 3.660 | 3.569 |
| [65-79] | 3.953 | 4.254 | 4.389 | 4.676 | 5.096 | 5.663 | 6.034 | 5.936 | 5.486 | 5.022 | 4.789 | 4.798 | 4.923 |
| [65+] | 5.125 | 5.663 | 6.044 | 6.451 | 7.145 | 7.853 | 8.413 | 8.666 | 8.596 | 8.364 | 8.098 | 7.891 | 7.835 |
| [80+] | 1.172 | 1.408 | 1.655 | 1.775 | 2.048 | 2.190 | 2.378 | 2.730 | 3.110 | 3.343 | 3.309 | 3.094 | 2.912 |
| totale | 28.916 | 29.228 | 29.050 | 28.872 | 28.875 | 28.664 | 28.309 | 27.879 | 27.340 | 26.655 | 25.874 | 25.110 | 24.453 |
| Femmine | | | | | | | | | | | | | |
| [0-14] | 4.086 | 4.039 | 3.752 | 3.409 | 3.062 | 2.900 | 2.918 | 2.969 | 2.945 | 2.831 | 2.671 | 2.541 | 2.489 |
| [15-19] | 1.426 | 1.376 | 1.386 | 1.406 | 1.324 | 1.171 | 1.016 | 978 | 1.010 | 1.035 | 1.030 | 987 | 922 |
| [20-54] | 14.454 | 14.204 | 13.297 | 12.376 | 11.620 | 11.042 | 10.610 | 10.150 | 9.715 | 9.383 | 9.046 | 8.679 | 8.352 |
| [55-64] | 3.799 | 3.929 | 4.343 | 4.752 | 4.826 | 4.489 | 3.934 | 3.530 | 3.355 | 3.233 | 3.204 | 3.268 | 3.216 |
| [65-79] | 4.772 | 4.971 | 5.050 | 5.321 | 5.739 | 6.306 | 6.659 | 6.494 | 5.936 | 5.336 | 4.935 | 4.729 | 4.666 |
| [65+] | 7.027 | 7.519 | 7.815 | 8.129 | 8.786 | 9.502 | 10.105 | 10.380 | 10.287 | 9.977 | 9.537 | 9.039 | 8.674 |
| [80+] | 2.255 | 2.548 | 2.765 | 2.807 | 3.047 | 3.196 | 3.446 | 3.886 | 4.350 | 4.640 | 4.602 | 4.310 | 4.008 |
| totale | 30.792 | 31.067 | 30.591 | 30.072 | 29.618 | 29.105 | 28.583 | 28.007 | 27.312 | 26.459 | 25.488 | 24.514 | 23.653 |
| Maschi e Femmine | | | | | | | | | | | | | |
| [0-14] | 8.425 | 8.325 | 7.728 | 7.020 | 6.342 | 6.017 | 6.041 | 6.135 | 6.081 | 5.845 | 5.513 | 5.244 | 5.137 |
| [15-19] | 2.941 | 2.847 | 2.871 | 2.928 | 2.757 | 2.445 | 2.131 | 2.047 | 2.105 | 2.152 | 2.142 | 2.052 | 1.917 |
| [20-54] | 28.809 | 28.337 | 26.753 | 25.133 | 23.991 | 23.113 | 22.418 | 21.611 | 20.780 | 20.050 | 19.285 | 18.469 | 17.758 |
| [55-64] | 7.380 | 7.604 | 8.431 | 9.282 | 9.472 | 8.839 | 7.784 | 7.047 | 6.804 | 6.727 | 6.788 | 6.929 | 6.785 |
| [65-79] | 8.725 | 9.226 | 9.439 | 9.997 | 10.835 | 11.969 | 12.694 | 12.431 | 11.422 | 10.358 | 9.724 | 9.526 | 9.589 |
| [65+] | 12.153 | 13.182 | 13.859 | 14.580 | 15.931 | 17.355 | 18.518 | 19.046 | 18.883 | 18.341 | 17.635 | 16.930 | 16.509 |
| [80+] | 3.427 | 3.956 | 4.420 | 4.583 | 5.095 | 5.386 | 5.825 | 6.615 | 7.460 | 7.983 | 7.911 | 7.404 | 6.920 |
| totale | 59.707 | 60.295 | 59.641 | 58.943 | 58.493 | 57.769 | 56.892 | 55.886 | 54.652 | 53.114 | 51.363 | 49.623 | 48.106 |

A1.N1.3 - Indicatori demografici^(d)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Indice dip. anziani | 33,6% | 36,7% | 39,4% | 42,4% | 47,6% | 54,3% | 61,3% | 66,5% | 68,5% | 68,5% | 67,6% | 66,7% | 67,3% |
| Indice dip. giovani | 31,4% | 31,1% | 30,1% | 28,9% | 27,2% | 26,5% | 27,1% | 28,5% | 29,7% | 29,9% | 29,4% | 28,7% | 28,7% |
| Indice dip. totale | 65,0% | 67,8% | 69,5% | 71,3% | 74,8% | 80,8% | 88,4% | 95,0% | 98,1% | 98,4% | 97,0% | 95,4% | 96,0% |
| Indice vecchiaia | 106,9% | 118,0% | 130,8% | 146,6% | 175,1% | 205,1% | 226,6% | 232,8% | 230,7% | 229,3% | 230,4% | 232,0% | 234,0% |

Istat (2025), "Previsione della popolazione residente e delle famiglie - Base 1/1/2024". Per il 2025 è stato recepito il dato consolidato pubblicato a dicembre 2025.

(a) "Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per l'estero per regione - Anni 2002 - 2021", <http://demo.istat.it>.

(b) "Tasso di fecondità specifica per età della madre", <http://dati.istat.it/>

(c) "Tavole di mortalità della popolazione italiana", <http://demo.istat.it>.

(d) Gli indici di dipendenza sono costruiti considerando in età da lavoro la popolazione tra 20 e 64 anni di età.

Tabella A1.N2: Scenario nazionale base: quadro macroeconomico

A1.N2.1 - Occupazione, produttività e PIL

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tasso di attività ^(a) | 40,9% | 41,7% | 41,4% | 43,7% | 45,2% | 45,3% | 44,6% | 43,5% | 43,1% | 43,3% | 43,8% | 44,1% | 44,3% |
| Tasso di occupazione ^(b) | 37,4% | 36,7% | 37,5% | 41,1% | 42,6% | 42,7% | 42,0% | 41,0% | 40,7% | 40,9% | 41,3% | 41,7% | 41,9% |
| Forze lavoro (<i>migliaia</i>) | 24.411 | 25.130 | 24.686 | 25.752 | 26.431 | 26.169 | 25.361 | 24.300 | 23.542 | 22.985 | 22.482 | 21.886 | 21.313 |
| Occupati (<i>migliaia</i>) | 22.333 | 22.121 | 22.385 | 24.201 | 24.907 | 24.669 | 23.916 | 22.924 | 22.217 | 21.699 | 21.232 | 20.677 | 20.141 |
| Tasso di disoccupazione | 8,5% | 12,0% | 9,3% | 6,0% | 5,8% | 5,7% | 5,7% | 5,7% | 5,6% | 5,6% | 5,6% | 5,5% | 5,5% |
| PIL reale (<i>mld di € 2020</i>) | 1.821 | 1.759 | 1.670 | 1.948 | 2.008 | 2.044 | 2.079 | 2.132 | 2.212 | 2.306 | 2.405 | 2.496 | 2.585 |
| PIL nominale (<i>mld di €</i>) | 1.618 | 1.663 | 1.670 | 2.261 | 2.565 | 2.882 | 3.236 | 3.665 | 4.198 | 4.832 | 5.563 | 6.375 | 7.290 |
| PIL pro capite (<i>€ 2020</i>)(c) | 30.498 | 29.180 | 28.001 | 33.057 | 34.333 | 35.379 | 36.537 | 38.148 | 40.476 | 43.417 | 46.819 | 50.296 | 53.738 |
| PIL per occupato (<i>€ 2020</i>)(d) | 81.534 | 79.535 | 74.603 | 80.499 | 80.628 | 82.847 | 86.915 | 92.999 | 99.570 | 106.274 | 113.261 | 120.708 | 128.353 |
| PIL nominale pro capite ^(d) | 27.098 | 27.585 | 28.001 | 38.359 | 43.849 | 49.887 | 56.883 | 65.572 | 76.816 | 90.972 | 108.311 | 128.464 | 151.541 |
| PIL nominale per occupato ^(c) | 72.445 | 75.189 | 74.603 | 93.411 | 102.975 | 116.822 | 135.314 | 159.854 | 188.963 | 222.677 | 262.018 | 308.309 | 361.958 |
| Deflatore del PIL | 88,9 | 94,5 | 100,0 | 116,0 | 127,7 | 141,0 | 155,7 | 171,9 | 189,8 | 209,5 | 231,3 | 255,4 | 282,0 |
| Indice prezzi consumo ^(e) | 91,3 | 97,7 | 100,0 | 118,9 | 130,3 | 143,8 | 158,8 | 175,3 | 193,5 | 213,7 | 235,9 | 260,5 | 287,6 |

A1.N2.2 - Tassi di attività per sesso e fascia d'età^(f)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Maschi | | | | | | | | | | | | | |
| [15-24] | 32,7% | 30,3% | 28,2% | 29,1% | 30,7% | 31,9% | 32,0% | 30,8% | 30,1% | 30,2% | 30,5% | 31,0% | 31,3% |
| [25-64] | 79,9% | 81,8% | 81,4% | 84,7% | 86,1% | 86,5% | 87,4% | 88,3% | 88,8% | 88,7% | 88,4% | 87,9% | 87,7% |
| [15-64] | 72,5% | 73,7% | 72,9% | 75,6% | 77,0% | 77,9% | 79,3% | 80,2% | 80,4% | 79,9% | 79,5% | 79,2% | 79,2% |
| [15-69] | 68,1% | 68,8% | 68,5% | 71,0% | 73,1% | 74,3% | 75,6% | 76,8% | 77,6% | 77,9% | 77,9% | 77,6% | 77,7% |
| Femmine | | | | | | | | | | | | | |
| [15-24] | 23,1% | 21,7% | 18,8% | 20,5% | 21,5% | 22,8% | 23,0% | 22,0% | 21,4% | 21,5% | 21,7% | 22,1% | 22,4% |
| [25-64] | 55,7% | 59,6% | 60,2% | 64,4% | 67,3% | 68,8% | 69,9% | 70,6% | 70,9% | 70,6% | 70,3% | 70,1% | 69,9% |
| [15-64] | 50,9% | 54,0% | 54,1% | 57,7% | 60,2% | 61,9% | 63,2% | 63,9% | 63,7% | 63,1% | 62,6% | 62,5% | 62,5% |
| [15-69] | 47,2% | 49,7% | 50,3% | 53,6% | 56,5% | 58,7% | 60,3% | 61,2% | 61,9% | 62,0% | 61,8% | 61,8% | 61,9% |
| Maschi e Femmine | | | | | | | | | | | | | |
| [15-24] | 28,0% | 26,1% | 23,7% | 25,0% | 26,3% | 27,6% | 27,7% | 26,6% | 25,9% | 26,0% | 26,3% | 26,7% | 27,0% |
| [25-64] | 67,7% | 70,5% | 70,7% | 74,6% | 76,8% | 77,9% | 78,9% | 79,8% | 80,3% | 80,2% | 79,9% | 79,5% | 79,3% |
| [15-64] | 61,6% | 63,8% | 63,5% | 66,7% | 68,7% | 70,2% | 71,6% | 72,4% | 72,5% | 72,0% | 71,5% | 71,3% | 71,3% |
| [15-69] | 57,5% | 59,1% | 59,3% | 62,3% | 64,9% | 66,7% | 68,2% | 69,3% | 70,1% | 70,3% | 70,3% | 70,2% | 70,2% |

A1.N2.3 - Tassi di occupazione per fascia d'età^(f)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [15-24] | 20,2% | 15,6% | 16,6% | 20,3% | 21,5% | 22,6% | 22,6% | 21,7% | 21,1% | 21,2% | 21,4% | 21,9% | 22,1% |
| [25-64] | 62,8% | 63,3% | 64,8% | 70,6% | 72,8% | 73,8% | 74,7% | 75,6% | 76,1% | 76,0% | 75,7% | 75,4% | 75,2% |
| [15-64] | 56,3% | 56,0% | 57,5% | 62,6% | 64,6% | 65,9% | 67,2% | 68,1% | 68,2% | 67,7% | 67,3% | 67,0% | 67,1% |
| [15-69] | 52,6% | 52,0% | 53,8% | 58,5% | 61,2% | 62,8% | 64,3% | 65,3% | 66,1% | 66,3% | 66,3% | 66,2% | 66,3% |

(a) Forze lavoro in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(c) PIL in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(d) PIL in rapporto agli occupati coerenti con la definizione della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(e) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) Per gli anni 2010, 2015 e 2020, Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

Tabella A1.N3: Scenario nazionale base: spesa pubblica per pensioni

A1.N3.1 - Spesa pensionistica in % del PIL e sua composizione

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Spesa pensionistica/PIL | 14,7% | 15,6% | 16,9% | 15,2% | 15,6% | 16,6% | 17,0% | 16,9% | 16,0% | 15,0% | 14,1% | 13,9% | 14,0% |
| Pensione media/produttività | 17,0% | 18,4% | 20,7% | 20,0% | 20,4% | 20,3% | 19,5% | 18,2% | 16,9% | 16,0% | 15,4% | 15,3% | 15,5% |
| Numero pensioni/numero occupati | 86,2% | 84,5% | 81,6% | 76,0% | 76,6% | 81,9% | 87,3% | 92,6% | 94,5% | 93,6% | 91,8% | 90,7% | 90,3% |

A1.N3.2 - Spesa per pensioni a prezzi 2020 (in milioni di €)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Spesa totale per pensioni | 260.036 | 264.852 | 281.443 | 289.234 | 307.006 | 332.647 | 347.101 | 353.088 | 347.185 | 338.072 | 333.295 | 339.429 | 355.391 |
| Sistema pensionistico obbligatorio | 255.698 | 260.003 | 276.604 | 283.692 | 300.504 | 325.628 | 339.798 | 345.296 | 339.124 | 329.808 | 324.838 | 330.930 | 347.088 |
| Pensioni dirette | 214.027 | 217.540 | 233.111 | 241.169 | 258.186 | 282.134 | 293.542 | 297.229 | 290.622 | 281.530 | 277.448 | 285.414 | 303.739 |
| per i dipendenti privati | 127.738 | 124.786 | 131.077 | 134.541 | 143.398 | 160.456 | 178.426 | 191.763 | 196.974 | 199.872 | 204.730 | 214.900 | 227.681 |
| per i dipendenti pubblici | 54.510 | 58.865 | 66.820 | 71.259 | 77.078 | 81.202 | 76.392 | 68.573 | 59.040 | 50.352 | 44.847 | 44.637 | 49.896 |
| per i lavoratori autonomi | 31.779 | 33.889 | 35.214 | 35.368 | 37.711 | 40.475 | 38.724 | 36.893 | 34.608 | 31.305 | 27.871 | 25.877 | 26.162 |
| Pensioni indirette | 41.671 | 42.463 | 43.493 | 42.524 | 42.318 | 43.494 | 46.256 | 48.067 | 48.503 | 48.278 | 47.389 | 45.516 | 43.349 |
| per i dipendenti privati | 25.693 | 27.634 | 27.847 | 26.595 | 25.295 | 25.039 | 26.925 | 29.021 | 30.548 | 31.841 | 33.012 | 33.558 | 33.321 |
| per i dipendenti pubblici | 9.377 | 9.155 | 9.783 | 9.420 | 9.367 | 9.787 | 10.687 | 10.841 | 10.137 | 8.961 | 7.626 | 6.415 | 5.562 |
| per i lavoratori autonomi | 6.601 | 5.675 | 5.863 | 6.509 | 7.656 | 8.667 | 8.644 | 8.205 | 7.818 | 7.476 | 6.751 | 5.543 | 4.466 |
| Pensioni e assegni sociali ^(a) | 4.337 | 4.850 | 4.839 | 5.542 | 6.502 | 7.019 | 7.304 | 7.792 | 8.061 | 8.264 | 8.457 | 8.499 | 8.303 |

A1.N3.3 - Numero di pensioni (in migliaia)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numero totale di pensioni | 19.250 | 18.690 | 18.268 | 18.404 | 19.084 | 20.196 | 20.882 | 21.220 | 20.998 | 20.307 | 19.494 | 18.746 | 18.187 |
| Sistema pensionistico obbligatorio | 18.412 | 17.815 | 17.466 | 17.474 | 17.964 | 19.022 | 19.713 | 20.048 | 19.871 | 19.223 | 18.452 | 17.764 | 17.282 |
| Pensioni dirette | 13.697 | 13.183 | 12.992 | 13.129 | 13.617 | 14.598 | 15.241 | 15.591 | 15.442 | 14.823 | 14.171 | 13.734 | 13.549 |
| per i dipendenti privati | 7.598 | 7.120 | 6.793 | 6.732 | 6.872 | 7.820 | 9.003 | 9.930 | 10.413 | 10.466 | 10.360 | 10.209 | 10.028 |
| per i dipendenti pubblici | 2.113 | 2.228 | 2.427 | 2.574 | 2.761 | 2.929 | 2.818 | 2.594 | 2.298 | 1.985 | 1.752 | 1.667 | 1.717 |
| per i lavoratori autonomi | 3.986 | 3.835 | 3.772 | 3.822 | 3.985 | 3.849 | 3.420 | 3.067 | 2.731 | 2.373 | 2.059 | 1.858 | 1.804 |
| Pensioni indirette | 4.715 | 4.632 | 4.473 | 4.346 | 4.347 | 4.425 | 4.472 | 4.457 | 4.429 | 4.399 | 4.281 | 4.030 | 3.733 |
| per i dipendenti privati | 2.940 | 2.788 | 2.592 | 2.401 | 2.283 | 2.303 | 2.444 | 2.581 | 2.702 | 2.820 | 2.899 | 2.887 | 2.783 |
| per i dipendenti pubblici | 641 | 654 | 643 | 659 | 677 | 699 | 713 | 686 | 632 | 563 | 488 | 417 | 360 |
| per i lavoratori autonomi | 1.134 | 1.190 | 1.238 | 1.286 | 1.387 | 1.423 | 1.316 | 1.190 | 1.096 | 1.016 | 893 | 726 | 589 |
| Pensioni e assegni sociali ^(a) | 838 | 876 | 802 | 930 | 1.120 | 1.174 | 1.169 | 1.171 | 1.127 | 1.085 | 1.041 | 982 | 906 |

A1.N3.4 - Importi medi di pensione (prezzi 2020)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Importo medio di pensione (€) | 13.508 | 14.171 | 15.406 | 15.716 | 16.087 | 16.471 | 16.622 | 16.640 | 16.534 | 16.648 | 17.098 | 18.107 | 19.541 |
| Sistema pensionistico obbligatorio | 13.887 | 14.595 | 15.837 | 16.235 | 16.728 | 17.118 | 17.237 | 17.223 | 17.066 | 17.157 | 17.604 | 18.629 | 20.084 |
| Pensioni dirette | 15.626 | 16.502 | 17.942 | 18.370 | 18.960 | 19.327 | 19.260 | 19.065 | 18.821 | 18.992 | 19.578 | 20.782 | 22.418 |
| per i dipendenti privati | 16.812 | 17.526 | 19.295 | 19.985 | 20.867 | 20.520 | 19.818 | 19.312 | 18.917 | 19.097 | 19.761 | 21.050 | 22.705 |
| per i dipendenti pubblici | 25.793 | 26.420 | 27.528 | 27.685 | 27.920 | 27.725 | 27.106 | 26.440 | 25.696 | 25.372 | 25.603 | 26.777 | 29.054 |
| per i lavoratori autonomi | 7.973 | 8.837 | 9.336 | 9.253 | 9.464 | 10.515 | 11.324 | 12.027 | 12.670 | 13.195 | 13.534 | 13.931 | 14.506 |
| Pensioni indirette | 8.837 | 9.168 | 9.723 | 9.786 | 9.735 | 9.830 | 10.343 | 10.784 | 10.950 | 10.975 | 11.070 | 11.293 | 11.612 |
| per i dipendenti privati | 8.738 | 9.913 | 10.744 | 11.075 | 11.078 | 10.871 | 11.019 | 11.242 | 11.305 | 11.292 | 11.387 | 11.623 | 11.971 |
| per i dipendenti pubblici | 14.622 | 13.994 | 15.206 | 14.305 | 13.838 | 14.008 | 14.991 | 15.798 | 16.052 | 15.903 | 15.619 | 15.397 | 15.437 |
| per i lavoratori autonomi | 5.823 | 4.770 | 4.735 | 5.063 | 5.522 | 6.092 | 6.571 | 6.896 | 7.135 | 7.359 | 7.557 | 7.630 | 7.579 |
| Pensioni e assegni sociali ^(a) | 5.176 | 5.538 | 6.033 | 5.960 | 5.806 | 5.980 | 6.245 | 6.651 | 7.150 | 7.619 | 8.120 | 8.655 | 9.168 |

A1.N3.5 - Numero pensionati^(b) (in migliaia)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numero totale di pensionati | 15.720 | 15.176 | 14.750 | 14.878 | 15.521 | 16.434 | 17.106 | 17.401 | 17.143 | 16.505 | 15.781 | 15.199 | 14.734 |
| - di cui con età 70+ | 11.952 | 12.500 | 12.575 | 12.912 | 13.831 | 15.112 | 16.042 | 16.492 | 16.337 | 15.742 | 15.042 | 14.481 | 14.060 |
| Pensionati maschi | 7.261 | 7.360 | 7.288 | 7.232 | 7.646 | 8.055 | 8.295 | 8.410 | 8.275 | 7.942 | 7.576 | 7.394 | 7.304 |
| - di cui con età 70+ | 5.318 | 5.665 | 5.870 | 6.129 | 6.729 | 7.365 | 7.728 | 7.903 | 7.816 | 7.502 | 7.143 | 6.960 | 6.893 |
| Pensionati femmine | 8.459 | 7.816 | 7.462 | 7.646 | 7.875 | 8.378 | 8.811 | 8.991 | 8.868 | 8.563 | 8.204 | 7.805 | 7.430 |
| - di cui con età 70+ | 6.635 | 6.835 | 6.705 | 6.782 | 7.102 | 7.747 | 8.314 | 8.589 | 8.522 | 8.240 | 7.899 | 7.521 | 7.168 |

(a) Assegni sociali e liquidati dopo il 1995, al netto del recupero prestazioni ex fondo sociale.

(b) Comprensivo dei non residenti.

Tabella A1.N4: Scenario nazionale base: spesa pubblica per sanità

A1.N4.1 - Spesa sanitaria in %del PIL per fascia d'età - Pure ageing scenario^(a)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Acute e Long Term Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 3,6% | 3,3% | 3,6% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
| [65-79] | 2,0% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,6% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,3% |
| [80+] | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 2,0% | 2,3% | 2,6% | 2,7% | 2,6% | 2,5% |
| totale | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 7,4% | 7,5% | 7,4% | 7,4% |
| <i>Acute Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 3,3% | 3,1% | 3,3% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| [65-79] | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 1,9% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,1% | 2,1% | 2,1% | 2,2% |
| [80+] | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 1,9% |
| totale | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
| <i>Long Term Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| [65-79] | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| [80+] | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| totale | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |

A1.N4.2 - Spesa sanitaria in %del PIL per fascia d'età - Reference scenario^(b)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Acute e Long Term Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 3,6% | 3,3% | 3,6% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% |
| [65-79] | 2,0% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,6% | 2,4% | 2,3% | 2,2% | 2,2% | 2,3% |
| [80+] | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,8% | 2,0% | 2,4% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,6% |
| totale | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 7,0% | 7,2% | 7,4% | 7,5% | 7,5% | 7,5% | 7,4% |
| <i>Acute Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 3,3% | 3,1% | 3,3% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| [65-79] | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 1,9% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,4% | 2,3% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,1% |
| [80+] | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 1,9% |
| totale | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
| <i>Long Term Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| [65-79] | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| [80+] | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| totale | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |

A1.N4.3 - Spesa sanitaria in %del PIL - Ipotesi alternative

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Pure ageing scenario con CPS</i> | | | | | | | | | | | | | |
| agganciato alla produttività | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,4% | 6,7% | 7,1% | 7,5% | 7,7% | 7,8% | 7,8% | 7,7% | 7,6% |
| - di cui acute care | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,4% | 6,7% | 6,9% | 6,9% | 6,8% | 6,7% | 6,7% |
| <i>Pure ageing scenario con profili</i> | | | | | | | | | | | | | |
| dinamici ^(c) | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 6,9% | 7,1% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% | 7,2% |
| - di cui acute care | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,3% | 6,4% | 6,4% | 6,3% | 6,3% | 6,3% |
| <i>Pure ageing scenario con elasticità</i> | | | | | | | | | | | | | |
| maggiore di 1 | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 7,0% | 7,2% | 7,4% | 7,5% | 7,6% | 7,6% | 7,6% |
| - di cui acute care | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,3% | 6,4% | 6,6% | 6,6% | 6,6% | 6,6% | 6,6% |

A1.N4.4 - Spesa sanitaria in %del PIL - Ipotesi adottate in ambito EPC-WGA^(d)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Reference scenario con dynamic</i> | | | | | | | | | | | | | |
| equilibrium parziale applicato anche | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 7,0% | 7,2% | 7,4% | 7,4% | 7,5% | 7,4% | 7,4% |
| alle prestazioni ospedaliere | | | | | | | | | | | | | |
| - di cui acute care | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% |

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità (dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070); applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le altre prestazioni.

(c) La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium integrale a tutte le altre prestazioni.

(d) Differisce dal reference scenario solo in quanto la dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del dynamic equilibrium parziale per tutte le prestazioni sanitarie.

Tabella A1.N5: Scenario nazionale base: spesa pubblica per LTC

A1.N5.1 - Spesa per LTC in % PIL e distribuzione per fascia di età e prestazioni - Pure ageing scenario ^(a)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Spesa LTC/PIL | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,2% | 2,3% | 2,4% | 2,4% | 2,4% |
| Prestazioni sanitarie | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% |
| Indennità accompagnamento | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Altre prestazioni | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Distribuzione per fascia di età | | | | | | | | | | | | | |
| Spesa complessiva | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 25,9% | 25,6% | 25,7% | 25,4% | 24,8% | 22,7% | 20,5% | 18,4% | 16,8% | 15,7% | 15,2% | 15,2% | 15,5% |
| [65-79] | 23,3% | 21,7% | 20,4% | 20,6% | 20,4% | 21,4% | 22,1% | 21,1% | 18,6% | 16,2% | 14,7% | 14,7% | 15,6% |
| [80+] | 50,8% | 52,7% | 53,9% | 54,0% | 54,8% | 55,8% | 57,4% | 60,5% | 64,6% | 68,2% | 70,1% | 70,0% | 68,9% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prestazioni sanitarie | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 25,9% | 25,6% | 25,7% | 25,4% | 24,8% | 22,7% | 20,5% | 18,4% | 16,8% | 15,7% | 15,2% | 15,2% | 15,5% |
| [65-79] | 23,3% | 21,7% | 20,4% | 20,6% | 20,4% | 21,4% | 22,1% | 21,1% | 18,6% | 16,2% | 14,7% | 14,7% | 15,6% |
| [80+] | 50,8% | 52,7% | 53,9% | 54,0% | 54,8% | 55,8% | 57,4% | 60,5% | 64,6% | 68,2% | 70,1% | 70,0% | 68,9% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indennità accompagnamento | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 22,5% | 22,5% | 23,7% | 23,9% | 23,3% | 21,6% | 19,5% | 17,6% | 16,1% | 15,1% | 14,8% | 14,9% | 15,3% |
| [65-79] | 24,1% | 22,7% | 20,9% | 21,1% | 21,2% | 22,1% | 22,6% | 21,3% | 18,9% | 16,5% | 15,1% | 15,3% | 16,1% |
| [80+] | 53,4% | 54,8% | 55,3% | 55,0% | 55,6% | 56,3% | 57,9% | 61,0% | 65,0% | 68,4% | 70,1% | 69,8% | 68,6% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Altre prestazioni | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 10,5% | 12,1% | 15,2% | 12,4% | 12,0% | 10,5% | 9,1% | 8,0% | 7,1% | 6,6% | 6,3% | 6,3% | 6,4% |
| [65-79] | 26,2% | 23,9% | 22,4% | 22,7% | 22,1% | 22,6% | 22,9% | 21,6% | 18,7% | 15,8% | 14,0% | 13,7% | 14,3% |
| [80+] | 63,3% | 64,0% | 62,5% | 64,8% | 65,9% | 66,8% | 68,0% | 70,4% | 74,1% | 77,6% | 79,7% | 80,0% | 79,3% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

A1.N5.2 - Spesa per LTC in % PIL e distribuzione per fascia di età e prestazioni - Reference scenario ^(b)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Spesa LTC/PIL | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 2,4% |
| Prestazioni sanitarie | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Indennità accompagnamento | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Altre prestazioni | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Distribuzione per fascia di età | | | | | | | | | | | | | |
| Spesa complessiva | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 25,9% | 25,6% | 25,7% | 25,4% | 24,8% | 22,7% | 20,5% | 18,5% | 16,9% | 15,7% | 15,2% | 15,2% | 15,5% |
| [65-79] | 23,3% | 21,7% | 20,4% | 20,6% | 20,4% | 21,3% | 21,9% | 20,8% | 18,2% | 15,7% | 14,2% | 14,2% | 14,9% |
| [80+] | 50,8% | 52,7% | 53,9% | 54,0% | 54,8% | 55,9% | 57,6% | 60,7% | 64,9% | 68,6% | 70,6% | 70,6% | 69,6% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prestazioni sanitarie | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 35,9% | 34,0% | 32,4% | 33,3% | 32,4% | 29,7% | 26,9% | 24,4% | 22,4% | 20,8% | 20,0% | 20,0% | 20,2% |
| [65-79] | 21,2% | 19,8% | 19,0% | 19,0% | 18,8% | 20,0% | 20,8% | 20,1% | 17,9% | 15,5% | 14,1% | 14,0% | 14,7% |
| [80+] | 42,9% | 46,3% | 48,5% | 47,7% | 48,8% | 50,3% | 52,3% | 55,5% | 59,7% | 63,6% | 65,9% | 66,0% | 65,0% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indennità accompagnamento | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 22,5% | 22,5% | 23,7% | 23,9% | 23,3% | 21,6% | 19,5% | 17,7% | 16,3% | 15,3% | 14,9% | 15,1% | 15,4% |
| [65-79] | 24,1% | 22,7% | 20,9% | 21,1% | 21,2% | 21,9% | 22,2% | 20,6% | 17,9% | 15,3% | 13,9% | 14,0% | 14,7% |
| [80+] | 53,4% | 54,8% | 55,3% | 55,0% | 55,6% | 56,5% | 58,3% | 61,7% | 65,8% | 69,4% | 71,2% | 70,9% | 69,9% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Altre prestazioni | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 10,5% | 12,1% | 15,2% | 12,4% | 12,0% | 10,7% | 9,3% | 8,1% | 7,2% | 6,7% | 6,4% | 6,4% | 6,6% |
| [65-79] | 26,2% | 23,9% | 22,4% | 22,7% | 22,1% | 22,9% | 23,5% | 22,4% | 19,5% | 16,7% | 15,0% | 14,9% | 15,7% |
| [80+] | 63,3% | 64,0% | 62,5% | 64,9% | 65,9% | 66,4% | 67,2% | 69,6% | 73,2% | 76,6% | 78,6% | 78,7% | 77,7% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato alla produttività, per le prestazioni sanitarie e le altre prestazioni LTC, e costo unitario indicizzato al PIL pro capite, per le indennità di accompagnamento; applicazione del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le prestazioni.

Tabella A1.E1: Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro demografico Eurostat

A1.E1.1 - Parametri demografici

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|------------------------|-----------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Saldo migratorio (mgl) | 380,2 (a) | 133,1 (a) | 87,6 (a) | 230,8 | 270,2 | 278,1 | 270,8 | 250,3 | 239,8 | 236,4 | 233,8 | 238,5 | 240,1 |
| Tasso di fecondità | 1,44 (b) | 1,36 (b) | 1,24 (b) | 1,26 | 1,28 | 1,31 | 1,33 | 1,35 | 1,37 | 1,39 | 1,41 | 1,43 | 1,45 |
| Speranza di vita | | | | | | | | | | | | | |
| maschi | 79,3 (c) | 80,1 (c) | 79,8 (c) | 81,8 | 82,4 | 83,1 | 83,7 | 84,4 | 85,0 | 85,5 | 86,1 | 86,6 | 87,1 |
| femmine | 84,3 (c) | 84,5 (c) | 84,5 (c) | 86,1 | 86,8 | 87,4 | 87,9 | 88,5 | 89,0 | 89,6 | 90,1 | 90,6 | 91,0 |

A1.E1.2 - Popolazione al 1° gennaio per sesso e fascia d'età (in migliaia)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Maschi | | | | | | | | | | | | | |
| [0-14] | 4.339 | 4.286 | 3.976 | 3.611 | 3.305 | 3.195 | 3.262 | 3.326 | 3.311 | 3.204 | 3.066 | 2.981 | 2.977 |
| [15-19] | 1.515 | 1.472 | 1.485 | 1.521 | 1.430 | 1.275 | 1.137 | 1.134 | 1.163 | 1.194 | 1.192 | 1.146 | 1.088 |
| [20-54] | 14.354 | 14.133 | 13.456 | 12.757 | 12.361 | 12.185 | 12.116 | 11.960 | 11.748 | 11.493 | 11.189 | 10.821 | 10.506 |
| [55-64] | 3.581 | 3.676 | 4.088 | 4.531 | 4.637 | 4.340 | 3.847 | 3.526 | 3.479 | 3.565 | 3.703 | 3.852 | 3.833 |
| [65-79] | 3.953 | 4.254 | 4.389 | 4.676 | 5.086 | 5.663 | 6.047 | 5.954 | 5.507 | 5.052 | 4.842 | 4.896 | 5.083 |
| [65+] | 5.125 | 5.663 | 6.044 | 6.451 | 7.103 | 7.847 | 8.463 | 8.759 | 8.727 | 8.547 | 8.354 | 8.251 | 8.313 |
| [80+] | 1.172 | 1.408 | 1.655 | 1.775 | 2.017 | 2.184 | 2.417 | 2.805 | 3.220 | 3.495 | 3.513 | 3.355 | 3.229 |
| totale | 28.916 | 29.228 | 29.050 | 28.872 | 28.836 | 28.842 | 28.825 | 28.706 | 28.429 | 28.002 | 27.505 | 27.050 | 26.716 |
| Femmine | | | | | | | | | | | | | |
| [0-14] | 4.086 | 4.039 | 3.752 | 3.409 | 3.122 | 3.017 | 3.079 | 3.140 | 3.125 | 3.023 | 2.893 | 2.812 | 2.809 |
| [15-19] | 1.426 | 1.376 | 1.386 | 1.406 | 1.330 | 1.187 | 1.056 | 1.053 | 1.080 | 1.109 | 1.106 | 1.063 | 1.008 |
| [20-54] | 14.454 | 14.204 | 13.297 | 12.376 | 11.776 | 11.398 | 11.167 | 10.887 | 10.613 | 10.376 | 10.090 | 9.756 | 9.469 |
| [55-64] | 3.799 | 3.929 | 4.343 | 4.752 | 4.846 | 4.536 | 4.010 | 3.635 | 3.498 | 3.441 | 3.493 | 3.615 | 3.582 |
| [65-79] | 4.772 | 4.971 | 5.050 | 5.321 | 5.754 | 6.353 | 6.747 | 6.624 | 6.101 | 5.535 | 5.177 | 5.046 | 5.084 |
| [65+] | 7.027 | 7.519 | 7.815 | 8.129 | 8.825 | 9.621 | 10.313 | 10.680 | 10.686 | 10.489 | 10.176 | 9.826 | 9.623 |
| [80+] | 2.255 | 2.548 | 2.765 | 2.807 | 3.071 | 3.268 | 3.566 | 4.056 | 4.585 | 4.954 | 4.999 | 4.780 | 4.539 |
| totale | 30.792 | 31.067 | 30.591 | 30.072 | 29.898 | 29.759 | 29.625 | 29.395 | 29.001 | 28.438 | 27.758 | 27.071 | 26.491 |
| Maschi e Femmine | | | | | | | | | | | | | |
| [0-14] | 8.425 | 8.325 | 7.728 | 7.020 | 6.426 | 6.212 | 6.341 | 6.466 | 6.436 | 6.226 | 5.959 | 5.793 | 5.786 |
| [15-19] | 2.941 | 2.847 | 2.871 | 2.928 | 2.760 | 2.462 | 2.193 | 2.188 | 2.243 | 2.303 | 2.298 | 2.209 | 2.096 |
| [20-54] | 28.809 | 28.337 | 26.753 | 25.133 | 24.137 | 23.583 | 23.283 | 22.847 | 22.361 | 21.868 | 21.279 | 20.577 | 19.975 |
| [55-64] | 7.380 | 7.604 | 8.431 | 9.282 | 9.482 | 8.877 | 7.858 | 7.161 | 6.977 | 7.006 | 7.197 | 7.467 | 7.416 |
| [65-79] | 8.725 | 9.226 | 9.439 | 9.997 | 10.841 | 12.015 | 12.794 | 12.577 | 11.608 | 10.587 | 10.019 | 9.942 | 10.167 |
| [65+] | 12.153 | 13.182 | 13.859 | 14.580 | 15.928 | 17.467 | 18.776 | 19.439 | 19.413 | 19.036 | 18.530 | 18.076 | 17.935 |
| [80+] | 3.427 | 3.956 | 4.420 | 4.583 | 5.087 | 5.452 | 5.983 | 6.862 | 7.805 | 8.449 | 8.512 | 8.135 | 7.768 |
| totale | 59.707 | 60.295 | 59.641 | 58.943 | 58.733 | 58.601 | 58.450 | 58.101 | 57.430 | 56.440 | 55.263 | 54.122 | 53.207 |

A1.E1.3 - Indicatori demografici^(d)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Indice dip. anziani | 33,6% | 36,7% | 39,4% | 42,4% | 47,4% | 53,8% | 60,3% | 64,8% | 66,2% | 65,9% | 65,1% | 64,5% | 65,5% |
| Indice dip. giovani | 31,4% | 31,1% | 30,1% | 28,9% | 27,3% | 26,7% | 27,4% | 28,8% | 29,6% | 29,5% | 29,0% | 28,5% | 28,8% |
| Indice dip. totale | 65,0% | 67,8% | 69,5% | 71,3% | 74,7% | 80,5% | 87,7% | 93,6% | 95,8% | 95,5% | 94,1% | 93,0% | 94,3% |
| Indice vecchiaia | 106,9% | 118,0% | 130,8% | 146,6% | 173,4% | 201,4% | 220,0% | 224,6% | 223,7% | 223,2% | 224,4% | 225,9% | 227,6% |

Eurostat (2023). *Population projections (Europop2023)*. La previsione della popolazione utilizzata recepisce i dati Istat aggiornati al 2025. Negli anni successivi e in previsione sono stati mantenuti i parametri di mortalità, fecondità e flussi migratori utilizzati da Eurostat nelle proiezioni con base 2022.

(a) "Iscritti e cancellati per trasferimento di residenza da e per l'estero per regione - Anni 2002 - 2021", <http://demo.istat.it>.

(b) "Tasso di fecondità specifica per età della madre", <http://dati.istat.it/>

(c) "Tavole di mortalità della popolazione italiana", <http://demo.istat.it>.

(d) Gli indici di dipendenza sono costruiti considerando in età da lavoro la popolazione tra 20 e 64 anni di età.

Tabella A1.E2: Scenario EPC-WGA *baseline*: quadro macroeconomico

A1.E2.1 - Occupazione, produttività e PIL

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|--|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Tasso di attività ^(a) | 40,9% | 41,7% | 41,4% | 43,7% | 44,3% | 43,6% | 42,7% | 41,8% | 41,5% | 41,9% | 42,6% | 43,3% | 43,8% |
| Tasso di occupazione ^(b) | 37,4% | 36,7% | 37,5% | 41,1% | 41,7% | 40,9% | 39,9% | 39,0% | 38,8% | 39,2% | 39,9% | 40,6% | 41,1% |
| Forze lavoro (<i>migliaia</i>) | 24.411 | 25.130 | 24.686 | 25.752 | 26.017 | 25.576 | 24.937 | 24.260 | 23.823 | 23.636 | 23.545 | 23.460 | 23.298 |
| Occupati (<i>migliaia</i>) | 22.333 | 22.121 | 22.385 | 24.201 | 24.472 | 23.992 | 23.328 | 22.632 | 22.290 | 22.139 | 22.061 | 21.993 | 21.854 |
| Tasso di disoccupazione | 8,5% | 12,0% | 9,3% | 6,0% | 5,9% | 6,2% | 6,5% | 6,7% | 6,4% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,2% |
| PIL reale (mld di € 2020) | 1.821 | 1.759 | 1.670 | 1.948 | 1.994 | 2.016 | 2.076 | 2.181 | 2.320 | 2.480 | 2.650 | 2.823 | 2.987 |
| PIL nominale (<i>mld di €</i>) | 1.618 | 1.663 | 1.670 | 2.261 | 2.547 | 2.843 | 3.231 | 3.749 | 4.403 | 5.197 | 6.131 | 7.211 | 8.422 |
| PIL pro capite (€ 2020) ^(c) | 30.498 | 29.180 | 28.001 | 33.057 | 33.953 | 34.404 | 35.510 | 37.536 | 40.398 | 43.944 | 47.959 | 52.162 | 56.133 |
| PIL per occupato (€ 2020) ^(d) | 81.534 | 79.535 | 74.603 | 80.499 | 81.490 | 84.034 | 88.974 | 96.361 | 104.084 | 112.028 | 120.136 | 128.366 | 136.664 |
| PIL nominale pro capite ^(d) | 27.098 | 27.585 | 28.001 | 38.359 | 43.363 | 48.513 | 55.284 | 64.520 | 76.666 | 92.077 | 110.948 | 133.231 | 158.295 |
| PIL nominale per occupato ^(c) | 72.445 | 75.189 | 74.603 | 93.411 | 104.075 | 118.495 | 138.520 | 165.634 | 197.530 | 234.734 | 277.923 | 327.868 | 385.395 |
| Deflatore del PIL | 88,9 | 94,5 | 100,0 | 116,0 | 127,7 | 141,0 | 155,7 | 171,9 | 189,8 | 209,5 | 231,3 | 255,4 | 282,0 |
| Indice prezzi consumo ^(e) | 91,3 | 97,7 | 100,0 | 118,9 | 130,3 | 143,8 | 158,8 | 175,3 | 193,5 | 213,7 | 235,9 | 260,5 | 287,6 |

A1.E2.2 - Tassi di attività per sesso e fascia d'età ^(f)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|-------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Maschi | | | | | | | | | | | | | |
| [15-24] | 32,7% | 30,3% | 28,2% | 31,0% | 32,7% | 33,2% | 33,0% | 31,5% | 31,0% | 30,9% | 31,3% | 31,8% | 32,0% |
| [25-64] | 79,9% | 81,8% | 81,4% | 84,6% | 85,2% | 85,0% | 85,4% | 85,6% | 85,8% | 86,1% | 86,3% | 86,5% | 86,8% |
| [15-64] | 72,5% | 73,7% | 72,9% | 75,8% | 76,5% | 76,9% | 77,6% | 77,8% | 77,7% | 77,7% | 77,7% | 78,0% | 78,5% |
| [15-69] | 68,1% | 68,8% | 68,5% | 71,1% | 71,7% | 71,8% | 72,7% | 73,5% | 74,1% | 74,4% | 74,7% | 75,2% | 75,8% |
| Femmine | | | | | | | | | | | | | |
| [15-24] | 23,1% | 21,7% | 18,8% | 22,2% | 23,3% | 23,8% | 23,6% | 22,4% | 22,1% | 22,1% | 22,3% | 22,7% | 22,8% |
| [25-64] | 55,7% | 59,6% | 60,2% | 64,7% | 67,1% | 68,0% | 68,5% | 69,0% | 69,5% | 70,1% | 70,5% | 70,6% | 70,8% |
| [15-64] | 50,9% | 54,0% | 54,1% | 58,2% | 60,3% | 61,4% | 62,1% | 62,5% | 62,6% | 62,9% | 63,0% | 63,2% | 63,5% |
| [15-69] | 47,2% | 49,7% | 50,3% | 53,8% | 55,5% | 56,5% | 57,6% | 58,5% | 59,2% | 59,8% | 60,4% | 61,0% | 61,6% |
| Maschi e Femmine | | | | | | | | | | | | | |
| [15-24] | 28,0% | 26,1% | 23,7% | 26,8% | 28,2% | 28,7% | 28,5% | 27,1% | 26,7% | 26,7% | 27,0% | 27,5% | 27,6% |
| [25-64] | 67,7% | 70,5% | 70,7% | 74,7% | 76,2% | 76,6% | 77,1% | 77,6% | 78,0% | 78,5% | 78,7% | 78,9% | 79,2% |
| [15-64] | 61,6% | 63,8% | 63,5% | 67,1% | 68,5% | 69,3% | 70,1% | 70,4% | 70,5% | 70,6% | 70,7% | 70,9% | 71,3% |
| [15-69] | 57,5% | 59,1% | 59,3% | 62,5% | 63,7% | 64,3% | 65,3% | 66,2% | 66,9% | 67,4% | 67,8% | 68,4% | 69,0% |

A1.E2.3 - Tassi di occupazione per fascia d'età ^(f)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| [15-24] | 20,2% | 15,6% | 16,6% | 22,1% | 23,3% | 23,6% | 23,1% | 21,7% | 21,5% | 21,5% | 21,8% | 22,2% | 22,4% |
| [25-64] | 62,8% | 63,3% | 64,8% | 70,7% | 72,2% | 72,3% | 72,5% | 72,7% | 73,3% | 73,9% | 74,1% | 74,3% | 74,5% |
| [15-64] | 56,3% | 56,0% | 57,5% | 63,0% | 64,3% | 64,8% | 65,4% | 65,5% | 65,7% | 65,9% | 66,0% | 66,2% | 66,6% |
| [15-69] | 52,6% | 59,1% | 59,3% | 62,5% | 63,7% | 64,3% | 65,3% | 66,2% | 66,9% | 67,4% | 67,8% | 68,4% | 69,0% |

(a) Forze lavoro in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(b) Occupati in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(c) PIL in rapporto alla popolazione residente al 1° gennaio.

(d) PIL in rapporto agli occupati coerenti con la definizione della Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

(e) Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi.

(f) Per gli anni 2010, 2015 e 2020, Istat, Rilevazione Continua delle Forze di Lavoro.

Tabella A1.E3: Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per pensioni

A1.E3.1 - Spesa pensionistica in % del PIL e sua composizione

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Spesa pensionistica/PIL | 14,7% | 15,6% | 16,9% | 15,2% | 15,6% | 16,7% | 17,1% | 16,8% | 15,8% | 14,6% | 13,9% | 13,4% | 13,8% |
| Pensione media/produttività | 17,0% | 18,4% | 20,7% | 20,0% | 20,4% | 20,0% | 19,1% | 17,8% | 16,5% | 15,7% | 15,2% | 15,3% | 15,9% |
| Numero pensioni/numero occupati | 86,2% | 84,5% | 81,6% | 76,0% | 76,6% | 83,8% | 89,6% | 94,4% | 95,3% | 93,5% | 91,2% | 87,7% | 86,7% |

A1.E3.2 - Spesa per pensioni a prezzi 2020 (in milioni di €)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Spesa totale per pensioni | 260.036 | 264.852 | 281.443 | 289.234 | 307.006 | 330.847 | 348.608 | 359.642 | 358.694 | 355.957 | 360.692 | 372.187 | 403.322 |
| Sistema pensionistico obbligatorio | 255.698 | 260.003 | 276.604 | 283.692 | 300.504 | 323.798 | 341.105 | 351.395 | 349.938 | 346.801 | 351.133 | 362.324 | 393.356 |
| Pensioni dirette | 214.027 | 217.540 | 233.111 | 241.169 | 258.186 | 280.347 | 294.877 | 303.146 | 300.859 | 297.567 | 302.378 | 314.785 | 347.453 |
| per i dipendenti privati | 127.738 | 124.786 | 131.077 | 134.541 | 143.398 | 159.022 | 178.581 | 194.956 | 203.297 | 210.376 | 222.140 | 235.712 | 257.888 |
| per i dipendenti pubblici | 54.510 | 58.865 | 66.820 | 71.259 | 77.078 | 80.990 | 77.336 | 70.728 | 62.071 | 54.394 | 50.140 | 50.931 | 60.543 |
| per i lavoratori autonomi | 31.779 | 33.889 | 35.214 | 35.368 | 37.711 | 40.336 | 38.960 | 37.462 | 35.490 | 32.796 | 30.098 | 28.142 | 29.022 |
| Pensioni indirette | 41.671 | 42.463 | 43.493 | 42.524 | 42.318 | 43.450 | 46.228 | 48.249 | 49.079 | 49.234 | 48.756 | 47.539 | 45.903 |
| per i dipendenti privati | 25.693 | 27.634 | 27.847 | 26.595 | 25.295 | 25.024 | 26.923 | 29.125 | 30.895 | 32.434 | 33.833 | 34.836 | 35.078 |
| per i dipendenti pubblici | 9.377 | 9.155 | 9.783 | 9.420 | 9.367 | 9.773 | 10.647 | 10.849 | 10.250 | 9.177 | 7.945 | 6.845 | 6.074 |
| per i lavoratori autonomi | 6.601 | 5.675 | 5.863 | 6.509 | 7.656 | 8.653 | 8.657 | 8.275 | 7.934 | 7.624 | 6.978 | 5.859 | 4.751 |
| Pensioni e assegni sociali ^(a) | 4.337 | 4.850 | 4.839 | 5.542 | 6.502 | 7.049 | 7.503 | 8.248 | 8.756 | 9.156 | 9.559 | 9.863 | 9.966 |

A1.E3.3 - Numero di pensioni (in migliaia)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numero totale di pensioni | 19.250 | 18.690 | 18.268 | 18.404 | 19.084 | 20.109 | 20.897 | 21.376 | 21.245 | 20.700 | 20.112 | 19.282 | 18.938 |
| Sistema pensionistico obbligatorio | 18.412 | 17.815 | 17.466 | 17.474 | 17.964 | 18.930 | 19.706 | 20.162 | 20.058 | 19.545 | 18.987 | 18.193 | 17.903 |
| Pensioni dirette | 13.697 | 13.183 | 12.992 | 13.129 | 13.617 | 14.509 | 15.237 | 15.701 | 15.616 | 15.132 | 14.685 | 14.124 | 14.137 |
| per i dipendenti privati | 7.598 | 7.120 | 6.793 | 6.732 | 6.872 | 7.748 | 8.961 | 9.961 | 10.490 | 10.640 | 10.700 | 10.478 | 10.439 |
| per i dipendenti pubblici | 2.113 | 2.228 | 2.427 | 2.574 | 2.761 | 2.918 | 2.832 | 2.631 | 2.347 | 2.050 | 1.830 | 1.720 | 1.821 |
| per i lavoratori autonomi | 3.986 | 3.835 | 3.772 | 3.822 | 3.985 | 3.843 | 3.444 | 3.109 | 2.779 | 2.443 | 2.155 | 1.926 | 1.878 |
| Pensioni indirette | 4.715 | 4.632 | 4.473 | 4.346 | 4.347 | 4.421 | 4.469 | 4.460 | 4.442 | 4.412 | 4.302 | 4.069 | 3.766 |
| per i dipendenti privati | 2.940 | 2.788 | 2.592 | 2.401 | 2.283 | 2.301 | 2.438 | 2.576 | 2.701 | 2.818 | 2.896 | 2.893 | 2.793 |
| per i dipendenti pubblici | 641 | 654 | 643 | 659 | 677 | 697 | 711 | 686 | 635 | 569 | 496 | 427 | 369 |
| per i lavoratori autonomi | 1.134 | 1.190 | 1.238 | 1.286 | 1.387 | 1.423 | 1.320 | 1.198 | 1.106 | 1.026 | 910 | 749 | 604 |
| Pensioni e assegni sociali ^(a) | 838 | 876 | 802 | 930 | 1.120 | 1.180 | 1.191 | 1.214 | 1.187 | 1.156 | 1.125 | 1.089 | 1.035 |

A1.E3.4 - Importi medi di pensione (prezzi 2020)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Importo medio di pensione (€) | 13.508 | 14.171 | 15.406 | 15.716 | 16.087 | 16.453 | 16.682 | 16.825 | 16.884 | 17.196 | 17.934 | 19.302 | 21.297 |
| Sistema pensionistico obbligatorio | 13.887 | 14.595 | 15.837 | 16.235 | 16.728 | 17.105 | 17.310 | 17.429 | 17.446 | 17.744 | 18.494 | 19.916 | 21.972 |
| Pensioni dirette | 15.626 | 16.502 | 17.942 | 18.370 | 18.960 | 19.322 | 19.353 | 19.307 | 19.266 | 19.664 | 20.591 | 22.287 | 24.578 |
| per i dipendenti privati | 16.812 | 17.526 | 19.295 | 19.985 | 20.867 | 20.523 | 19.930 | 19.571 | 19.380 | 19.773 | 20.761 | 22.496 | 24.705 |
| per i dipendenti pubblici | 25.793 | 26.420 | 27.528 | 27.685 | 27.920 | 27.755 | 27.310 | 26.881 | 26.450 | 26.538 | 27.394 | 29.612 | 33.253 |
| per i lavoratori autonomi | 7.973 | 8.837 | 9.336 | 9.253 | 9.464 | 10.497 | 11.311 | 12.051 | 12.771 | 13.425 | 13.967 | 14.611 | 15.458 |
| Pensioni indirette | 8.837 | 9.168 | 9.723 | 9.786 | 9.735 | 9.829 | 10.344 | 10.818 | 11.049 | 11.158 | 11.334 | 11.684 | 12.188 |
| per i dipendenti privati | 8.738 | 9.913 | 10.744 | 11.075 | 11.078 | 10.877 | 11.042 | 11.307 | 11.437 | 11.511 | 11.684 | 12.041 | 12.559 |
| per i dipendenti pubblici | 14.622 | 13.994 | 15.206 | 14.305 | 13.838 | 14.017 | 14.981 | 15.813 | 16.149 | 16.128 | 16.007 | 16.042 | 16.452 |
| per i lavoratori autonomi | 5.823 | 4.770 | 4.735 | 5.063 | 5.522 | 6.082 | 6.558 | 6.907 | 7.175 | 7.431 | 7.670 | 7.822 | 7.868 |
| Pensioni e assegni sociali ^(a) | 5.176 | 5.538 | 6.033 | 5.960 | 5.806 | 5.976 | 6.299 | 6.791 | 7.376 | 7.922 | 8.495 | 9.054 | 9.627 |

A1.E3.5 - Numero pensionati^(b) (in migliaia)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Numero totale di pensionati | 15.720 | 15.176 | 14.750 | 14.878 | 15.521 | 16.402 | 17.151 | 17.587 | 17.425 | 16.938 | 16.440 | 15.819 | 15.606 |
| - di cui con età 70+ | 11.952 | 12.500 | 12.575 | 12.912 | 13.831 | 15.105 | 16.116 | 16.693 | 16.623 | 16.169 | 15.664 | 15.076 | 14.908 |
| Pensionati maschi | 7.261 | 7.360 | 7.288 | 7.232 | 7.646 | 7.992 | 8.255 | 8.430 | 8.313 | 8.040 | 7.792 | 7.532 | 7.565 |
| - di cui con età 70+ | 5.318 | 5.665 | 5.870 | 6.129 | 6.729 | 7.326 | 7.714 | 7.941 | 7.870 | 7.610 | 7.345 | 7.105 | 7.156 |
| Pensionati femmine | 8.459 | 7.816 | 7.462 | 7.646 | 7.875 | 8.410 | 8.896 | 9.157 | 9.112 | 8.898 | 8.648 | 8.286 | 8.041 |
| - di cui con età 70+ | 6.635 | 6.835 | 6.705 | 6.782 | 7.102 | 7.779 | 8.402 | 8.752 | 8.753 | 8.559 | 8.319 | 7.971 | 7.752 |

(a) Assegni sociali e liquidati dopo il 1995, al netto del recupero prestazioni ex fondo sociale.

(b) Comprensivo dei non residenti.

Tabella A1.E4: Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per sanitàA1.E4.1 - Spesa sanitaria in %del PIL per fascia d'età - Pure ageing scenario^(a)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Acute e Long Term Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 3,6% | 3,3% | 3,6% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,7% |
| [65-79] | 2,0% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,4% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,2% |
| [80+] | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,8% | 2,0% | 2,3% | 2,6% | 2,7% | 2,7% | 2,6% |
| totale | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 7,0% | 7,1% | 7,3% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,5% |
| <i>Acute Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 3,3% | 3,1% | 3,3% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 2,5% |
| [65-79] | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 1,9% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,4% | 2,2% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,1% |
| [80+] | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 1,9% |
| totale | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,4% | 6,5% | 6,5% | 6,5% | 6,5% |
| <i>Long Term Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| [65-79] | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| [80+] | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% |
| totale | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |

A1.E4.2 - Spesa sanitaria in %del PIL per fascia d'età - Reference scenario^(b)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Acute e Long Term Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 3,6% | 3,3% | 3,6% | 3,0% | 2,9% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 2,7% | 2,6% |
| [65-79] | 2,0% | 2,0% | 2,2% | 2,0% | 2,1% | 2,3% | 2,5% | 2,5% | 2,3% | 2,2% | 2,1% | 2,1% | 2,1% |
| [80+] | 1,2% | 1,3% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,6% | 1,8% | 2,1% | 2,4% | 2,6% | 2,8% | 2,7% | 2,6% |
| totale | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 7,0% | 7,2% | 7,3% | 7,4% | 7,5% | 7,4% | 7,4% |
| <i>Acute Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 3,3% | 3,1% | 3,3% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,5% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,4% | 2,5% | 2,5% |
| [65-79] | 1,9% | 1,8% | 2,1% | 1,9% | 2,0% | 2,2% | 2,3% | 2,3% | 2,2% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 2,0% |
| [80+] | 0,9% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 1,6% | 1,8% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 2,0% |
| totale | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,3% | 6,4% | 6,5% | 6,4% | 6,4% | 6,4% |
| <i>Long Term Care</i> | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |
| [65-79] | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| [80+] | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
| totale | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |

A1.E4.3 - Spesa sanitaria in %del PIL - Ipotesi alternative

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Pure ageing scenario con CPS</i> | | | | | | | | | | | | | |
| agganciato alla produttività | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,9% | 7,3% | 7,7% | 7,9% | 7,9% | 7,8% | 7,7% | 7,6% |
| - di cui <i>acute care</i> | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,2% | 6,6% | 6,9% | 7,0% | 7,0% | 6,8% | 6,7% | 6,6% |
| <i>Pure ageing scenario con profili</i> | | | | | | | | | | | | | |
| dinamici ^(c) | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 6,8% | 7,0% | 7,1% | 7,2% | 7,2% | 7,1% | 7,1% |
| - di cui <i>acute care</i> | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,1% | 6,2% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,2% | 6,2% |
| <i>Pure ageing scenario con elasticità</i> | | | | | | | | | | | | | |
| maggiore di 1 | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 7,0% | 7,2% | 7,4% | 7,5% | 7,6% | 7,6% | 7,6% |
| - di cui <i>acute care</i> | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,4% | 6,5% | 6,6% | 6,6% | 6,6% | 6,6% |

A1.E4.4 - Spesa sanitaria in %del PIL - Reference scenario nella variante adottata in ambito EPC-WGA^(d)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Reference scenario con dynamic</i> | | | | | | | | | | | | | |
| <i>equilibrium</i> parziale applicato anche | 6,9% | 6,6% | 7,3% | 6,4% | 6,5% | 6,7% | 6,9% | 7,2% | 7,3% | 7,4% | 7,4% | 7,4% | 7,4% |
| alle prestazioni ospedaliere | | | | | | | | | | | | | |
| - di cui <i>acute care</i> | 6,2% | 5,9% | 6,6% | 5,7% | 5,8% | 6,0% | 6,2% | 6,3% | 6,4% | 6,4% | 6,4% | 6,4% | 6,4% |

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite, per la componente acute, e alla produttività, per la componente LTC; elasticità del CPS rispetto al PIL pro capite superiore all'unità (dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070); applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le altre prestazioni.

(c) La dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del death-related costs al profilo di spesa relativo alle prestazioni ospedaliere e del dynamic equilibrium integrale a tutte le altre prestazioni.

(d) Differisce dal reference scenario solo in quanto la dinamicità dei profili è ottenuta attraverso l'applicazione del dynamic equilibrium parziale per tutte le prestazioni sanitarie.

Tabella A1.E5: Scenario EPC-WGA *baseline*: spesa pubblica per LTCA1.E5.1 - Spesa per LTC in %PIL per fascia d'età e tipologia di prestazione - Pure ageing scenario ^(a)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Spesa LTC/PIL | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,0% | 2,2% | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 2,5% |
| Prestazioni sanitarie | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Indennità accompagnamento | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Altre prestazioni | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Distribuzione per fascia di età | | | | | | | | | | | | | |
| Spesa complessiva | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 25,9% | 25,6% | 25,7% | 25,4% | 24,8% | 22,7% | 20,4% | 18,4% | 16,8% | 15,6% | 15,1% | 15,0% | 15,1% |
| [65-79] | 23,3% | 21,7% | 20,4% | 20,6% | 20,4% | 21,2% | 21,6% | 20,4% | 17,9% | 15,4% | 13,9% | 13,7% | 14,3% |
| [80+] | 50,8% | 52,7% | 53,9% | 54,0% | 54,8% | 56,2% | 58,0% | 61,2% | 65,3% | 69,0% | 71,1% | 71,3% | 70,6% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prestazioni sanitarie | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 35,9% | 34,0% | 32,4% | 33,3% | 32,4% | 29,6% | 26,8% | 24,3% | 22,3% | 20,8% | 19,9% | 19,7% | 19,7% |
| [65-79] | 21,2% | 19,8% | 19,0% | 19,0% | 18,8% | 19,8% | 20,4% | 19,5% | 17,2% | 14,8% | 13,3% | 13,1% | 13,6% |
| [80+] | 42,9% | 46,3% | 48,5% | 47,7% | 48,8% | 50,7% | 52,9% | 56,2% | 60,5% | 64,4% | 66,8% | 67,3% | 66,7% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indennità accompagnamento | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 22,5% | 22,5% | 23,7% | 23,9% | 23,4% | 21,6% | 19,5% | 17,7% | 16,2% | 15,1% | 14,7% | 14,7% | 14,9% |
| [65-79] | 24,1% | 22,7% | 20,9% | 21,1% | 21,1% | 21,8% | 22,1% | 20,7% | 18,2% | 15,7% | 14,3% | 14,3% | 15,0% |
| [80+] | 53,4% | 54,8% | 55,3% | 55,0% | 55,5% | 56,6% | 58,3% | 61,6% | 65,6% | 69,1% | 71,0% | 70,9% | 70,1% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Altre prestazioni | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 10,5% | 12,1% | 15,2% | 12,4% | 12,0% | 10,6% | 9,3% | 8,2% | 7,4% | 6,8% | 6,5% | 6,4% | 6,5% |
| [65-79] | 26,2% | 23,9% | 22,4% | 22,7% | 22,0% | 22,6% | 22,9% | 21,6% | 18,8% | 15,9% | 14,1% | 13,8% | 14,4% |
| [80+] | 63,3% | 64,0% | 62,5% | 64,8% | 65,9% | 66,7% | 67,7% | 70,2% | 73,8% | 77,3% | 79,4% | 79,7% | 79,1% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

A1.E5.2 - Spesa per LTC in %PIL per fascia d'età e tipologia di prestazione - Reference scenario ^(b)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Spesa LTC/PIL | 1,7% | 1,7% | 1,9% | 1,7% | 1,7% | 1,8% | 1,9% | 2,1% | 2,3% | 2,4% | 2,5% | 2,5% | 2,4% |
| Prestazioni sanitarie | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Indennità accompagnamento | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% |
| Altre prestazioni | 0,3% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,5% |
| Distribuzione per fascia di età | | | | | | | | | | | | | |
| Spesa complessiva | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 25,9% | 25,6% | 25,7% | 25,4% | 24,8% | 22,8% | 20,5% | 18,6% | 17,0% | 15,8% | 15,2% | 15,1% | 15,2% |
| [65-79] | 23,3% | 21,7% | 20,4% | 20,6% | 20,4% | 20,9% | 21,2% | 19,9% | 17,4% | 14,9% | 13,3% | 13,1% | 13,6% |
| [80+] | 50,8% | 52,7% | 53,9% | 54,0% | 54,8% | 56,3% | 58,2% | 61,4% | 65,6% | 69,3% | 71,5% | 71,8% | 71,2% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Prestazioni sanitarie | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 35,9% | 34,0% | 32,4% | 33,3% | 32,4% | 29,6% | 26,8% | 24,4% | 22,4% | 20,9% | 20,0% | 19,7% | 19,7% |
| [65-79] | 21,2% | 19,8% | 19,0% | 19,0% | 18,8% | 19,7% | 20,3% | 19,5% | 17,2% | 14,8% | 13,2% | 13,0% | 13,6% |
| [80+] | 42,9% | 46,3% | 48,5% | 47,7% | 48,8% | 50,6% | 52,8% | 56,1% | 60,4% | 64,3% | 66,8% | 67,3% | 66,8% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Indennità accompagnamento | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 22,5% | 22,5% | 23,7% | 23,9% | 23,4% | 21,7% | 19,7% | 18,0% | 16,5% | 15,5% | 15,1% | 15,1% | 15,3% |
| [65-79] | 24,1% | 22,7% | 20,9% | 21,1% | 21,1% | 21,3% | 21,3% | 19,6% | 16,9% | 14,5% | 12,9% | 12,8% | 13,3% |
| [80+] | 53,4% | 54,8% | 55,3% | 55,0% | 55,5% | 56,9% | 59,0% | 62,5% | 66,6% | 70,0% | 72,0% | 72,1% | 71,4% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Altre prestazioni | | | | | | | | | | | | | |
| [0-64] | 10,5% | 12,1% | 15,2% | 12,4% | 12,0% | 10,5% | 9,1% | 8,0% | 7,1% | 6,6% | 6,3% | 6,3% | 6,4% |
| [65-79] | 26,2% | 23,9% | 22,4% | 22,7% | 22,1% | 22,6% | 22,9% | 21,6% | 18,7% | 15,8% | 14,0% | 13,7% | 14,3% |
| [80+] | 63,3% | 64,0% | 62,5% | 64,8% | 65,9% | 66,8% | 68,0% | 70,4% | 74,1% | 77,6% | 79,7% | 80,0% | 79,3% |
| totale | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

(a) Costo unitario (CPS) agganciato al PIL pro capite e profilo del consumo sanitario costante.

(b) Costo unitario (CPS) agganciato alla produttività, per le prestazioni sanitarie e le altre prestazioni LTC, e costo unitario indicizzato al PIL pro capite, per le indennità di accompagnamento; applicazione del dynamic equilibrium parziale (50% della variazione della speranza di vita) a tutte le prestazioni.

Appendice 2 – Spesa per prestazioni sociali in denaro e sanità

Indice appendice

| | |
|---|------------|
| A – Spesa per prestazioni sociali in denaro | 45 |
| A.1 – Gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro nel periodo 1999-2024 di Contabilità nazionale – Amministrazioni pubbliche | 45 |
| A.2 – Spesa per prestazioni sociali in denaro del conto delle AP – Nota illustrativa delle previsioni a legislazione vigente del Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (scenario tendenziale) | 86 |
| B – Gli andamenti della spesa sanitaria pubblica | 99 |
| B.1 - I risultati di Contabilità Nazionale nel 2024..... | 99 |
| B.2 - Le previsioni tendenziali | 105 |
| C – Previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e istruzione elaborate per il Documento Programmatico di Finanza Pubblica coerenti con le ipotesi sottostanti al round di previsioni EPC-WGA 2024 | 110 |
| C.1 – Premessa..... | 110 |
| C.2 – Previsioni effettuate sulla base delle ipotesi di scenario di medio-lungo periodo del round EPC-WGA 2024..... | 110 |
| C.2.1 – Ipotesi di scenario | 110 |
| C.2.2 – Aggiornamento normativo | 111 |
| C.2.3 – I risultati delle previsioni | 112 |

Indice delle tabelle

| | |
|---|----|
| Tabella A2.1: Spesa per prestazioni sociali in denaro – Amministrazioni pubbliche anni 1999-2024 - Risultati di Contabilità nazionale | 45 |
| Tabella A2.2: Variazione spesa pensionistica – Amministrazioni pubbliche – Anni 2000-2024 | 56 |
| Tabella A2.3: Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 1999 - 2008 (continua) | 83 |
| Tabella A2.4: Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 2009 - 2018 (continua) | 84 |
| Tabella A2.5: Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 2019 – 2024 (segue)..... | 85 |
| Tabella A2.6: Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) – Anni 2021-2024..... | 88 |
| Tabella A2.7: Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Elaborazione per il Documento programmatico di finanza pubblica 2025 | 94 |

| | |
|---|-----|
| Tabella A2.8: Scheda A (riepilogo – dettaglio per ente – D62) – Documento programmatico di finanza pubblica 2025 – scenario tendenziale a legislazione vigente..... | 96 |
| Tabella A2.9: Spesa sanitaria 2018-2024 (milioni di euro) | 105 |
| Tabella A2.10: Previsioni della spesa sanitaria 2025-2028 (milioni di euro)..... | 109 |
| Tabella A2.11: Previsione della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e istruzione in percentuale del PIL – scenario baseline EPC-WGA 2024..... | 114 |
| Tabella A2.12: Scenario baseline EPC-WGA 2024 (valori percentuali)..... | 115 |

Indice delle figure

| | |
|---|----|
| Figura A2.1: Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2000-2009 e 2010-2018) | 46 |
| Figura A2.2: Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro confronto tra periodi (2000-2005, 2006-2009, 2010-2014 e 2015-2018)..... | 47 |
| Figura A2.3: Tassi di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro dal 2019 | 48 |
| Figura A2.4: Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2010-2018, 2019-2022, 2019-2024) | 49 |
| Figura A2.5: Stima spesa cumulata per prestazioni sociali in denaro 2019-2024 derivante da interventi normativi temporanei e non temporanei introdotti dal 2019 (valori in miliardi di euro)..... | 50 |
| Figura A2.6: Stima spesa cumulata per prestazioni sociali in denaro 2019-2024 derivante da interventi normativi non temporanei introdotti dal 2019 (valori in miliardi di euro) | 51 |
| Figura A2.7: Stima spesa annua per prestazioni sociali in denaro derivante da interventi normativi non temporanei introdotti dal 2019 (valori in miliardi di euro) | 51 |
| Figura A2.8: Stima spesa cumulata per prestazioni sociali in denaro derivante da interventi normativi non temporanei introdotti dal 2019 (valori in miliardi di euro) | 52 |
| Figura A2.9: Incidenza percentuale della spesa pensionistica sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro..... | 60 |
| Figura A2.10: Incidenza percentuale della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro..... | 60 |
| Figura A2.11: Spesa per prestazioni sociali in denaro amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL anno 2024 (ottobre 2025) | 92 |
| Figura A2.12: Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro – confronto tra periodi..... | 95 |

A – Spesa per prestazioni sociali in denaro

A.1 – Gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro nel periodo 1999-2024 di Contabilità nazionale – Amministrazioni pubbliche

Sulla base dei risultati di Contabilità nazionale per il periodo 1999-2024, gli andamenti della spesa per prestazioni sociali in denaro²⁹ sono rappresentati nella seguente tabella.

**Tabella A2.1: Spesa per prestazioni sociali in denaro – Amministrazioni pubbliche
anni 1999-2024 - Risultati di Contabilità nazionale**

| | Spesa per prestazioni sociali in denaro | | | di cui | Spesa pensionistica | | | Spesa per altre prestazioni sociali in denaro | | | PIL | |
|------|---|-----------------|----------|--------|---------------------|-----------------|----------|---|-----------------|----------|--------------------|-----------------|
| | in milioni di euro | Variazione in % | in % PIL | | in milioni di euro | Variazione in % | in % PIL | in milioni di euro | Variazione in % | in % PIL | in milioni di euro | Variazione in % |
| 1999 | 190.424 | | 16,2% | | 156.243 | | 13,3% | 34.181 | | 2,9% | 1.177.550 | |
| 2000 | 195.723 | 2,8% | 15,7% | | 160.598 | 2,8% | 12,9% | 35.125 | 2,8% | 2,8% | 1.244.744 | 5,7% |
| 2001 | 203.108 | 3,8% | 15,5% | | 168.330 | 4,8% | 12,9% | 34.778 | -1,0% | 2,7% | 1.308.623 | 5,1% |
| 2002 | 214.278 | 5,5% | 15,8% | | 177.114 | 5,2% | 13,1% | 37.164 | 6,9% | 2,7% | 1.355.522 | 3,6% |
| 2003 | 224.365 | 4,7% | 16,0% | | 184.394 | 4,1% | 13,2% | 39.971 | 7,6% | 2,9% | 1.399.386 | 3,2% |
| 2004 | 234.595 | 4,6% | 16,1% | | 192.266 | 4,3% | 13,2% | 42.329 | 5,9% | 2,9% | 1.457.356 | 4,1% |
| 2005 | 242.245 | 3,3% | 16,2% | | 199.316 | 3,7% | 13,3% | 42.929 | 1,4% | 2,9% | 1.499.073 | 2,9% |
| 2006 | 252.104 | 4,1% | 16,2% | | 206.078 | 3,4% | 13,2% | 46.026 | 7,2% | 3,0% | 1.559.864 | 4,1% |
| 2007 | 264.407 | 4,9% | 16,3% | | 214.071 | 3,9% | 13,2% | 50.336 | 9,4% | 3,1% | 1.621.715 | 4,0% |
| 2008 | 277.270 | 4,9% | 16,9% | | 222.738 | 4,0% | 13,6% | 54.532 | 8,3% | 3,3% | 1.643.719 | 1,4% |
| 2009 | 291.627 | 5,2% | 18,4% | | 231.300 | 3,8% | 14,6% | 60.327 | 10,6% | 3,8% | 1.584.107 | -3,6% |
| 2010 | 298.695 | 2,4% | 18,5% | | 237.417 | 2,6% | 14,7% | 61.278 | 1,6% | 3,8% | 1.617.945 | 2,1% |
| 2011 | 304.478 | 1,9% | 18,4% | | 243.619 | 2,6% | 14,7% | 60.859 | -0,7% | 3,7% | 1.657.362 | 2,4% |
| 2012 | 311.748 | 2,4% | 19,1% | | 249.103 | 2,3% | 15,3% | 62.645 | 2,9% | 3,8% | 1.632.899 | -1,5% |
| 2013 | 319.978 | 2,6% | 19,7% | | 254.701 | 2,2% | 15,7% | 65.277 | 4,2% | 4,0% | 1.621.261 | -0,7% |
| 2014 | 327.010 | 2,2% | 20,0% | | 256.644 | 0,8% | 15,7% | 70.366 | 7,8% | 4,3% | 1.635.871 | 0,9% |
| 2015 | 332.924 | 1,8% | 20,0% | | 258.866 | 0,9% | 15,6% | 74.058 | 5,2% | 4,5% | 1.663.278 | 1,7% |
| 2016 | 336.370 | 1,0% | 19,7% | | 260.811 | 0,8% | 15,3% | 75.559 | 2,0% | 4,4% | 1.704.857 | 2,5% |
| 2017 | 341.404 | 1,5% | 19,6% | | 263.561 | 1,1% | 15,1% | 77.843 | 3,0% | 4,5% | 1.744.493 | 2,3% |
| 2018 | 348.474 | 2,1% | 19,6% | | 268.558 | 1,9% | 15,1% | 79.916 | 2,7% | 4,5% | 1.777.744 | 1,9% |
| 2019 | 361.203 | 3,7% | 20,0% | | 274.874 | 2,4% | 15,2% | 86.329 | 8,0% | 4,8% | 1.804.067 | 1,5% |
| 2020 | 399.175 | 10,5% | 23,9% | | 281.443 | 2,4% | 16,9% | 117.732 | 36,4% | 7,0% | 1.670.012 | -7,4% |
| 2021 | 397.876 | -0,3% | 21,6% | | 286.268 | 1,7% | 15,5% | 111.608 | -5,2% | 6,1% | 1.842.507 | 10,3% |
| 2022 | 406.893 | 2,3% | 20,4% | | 297.191 | 3,8% | 14,9% | 109.702 | -1,7% | 5,5% | 1.998.073 | 8,4% |
| 2023 | 424.284 | 4,3% | 19,8% | | 319.181 | 7,4% | 14,9% | 105.103 | -4,2% | 4,9% | 2.142.602 | 7,2% |
| 2024 | 445.739 | 5,1% | 20,3% | | 337.006 | 5,6% | 15,3% | 108.733 | 3,5% | 4,9% | 2.199.619 | 2,7% |

Nel periodo in esame, la spesa per prestazioni sociali in denaro ha evidenziato un andamento coerente con quanto programmato nei documenti di finanza pubblica. In rapporto al PIL, la spesa è passata dal 16,2 per cento del 1999 al 20,3 per cento del 2024, per effetto un tasso di variazione medio annuo della spesa (3,5 per cento) superiore al tasso medio annuo di crescita nominale del PIL (2,5 per cento) di un punto percentuale annuo per un ampio periodo di tempo (25 anni). La crescita dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL è stata sostanzialmente conseguita nel periodo 2008-2014 e successivamente nel periodo 2019-2024. Più nel dettaglio:

- a) nel periodo 2000-2007, la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini nominali, prendendo come base il 1999, a un tasso di variazione medio annuo del 4,2 per cento, in linea con il tasso di crescita nominale del PIL (4,1 per cento). Tale andamento ha determinato una sostanziale stabilità dell'incidenza sul PIL dell'aggregato, passato dal 16,2 per cento del 1999 al 16,3 per cento del 2007;

²⁹ L'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro comprende la spesa pensionistica e la spesa relativa alle altre prestazioni sociali in denaro, sulla base della definizione adottata nell'ambito dei documenti di finanza pubblica. L'aggregato spesa pensionistica è costituito dal complessivo sistema pensionistico obbligatorio a cui si aggiunge la spesa per pensioni sociali o assegni sociali. L'aggregato spesa per altre prestazioni sociali in denaro comprende le rendite infortunistiche, le liquidazioni per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le prestazioni di maternità, di malattia e infortuni, le prestazioni di integrazione salariale, le prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli assegni di guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e gli altri assegni a carattere previdenziale e assistenziale.

- b) nel periodo 2008-2024 il tasso medio annuo di crescita della spesa per prestazioni sociali in denaro, pari a 3,1 per cento, è risultato ben superiore al tasso medio annuo di crescita del PIL nominale, che è risultato pari a 1,8 per cento (e in termini reali dello 0,1 per cento); tuttavia, l'analisi delle cause dell'incremento dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL richiedono di esaminare distintamente i periodi 2008-2018 e 2019-2024;
- c) nel periodo 2008-2018 la spesa per prestazioni sociali in denaro è cresciuta in termini nominali, prendendo come base il 2007, a un tasso di variazione medio annuo del 2,5 per cento, inferiore di 1,7 punti percentuali al tasso di variazione medio annuo del periodo precedente, a fronte di un tasso di crescita nominale significativamente contenuto del PIL (0,8 per cento). Di conseguenza, l'incidenza sul PIL è passata dal 16,3 per cento del 2007 al 19,6 per cento del 2018. Tale incremento (3,3 punti percentuali) è sostanzialmente avvenuto nel biennio 2008-2009 (2,1 punti percentuali) e per la restante parte (circa 1,6 punti percentuali) nel triennio 2012-2014, per effetto della decrescita in termini reali del PIL. Nel triennio 2015-2017 si è registrata una parziale riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL (per circa 4 decimi di punto rispetto al 2014);
- d) nel periodo 2019-2024, l'adozione di interventi espansivi della spesa, a carattere pluriennale e strutturale, ha prodotto un ulteriore incremento dell'incidenza in termini di PIL (pari a 0,7 punti percentuali), passata dal 19,6 per cento del 2018 al 20,3 per cento del 2024, per effetto di un tasso di crescita medio annuo della spesa pari a 4,2 per cento a fronte di un tasso di crescita medio annuo del PIL pari al 3,6 per cento in termini nominali, comunque significativamente superiore a quello registrato nel periodo 2008-2018 (il PIL in termini reali nel medesimo periodo ha presentato una crescita media annua dell'1,0 per cento a fronte del -0,4 per cento del periodo 2008-2018).

Figura A2.1: Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2000-2009 e 2010-2018)





Figura A2.2: Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro confronto tra periodi (2000-2005, 2006-2009, 2010-2014 e 2015-2018)



Il contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro osservato nel periodo 2009-2018 subisce una significativa inversione di tendenza nel 2019 quando il tasso di crescita della spesa è risultato più elevato di circa 2 punti percentuali rispetto alla media annua del quadriennio precedente per effetto, in particolare, degli interventi normativi adottati. Tali interventi normativi hanno determinato un significativo incremento nella dinamica e nel livello della spesa a partire dal 2020; spesa che ha assunto anche una maggiore rigidità con effetti, stante la dimensione dell'aggregato in esame, sul complesso della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche.

Nel 2020 rilevano altresì, in particolare, gli oneri conseguenti agli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, che si riducono in maniera significativa nel 2021³⁰.

Nel 2022 l'aggregato in esame risente degli oneri relativi agli interventi necessari a contrastare l'aumento dei prezzi connesso alla crisi energetica, come le indennità *una tantum* per lavoratori e pensionati³¹ e l'aumento transitorio delle pensioni per il periodo ottobre-dicembre 2022³². Sul piano strutturale, nel 2022 (e negli anni successivi) rilevano i significativi incrementi di spesa per l'entrata in vigore del c.d. assegno unico e universale³³, che ha manifestato i relativi effetti per dieci mensilità nel 2022 (entrato in vigore dal 1° marzo 2022) e su base annua dal 2023.

³⁰ Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati in circa 25,9 miliardi di euro per l'anno 2020 e in circa 12,1 miliardi di euro per l'anno 2021. Una quota di tale importo risulterebbe comunque riferibile a prestazioni che si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali. Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 e 2021 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dei medesimi esercizi finanziari.

³¹ Il riconoscimento di indennità *una tantum* (sia di importo di 200 euro sia di importo di 150 euro) per lavoratori e pensionati (con redditi e pensioni rispettivamente inferiori a 35.000 euro e a 20.000 euro) ha comportato un onere pari a circa 9,1 miliardi di euro per l'anno 2022.


³² L'aumento transitorio di 2 punti percentuali per il periodo ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) delle pensioni complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua ha comportato un onere di circa 1,2 miliardi di euro per l'anno 2022.

³³ Decreto legislativo n. 230 del 2021.

Nel 2023, a fronte del venir meno degli oneri relativi alle prestazioni *una tantum* per lavoratori e pensionati introdotte nel 2022, si registrano aumenti di spesa a carattere strutturale più che compensativi³⁴ connessi, in particolare, all'elevata indicizzazione ai prezzi delle prestazioni e, come sopra evidenziato, all'entrata a regime su base annua del c.d. assegno unico e universale.

Parimenti, per l'anno 2024 si registrano ulteriori e significativi aumenti di spesa³⁵ a carattere strutturale anche a seguito dell'indicizzazione ai prezzi delle prestazioni, che è rimasta a livelli elevati (anche se inferiore all'anno precedente), con effetto sia sulla spesa pensionistica sia sulla spesa relativa ad altre tipologie di prestazioni (quali ad esempio l'assegno unico e universale).

Figura A2.3: Tassi di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro dal 2019




Di seguito si riporta il raffronto tra il periodo 2010-2018 e il periodo successivo (2019-2024), dal quale può evincersi il rilevante incremento della dinamica della spesa, risultando il tasso di variazione medio annuo della spesa più che raddoppiato nel periodo 2019-2024 (4,2 per cento) rispetto al periodo 2010-2018 (2,0 per cento).

Pertanto, nonostante con le leggi n. 197 del 2022 e n. 213 del 2023, e in particolare con le misure di deindicizzazione parziale dei trattamenti pensionistici per il biennio 2023-2024, siano stati introdotti elementi di contenimento della dinamica e del livello della spesa, la medesima spesa permane a livelli elevati sia per la significativa misura dell'indicizzazione riconosciuta ai trattamenti derivante dall'ampio incremento del tasso di inflazione per gli anni 2022-2023 sia, in particolare, per i costi a carattere pluriennale e strutturale conseguenti dai provvedimenti normativi di natura non temporanea adottati nel periodo 2019-2023 (e, con specifico riferimento, nel periodo 2019-2021).

³⁴ La spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata crescere del 4,3 per cento rispetto all'anno 2022.

³⁵ La spesa per prestazioni sociali in denaro è stimata in crescita del 5,1 per cento rispetto all'anno 2023.


Figura A2.4: Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro - confronto tra periodi (2010-2018, 2019-2022, 2019-2024)



Nel periodo 2019-2024 si sono registrati maggiori oneri per la spesa per prestazioni sociali in denaro da ascrivere a nuovi interventi normativi adottati dal 2019 sia a carattere temporaneo (per affrontare le conseguenze economiche derivanti dalle emergenze epidemiologica ed energetica), con effetti finanziari esauriti sostanzialmente nel triennio 2020-2022, sia a carattere non temporaneo, con effetti sul complessivo periodo 2019-2024 (e anche successivamente). Considerando in via complessiva tali oneri nel periodo 2019-2024, da ascrivere sostanzialmente a interventi normativi adottati nel periodo 2019-2023, l'impatto è, sul piano dimensionale, significativamente superiore per gli interventi a carattere non temporaneo (circa il 70 per cento) rispetto a quelli a carattere temporaneo (circa il 30 per cento)³⁶.

³⁶ Si può stimare un ammontare di oneri per il complessivo periodo 2019-2024 per interventi temporanei e non temporanei per circa 163,1 miliardi di euro, di cui circa 48,2 miliardi di euro per interventi temporanei (2020-2022) e circa 114,9 miliardi di euro per interventi non temporanei (2019-2024).

Figura A2.5: Stima spesa cumulata per prestazioni sociali in denaro 2019-2024 derivante da interventi normativi temporanei e non temporanei introdotti dal 2019 (valori in miliardi di euro)



A tal riguardo, si rammenta che le Raccomandazioni e le Linee guida in materia di finanza pubblica della Commissione UE hanno previsto, per gli anni interessati dalla sospensione delle regole fiscali, l'eventuale adozione di interventi in *deficit* (ovvero eccezionalmente in deroga al percorso di aggiustamento fiscale) per misure temporanee, mirate e connesse alle emergenze in atto nel periodo di sospensione delle regole fiscali.

Si osserva, inoltre, che, in media annua, circa un terzo degli oneri derivanti da tali modifiche normative a carattere non temporaneo sono da attribuire alle misure che hanno interessato il sistema pensionistico (tale percentuale si attesta a circa il 50 per cento se si considerano solo gli oneri derivanti dal decreto-legge n. 4 del 2019 e successive proroghe o modifiche)³⁷.

Infine, si ricorda che la Raccomandazione della Commissione UE del semestre 2019 (CSR 1.4 2019) prevede la necessità di "attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita"³⁸. Tali indicazioni sono ribadite in modo esplicito anche nella raccomandazione del Consiglio dell'8 luglio 2025 (C2025/3986) e della nuova governance economica europea, laddove è indicata la necessità di "attutire gli effetti dell'invecchiamento della popolazione sulla crescita

³⁷ Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 e successive proroghe hanno comportato oneri per circa 37,8 miliardi di euro. Nel periodo 2019-2024 l'onere derivante dalle misure sul versante pensionistico (circa 37,8 miliardi di euro) è di dimensione analoga all'onere conseguente dall'introduzione delle misure di contrasto alla povertà, pari a circa 39,3 miliardi di euro.

³⁸ Si vedano anche CSR 1.2 2021, CSR 1.1 2022, CSR 1.4 2023, CSR 1.1 2024

potenziale e sulla sostenibilità di bilancio, tra l'altro limitando ulteriormente il ricorso a regimi di prepensionamento e facendo fronte alle sfide demografiche”.

Figura A2.6: Stima spesa cumulata per prestazioni sociali in denaro 2019-2024 derivante da interventi normativi non temporanei introdotti dal 2019 (valori in miliardi di euro)



Figura A2.7: Stima spesa annua per prestazioni sociali in denaro derivante da interventi normativi non temporanei introdotti dal 2019 (valori in miliardi di euro)





Figura A2.8: Stima spesa cumulata per prestazioni sociali in denaro derivante da interventi normativi non temporanei introdotti dal 2019 (valori in miliardi di euro)



Dal 2023 al predetto quadro si è sommata la spesa connessa all'elevata indicizzazione delle prestazioni per il biennio 2023-2024, a seguito dei livelli del tasso di inflazione per gli anni 2022-2023, sommando una conseguente rigidità di spesa agli effetti dei sopra indicati interventi normativi, nonostante gli interventi di parziale deindicizzazione adottati per il medesimo biennio con le leggi di bilancio 2023-2024 finalizzati a contenere, parzialmente, tale maggiore spesa.

Complessivamente, nel 2024 si è registrato un incremento dell'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL pari a circa 0,7 punti percentuali rispetto al livello registrato nel 2018³⁹ a fronte della parziale progressiva riduzione dell'incidenza dell'aggregato di spesa in esame in rapporto al PIL avviata nel 2016-2018, dopo il periodo di significativo incremento (2009-2014) per effetto della crisi economico-finanziaria⁴⁰.

In relazione a una disamina complessiva dell'andamento delle componenti sottostanti la dinamica della spesa in esame nel periodo 2000-2024, prendendo come anno base il 1999, si rappresenta quanto segue.

Nel periodo in esame (2000-2024 prendendo a base l'anno 1999) la **spesa per prestazioni sociali in denaro** è cresciuta al tasso medio annuo del 3,5 per cento, per effetto di un tasso medio annuo di crescita della **spesa pensionistica** pari al 3,1 per cento e della **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** pari al 4,7 per cento.

L'evoluzione della **spesa pensionistica** nel periodo in esame sconta l'indicizzazione ai prezzi riconosciuta a gennaio di ogni anno⁴¹, pari in media a circa 2,0 per cento, e della componente derivante dal saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate,

³⁹ In particolare, si segnalano le misure dirette ad anticipare il pensionamento rispetto ai requisiti ordinari, le misure di contrasto alla povertà e le misure di sostegno alla famiglia. Per il complessivo periodo 2019-2024 le innovazioni normative a carattere non temporaneo hanno comportato una maggiore incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL in media nel periodo di circa 1 punto di PIL annuo, con profilo crescente, atteso che negli anni 2022-2024 l'incidenza è risultata di circa 1,2 punti percentuali di PIL annui (inferiore negli anni 2019-2020 per il progressivo stratificarsi degli effetti di tali provvedimenti).

⁴⁰ Dal 2000 al 2024 l'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL è aumentata di circa 4,6 punti percentuali.

⁴¹ L'indicizzazione ai prezzi applicata all'anno n corrisponde sostanzialmente (a meno di conguaglio operato l'anno successivo) all'inflazione registrata l'anno precedente (variazione indice foi n.t.).

nonché alle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere (inclusi i relativi arretrati), che nel complesso risulta pari in media a circa l'1,1 per cento. In particolare, l'incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione ai prezzi, come evidenziato dalla sotto riportata tabella, sconta valori diversificati di anno in anno in ragione, sostanzialmente, del contesto normativo-istituzionale, tenuto conto del progressivo incremento dei requisiti di accesso al pensionamento registrato nel periodo, nonché di misure di parziale deindicizzazione dei trattamenti pensionistici adottati in alcuni anni. Più in dettaglio, in relazione ai tassi di incremento della spesa pensionistica al netto dell'indicizzazione ai prezzi:

- a) nel 2000, nel 2009⁴² e, in particolare nel triennio 2012-2014 si registrano i valori più bassi (i valori minimi del biennio 2012-2013 sono anche significativamente condizionati dalla deindicizzazione totale con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps⁴³) per il manifestarsi in tali anni di effetti di incrementi dei requisiti per l'accesso coinvolgenti la più ampia generalità dei lavoratori (dipendenti privati e pubblici e lavoratori autonomi) rispettivamente con riferimento al pensionamento di vecchiaia ordinario e al pensionamento anticipato (2000) e al pensionamento anticipato (nel 2009, l'andamento risente anche di ulteriori posticipi nel regime delle c.d. decorrenze, così come per la seconda parte dell'anno 2011 per quanto concerne il pensionamento di vecchiaia in tale ultimo caso e nel 2012 per l'operare del regime delle decorrenze relativo alla c.d. "finestra mobile", nel mentre negli anni 2013-2014 si manifestano anche gli effetti di innalzamento dei requisiti di accesso previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011);
- b) negli anni 2001-2002 e 2007-2008 si registrano valori più elevati per effetto di provvedimenti di incremento delle c.d. "pensioni basse", nonché per effetto di "sblocco" nell'accesso al pensionamento a seguito di incrementi dei requisiti il cui effetto ha operato l'anno precedente (cfr. a tale ultimo riguardo anche l'anno 2010 rispetto all'anno 2009);
- c) nel periodo 2009-2018 (0,5 per cento) si è registrata una riduzione del tasso di incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione rispetto al periodo 2000-2008 (1,9 per cento), con una particolare decelerazione nel periodo 2011-2018 (0,3 per cento), pur in ripresa nel quadriennio 2015-2018 (tasso medio annuo nel quadriennio 2015-2018 pari a 0,8 per cento) rispetto al periodo precedente per la progressiva maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011;
- d) nel periodo 2019-2022 si è registrato un notevole incremento del tasso di variazione al netto dell'indicizzazione, per effetto in particolare degli interventi di agevolazione al pensionamento anticipato previsti dal decreto-legge n. 4 del 2019⁴⁴, che è risultato in

⁴² A seguito del "blocco" registratosi nel 2009 in conseguenza dell'incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento anticipato con effetto l'anno successivo per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", nel 2010 si è registrato un programmato effetto di "sbocco" (in particolare nel settore privato) con incremento delle nuove pensioni decorrenti per tale anno 2010 e con un incremento, rispetto al 2009, del tasso di variazione della spesa pensionistica al netto dell'indicizzazione.

⁴³ Una quota, molto contenuta, di tale deindicizzazione è stata strutturalmente e gradualmente recuperata negli anni 2015 e 2016.

⁴⁴ Nel periodo 2019-2024 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 e relative proroghe nonché per il graduale manifestarsi degli effetti della transizione demografica negativa, i quali avranno un peso sempre più crescente in via prospettica. Nel periodo in esame l'accesso al pensionamento si è attestato nella dimensione massima registrata da inizio 2000. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto, a partire dal biennio 2017-2018, alla progressiva maturazione dei requisiti come modificati dal decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto-legge n. 4 del 2019 (e relative proroghe), introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al

media (1,7 per cento) più del doppio di quello del periodo 2015-2018 (0,8 per cento). Nel triennio 2020-2022 il tasso di incremento medio annuo al netto dell'indicizzazione è risultato pari a circa 1,8 punti percentuali, tornando ai livelli del periodo 2000-2008, precedente l'applicazione delle riforme adottate dal 2004;

- e) per l'anno 2023 il tasso di variazione al netto dell'indicizzazione ai prezzi risente della parziale deindicizzazione stabilita dalla legge n. 197 del 2022, la quale, unitamente all'elevato tasso di inflazione registrato per l'anno 2022, comporta, al netto del valore nominale dell'indicizzazione, un tasso di variazione negativo a fronte, viceversa, di un tasso di incremento della spesa pensionistica di gran lunga il massimo nel periodo di analisi, sul quale hanno comunque inciso, oltre agli accessi ordinari al pensionamento, anche il perdurare degli effetti finanziari connessi agli interventi di agevolazione al pensionamento anticipato di cui al citato decreto-legge n. 4 del 2019, come sopra illustrato. Infatti, si può stimare che il grado di indicizzazione medio, considerato l'intero aggregato di spesa pensionistica, sia passato dal 97 per cento circa del 2022 all'81 per cento circa del 2023. Considerato il tasso di indicizzazione all'8,1 per cento questo ha comportato un'incidenza effettiva media degli oneri per indicizzazione ai prezzi pari a circa 6,6 per cento: pertanto il tasso di incremento della spesa al netto dell'indicizzazione, neutralizzando gli effetti della parziale deindicizzazione, risulterebbe rideterminato in +0,8 per cento. A tale riguardo, si rammenta, inoltre, che nel 2022

pensionamento anticipato, deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato e ampliando significativamente il regime c.d. opzione donna, ha comportato l'aggiunta sostanziale di ulteriori accessi al pensionamento anticipato a flussi ordinari di pensionamento in prospettiva crescita per il riverberarsi degli effetti della transizione demografica negativa e già caratterizzati, comunque, da un'ampia dimensione del pensionamento anticipato.

Sul piano finanziario gli effetti derivanti per il periodo in esame dalle disposizioni di cui agli articoli 14 (in particolare 62/38) e 14.1 (62/41), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del decreto-legge n. 4 del 2019 risultano comunque rilevanti e a carattere pluriennale. Di seguito le risultanze finanziarie di consuntivo per gli anni 2019-2024, considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici): Anno 2019 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articolo 14: 1.780,3 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 387,8 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 15: 574,7 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 2.742,8 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile all'articolo 16 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019): 113,6 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 2.856,4 milioni di euro.

Anno 2020 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articolo 14: 5.044,9 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 953,7 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 15: 442,4 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 6.441 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile all'articolo 16: 368,1 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 6.809,1 milioni di euro.

Anno 2021 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articolo 14: 5.592 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 802 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 15: 357 milioni di euro, onere per TFS articolo 15: 306 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 7.057 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile all'articolo 16: 557 milioni di euro, onere per TFS articolo 16: 85 milioni di euro. Totale onere articolo 16 e successive proroghe: 642 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 7.699 milioni di euro.

Anno 2022 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articolo 14: 5.942 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 759 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 15: 371 milioni di euro, onere per TFS articolo 15: 83 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 7.154,4 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile all'articolo 16: 826,4 milioni di euro, onere per TFS articolo 16: 146 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 8.127 milioni di euro.

Anno 2023 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articoli 14 e 14.1: 4.786 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 603 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 14.1: 147 milioni di euro, onere per TFS articolo 15: 89 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 5.625 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile all'articolo 16: 1.024 milioni di euro, onere per TFS articolo 16: 124 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 14.1, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 6.773 milioni di euro.

Anno 2024 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articoli 14 e 14.1: 3.813 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 472 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articoli 14 e 14.1: 111 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 4.396 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile all'articolo 16: 938 milioni di euro, onere per TFS articolo 16: 229 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 14.1, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 5.564 milioni di euro.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 hanno, quindi, comportato cumulativamente nel periodo in esame circa 37,8 miliardi di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che comportano la riduzione dei livelli occupazionali e della conseguente crescita potenziale.

insistono sulla spesa pensionistica gli effetti dell'aumento transitorio di 2 punti percentuali per l'ultimo trimestre 2022 con un'incidenza sulla complessiva spesa di 0,4 punti percentuali *una-tantum*, conseguendone che l'incremento "strutturale" al netto dell'indicizzazione effettivamente riconosciuta risulta essere stimabile per l'anno 2023 in 1,3 punti percentuali;

- f) per l'anno 2024 si registra un tasso di incremento della spesa pensionistica del 5,6 per cento in presenza di un tasso di indicizzazione del 5,4 per cento (+0,2 per cento al netto dell'indice nominale di rivalutazione). Anche per tale anno, tuttavia, le misure di deindicizzazione adottate (legge n. 197 del 2022 e legge n. 213 del 2023) hanno comportato un'incidenza effettiva media degli oneri per indicizzazione ai prezzi pari a circa l'81 per cento conseguendone un tasso di incremento della spesa al netto dell'indicizzazione, neutralizzando gli effetti della predetta parziale deindicizzazione, rideterminato in 1,2 punti percentuali (in media nel periodo 2019-2024 pari a 1,5 punti percentuali quasi il doppio del periodo 2015-2018);
- g) la spesa pensionistica presenta, dunque, tassi di incremento al netto dell'indicizzazione sistematicamente superiori al tasso di crescita reale del PIL. Questo ha comportato nel complessivo periodo 2000-2024 un incremento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL di circa 2,4 punti percentuali, nonostante tale periodo sia stato solo parzialmente interessato dalla transizione demografica negativa che manifesterà principalmente i relativi effetti nelle prossime due decadi, con un conseguente ulteriore atteso e significativo incremento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL⁴⁵.

⁴⁵ In assenza del processo di riforma, portato avanti negli anni, in particolare fino al 2018, l'incremento dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL sarebbe stato ben superiore sia nei livelli registrati che in quelli previsti sulla base della normativa vigente, atteso che gli effetti di tale processo si manifestano anche sul denominatore del rapporto mediante l'ampliamento della base occupazionale.

Tabella A2.2: Variazione spesa pensionistica – Amministrazioni pubbliche – Anni 2000-2024

| | Tasso di variazione della spesa pensionistica | Indicizzazione ai prezzi | Incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi |
|---------------------------|---|--------------------------|---|
| 2000 | 2,8% | 1,6% | 1,2% |
| 2001 | 4,8% | 2,5% | 2,3% |
| 2002 | 5,2% | 2,9% | 2,3% |
| 2003 | 4,1% | 2,4% | 1,7% |
| 2004 | 4,3% | 2,5% | 1,8% |
| 2005 | 3,7% | 1,9% | 1,8% |
| 2006 | 3,4% | 1,8% | 1,6% |
| 2007 | 3,9% | 2,0% | 1,9% |
| 2008 | 4,0% | 1,6% | 2,4% |
| 2009 | 3,8% | 3,4% | 0,4% |
| 2010 | 2,6% | 0,6% | 2,0% |
| 2011 | 2,6% | 1,4% | 1,2% |
| 2012 | 2,3% | 2,8% | -0,5% |
| 2013 | 2,2% | 3,1% | -0,9% |
| 2014 | 0,8% | 1,2% | -0,4% |
| 2015 | 0,9% | 0,2% | 0,7% |
| 2016 | 0,8% | -0,1% | 0,9% |
| 2017 | 1,1% | 0,0% | 1,1% |
| 2018 | 1,9% | 1,1% | 0,8% |
| 2019 | 2,4% | 1,1% | 1,3% |
| 2020 | 2,4% | 0,4% | 2,0% |
| 2021 | 1,7% | 0,1% | 1,6% |
| 2022 | 3,8% | 1,9% | 1,9% |
| 2023 | 7,4% | 8,1% | -0,7% |
| 2024 | 5,6% | 5,4% | 0,2% |
| media periodo (2000-2024) | 3,1% | 2,0% | 1,1% |

Per quanto attiene la **spesa per altre prestazioni sociali in denaro** il tasso medio annuo di crescita nel periodo (4,7 per cento) risulta da differenziazioni tra le diverse componenti e tra i periodi temporali considerati (gli incrementi di spesa derivanti dagli interventi emergenziali adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica ed energetica sono comunque risultati in riduzione significativa nel triennio 2021-2023 in ragione della progressiva riduzione di tali interventi emergenziali fino alla relativa cessazione nel 2023 e pertanto non tali da inficiare il predetto tasso medio annuo di crescita).

In particolare, la spesa per ammortizzatori sociali ha registrato un incremento medio annuo nel complessivo periodo considerato pari a 5,1 per cento dovuto sia a interventi normativi di potenziamento dei diversi istituti e sia un maggiore ricorso a tali istituti tenuto

anche conto di ampi periodi temporali a bassa crescita economica o stagnazione, all'interno dei quali si sono collocate profonde crisi economiche (2008-2013; 2020): nei diversi periodi si registra il significativo incremento nel ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali negli anni di crisi economico-finanziaria e in particolare nel biennio 2020-2021 (nonostante la significativa riduzione registrata nel 2021 rispetto al notevole incremento del 2020) per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, con una ulteriore riduzione di spesa registrata nell'anno 2022 rispetto all'anno 2021 (tasso medio annuo di crescita del 5,1 per cento, così composto 5,9 per cento per il periodo fino al 2019 (+3,0 per cento annuo nel periodo 1999-2007; +18,8 per cento annuo nel periodo 2008-2013; -2,1 per cento annuo nel periodo 2014-2019); +108,9 per cento nel 2020 e -34,9 per cento nel 2021 e, infine, -29,6 per cento nel 2022 e un incremento del 10,4 per cento nel 2023 e del 6,1 per cento nel 2024). Nel periodo 2014-2019 la spesa per ammortizzatori sociali ha registrato una riduzione del livello, dopo i notevoli incrementi registrati nel periodo 2008-2013; nel 2020 il rilevante incremento (+108,9 per cento rispetto al 2019) del livello della spesa è sostanzialmente da ascrivere alla finalità di contrasto dei predetti effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica mediante, in particolare, le prestazioni di integrazione salariale, cui corrisponde una significativa riduzione della medesima spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2021 (-34,9 per cento rispetto al 2020) mantenendosi comunque a livelli elevati rispetto all'anno 2019 (+36,1 per cento), per poi ridursi ulteriormente nel 2022 (-29,6 per cento) per effetto della ulteriore significativa riduzione della spesa per prestazioni di integrazione salariale e registrare un incremento significativo nel biennio 2023-2024 (rispettivamente +10,4 nel 2023 e +6,1 per cento nel 2024) da ascrivere a maggiori spese per le tutele per cessazione del rapporto di lavoro (anche per effetto di interventi normativi diretti a potenziare tali tutele), risultando comunque pari al 2,3 per cento medio annuo il tasso di incremento registrato nel complessivo periodo 2020-2024, prendendo a base il 2019.

Andando a esaminare le ulteriori componenti sottostanti l'aggregato in esame, la spesa per prestazioni in favore di invalidi, ciechi e sordomuti ha registrato un significativo incremento nel biennio 2002-2003, condizionato dall'accelerazione dei pagamenti con una dinamica poi in progressiva significativa decrescita negli anni successivi, con particolare riferimento al periodo 2010-2024 (e soprattutto al biennio 2010-2011) nel quale si è registrato un tasso di incremento medio annuo pari a circa 2,2 per cento nominale, con un'accelerazione della dinamica nell'ultimo quadriennio dovuta a differenti fattori (nel 2021 si è registrato un incremento della spesa del 4,1 per cento per effetto dell'operare a regime dell'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020, che prevede la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni; nel 2023 si è registrato un incremento del 5,1 per cento anche per effetto della rivalutazione ai prezzi dell'8,1 per cento degli assegni di invalidità, con esclusione delle indennità di accompagnamento, nel 2024 la spesa ha evidenziato un tasso di crescita del 6,1 per cento, condizionato sia dall'aumento delle prestazioni in pagamento sia dall'aumento delle prestazioni (assegni differenti dall'indennità di accompagnamento) rivalutate ai prezzi (+5,4 per cento)).

La spesa per indennità di maternità, malattia e infortuni ha registrato un significativo incremento soprattutto nel periodo 1999-2006, per lo stratificarsi di interventi di potenziamento delle tutele dei congedi di maternità e parentali, con una dinamica poi contenuta negli anni successivi e una ripresa dall'anno 2016 sempre per effetto del potenziamento dei relativi istituti normativi (assegno di natalità, di cui alla legge n. 190 del 2014 e relative proroghe, assegno per le future madri e assegno per la partecipazione alle spese per asili nido, di cui alla legge n. 232 del 2016), nel biennio 2020-2021 (e in particolare nel 2020) l'incremento del livello di spesa è da ascrivere a prestazioni introdotte, ovvero

potenziate, in via *una-tantum* per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e bonus baby-sitting) con conseguente successiva riduzione, infine, in particolare dal 2024, si registra la crescita della spesa per prestazioni di maternità per il progressivo operare del potenziamento di taluni istituti (congedi parentali e assegno per la partecipazione alle spese per asili nido) implementato con le leggi di bilancio 2023 e 2024 (legge n. 197 del 2022 e legge n. 213 del 2023).

La spesa per trattamenti di famiglia nel 2021 ha registrato un incremento per l'adozione di misure temporanee (assegno temporaneo per nuclei con figli minori e maggiorazioni per l'assegno ai nuclei familiari con figli) in attesa dell'entrata in vigore dal 2022 del c.d. assegno unico e universale, che ha dato luogo, per tale anno, al significativo incremento di tale componente di spesa, nonostante tale nuova prestazione abbia inciso parzialmente sull'anno, essendo entrata in vigore da marzo 2022. E' ulteriormente incrementata negli anni 2023 e 2024 sia per il riconoscimento della prestazione su base annua (dal 2023) sia per l'elevata indicizzazione ai prezzi degli importi della prestazione e delle soglie ISEE (pari rispettivamente a 8,1 per cento e 5,4 per cento negli anni 2023 e 2024).

La spesa per liquidazioni di fine rapporto ha registrato da un lato il progressivo operare dal 2007 delle erogazioni a carico del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e dall'altro il significativo contenimento di spesa nel periodo 2011-2016 per le liquidazioni di fine rapporto per i dipendenti pubblici anche per effetto degli interventi di riforma adottati in relazione a tale tipologia di prestazione (fino al 2017 la complessiva spesa di tale aggregato è risultata in termini nominali inferiore ai livelli del 2010), con conseguente ripresa della dinamica di spesa negli anni successivi, anche in relazione a un progressivo incremento nell'accesso al pensionamento.

La spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato incrementi per l'adozione di diversi interventi normativi, di differente dimensione sul piano finanziario, alcuni anche a carattere *una tantum* come il bonus per incapienti del biennio 2007-2008, il bonus per famiglie e pensionati del 2009, altri a carattere strutturale come la c.d. Carta acquisti per anziani e bambini dalla fine del 2008, sempre dal 2008 gli oneri connessi alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244 del 2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose), in ottemperanza dell'aggiornamento Sec 2010, dal 2014, la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190 del 2014) come sostituita dal 1° luglio 2020 dalla misura di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020 (trattamento integrativo), dal 2016 ulteriori prestazioni assistenziali afferenti a misure di contrasto alla povertà (SIA e REI e dal 2019 la più rilevante prestazione denominata Reddito di cittadinanza), nonché per altre finalità di sostegno al reddito (ad esempio la prestazione c.d. Ape sociale, avviata dal 2017 e con effetto sostanziale dal 2018). Nel 2020 la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato un significativo aumento anche per gli interventi adottati per contrastare gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica mediante l'istituzione di apposite indennità, mentre la riduzione di spesa registrata nel 2021 è imputabile esclusivamente alla riduzione di tali indennità a fronte di incrementi delle prestazioni incluse nell'aggregato che hanno quasi compensato tale riduzione; nel 2022 la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali ha registrato una riduzione rispetto all'anno 2021 in larga parte dovuta al venir meno delle predette indennità o prestazioni ancora presenti per il 2021, per contrastare in tale anno gli effetti economici dell'emergenza epidemiologica, atteso che l'incremento di spesa per il 2022 da ascrivere alle indennità *una-tantum* introdotte per contrastare gli effetti derivanti dalla crisi energetica ha trovato sostanziale compensazione nella significativa riduzione di

oneri connessi al trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020 come modificato, dal 2022, dalla legge n. 234 del 2021; la riduzione di spesa per l'anno 2023 è da ascrivere primariamente al venir meno degli oneri per le predette indennità *un tantum* introdotte nel 2022 per contrastare derivanti dalla crisi energetica e in via ulteriore per la riduzione degli oneri per Reddito di cittadinanza a seguito degli interventi preliminari all'entrata in vigore (dal 2024) della relativa riforma come prevista dalla legge n. 197 del 2022 e dal decreto-legge n. 48 del 2023, unitamente alla riduzione della spesa connessa al c.d. trattamento integrativo a fronte dei maggiori oneri registrati dal 2023 per l'introduzione della c.d. Carta solidale acquisti (Carta dedicata a te dal 2024); per l'anno 2024 la riduzione di spesa rispetto all'anno 2023 è da attribuire alla minore spesa registrata per il complesso delle prestazioni per Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro (introdotte dal citato decreto-legge n. 48 del 2023) rispetto agli oneri sostenuti nel 2023 per la prestazione Reddito di cittadinanza.

Altre componenti di spesa nel complessivo periodo in esame hanno registrato dinamiche inferiori o di riduzione in termini nominali (la spesa per rendite infortunistiche e la spesa per prestazioni e assegni di guerra).

Complessivamente, nel periodo in esame, si è registrata una parziale ricomposizione della spesa per prestazioni sociali in denaro che ha visto aumentare la quota percentuale della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sul totale della spesa passando da un'incidenza di circa il 18 per cento del 1999 a un'incidenza di circa il 24,4 per cento del 2024, con contestuale riduzione della quota percentuale della spesa pensionistica.

A integrazione di quanto sopra rappresentato, si evidenzia come nel complessivo periodo in esame l'aggregato della spesa per prestazioni sociali in denaro sia stato interessato da interventi legislativi che, oltre alla progressiva implementazione del processo di riforma del sistema pensionistico (con una regressione dal 2019, per gli interventi adottati con il decreto-legge n. 4 del 2019 e successive proroghe), hanno previsto anche un progressivo potenziamento delle tutele sia sul versante pensionistico (per i soggetti in condizioni disagiate), sia per le altre prestazioni sociali in denaro (per quanto attiene alle tutele per ammortizzatori sociali, per maternità, congedi parentali, assegni familiari, da ultimo in particolare con l'assegno unico e universale, e per altri sussidi assistenziali, con l'implementazione di progressive misure di contrasto alla povertà e all'introduzione di nuove prestazioni assistenziali).

Figura A2.9: Incidenza percentuale della spesa pensionistica sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro





Figura A2.10: Incidenza percentuale della spesa per altre prestazioni sociali in denaro sulla complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro



Nel dettaglio circa gli specifici andamenti delle diverse prestazioni per il periodo in esame si evidenzia quanto segue:

Per l'anno 2000, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 1999 pari al 2,8 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne la spesa pensionistica (2,8 per cento): l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2000, pari all'1,6 per cento (costituito da 1,5 per cento + 0,1 per cento di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 1999) e il contenimento per tale anno dei flussi di pensionamento di vecchiaia dei lavoratori dipendenti del settore privato per l'elevazione dal 1° gennaio di tale anno del requisito anagrafico a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le donne. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali;
- b) per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (2,8 per cento), tra l'altro: una riduzione della spesa per ammortizzatori sociali, un incremento della spesa per maternità e trattamenti di famiglia anche per il progressivo operare di taluni istituti di potenziamento di tali tutele e di un incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2000**⁴⁶, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,7 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,8 per cento.

Per l'anno 2001, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2000 pari al 3,8 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne la spesa pensionistica (4,8 per cento): l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2001, pari al 2,5 per cento (costituito da 2,4 per cento + 0,1 per cento di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2000), gli incrementi concessi alle pensioni "basse" a seguito dei provvedimenti contenuti nella legge n. 388 del 2000 (finanziaria 2001, segnatamente: incrementi delle maggiorazioni sociali e concessione dell'importo aggiuntivo a dicembre in sede di tredicesima pari a 155 euro circa) e le erogazioni a credito dei pensionati INPS per effetto della c.d. operazione RED effettuata nell'anno 2001. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,3 punti percentuali;
- b) per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (-1,0 per cento) una riduzione della medesima in valore nominale, che ha risentito della riduzione della spesa per buonuscita e indennità di fine rapporto per i dipendenti pubblici, da ascrivere all'esaurirsi della corresponsione di riliquidazioni di buonuscita dei dipendenti pubblici, a seguito dell'inclusione nella base di calcolo dell'indennità integrativa speciale (circa 1 miliardo di euro di minore spesa per riliquidazioni rispetto all'anno precedente).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2001**⁴⁷, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,5 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 12,9 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,7 per cento.

Per l'anno 2002, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2001 pari al 5,5 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

⁴⁶ L'anno 2000 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 3,9 per cento e del PIL nominale pari a 5,7 per cento.

⁴⁷ L'anno 2001 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 2,0 per cento e del PIL nominale pari a 5,1 per cento.

- a) per quanto concerne la spesa pensionistica (5,2 per cento): l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2002, pari al 2,9 per cento (costituito da 2,7 per cento + 0,2 per cento di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2001) e gli incrementi concessi alle pensioni "basse" fino a 516,46 euro mensili a seguito della disposizione contenuta nella legge n. 448 del 2001 (finanziaria 2002, articolo 38) unitamente al pieno operare degli incrementi concessi sulla base della legge finanziaria 2001 (circa 1,2-1,3 miliardi di euro). Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,3 punti percentuali;
- b) per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (6,9 per cento), questa ha risentito del significativo incremento della spesa per prestazioni di invalidità civile e di un incremento della spesa per ammortizzatori sociali.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2002⁴⁸**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 15,8 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 13,1 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,7 per cento.

Per l'anno 2003, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2002 pari al 4,7 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (4,1 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2003, è pari al 2,4 per cento, nel mentre l'incremento fisiologico dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,7 punti percentuali;
- b) per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (7,6 per cento), questa ha risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti (8,8 per cento, anche se in misura inferiore a quella del 2002)⁴⁹, della spesa per assegni familiari, indennità maternità, malattia e infortuni (+8,4 per cento), della spesa per liquidazioni per fine rapporto (5,5 per cento) e della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (7,6 per cento).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2003⁵⁰**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,0 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,9 per cento.

Per l'anno 2004, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2003 pari al 4,6 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (4,3 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2004 è pari al 2,5 per cento, nel mentre l'incremento fisiologico dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini

⁴⁸ L'anno 2002 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,3 per cento del PIL nominale pari a 3,6 per cento.

⁴⁹ In particolare, anche per il protrarsi nell'anno 2003 (pur registrando nell'ultimo quadrimestre una dinamica di spesa sensibilmente più contenuta) dei fenomeni gestionali di smaltimento di giacenze amministrative arretrate anche a seguito del progressivo operare delle convenzioni tra l'INPS e le regioni relative alla fase concessoria (la fase erogatoria era già attribuita all'INPS dalla fine del 1998).

⁵⁰ L'anno 2003 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,1 per cento e del PIL nominale pari a 3,2 per cento.

numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,8 punti percentuali;

- b) per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (5,9 per cento), questa ha risentito, tra l'altro, dagli incrementi della spesa per liquidazioni per fine rapporto (+12,7 per cento), della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+11,8 per cento), della spesa per assegni familiari, indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per effetto dell'erogazione dell'assegno di 1.000 euro per i nuovi nati a partire da secondo ordine o adottati nel periodo dicembre 2003 - dicembre 2004 e del processo di accelerazione, nella contabilizzazione, a seguito dell'acquisizione diretta in via telematica⁵¹ delle voci passive dei saldi dei DM – Denunce contributive mensili in ambito INPS), a fronte di una minore crescita di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2004⁵²**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,1 per cento, di cui la spesa pensionistica pari a 13,2 per cento circa e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari a 2,9 per cento.

Per l'anno 2005, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2004 pari al 3,3 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (3,7 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2005 è pari all'1,9 per cento, nel mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,8 punti percentuali. La dinamica ha risentito anche dell'effetto di contenimento del numero delle nuove pensioni di anzianità relative all'anno 2005, per effetto del processo di innalzamento dei requisiti per l'accesso previsto dalla legislazione vigente (avvenuto nel 2004, ma che ha esplicato i suoi effetti nel 2005 per l'operare delle c.d. "finestre") con poi conseguente "sblocco" l'anno successivo (2006);
- b) per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (1,4 per cento), questa ha risentito in particolare degli incrementi della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (+10,8 per cento circa, anche per effetto degli incrementi dell'indennità di disoccupazione ordinaria non agricola stabiliti a decorrere dal 1° aprile 2005⁵³) e da dinamiche più contenute delle altre prestazioni. Tra queste ultime si segnala: la spesa per assegni familiari, per indennità di maternità, malattia e infortuni (anche per il venir meno, a parte le residue fisiologiche erogazioni per il completamento dell'attività amministrativa, dell'erogazione nell'anno 2005 dell'assegno di 1.000 euro corrisposto per ogni nato dal secondo ordine in poi o adottato nel periodo fino al 31 dicembre 2004 e per una riduzione della spesa per indennità infortunistiche), la spesa per rendite infortunistiche, la spesa per liquidazioni di fine rapporto (per effetto di una riduzione, rispetto all'anno 2004, del numero di prime liquidazioni di indennità di buonuscita e trattamento di fine servizio in ambito INPDAP per l'anno 2005), la spesa per altri assegni e sussidi assistenziali per il venir meno nell'anno 2005 delle erogazioni

⁵¹ Tale obbligo per la trasmissione in via telematica delle denunce contributive mensili è stato previsto nell'ambito dell'articolo 44, comma 9, del decreto-legge n. 269 del 2003. Al riguardo l'INPS ha emanato apposite istruzioni alle sedi con messaggi e circolari (cfr. in particolare circolare n. 32 del febbraio 2004 e circolare n. 121 dell'agosto 2004).

⁵² L'anno 2004 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,5 per cento e del PIL nominale pari a 4,1 per cento.

⁵³ Come previsto dall'articolo 13 del decreto-legge n. 35 del 2005.

effettuate nell'anno 2004 di arretrati di indennizzi risarcitori a carico del bilancio dello Stato, nonché una riduzione della spesa per pensioni di guerra rispetto all'anno 2004 medesimo, anche per effetto di una diversa temporizzazione delle erogazioni.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2005⁵⁴**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 13,3 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 2,9 per cento.

Per l'anno 2006, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2005 pari al 4,1 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (3,4 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2006 è all'1,8 per cento (1,7 per cento + 0,1 per cento di recupero non applicato in sede di indicizzazione al 1° gennaio 2005 e corrisposto con i relativi arretrati), nel mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,6 punti percentuali;
- b) per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (7,2 per cento), il relativo incremento è tra l'altro condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+23,1 per cento circa, che deriva da un aumento del numero di nuove liquidazioni⁵⁵ e dei relativi importi medi) e della spesa per indennità di maternità, malattia e infortuni (in particolare per effetto dell'erogazione dell'assegno di 1.000 euro con riferimenti a nuovi nati negli anni 2005 e 2006⁵⁶).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2006⁵⁷**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,2 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 13,2 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,0 per cento.

Per l'anno 2007, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2006 pari a 4,9 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (3,9 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2007 è pari a 2,0 per cento, nel mentre l'incremento dovuto al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati risulta dell'ordine di circa 1,9 punti percentuali, risentendo anche degli effetti, per circa 900 milioni di euro, conseguenti all'erogazione dei benefici per le pensioni basse stabiliti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007;

⁵⁴ L'anno 2005 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,8 per cento e del PIL nominale pari a 2,9 per cento.

⁵⁵ Sia per effetto dello "sblocco" registrato nell'anno 2006 con riferimento alle pensioni di anzianità (dopo il contenimento registrato nell'anno 2005 in particolare per effetto dell'incremento dei requisiti di accesso nel 2004 che ha esplicato i propri effetti nel 2005 per l'applicazione del meccanismo delle c.d. "finestre") sia a seguito dell'incremento del numero di nuove pensioni liquidate nell'anno 2005 (a settembre) rispetto all'anno 2004 nel comparto scuola, i cui effetti in termini di buonuscita si sono registrati, in particolare per le pensioni di anzianità, nell'anno 2006.

⁵⁶ Previsto dall'articolo 1, commi da 331 e 334, della legge n. 266 del 2005 ed erogato a carico del bilancio dello Stato per il tramite delle Poste.

⁵⁷ L'anno 2006 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,8 per cento e del PIL nominale pari a 4,1 per cento.

- b) per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (9,4 per cento), il relativo incremento è tra l'altro condizionato dagli incrementi della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+39,2 per cento circa, che deriva in larga parte da un aumento del numero di nuove liquidazioni⁵⁸ e dei relativi importi medi con riferimento alle liquidazioni per i dipendenti pubblici, nonché dall'inizio delle erogazioni di prestazioni di TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo TFR - legge n. 296 del 2006 - legge finanziaria 2007), dall'incremento della spesa per trattamenti di famiglia (in particolare per effetto degli incrementi degli assegni per il nucleo familiare stabiliti dalla suddetta legge n. 296 del 2006), dagli effetti dell'erogazione del beneficio tributario a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159 del 2007, computato nell'ambito della Contabilità Nazionale nella spesa per prestazioni sociali in denaro, limitatamente alla quota contabilizzata per l'anno 2007⁵⁹.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2007⁶⁰**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,3 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 13,2 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,1 per cento.

Per l'anno 2008, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2007 pari a 4,9 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (4,0 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2008 è stata pari a 1,6 per cento, nel mentre oltre agli incrementi dovuti al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati, rilevano anche gli oneri, per l'erogazione dei benefici, superiori rispetto a quelli stabiliti per il 2007⁶¹, per le pensioni basse stabiliti dall'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007. Il numero delle nuove liquidate per l'anno 2008 ha risentito del previsto maggiore accesso al pensionamento di anzianità ("sblocco") per i lavoratori dipendenti, in particolare del settore privato, dopo il contenimento ("blocco") registrato nell'anno 2007 a seguito dell'aumento dei requisiti per l'anno 2006 che ha manifestato buona parte del proprio effetto nell'anno 2007 per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre". Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,4 punti percentuali;
- b) per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+8,3 per cento), oltre all'incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+19,9 per cento, derivante sia da un aumento del numero di nuove liquidazioni⁶² sia dall'incremento delle erogazioni di prestazioni di TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori

⁵⁸ Anche connesso all'incremento di nuove liquidazioni del settore scuola (l'incremento di accesso al pensionamento nel 2006 si riverbera in termini di buonuscita nel 2007, in particolare per le pensioni di anzianità) e degli enti locali.

⁵⁹ Nell'anno 2007 è stata contabilizzata la quota di beneficio riconosciuta automaticamente nel 2007 per il tramite dei sostituti di imposta, mentre una quota è slittata al 2008 (si riferisce, in particolare alla quota relativa ai lavoratori autonomi, cfr articolo 2, comma 8, DM 8 novembre 2007 e ai lavoratori dipendenti per i quali il sostituto di imposta non ha potuto operare in tutto o in parte la liquidazione in via automatica a fine anno 2007).

⁶⁰ L'anno 2007 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,5 per cento e del PIL nominale pari a 4,0 per cento.

⁶¹ L'importo unitario della somma aggiuntiva stabilita dall'articolo 5 del decreto-legge n. 81 del 2007 dall'anno 2008 è superiore a quello stabilito per il 2007.

⁶² Anche connesso all'incremento dell'accesso al pensionamento nel settore scuola a settembre 2007 rispetto a settembre 2006 (l'incremento di accesso al pensionamento nel 2007 si riverbera in termini di buonuscita nel 2008, in particolare per le pensioni di anzianità).

dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (Fondo TFR - legge n. 296 del 2006 - legge finanziaria 2007), rileva anche l'incremento della spesa per ammortizzatori sociali (+18,7 per cento, per effetto, in particolare, degli incrementi dell'indennità di disoccupazione stabiliti dalla legge n. 247 del 2007).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2008⁶³**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 16,9 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 13,6 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,3 per cento.

Per l'anno 2009, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2008 pari al 5,2 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (3,8 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2009 è stata pari a 3,4 per cento (3,3 per cento + 0,1 per cento di recupero di indicizzazione non concessa al 1° gennaio 2008), nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Per l'operare del meccanismo delle c.d. "finestre", l'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato nell'anno 2008 rispetto all'anno 2007 (come previsto dalla legge n. 243 del 2004 e dalla legge n. 247 del 2007) ha prodotto un contenimento, peraltro già programmato, degli accessi al pensionamento anticipato e della dinamica della spesa pensionistica, prescindendo dal livello di indicizzazione ai prezzi concesso, in particolare nell'anno 2009 (per il settore scuola, per il quale non operano le "finestre" il contenimento nell'accesso al pensionamento si è avuto a settembre del 2008, con i maggiori riflessi finanziari su base annua comunque nel 2009). Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 0,4 punti percentuali;
- b) per quanto concerne la spesa per *le altre prestazioni sociali in denaro* (+10,6 per cento), l'andamento è stato tra l'altro condizionato dal significativo incremento (+ 63,6 per cento) della spesa per ammortizzatori sociali⁶⁴, dall'erogazione del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 185 del 2008, dall'incremento della spesa per rendite infortunistiche (condizionato dalla corresponsione dal 1° gennaio 2009 della rivalutazione, relativa al conguaglio afferente all'andamento delle retribuzioni, delle rendite con riconoscimento dei relativi arretrati di spettanza per l'anno 2008), a fronte di incrementi inferiori delle altre componenti di spesa e, in particolare, del contenimento della spesa per la voce liquidazioni di fine rapporto (-13,1 per cento) per effetto delle minori liquidazioni di buonuscita nel pubblico impiego⁶⁵.

⁶³ L'anno 2008 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -1,0 per cento e del PIL nominale pari a 1,4 per cento.

⁶⁴ Per effetto di incrementi particolarmente rilevanti per gli ammortizzatori sociali ordinari e per uno sviluppo, rispetto all'anno 2008, per i c.d. ammortizzatori in deroga.

⁶⁵ La riduzione di spesa è da ascrivere in primo luogo alla riduzione del numero di prestazioni di buonuscita del settore della scuola che ha registrato nel 2008 un significativo contenimento nell'accesso al pensionamento rispetto all'anno 2007 (in particolare per il pensionamento anticipato, per il quale la liquidazione della buonuscita è posticipata di sei mesi e quindi, per la scuola, avviene nell'anno successivo all'accesso al pensionamento), nonché al minor accesso al pensionamento nel comparto degli enti locali nell'ultimo trimestre 2008 e nella prima parte dell'anno 2009 rispetto alla prima parte dell'anno 2008. I citati effetti di minor accesso al pensionamento, peraltro programmati, sono da ascrivere all'innalzamento dei requisiti minimi per il

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2009⁶⁶**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,4 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 14,6 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,8 per cento.

Per l'anno 2010, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2009 pari a 2,4 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (2,6 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2010 è stata pari a 0,6 per cento (0,7 per cento - 0,1 per cento di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza al 1° gennaio 2009⁶⁷), nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. A seguito del “blocco” registratosi nel 2009 in conseguenza dell'incremento dei requisiti del 2008 per il pensionamento anticipato con effetto l'anno successivo per l'operare del meccanismo delle c.d. “finestre”, nel 2010 si è registrato un programmato effetto di “sbocco” (in particolare nel settore privato) con incremento delle nuove pensioni decorrenti per tale anno 2010. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 2,0 punti percentuali;
- b) per quanto concerne la spesa per *le altre prestazioni sociali in denaro* (+1,6 per cento), l'andamento è stato l'altro condizionato da una parte dal venir meno di taluni effetti di onerosità a carattere “una-tantum” registrati nell'anno 2009⁶⁸, dalla riduzione della spesa per rendite infortunistiche⁶⁹, della riduzione della spesa per trattamenti di famiglia, indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche, anche per l'effetto della contrazione della base occupazionale, e dall'altra dall'incremento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (+24,9 per cento, anche per effetto delle prestazioni connesse alle maggiori uscite registratesi nel 2009⁷⁰ per il pensionamento anticipato nel settore scuola, dopo il “blocco” del 2008 a seguito dell'incremento dei requisiti di accesso al pensionamento per tale anno) e dall'incremento (+8,9 per cento), comunque più contenuto rispetto a quello registrato nell'anno 2009⁷¹, della spesa per

pensionamento anticipato per il 2008 e all'operare del meccanismo delle c.d. “finestre” (per la scuola, invece, è prevista un'unica finestra di uscita a settembre dell'anno stesso) come previsto dalla legge n. 243 del 2004 e successive modificazioni (legge n. 247 del 2007).

⁶⁶ L'anno 2009 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -5,3 per cento e del PIL nominale pari a -3,6 per cento.

⁶⁷ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2009 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2008 pari a 3,3 per cento poi risultato a consuntivo pari a 3,2 per cento.

⁶⁸ In particolare, il bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 185 del 2008 (erogato sostanzialmente nel 2009). Ciò giustifica la significativa riduzione nell'anno 2010 della voce altri assegni e sussidi assistenziali rispetto all'anno 2009, la quale tiene anche conto della riduzione di talune altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

⁶⁹ In particolare, per il venir meno degli oneri per arretrati di rivalutazione delle rendite infortunistiche riconosciuti nel 2009 con riferimento all'anno 2008. L'aggregato ingloba anche le pensioni c.d. tabellari a carico del bilancio dello Stato (a carattere risarcitorio), la cui spesa ha pure registrato una diminuzione in termini nominali rispetto all'anno 2009. La spesa per rendite infortunistiche a carico degli enti di previdenza (sostanzialmente INAIL) è computata al netto delle quote liquidate in forma capitale (una tantum) contabilizzata nella voce altri assegni e sussidi previdenziali.

⁷⁰ Tenuto conto del posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per il riconoscimento delle indennità buonuscita o di fine servizio per il pensionamento anticipato, l'effetto si registra nell'anno 2010.

⁷¹ La dinamica della spesa per ammortizzatori sociali in corso d'anno 2010 ha registrato un andamento progressivamente decrescente in modo duale a quanto verificatosi nel 2009, tenuto anche conto che con il passare dei mesi il raffronto con l'anno 2009 è risultato essere progressivamente più omogeneo in considerazione della circostanza che l'anno precedente il notevole incremento nel ricorso agli istituti di ammortizzatori sociali si è manifestato maggiormente nella seconda parte

ammortizzatori sociali (per effetto in particolare di incrementi per la spesa per integrazioni salariali e per ammortizzatori c.d. in deroga, per indennità di mobilità, a fronte di incrementi inferiori per altre componenti).

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2010**⁷², la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,5 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,8 per cento.

Per l'anno 2011 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2010 del 1,9 per cento. Nel dettaglio si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (2,6 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2011 è stata pari a 1,4 per cento, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate⁷³ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a 1,2 punti percentuali;
- b) per quanto concerne la spesa per *le altre prestazioni sociali in denaro* (-0,7 per cento) l'andamento consegue tra l'altro, dalla riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto (-5,8 per cento, in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni erogate dall'Inpdap⁷⁴ solo in parte compensata dalla crescita della erogazioni a carico del Fondo del fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 e delle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR presso l'Inps), dal contenimento della spesa per invalidità civile e dalla sostanziale stabilità della spesa per ammortizzatori sociali (in particolare per il contenimento della spesa per integrazioni salariali ordinarie, a fronte di un incremento delle altre componenti di spesa), a fronte di un incremento della spesa per trattamenti di famiglia, indennità di maternità e indennità di malattia e infortunistiche.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2011**⁷⁵, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 18,4 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 14,7 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,7 per cento.

dell'anno. Ciò ha comportato un tasso di variazione negativo della spesa in esame nel secondo semestre del 2010 rispetto al periodo omologo dell'anno precedente (e in particolare nell'ultimo trimestre), essendo l'incremento di spesa registrato su base annua rispetto al 2009 di fatto acquisito nella prima parte dell'anno.

⁷² L'anno 2010 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 1,5 per cento e del PIL nominale pari a 2,1 per cento.

⁷³ Le nuove liquidate (in particolare nel settore privato e con riferimento alle pensioni di vecchiaia) hanno evidenziato, come previsto, nella seconda parte dell'anno una riduzione della consistenza numerica conseguente all'applicazione del nuovo regime delle decorrenze (per coloro che maturano i requisiti dal 2011) introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010, i cui effetti si manifesteranno a regime, in termini di differenti ratei di pensione erogati, come previsto, a partire dal 2012 (tenuto anche conto che per il pensionamento anticipato già la previgente normativa prevedeva la decorrenza del trattamento pensionistico nell'anno successivo a quello di maturazione dei requisiti).

⁷⁴ Per effetto sia delle minori uscite registratesi nel 2010 per il pensionamento anticipato nel settore scuola (tenuto conto del posticipo di sei mesi rispetto al pensionamento per le liquidazioni di buonuscita per il pensionamento anticipato l'effetto si registra nell'anno 2011) sia al contenimento della dinamica della spesa ascrivibile al raffronto con lo scorso anno che ha risentito di un maggior accesso alle prestazioni in esame (in particolare nella seconda parte dell'anno).

⁷⁵ L'anno 2011 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a 0,7 per cento e del PIL nominale pari a 2,4 per cento.

Per l'anno 2012 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2011 pari a 2,4 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+2,3 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2012 è stata pari a 2,8 per cento (2,6 per cento + 0,2 per cento di recupero di indicizzazione non concessa nel 2011⁷⁶) con deindicizzazione totale per la quota relativa a 2,6 per cento con riferimento ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate⁷⁷ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,5 punti percentuali;
- b) per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+2,9 per cento), l'andamento consegue tra l'altro, dalla riduzione della spesa (-4,9 per cento) per liquidazioni di fine rapporto (in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni di fine rapporto nel pubblico impiego), dall'incremento (+14,8 per cento) della spesa per ammortizzatori sociali (da ascrivere sia all'incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità di mobilità sia della spesa per integrazioni salariali) e da un incremento significativamente più contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, per l'anno 2012⁷⁸, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,1 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 3,8 per cento.

Per l'anno 2013 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2012 pari a 2,6 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+2,2 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2013 è stata pari a 3,1 per cento (3,0 per cento + 0,1 per cento di recupero di indicizzazione non concessa nel 2012⁷⁹) con deindicizzazione totale, come per l'anno 2012, in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate⁸⁰ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e

⁷⁶ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2011 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2010 pari a 1,4 per cento poi risultato a consuntivo pari a 1,6 per cento

⁷⁷ Le nuove liquidate hanno evidenziato, come previsto, soprattutto nella prima parte dell'anno con conseguente recupero nella seconda parte dell'anno medesimo, una riduzione della consistenza numerica, contenuta su base annua, e, in particolare, del relativo peso finanziario in termini di ratei corrisposti nell'esercizio in esame derivante dall'operare dell'applicazione del nuovo regime delle decorrenze (c.d. "finestra mobile", per coloro che hanno maturato i requisiti dal 1° gennaio 2011, che comporta la liquidazione del trattamento 12 mesi dopo la data di maturazione del requisito per i lavoratori dipendenti e 18 mesi dopo la maturazione del requisito per i lavoratori autonomi) introdotto dal decreto-legge n. 78 del 2010 nonché dell'elevazione dei requisiti minimi per il pensionamento anticipato (c.d. quote, come previsto dalla legge n. 243 del 2004 come modificata dalla legge n. 247 del 2007) nell'anno 2011 con riflesso, per l'operare del citato meccanismo delle decorrenze, nell'anno successivo.

⁷⁸ L'anno 2012 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -3,1 per cento e del PIL nominale pari a -1,5 per cento.

⁷⁹ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2012 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2011 pari a 2,6 per cento poi risultato a consuntivo pari a 2,7 per cento.

⁸⁰ Le nuove pensioni decorrenti nell'anno 2013 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno evidenziato, come previsto, un contenimento rispetto all'anno 2012, anche per effetto dell'innalzamento dei requisiti di accesso per il pensionato anticipato e il pensionamento di vecchiaia stabiliti dal decreto-legge n. 201 del 2011.

ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,9 punti percentuali;

- b) per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+4,2 per cento), l'andamento consegue tra l'altro, dall'incremento della spesa per ammortizzatori sociali (+15,5 per cento da ascrivere, in particolare, all'incremento della spesa per indennità di disoccupazione e indennità di mobilità per effetto sia del maggior ricorso agli istituti sia degli interventi normativi relativi al potenziamento degli istituti medesimi attraverso l'introduzione di ASPI e Miniaspi⁸¹) e da un incremento più contenuto di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2013⁸²**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,7 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,7 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,0 per cento.

Per l'anno 2014 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2013 pari a 2,2 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+0,8 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2014 è stata pari a 1,2 per cento con deindicizzazione parziale in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate⁸³ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati. Quanto sopra ha comportato un incremento al netto dell'indicizzazione ai prezzi pari a -0,4 punti percentuali;
- b) per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+7,8 per cento), l'andamento è condizionato in primo luogo dalla contabilizzazione in tale aggregato per l'anno 2014 della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014⁸⁴. Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra l'altro, un contenimento della spesa per ammortizzatori sociali e un significativo contenimento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in particolare per la riduzione della spesa per liquidazioni erogate dalla Gestione ex-Inpdap) e da un incremento contenuto di altre componenti di spesa.

⁸¹ Come previsto nell'ambito della legge 92 del 2012 e successive modificazioni.

⁸² L'anno 2013 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -1,8 per cento e del PIL nominale pari a -0,7 per cento.

⁸³ Le nuove pensioni nell'anno 2014 relative al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato hanno evidenziato, come previsto, un contenimento rispetto all'anno 2013 nella prima parte dell'anno, anche per il raffronto con il profilo di liquidazione dell'anno 2013 e un recupero parziale nella seconda parte dell'anno 2014 (complessivamente, in termini di nuove pensioni decorrenti, la riduzione ha riguardato in particolare i lavoratori autonomi per i quali in parte nel 2013, nel primo semestre di tale anno, le nuove pensioni decorrenti hanno riguardato i soggetti che avevano maturato i requisiti nel 2011 con il regime previgente il decreto-legge n. 201 del 2011). Ciò con un conseguente effetto di contenimento per l'anno 2014 della dinamica sul piano finanziario della spesa, dal momento che le maggiori liquidazioni della seconda parte dell'anno (il cui trend continuerà nell'anno 2015, per effetto della progressiva maturazione dei nuovi requisiti pensionistici previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011) registrano un peso contenuto in termini di ratei con riferimento all'esercizio 2014 (con un maggiore onere nell'anno 2015 rispetto all'anno 2014).

⁸⁴ Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla legge n. 190 del 2014. Per l'anno 2014 la prestazione è riconosciuta in ragione di 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti sono stimati per l'anno 2014 in una spesa di circa 5.800 milioni di euro.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2014⁸⁵**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,0 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,7 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,3 per cento.

Per l'anno 2015 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2014 pari a 1,8 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+0,9 per cento⁸⁶) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2015 è stata pari a 0,2 per cento (0,3 per cento - 0,1 per cento di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza nel 2014⁸⁷) con deindicizzazione parziale in relazione ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 3 volte il trattamento minimo Inps, nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate⁸⁸ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici che di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e ad arretrati liquidati;
- b) per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+5,2 per cento), l'andamento è condizionato in primo luogo in primo luogo dalla contabilizzazione in tale aggregato su base annua nell'anno 2015 della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 nella voce altri assegni e sussidi assistenziali⁸⁹. Circa poi gli andamenti delle altre tipologie di prestazioni si evidenzia tra l'altro, un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto⁹⁰ a fronte di una contenuta dinamica di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2015⁹¹**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,0 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,6 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5 per cento.

Per l'anno 2016 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2015 pari a 1,0 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+0,8 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2016 è stata pari al -0,1 per cento (0,0 per cento - 0,1 per cento

⁸⁵ L'anno 2014 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,0 per cento e del PIL nominale pari a +0,9 per cento.

⁸⁶ Nell'aggregato in esame (D62), seguendo le indicazioni delle Autorità statistiche, nella registrazione della spesa con riferimento agli effetti conseguenti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015, attuativo dei principi della sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale, viene contabilizzata solo la spesa afferente alle mensilità successive all'entrata in vigore del citato decreto-legge, in quanto gli oneri per arretrati vengono registrati nell'ambito dei trasferimenti in capitale.

⁸⁷ In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2014 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2013 pari a 1,2 per cento poi risultato a consuntivo pari a 1,1 per cento.

⁸⁸ Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2015, in particolare con riferimento al pensionamento anticipato, hanno evidenziato, come previsto, un significativo incremento rispetto all'anno 2014, anche per la progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011.

⁸⁹ Trattasi di prestazione confermata, a regime su base annua, dalla legge n. 190 del 2014. Per l'anno 2014 la prestazione è stata riconosciuta in ragione di 8 mensilità in quanto decorrente dal mese di maggio 2014 e i relativi effetti sono stimati in una spesa di circa 5,8 miliardi di euro per l'anno 2014 e di circa 9,2 miliardi di euro per l'anno 2015.

⁹⁰ In particolare, dovuto sia alle erogazioni a carico del Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 sia alle prestazioni a carico del Fondo di garanzia del TFR presso l'Inps.

⁹¹ L'anno 2015 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,9 per cento e del PIL nominale pari a +1,7 per cento.

di recupero di indicizzazione concessa in eccedenza nel 2015⁹²), nel mentre gli altri residuali fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate⁹³ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere⁹⁴ e ad arretrati liquidati;

- b) per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+2,0 per cento), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto (in particolare dovuto all'incremento della spesa per liquidazioni erogate dalla Gestione ex-Inpdap), dal progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla legge n. 190 del 2014, da un incremento della spesa per le prestazioni connesse alla disoccupazione per effetto dell'incremento delle tutele conseguente alla progressiva applicazione delle prestazioni NASpl, a fronte di una riduzione, nell'ambito della spesa per ammortizzatori sociali, della spesa per integrazioni salariali, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali e da incrementi più contenuti di altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2016**⁹⁵, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,7 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,3 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,4 per cento.

Per l'anno 2017 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2016 pari a 1,5 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+1,1 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2017 è stata pari a +0,0 per cento; si è altresì registrato l'incremento ed estensione della somma aggiuntiva (c.d. 14-sima), come stabilito ai sensi della legge n. 232 del 2016, il saldo tra le nuove pensioni liquidate⁹⁶ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché le ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- b) per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+3,0 per cento), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla legge n. 190 del 2014 e per l'avvio dei nuovi istituti previsti dalla legge n. 232 del 2016, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti di spesa e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali.

⁹² In via provvisoria l'indicizzazione a gennaio 2015 è stata concessa sulla base di una stima del tasso di inflazione per l'anno 2014 pari a 0,3 per cento poi risultato a consuntivo pari a 0,2 per cento.

⁹³ Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2016 hanno evidenziato, come previsto, un decremento rispetto all'anno 2015 (il cui incremento rispetto all'anno 2014 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 si riverbera in termini finanziari su base annua nell'anno 2016) per l'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 mesi con decorrenza 2016. Nell'anno 2017 si è registrato, pertanto, un conseguente incremento delle nuove pensioni liquidate per la piena maturazione dei requisiti adeguati con decorrenza 2016.

⁹⁴ Tra cui l'operare delle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 65 del 2015.

⁹⁵ L'anno 2016 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +1,2 per cento e del PIL nominale pari a +2,5 per cento.

⁹⁶ Le nuove pensioni liquidate nell'anno 2017 hanno evidenziato, come previsto, un significativo incremento rispetto all'anno 2016 per la piena maturazione dei requisiti adeguati con decorrenza 2016. Nel 2016 per l'operare del meccanismo di adeguamento dei requisiti di accesso agli incrementi della speranza di vita che ha comportato un incremento degli stessi di 4 mesi con decorrenza 2016 era stato comunque registrato un contenimento nell'accesso al pensionamento.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2017⁹⁷**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,6 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,1 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5 per cento.

Per l'anno 2018 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2017 pari a 2,1 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+1,9 per cento) l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2018 è stata pari a +1,1 per cento nel mentre gli altri residui fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate⁹⁸ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;
- b) per quanto concerne *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+2,7 per cento), l'andamento è condizionato, tra l'altro, da un aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto, da un incremento della spesa per tutela di maternità per il progressivo operare dell'istituto dell'assegno di natalità introdotto dalla legge n. 190 del 2014 e dei nuovi istituti previsti dalla legge n. 232 del 2016, da un aumento della spesa per altri assegni e sussidi⁹⁹, a fronte di incrementi più contenuti di altre componenti di spesa e di un contenimento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali¹⁰⁰.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2018¹⁰¹**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,6 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,1 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,5 per cento.

Per l'anno 2019 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2018 pari a 3,7 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+2,4 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2019 è stata pari a +1,1 per cento nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate¹⁰² e le pensioni eliminate,

⁹⁷ L'anno 2017 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +1,6 per cento e del PIL nominale pari a +2,3 per cento.

⁹⁸ Nel 2018 le nuove pensioni liquidate hanno registrato una dimensione parzialmente superiore a quella del 2017 e pertanto significativamente superiore alla media del periodo 2012-2016.

⁹⁹ In particolare, per il progressivo operare delle prestazioni Rel e delle prestazioni c.d. Ape sociale.

¹⁰⁰ In particolare, per la riduzione della spesa per integrazioni salariali.

¹⁰¹ L'anno 2018 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,8 per cento e del PIL nominale pari a +1,9 per cento.

¹⁰² Nel 2019 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipate introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che hanno maturato tali requisiti nel triennio 2019-2021. Ciò, in termini di accessi al pensionamento, ha più che compensato, rispetto al 2018, gli effetti dell'applicazione, con decorrenza 2019, dell'adeguamento di cinque mesi, in ragione dell'incremento della speranza di vita, dei requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e del posticipo di tre mesi della decorrenza per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica, in luogo dell'applicazione dell'adeguamento di cinque mesi, come stabilito dal citato decreto-legge n. 4 del 2019. Dal punto di vista finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento dovuto alle misure introdotte dal predetto decreto-legge n. 4 del 2019 è parziale in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso del 2019 e successivo, comunque, al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici.

sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- b) per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+8,0 per cento), l'andamento è condizionato, tra l'altro, è condizionato da un significativo aumento della spesa per liquidazioni di fine rapporto e da un rilevante aumento della spesa per assegni e sussidi¹⁰³, a fronte di incrementi più contenuti per altre componenti di spesa.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2019**¹⁰⁴, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,0 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,2 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,8 per cento.

Per l'anno 2020 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta un tasso di incremento rispetto all'anno 2019 pari a 10,5 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne la *spesa pensionistica* (+2,4 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2020 è stata pari a +0,4 per cento¹⁰⁵ nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate¹⁰⁶ e le pensioni

Dal punto di vista finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2019 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del decreto-legge n. 4 del 2019 risultano comunque rilevanti anche se limitati a un numero parziale di ratei dell'anno e, quindi, non riferiti né all'onere su base annua né all'onere derivante dallo stratificarsi delle diverse generazioni interessate che si sono esplicitati a partire dal 2020:

Anno 2019 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articolo 14: 1.780,3 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 387,8 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 15: 574,7 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 2.742,8 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 (solo per estensione prevista da tale articolo e solo per i ratei 2019): 113,6 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 2.856,4 milioni di euro.

¹⁰³ Nell'ambito della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali vengono contabilizzati anche gli oneri connessi alle nuove prestazioni introdotte. In particolare, per l'anno 2019 rileva sia il progressivo avvio del c.d. Reddito di cittadinanza (RdC) (sia, in misura minore, il progressivo esplicitarsi degli oneri della prestazione c.d. Ape sociale, per un complessivo incremento di spesa rispetto al 2018 di 3,5 miliardi di euro circa. Infatti, per l'anno 2019 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 4,35 miliardi di euro, di cui 3,825 miliardi di euro per RdC, a fronte di circa 1,06 miliardi di euro per l'anno 2018 per le prestazioni Rel e la parte residuale di SIA; per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale a fronte di un onere di 330 milioni di euro del 2018 si è registrato nel 2019 un onere di circa 524 milioni di euro, con un incremento di circa 194 milioni di euro.

¹⁰⁴ L'anno 2019 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,4 per cento e del PIL nominale pari a +1,5 per cento.

¹⁰⁵ Il tasso di inflazione (foi n.t) per l'anno 2019 è risultato pari a 0,5 per cento a consuntivo, pertanto il differenziale, pari a 0,1 per cento, rispetto a quanto applicato in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2020 è corrisposto ai pensionati in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2021 unitamente ai relativi arretrati per l'anno 2020.

¹⁰⁶ Nel biennio 2019-2020 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Nel 2020 l'accesso al pensionamento è risultato altresì superiore a quello registrato nell'anno 2019 e nella dimensione massima registrata negli ultimi vent'anni. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017-2018 per effetto della progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto-legge n. 4 del 2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato un'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita. Nel 2020 si sono registrati maggiori accessi, rispetto all'anno 2019, per il pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l'aumento di cinque mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica dopo il posticipo di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019 (in luogo dell'adeguamento del requisito contributivo per 5 mesi); a tali maggiori accessi si sono aggiunti i nuovi accessi 2020 al pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38.

eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- b) per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (+36,4¹⁰⁷ per cento), l'andamento è condizionato, in particolare, da un significativo aumento della spesa per ammortizzatori sociali¹⁰⁸ e per altri assegni e sussidi assistenziali¹⁰⁹ nonché da un parziale incremento della spesa per indennità di malattia e maternità¹¹⁰. A tali incrementi si aggiungono quelli più contenuti della spesa per prestazioni di invalidità

Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2019 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del decreto-legge n. 4 del 2019 risultano comunque rilevanti anche se limitati a un numero parziale di ratei dell'anno e, quindi, non riferiti né all'onere su base annua né all'onere derivante dallo stratificarsi delle diverse generazioni interessate che si esplicano a partire dal 2020. Di seguito le risultanze finanziarie di consuntivo per l'anno 2020:

Anno 2020 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articolo 14: 5.044,9 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 953,7 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 15: 442,4 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 6.441 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a art. 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 (e successive proroghe): 368,1 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 6.809,1 milioni di euro.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 hanno, quindi, comportato in due anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 9,7 miliardi di oneri.

¹⁰⁷ L'incremento della componente di spesa in esame è condizionato dagli effetti complessivamente derivanti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti, in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili ai complessivi effetti connessi alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati in circa 26 miliardi di euro per l'anno 2020 (una quota di tale importo risulterebbe comunque riferibile a prestazioni che comunque si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali). Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dell'esercizio finanziario 2020.

¹⁰⁸ L'incremento notevole della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali (il livello di tale componente di spesa nel 2020 ha più che raddoppiato il livello registrato nell'anno 2019) è condizionato in larga misura dall'incremento di spesa per integrazioni salariali al fine di contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e, in parte residuale, dall'incremento della spesa per prestazioni Naspi.

¹⁰⁹ Nell'ambito della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali vengono contabilizzati anche gli oneri connessi a nuove prestazioni sorte di recente. In particolare, dall'anno 2019 rileva sia il progressivo avvio del RdC sia, in misura minore, il progressivo esplicarsi degli oneri della prestazione c.d. Ape sociale, per un complessivo incremento di spesa rispetto al 2018 di 3,5 miliardi di euro circa. Infatti, per l'anno 2019 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 4,35 miliardi di euro, di cui 3,825 miliardi di euro per RdC, a fronte di circa 1,06 miliardi di euro per l'anno 2018 per le prestazioni Rel e la parte residuale di SIA; per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere di 330 milioni di euro del 2018 e di 524 milioni di euro del 2019, con un incremento di circa 194 milioni di euro. Per l'anno 2020 le complessive erogazioni per RdC e parte residuale di Rel ammontano a circa 7,24 miliardi di euro (7,2 miliardi di euro per RdC), con un incremento di circa 2,9 miliardi di euro rispetto all'anno 2019, cui si aggiunge l'erogazione della prestazione ReM (misura introdotta nel 2020 per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) per 0,83 miliardi, per un totale complessivo di 8,07 miliardi di spesa e un incremento rispetto al 2019 di circa 3,72 miliardi di euro (la spesa per la prestazione c.d. Ape sociale si è mantenuta a livello analogo a quello del 2019 e pari a circa 517 miliardi di euro). Sempre per l'anno 2020 per l'incremento della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali, rilevano, in particolare, gli incrementi di spesa dovuti a: istituzione di nuove indennità per l'anno 2020 (introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) per un ammontare di circa 8,2 miliardi di euro; prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, così come sostituita (e incrementata e estesa) dal 1° luglio 2020 con quella di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, passando quindi da un onere del 2019 pari a 9,84 miliardi di euro a un onere complessivo per il 2020 pari a circa 11,8 miliardi di euro (avendo operato l'incremento di prestazione solo per metà anno, l'incremento su base annua si registrerà quindi nell'anno 2021); nuova prestazione assistenziale una tantum introdotta per l'anno 2020 (c.d. premio in presenza per lavoratori relativo al mese di marzo 2020) per un ammontare di circa 0,64 miliardi di euro.

¹¹⁰ L'incremento della spesa in esame è sostanzialmente condizionato dagli oneri connessi a prestazioni introdotte ovvero potenziate nell'anno 2020 per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e *bonus baby-sitting*).

civile¹¹¹ e per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto e, a fronte di un contenimento della spesa per prestazioni e assegni di guerra e simili e per altre prestazioni.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2020¹¹²**, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 23,9 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 16,9 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 7,0 per cento.

Per l'anno 2021 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato una parziale riduzione nominale rispetto all'anno 2020 (-0,3 per cento). Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+1,7 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata al 1° gennaio 2021 è stata pari a +0,1 per cento¹¹³ nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate¹¹⁴ e le pensioni

¹¹¹ Per un incremento di circa 2,1 per cento rispetto al 2019. L'incremento deriva dall'applicazione della disposizione (decreto-legge n. 104 del 2020), inerente all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni. Tali oneri hanno più che compensato le riduzioni di spesa derivanti dalla riduzione dei beneficiari delle prestazioni in esame registratasi nell'anno 2020. I predetti oneri registreranno la relativa dimensione di regime a partire dall'anno 2021 con conseguente maggiore incremento di spesa.

¹¹² L'anno 2020 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a -8,9 per cento e del PIL nominale pari a -7,4 per cento.

¹¹³ Il tasso di inflazione (foi n.t.) per l'anno 2020 è risultato -0,3 per cento quindi la relativa rivalutazione applicata è risultata 0,0 per cento. Tuttavia, il tasso di inflazione (foi n.t.) per l'anno 2019 è risultato pari a 0,5 per cento a consuntivo, pertanto il differenziale, pari a 0,1 per cento, rispetto a quanto applicato in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2020 (+0,4 per cento) è stato corrisposto ai pensionati in sede di rinnovo delle pensioni per l'anno 2021 unitamente ai relativi arretrati per l'anno 2020.

¹¹⁴ Nel triennio 2019-2021 le nuove pensioni hanno registrato una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipate introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019, e in particolare del nuovo canale per il pensionamento anticipato (62 anni di età e 38 anni di contributi) per i soggetti che maturano tali requisiti nel triennio 2019-2021. Nel 2020 e ulteriormente nel 2021 l'accesso al pensionamento è risultato altresì superiore a quello registrato nell'anno 2019 attestandosi nella dimensione massima registrata negli ultimi vent'anni. In sostanza, a fronte di un fisiologico incremento nell'accesso al pensionamento dovuto a partire dal biennio 2017-2018 alla progressiva maturazione dei requisiti introdotti dal decreto-legge n. 201 del 2011, il decreto-legge n. 4 del 2019, introducendo un nuovo e aggiuntivo canale di accesso generalizzato al pensionamento anticipato (62/38) e deroghe ai meccanismi di adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato, ha comportato l'aggiunta sostanziale di nuovi accessi al pensionamento anticipato a flussi di pensionamento già naturalmente in crescita. Nel 2020 e 2021 si sono registrati i maggiori accessi, rispetto all'anno 2019, per il pensionamento di vecchiaia a seguito della piena maturazione del requisito anagrafico di 67 anni dopo l'aumento di cinque mesi operato con decorrenza 2019 e per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica dopo il posticipo di tre mesi previsto per le pensioni con decorrenza dal 2019 (in luogo dell'adeguamento del requisito contributivo per 5 mesi); a tali maggiori accessi si sono aggiunti i nuovi accessi 2020 e 2021 al pensionamento anticipato con il canale generalizzato 62/38. Sul piano finanziario l'effetto nel 2019 del maggiore accesso al pensionamento dovuto alle misure introdotte dal predetto decreto-legge n. 4 del 2019 è stato parziale, in quanto riferito ai soli ratei corrisposti in corso d'anno per un accesso al pensionamento diluito nel corso dell'anno e successivo comunque al primo trimestre per i dipendenti privati e al secondo trimestre per i dipendenti pubblici, nel mentre per gli anni 2020 e 2021 si è registrato, sul piano finanziario, l'effetto su base annua dei nuovi accessi al pensionamento del 2019 cui si aggiunge quello derivante dai nuovi accessi in corso d'anno 2020 e 2021. Pertanto, nel triennio 2019-2021 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. Di seguito le risultanze finanziarie di consuntivo per l'anno 2021: Anno 2021 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articolo 14: 5.592 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 802 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 15: 357 milioni di euro, onere per TFS articolo 15: 306 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 7.057 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 (e successive proroghe): 557 milioni di euro onere per TFS art. 16: 85 milioni di euro. Totale onere articolo 16 e successive proroghe: 642 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 7.699 milioni di euro.

eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- b) per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (-5,2¹¹⁵ per cento) l'andamento è condizionato da una significativa riduzione della spesa per ammortizzatori sociali¹¹⁶, da un decremento della spesa per indennità di maternità e malattia¹¹⁷ e per altri assegni e sussidi assistenziali¹¹⁸, solo parzialmente compensati dagli

Sul piano finanziario, quanto sopra si è riverberato sulla dinamica della spesa pensionistica: il tasso di incremento della spesa, al netto dell'indicizzazione ai prezzi, è passato da 0,6 per cento medio annuo del periodo 2014-2018 (0,9 per cento medio annuo nel biennio 2017-2018 a fronte dello 0,4 per cento medio annuo del periodo 2014-2016) a 1,8 per cento medio annuo nel biennio 2020-2021, tornando ai livelli del periodo 2000-2008, precedente l'applicazione delle riforme adottate dal 2004, nonostante gli effetti di contenimento del maggior numero di pensioni eliminate nel biennio 2020-2021. Gli effetti finanziari complessivi derivanti per il triennio 2019-2021 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del decreto-legge n. 4 del 2019 risultano comunque rilevanti con ripercussioni anche negli anni successivi. Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 hanno, quindi, comportato in tre anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 17,4 miliardi di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che riducono i livelli occupazionali e la conseguente crescita potenziale.

¹¹⁵ L'andamento della complessiva componente di spesa in esame è condizionato dagli effetti conseguenti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti, in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili ai complessivi effetti connessi alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati in circa 25,9 miliardi di euro per l'anno 2020 e in circa 12,1 miliardi di euro per l'anno 2021 (una quota di tale importi risulterebbe riferibile a prestazioni che comunque si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali). Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 e 2021 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dei rispettivi esercizi finanziari. La riduzione della complessiva componente di spesa in esame rispetto al 2020 è inferiore alla riduzione dell'ammontare di oneri conseguenti dalle misure adottate per fronteggiare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica per effetto dell'incremento nel 2021 della spesa per istituti vigenti quali, ad esempio, trattamenti di famiglia, liquidazioni di fine rapporto, prestazioni per invalidità civile, Rdc, Trattamento integrativo nell'ambito della spesa per assegni e sussidi assistenziali nonché altre componenti di spesa connesse a prestazioni ordinarie.

¹¹⁶ La significativa riduzione della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2021 rispetto al 2020 (pur rimanendo su livelli ampiamente superiori a quelli degli anni precedenti) è condizionata in buona parte dalla riduzione della spesa per integrazioni salariali e, per la restante parte, dalla riduzione della spesa per prestazioni Naspi.

¹¹⁷ La riduzione della spesa per indennità di maternità e malattia nel 2021 rispetto al 2020 è sostanzialmente condizionata dal minore onere per tale anno connesso agli interventi adottati per fronteggiare gli effetti economici della crisi epidemiologica (in particolare congedi e *bonus baby-sitting*).

¹¹⁸ Per l'anno 2021 rilevano, in particolare, i decrementi di spesa dovuti agli oneri di specifiche indennità (introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica) passati da un ammontare di circa 8,2 miliardi di euro per l'anno 2020 a un ammontare di circa 2,9 miliardi di euro per l'anno 2021; oltre a tale riduzione di spesa occorre considerare che nel 2021 viene meno l'onere registrato nel 2020 per la prestazione assistenziale una tantum introdotta per tale anno 2020 (c.d. premio in presenza per lavoratori relativo al mese di marzo 2020) per un ammontare di circa 0,6 miliardi di euro. Tali effetti riduttivi della spesa sono stati parzialmente compensati dai seguenti principali effetti incrementativi: la prestazione assistenziale di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014, così come sostituita (e incrementata) dal 1° luglio 2020 con quella di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, è passata da un onere 2020 di circa 11,9 miliardi (avendo operato l'incremento e allargamento di prestazione solo per metà anno) a un onere 2021 di circa 14,4 miliardi di euro (per effetto dell'operare su base annua del trattamento integrativo introdotto dal decreto-legge n. 3 del 2020 unitamente a una dinamica incrementativa rispetto al 2020); gli oneri per Rdc (c.d. Reddito di cittadinanza) sono passati da 7,2 miliardi di euro del 2020 a 8,83 miliardi di euro del 2021; gli oneri per Rem (c.d. Reddito di emergenza) sono passati da 0,8 miliardi del 2020 a 2,2 miliardi del 2021. Per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere nel 2021 (0,51 miliardi di euro) sostanzialmente in linea all'onere registrato negli anni 2019-2020 (0,52 miliardi di euro); per quanto concerne la c.d. *card-18* l'onere 2021 è risultato in parziale crescita rispetto al 2020 (0,208 miliardi di euro nel 2021 rispetto a 0,195 miliardi del 2020).

incrementi di spesa per trattamenti di famiglia¹¹⁹, per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto¹²⁰ e per prestazioni di invalidità civile¹²¹ e per altre prestazioni.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2021**¹²², la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 21,6 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 15,5 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 6,1 per cento.

Per l'anno 2022 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incremento rispetto all'anno 2021 (+2,3 per cento). Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne *la spesa pensionistica* (+3,8 per cento), l'indicizzazione ai prezzi applicata è stata pari a +1,9 per cento¹²³ nel mentre gli altri fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate¹²⁴ e le pensioni eliminate, sia in termini

¹¹⁹ L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2021 è dovuto anche alle misure temporanee adottate dal decreto-legge n. 79 del 2021 (assegno temporaneo per figli minori e maggiorazioni per ANF per nuclei con figli) in attesa dell'introduzione dal 2022 del c.d. Assegno unico e universale.

¹²⁰ Nell'ambito di tale incremento di spesa si evidenzia, in particolare, l'aumento della spesa per prestazioni a carico della gestione previdenziale gestita da INPS afferente al Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 (circa +960 milioni di euro rispetto al 2020, nel quale si è viceversa registrata una riduzione di spesa rispetto al 2019 per circa -490 milioni di euro) e dal parziale incremento di altre prestazioni di TFR. Per quanto concerne la spesa per liquidazioni di fine rapporto erogate dalla Gestione ex-Inpdap, come già rappresentato per gli ultimi esercizi, la stessa, pur mantenendosi nel 2021 in linea con l'anno 2020, prosegue il programmato recupero di livello della spesa, già iniziato nel 2016 e proseguito nel periodo 2017-2020, conseguente ai contenimenti di spesa registratisi negli anni precedenti per gli effetti della progressiva applicazione delle disposizioni adottate in materia (decreto-legge n. 138 del 2011 e legge n. 147 del 2013 oltre agli effetti indotti derivanti dal processo di innalzamento dei requisiti di accesso al pensionamento) finalizzate anche al contenimento della dinamica nel breve-medio periodo della spesa per trattamenti di fine servizio nel pubblico impiego. Pertanto, tenuto conto dello stratificarsi delle erogazioni a seguito delle predette modifiche normative si registra un recupero nel livello della spesa con incremento della relativa dinamica che proseguirà significativamente nel 2022. Ciò anche per effetto dell'incremento negli accessi al pensionamento, per la progressiva maturazione dei requisiti e per gli interventi agevolativi l'accesso al pensionamento anticipato, con incidenza in anni successivi in relazione all'aggregato di spesa in esame.

¹²¹ Per un incremento di circa 4,1 per cento rispetto al 2020, corrispondente a circa 780 milioni di euro. L'incremento deriva in buona parte dall'applicazione su base annua della disposizione (decreto-legge n. 104 del 2020), inerente all'attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 2020, che prevede (da agosto 2020) la concessione degli incrementi delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 per i soggetti con età superiore a 18 anni.

¹²² L'anno 2021 è stato caratterizzato da un incremento del PIL reale pari a +8,9 per cento e del PIL nominale pari a +10,3 per cento.

¹²³ In via aggiuntiva all'indicizzazione pari a 1,9 per cento (variazione dell'indice dei prezzi al consumo per l'anno 2021), per l'anno 2022 rilevano anche gli effetti finanziari derivanti dall'aumento transitorio per le mensilità di ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) di 2 punti percentuali per le pensioni di importo complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua, riconosciuto nelle more dell'applicazione della rivalutazione ai prezzi per le pensioni con decorrenza 1° gennaio 2023 e relativa all'anno 2022.

¹²⁴ Nel 2022 si è registrato un numero di nuove pensioni liquidate solo parzialmente inferiore al 2021 e in linea alla media del triennio 2019-2021, quindi in una dimensione comunque significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016 per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 e delle relative proroghe, tenuto conto che per l'operare del regime delle decorrenze parte dei soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2021 hanno acceduto al pensionamento nel 2022. In sintesi, nel quadriennio 2019 del 2022 si registra un accesso al pensionamento a livelli superiori anche a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si somma l'introduzione, in via transitoria, di un canale generalizzato aggiuntivo di accesso al pensionamento anticipato e la non applicazione dell'adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti di accesso per il pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica. Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2022 dalle disposizioni di cui all'articolo 14 (62/38 e 64/38), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del decreto-legge n. 4 del 2019 considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici) sono risultati i seguenti:

Anno 2022 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articolo 14: 5.942 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 759 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 15: 371 milioni di euro, onere per TFS articolo 15:

numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- b) per quanto concerne la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* (-1,7 per cento) l'andamento è condizionato, in particolare, da una significativa riduzione della spesa per ammortizzatori sociali¹²⁵ e per altri assegni e sussidi assistenziali¹²⁶, solo parzialmente compensata dal significativo incremento di spesa per trattamenti di famiglia¹²⁷ e dagli incrementi di spesa per prestazioni di liquidazioni di fine rapporto¹²⁸.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **per l'anno 2022**¹²⁹, la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,4 per cento, di cui la spesa pensionistica pari al 14,9 per cento e la spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 5,5 per cento.

Per l'anno 2023 la spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incremento rispetto al 2022 del 4,3 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) *la spesa pensionistica* è cresciuta del 7,4 per cento. In particolare, l'indicizzazione ai prezzi è stata pari all'8,1 per cento¹³⁰, mentre gli altri fattori di incremento¹³¹ sono riconducibili al saldo tra le nuove pensioni liquidate¹³² e le pensioni eliminate, sia in

83 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 7.154,4 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile a articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 (e successive proroghe): 826 milioni di euro onere per TFS articolo 16: 146 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 8.127 milioni di euro.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 hanno, quindi, comportato cumulativamente in quattro anni di applicazione, di cui uno il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 25,5 miliardi di oneri, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che riducono i livelli occupazionali e la conseguente crescita potenziale.

¹²⁵ La significativa riduzione della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2022 rispetto al 2021 è condizionata dalla rilevante riduzione della spesa per integrazioni salariali a fronte di un incremento della spesa per prestazioni a tutela della cessazione del rapporto di lavoro (Naspi).

¹²⁶ Per l'anno 2022 la minore spesa rispetto all'anno 2021 è in larga parte dovuta al venir meno degli oneri per le specifiche indennità introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica e per il c.d. reddito di emergenza e pari complessivamente per l'anno 2021 a 5,05 miliardi di euro. Ciò in quanto gli oneri per il 2022 riconducibili al riconoscimento delle indennità di 200 euro e di 150 euro per contrastare gli effetti economici derivanti dalla crisi energetica (circa 9 miliardi di euro) hanno trovato sostanziale compensazione nella riduzione di spesa (per circa 8,7 miliardi di euro) del trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, come modificato, dal 2022, dalla legge n. 234 del 2021. Gli oneri per Rdc (c.d. Reddito di cittadinanza) sono risultati pari a 7,96 miliardi di euro in riduzione rispetto al 2021 di circa 0,87 miliardi. Per quanto riguarda la prestazione c.d. Ape sociale si è registrato un onere nel 2022 (0,5 miliardi di euro) sostanzialmente in linea all'onere registrato negli anni 2019-2021; per quanto concerne la c.d. card-18 l'onere 2022 è risultato in parziale crescita rispetto al 2021 (0,221 miliardi di euro nel 2022 rispetto a 0,208 miliardi del 2021).

¹²⁷ L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2022 è dovuto all'introduzione dal 2022 del c.d. assegno unico e universale (circa 13,2 miliardi di euro per l'anno 2022 tenendo conto della complessiva dimensione delle prestazioni di competenza dell'anno 2022 medesimo), anche se per tale anno tale prestazione ha operato solo dal 1° marzo e non su base annua.

¹²⁸ Tale aggregato di spesa ha registrato nell'anno 2022 un incremento (+11,2 per cento) sia per l'aumento della spesa per prestazioni a carico della gestione previdenziale gestita da INPS afferente al Fondo TFR per le quote maturate dal 1° gennaio 2007 ai lavoratori dipendenti del settore privato da aziende con un numero di dipendenti pari o superiore a 50 sia per l'incremento di spesa per liquidazioni di fine rapporto erogate dalla Gestione ex-Inpdap.

¹²⁹ L'anno 2022 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +4,8 per cento e del PIL nominale pari a +8,4 per cento.

¹³⁰ L'indicizzazione è riconosciuta sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e in particolare dalla legge n. 197 del 2022. Si può stimare che il grado di indicizzazione medio, considerato l'intero aggregato della spesa pensionistica, passi dal 97 per cento circa del 2022 all'81 per cento circa del 2023: considerato il tasso di indicizzazione nominale all'8,1 per cento questo comporta un'incidenza effettiva media degli oneri per indicizzazione ai prezzi pari a circa il 6,6 per cento.

¹³¹ Si segnala che nel 2023 sono venuti meno oneri *una tantum* erogati nell'anno 2022 connessi all'aumento transitorio di 2 punti percentuali per il periodo ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) delle pensioni complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua, che ha comportato un onere di circa 1,2 miliardi di euro per l'anno 2022.

¹³² Nel 2023 è proseguito un parziale e contenuto decremento del numero di nuove pensioni liquidate già iniziato nel 2022 rispetto al biennio precedente (2020-2021), ma in ogni caso il numero di nuove pensioni liquidate si è mantenuto su livelli

termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e agli arretrati liquidati;

- b) la *spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* è diminuita del 4,2 per cento, scontando, in particolare, la significativa riduzione della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali¹³³, parzialmente compensata dagli incrementi di spesa per i trattamenti di famiglia¹³⁴, per prestazioni di liquidazione di fine rapporto¹³⁵, per ammortizzatori sociali¹³⁶ e per altre prestazioni¹³⁷.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, nel 2023¹³⁸, la spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 19,8 per cento, che si articola in una spesa pensionistica pari al 14,9 per cento e una spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,9 per cento.

elevati. La media annua del numero di nuove pensioni liquidate del complessivo periodo 2019-2023 si è manifestata in una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016, per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipato introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 e delle relative proroghe nonché, come detto, per il graduale manifestarsi degli effetti della transizione demografica negativa, i quali avranno un peso sempre più crescente in via prospettica. In sintesi, nel quinquennio 2019-2023 (e anche nel biennio 2022-2023) si è registrato un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si sono sommati gli effetti derivanti da agevolazioni e ampliamenti delle possibilità di accesso al pensionamento anticipato in un contesto regressivo rispetto al processo di riforma implementato nei decenni precedenti. Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2023 dalle disposizioni di cui agli articoli 14 (62/38 e 64/38) e 14.1 (62/41), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del decreto-legge n. 4 del 2019 considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici) sono risultati i seguenti: Anno 2023 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articoli 14 e 14.1: 4.786 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 603 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR da articolo 14 e articolo 14.1: 147 milioni di euro, onere per TFS articolo 15: 89 milioni di euro. Totale onere degli articoli 14, 14.1 e 15: 5.625 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile all'articolo 16 del decreto-legge 4 del 2019 (e successive proroghe): 1.024 milioni di euro, onere per TFS articolo 16: 124 milioni di euro. Totale oneri articoli 14, 14.1, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 6.773 milioni di euro. Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 hanno, quindi, comportato cumulativamente in cinque anni di applicazione, di cui il 2019 molto parziale in quanto le disposizioni sono state applicate solo per una parte dell'anno, circa 32,3 miliardi di euro di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure che hanno determinato la riduzione dei livelli occupazionali e della conseguente crescita potenziale.

¹³³ Per l'anno 2023 la minore spesa rispetto all'anno 2022 è in larga parte dovuta al venir meno degli oneri per le specifiche indennità (200 euro e 150 euro) introdotte per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza energetica insistenti in via una tantum su tale anno 2022 per circa 9,1 miliardi di euro. Inoltre, si registra nell'anno 2023 la riduzione degli oneri per Rdc passati da 7,96 miliardi di euro del 2022 a circa 6,6 miliardi di euro nel 2023 nonché la riduzione degli oneri per il trattamento integrativo di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 3 del 2020, come modificato, dal 2022, dalla legge n. 234 del 2021, rispetto all'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri registrati dal 2023 per l'introduzione della c.d. Carta solidale acquisti (circa 0,5 miliardi di euro).

¹³⁴ L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2023 è dovuto all'operare su base annua del c.d. assegno unico e universale, e alla relativa rivalutazione ai prezzi, rispetto all'anno 2022 nel quale ha operato a partire da marzo (circa 18,2 miliardi di euro nel 2023 a fronte dei circa 13,2 miliardi di euro i mesi di competenza relativi all'anno 2022), i cui maggiori oneri rispetto al 2022 sono parzialmente compensati dal venir meno di altri oneri (in particolare, nel 2022 sono stati riconosciuti per assegno al nucleo familiare, per assegno temporaneo e per assegni alle famiglie con almeno tre figli minori le mensilità di gennaio e febbraio e altre quote non riconosciute nel 2023 per l'operare, in via sostitutiva, su base annua dell'assegno unico).

¹³⁵ Tale aggregato di spesa ha registrato nell'anno 2023 un incremento (+7,1 per cento) in particolare per l'incremento di spesa per liquidazioni di fine rapporto erogate per i dipendenti pubblici dalla Gestione ex-Inpdap, ivi inclusi gli oneri per la prestazione di anticipazione ordinaria di TFS e TFR derivanti dalla delibera adottata in merito dal CdA dell'INPS a novembre 2022 a fronte di incrementi più contenuti di altre voci di spesa relative a tale aggregato.

¹³⁶ L'incremento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2023 (+10,4 per cento) rispetto al 2022 è condizionato dall'incremento della spesa per prestazioni a tutela della cessazione del rapporto di lavoro (Naspi).

¹³⁷ Tra le quali le prestazioni per invalidità civile il cui incremento (+5,1 per cento) è anche condizionato dall'aumento delle prestazioni (assegni differenti dall'indennità di accompagnamento) rivalutate ai prezzi (+8,1 per cento).

¹³⁸ L'anno 2023 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +1,0 per cento e del PIL nominale pari a +7,2 per cento.

Per l'anno 2024 la spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un incremento rispetto al 2023 del 5,1 per cento. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) *la spesa pensionistica* è cresciuta del 5,6 per cento. In particolare, l'indicizzazione ai prezzi è stata pari al 5,4 per cento¹³⁹, mentre gli altri fattori di incremento sono riconducibili al saldo tra le nuove pensioni liquidate¹⁴⁰ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e agli arretrati liquidati;
- b) *la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro* è aumentata del 3,5 per cento, a seguito, in particolare, degli incrementi di spesa per trattamenti di famiglia¹⁴¹, per ammortizzatori sociali¹⁴², per prestazioni di invalidità civile¹⁴³ e per altre prestazioni¹⁴⁴,

¹³⁹ L'indicizzazione è riconosciuta sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e in particolare dalla legge n. 197 del 2022 e dalla legge n. 213 del 2023. Si può stimare che il grado di indicizzazione medio, considerato l'intero aggregato della spesa pensionistica, per effetto della deindicizzazione prevista per il biennio 2023-2024 sia pari all'81 per cento circa: considerato il tasso di indicizzazione nominale al 5,4 per cento questo comporta un'incidenza effettiva media degli oneri per indicizzazione ai prezzi pari a circa il 4,4 per cento.

¹⁴⁰ Nel 2024 si è registrato un contenuto incremento del numero complessivo di nuove pensioni liquidate rispetto al 2023, mantenendosi comunque tale numero su livelli elevati. La media annua del numero di nuove pensioni liquidate del complessivo periodo 2019-2024 si è manifestata in una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016, per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipate introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 e delle relative proroghe nonché, come detto, per il graduale manifestarsi degli effetti della transizione demografica negativa, i quali avranno un peso sempre più crescente in via prospettica e la ricostituzione del pieno e crescente accesso al pensionamento di vecchiaia. In sintesi, nel complessivo periodo 2019-2024 (e anche nel triennio 2022-2024) si è registrato un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si sono sommati gli effetti derivanti da agevolazioni e ampliamenti delle possibilità di accesso al pensionamento anticipato in un contesto regressivo rispetto al processo di riforma implementato nei decenni precedenti. Pertanto, nel periodo 2019-2024 si è registrata una ricostituzione di flussi di pensionamento di ingente dimensione, ai livelli massimi considerando il periodo da inizio 2000. Sul piano finanziario gli effetti derivanti per l'anno 2024 dalle disposizioni di cui agli articoli 14 (62/38 e 64/38) e 14.1 (62/41), all'articolo 15 (non applicazione adeguamento agli incrementi della speranza di vita al pensionamento anticipato solo in parte compensato da posticipo delle decorrenze) e all'articolo 16 (riapertura della sperimentazione conclusa circa l'accesso al pensionamento ampiamente anticipato riconosciuta in via derogatoria alle donne) del decreto-legge n. 4 del 2019 considerando tutte le voci di spesa (spesa per pensioni e spesa per liquidazioni di fine rapporto per dipendenti privati e pubblici) sono risultati i seguenti:

Anno 2024 (consuntivo) maggiore spesa pensionistica - articoli 14 e 14.1: 3.813 milioni di euro; maggiore spesa pensionistica articolo 15: 472 milioni di euro, maggiori prestazioni TFR dagli articoli 14 e 14.1: 111 milioni di euro. Totale onere articoli 14 e 15: 4.396 milioni di euro. Maggiore spesa pensionistica imputabile all'articolo 16: 938 milioni di euro, onere per TFS articolo 16: 229 milioni di euro. Totale oneri degli articoli 14, 14.1, 15 e 16 del decreto-legge n. 4 del 2019: 5.564 milioni di euro.

Le misure di flessibilità nell'accesso al pensionamento introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 hanno, quindi, comportato cumulativamente nel periodo 2019-2024 circa 37,8 miliardi di oneri, con un corrispondente incremento di debito, cui vanno aggiunti gli effetti ulteriori di contrazione della crescita economica prodotti da tali misure finalizzate a ridurre i livelli occupazionali e la conseguente crescita potenziale.

¹⁴¹ L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2024 è sostanzialmente da attribuire all'operare del c.d. assegno unico e universale e alla relativa rivalutazione ai prezzi (la spesa per il 2024 è stimata in circa 19,9 miliardi di euro a fronte di circa 18,2 miliardi di euro per il 2023 e di circa 13,2 miliardi di euro per il 2022 nel quale l'istituto in esame ha operato a partire dal mese di marzo).

¹⁴² L'incremento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2024 (+6,1 per cento) rispetto al 2023 è condizionato in particolare dall'incremento della spesa per prestazioni a tutela della cessazione del rapporto di lavoro (Naspi) e dall'incremento della spesa per prestazioni a tutela della costanza del rapporto di lavoro (integrazioni salariali).

¹⁴³ L'incremento di spesa per prestazioni di invalidità civile (+6,1 per cento) è condizionato sia dall'aumento del numero di prestazioni in pagamento sia dall'aumento delle prestazioni (assegni differenti dall'indennità di accompagnamento) rivalutate ai prezzi (+5,4 per cento).

¹⁴⁴ Nel 2024 si è registrato anche un aumento delle prestazioni a tutela della maternità (in particolare per l'operare degli effetti di recenti interventi normativi) e di congedo per assistenza di soggetti con disabilità nonché delle prestazioni erogate dall'Inail per quanto concerne sia le rendite infortunistiche (condizionato dalla rivalutazione ai prezzi, +5,4 per cento decorrente da luglio pur in presenza di una riduzione del numero di rendite in pagamento) sia le indennità temporanee infortunistiche. Per la spesa per liquidazioni per fine si evidenzia l'incremento di spesa per liquidazioni di fine rapporto erogate per i dipendenti pubblici dalla Gestione ex-Inpdap parzialmente compensato dalla riduzione della spesa per prestazioni di TFR a carico della gestione per l'erogazione del TFR ai dipendenti di imprese con almeno 50 dipendenti.

parzialmente compensati da una riduzione della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali¹⁴⁵.

Con riferimento all'incidenza della spesa in rapporto al PIL, si evidenzia che, **nel 2024**¹⁴⁶ la spesa per prestazioni sociali in denaro ha registrato un'incidenza pari al 20,3 per cento, che si articola in una spesa pensionistica pari al 15,3 per cento e una spesa per altre prestazioni sociali in denaro pari al 4,9 per cento.

¹⁴⁵ Per l'anno 2024 la minore spesa rispetto all'anno 2023 è da attribuire alla minore spesa registrata per il complesso delle prestazioni per Assegno di inclusione e Supporto per la Formazione e il Lavoro (complessivamente pari a circa 4,95 miliardi di euro) rispetto agli oneri sostenuti nel 2023 per la prestazione Reddito di cittadinanza (pari a circa 6,6 miliardi di euro), a fronte di un parziale contenuto incremento di altre prestazioni assistenziali incluse nell'aggregato di spesa in esame.

¹⁴⁶ L'anno 2024 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,7 per cento e del PIL nominale pari a +2,7 per cento.

Tabella A2.3: Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 1999 - 2008 (continua)

| (valori assoluti in milioni di euro) | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totale prestazioni sociali in denaro | 190.424 | 195.723 | 203.108 | 214.278 | 224.365 | 234.595 | 242.245 | 252.104 | 264.407 | 277.270 |
| (tasso di variazione in %) | | 2,8% | 3,8% | 5,5% | 4,7% | 4,6% | 3,3% | 4,1% | 4,9% | 4,9% |
| (in rapporto al PIL) | (16,2%) | (15,7%) | (15,5%) | (15,8%) | (16,0%) | (16,1%) | (16,2%) | (16,2%) | (16,3%) | (16,9%) |
| di cui | | | | | | | | | | |
| Pensioni ^{(1) (2)} | 156.243 | 160.598 | 168.330 | 177.114 | 184.394 | 192.266 | 199.316 | 206.078 | 214.071 | 222.738 |
| (tasso di variazione in %) | | 2,8% | 4,8% | 5,2% | 4,1% | 4,3% | 3,7% | 3,4% | 3,9% | 4,0% |
| (in rapporto al PIL) | (13,3%) | (12,9%) | (12,9%) | (13,1%) | (13,2%) | (13,2%) | (13,3%) | (13,2%) | (13,2%) | (13,6%) |
| di cui | | | | | | | | | | |
| pensioni IVS | 154.186 | 158.321 | 165.918 | 174.111 | 181.290 | 188.925 | 195.913 | 202.592 | 210.507 | 219.048 |
| (tasso di variazione in %) | | 2,7% | 4,8% | 4,9% | 4,1% | 4,2% | 3,7% | 3,4% | 3,9% | 4,1% |
| (in rapporto al PIL) | (13,1%) | (12,7%) | (12,7%) | (12,8%) | (13,0%) | (13,0%) | (13,1%) | (13,0%) | (13,0%) | (13,3%) |
| pensioni e assegni sociali | 2.057 | 2.277 | 2.412 | 3.003 | 3.104 | 3.341 | 3.403 | 3.486 | 3.564 | 3.690 |
| (tasso di variazione in %) | | 10,7% | 5,9% | 24,5% | 3,4% | 7,6% | 1,9% | 2,4% | 2,2% | 3,5% |
| (in rapporto al PIL) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) |
| Altre prestazioni sociali in denaro | 34.181 | 35.125 | 34.778 | 37.164 | 39.971 | 42.329 | 42.929 | 46.026 | 50.336 | 54.532 |
| (tasso di variazione in %) | | 2,8% | -1,0% | 6,9% | 7,6% | 5,9% | 1,4% | 7,2% | 9,4% | 8,3% |
| (in rapporto al PIL) | (2,9%) | (2,8%) | (2,7%) | (2,7%) | (2,9%) | (2,9%) | (2,9%) | (3,0%) | (3,1%) | (3,3%) |
| di cui | | | | | | | | | | |
| rendite infortunistiche ⁽³⁾ | 4.998 | 5.038 | 5.160 | 5.178 | 5.370 | 5.174 | 5.123 | 5.140 | 5.172 | 5.121 |
| (tasso di variazione in %) | | 0,8% | 2,4% | 0,3% | 3,7% | -3,6% | -1,0% | 0,3% | 0,6% | -1,0% |
| (in rapporto al PIL) | (0,4%) | (0,4%) | (0,4%) | (0,4%) | (0,4%) | (0,4%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) |
| liquidazioni per fine rapporto ⁽⁴⁾ | 5.138 | 5.565 | 4.202 | 4.159 | 4.386 | 4.942 | 5.011 | 6.170 | 8.590 | 10.302 |
| (tasso di variazione in %) | | 8,3% | -24,5% | -1,0% | 5,5% | 12,7% | 1,4% | 23,1% | 39,2% | 19,9% |
| (in rapporto al PIL) | (0,4%) | (0,4%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,4%) | (0,5%) | (0,6%) |
| indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia ⁽⁵⁾ | 8.577 | 9.118 | 9.708 | 9.822 | 10.644 | 11.214 | 11.167 | 11.953 | 12.480 | 12.936 |
| (tasso di variazione in %) | | 6,3% | 6,5% | 1,2% | 8,4% | 5,4% | -0,4% | 7,0% | 4,4% | 3,7% |
| (in rapporto al PIL) | (0,7%) | (0,7%) | (0,7%) | (0,7%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,7%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,8%) |
| assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione ⁽⁶⁾ | 4.270 | 3.960 | 4.013 | 4.220 | 4.541 | 5.075 | 5.624 | 5.795 | 5.393 | 6.401 |
| (tasso di variazione in %) | | -7,3% | 1,3% | 5,2% | 7,6% | 11,8% | 10,8% | 3,0% | -6,9% | 18,7% |
| (in rapporto al PIL) | (0,4%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,4%) | (0,4%) | (0,3%) | (0,4%) |
| assegni di guerra e altro ⁽⁷⁾ | 1.122 | 1.120 | 1.219 | 1.186 | 1.288 | 1.309 | 1.002 | 1.060 | 1.095 | 963 |
| (tasso di variazione in %) | | -0,2% | 8,8% | -2,7% | 8,6% | 1,6% | -23,5% | 5,8% | 3,3% | -12,1% |
| (in rapporto al PIL) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) |
| invalidi civili, ciechi e sordomuti ⁽⁸⁾ | 8.399 | 8.625 | 8.590 | 10.653 | 11.595 | 12.100 | 12.723 | 13.363 | 14.287 | 15.118 |
| (tasso di variazione in %) | | 2,7% | -0,4% | 24,0% | 8,8% | 4,4% | 5,1% | 5,0% | 6,9% | 5,8% |
| (in rapporto al PIL) | (0,7%) | (0,7%) | (0,7%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,9%) | (0,9%) | (0,9%) |
| altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali ⁽⁹⁾ | 1.677 | 1.699 | 1.886 | 1.946 | 2.147 | 2.515 | 2.279 | 2.545 | 3.319 | 3.691 |
| (tasso di variazione in %) | | 1,3% | 11,0% | 3,2% | 10,3% | 17,1% | -9,4% | 11,7% | 30,4% | 11,2% |
| (in rapporto al PIL) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) |
| PIL | 1.177.550 | 1.244.744 | 1.308.623 | 1.355.522 | 1.399.386 | 1.457.356 | 1.499.073 | 1.559.864 | 1.621.715 | 1.643.719 |
| (tasso di variazione in %) | | 5,7% | 5,1% | 3,6% | 3,2% | 4,1% | 2,9% | 4,1% | 4,0% | 1,4% |

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).

(5) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(6) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni familiari. Dal 2022 ingloba gli oneri relativi alla prestazione c.d. assegno unico e universale (dlgs n. 230/2021 e successive modificazioni e integrazioni).

(7) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(8) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(9) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(8) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio un tantum a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e card-18, dal 2018 gli oneri relativi a prestazioni Rel oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni Rdc. Per gli anni 2020 e 2021 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per l'anno 2022 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica. Dal 2023 include anche gli oneri relativi alla Carta solidale acquisti (CSA), ridenominata Carta Dedicata a Te dal 2024, nonché gli oneri relativi al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e, dal 2024, all'Assegno di inclusione (Adi) che hanno sostituito la prestazione Rdc.

Tabella A2.4: Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 2009 - 2018 (continua)

| (valori assoluti in milioni di euro) | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Totale prestazioni sociali in denaro | 291627 | 298.695 | 304.478 | 311748 | 319.978 | 327.010 | 332.924 | 336.370 | 341404 | 348.474 |
| (tasso di variazione in %) | 5,2% | 2,4% | 1,9% | 2,4% | 2,6% | 2,2% | 1,8% | 1,0% | 1,5% | 2,1% |
| (in rapporto al PIL) | (18,4%) | (18,5%) | (18,4%) | (19,7%) | (19,7%) | (20,0%) | (20,0%) | (19,7%) | (19,6%) | (19,6%) |
| di cui | | | | | | | | | | |
| Pensioni ⁽¹⁾⁽²⁾ | 231300 | 237.417 | 243.619 | 249.103 | 254.701 | 256.644 | 258.866 | 260.811 | 263.561 | 268.558 |
| (tasso di variazione in %) | 3,8% | 2,6% | 2,6% | 2,3% | 2,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 1,1% | 1,9% |
| (in rapporto al PIL) | (14,6%) | (14,7%) | (14,7%) | (15,3%) | (15,7%) | (15,7%) | (15,6%) | (15,3%) | (15,7%) | (15,7%) |
| di cui | | | | | | | | | | |
| pensioni IVS | 227.557 | 233.457 | 239.777 | 245.028 | 250.308 | 252.038 | 254.126 | 256.084 | 258.756 | 263.723 |
| (tasso di variazione in %) | 3,9% | 2,6% | 2,7% | 2,2% | 2,2% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 1,9% |
| (in rapporto al PIL) | (14,4%) | (14,4%) | (14,5%) | (15,0%) | (15,4%) | (15,4%) | (15,3%) | (15,3%) | (14,8%) | (14,8%) |
| pensioni e assegni sociali | 3.743 | 3.960 | 3.842 | 4.075 | 4.393 | 4.606 | 4.740 | 4.727 | 4.805 | 4.835 |
| (tasso di variazione in %) | 1,4% | 5,8% | -3,0% | 6,7% | 7,8% | 4,8% | 2,9% | -0,3% | 1,7% | 0,6% |
| (in rapporto al PIL) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) |
| Altre prestazioni sociali in denaro | 60.327 | 61.278 | 60.859 | 62.645 | 65.277 | 70.366 | 74.058 | 75.559 | 77.843 | 79.916 |
| (tasso di variazione in %) | 10,6% | 1,6% | -0,7% | 2,9% | 4,2% | 7,8% | 5,2% | 2,0% | 3,0% | 2,7% |
| (in rapporto al PIL) | (3,8%) | (3,8%) | (3,7%) | (3,8%) | (4,0%) | (4,3%) | (4,5%) | (4,4%) | (4,5%) | (4,5%) |
| di cui | | | | | | | | | | |
| rendite infortunistiche ⁽³⁾ | 5.491 | 5.156 | 5.213 | 5.416 | 5.325 | 5.305 | 5.227 | 5.089 | 5.059 | 4.970 |
| (tasso di variazione in %) | 7,2% | -6,1% | 1,1% | 3,9% | -1,7% | -0,4% | -1,5% | -2,6% | -0,6% | -1,8% |
| (in rapporto al PIL) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) |
| liquidazioni per fine rapporto ⁽⁴⁾ | 8.951 | 11.181 | 10.527 | 10.101 | 9.852 | 8.814 | 9.443 | 9.787 | 11.232 | 11.969 |
| (tasso di variazione in %) | -13,7% | 24,9% | -5,8% | -4,9% | -1,6% | -10,5% | 7,7% | 3,6% | 14,8% | 6,6% |
| (in rapporto al PIL) | (0,6%) | (0,7%) | (0,6%) | (0,6%) | (0,6%) | (0,5%) | (0,6%) | (0,6%) | (0,6%) | (0,7%) |
| indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia ⁽⁵⁾ | 13.054 | 12.778 | 13.305 | 13.628 | 13.848 | 13.520 | 13.315 | 13.784 | 14.612 | 14.659 |
| (tasso di variazione in %) | 0,9% | -2,1% | 4,1% | 2,4% | 1,6% | -2,4% | -1,5% | 3,5% | 6,0% | 0,3% |
| (in rapporto al PIL) | (0,8%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,9%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,8%) |
| assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione ⁽⁶⁾ | 10.472 | 11.407 | 11.426 | 13.119 | 15.150 | 14.745 | 14.326 | 14.181 | 13.419 | 13.119 |
| (tasso di variazione in %) | 63,6% | 8,9% | 0,2% | 14,8% | 15,5% | -2,7% | -2,8% | -1,0% | -5,4% | -2,2% |
| (in rapporto al PIL) | (0,7%) | (0,7%) | (0,7%) | (0,8%) | (0,9%) | (0,9%) | (0,9%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,7%) |
| assegni di guerra e altro ⁽⁷⁾ | 908 | 828 | 787 | 763 | 711 | 665 | 604 | 553 | 502 | 453 |
| (tasso di variazione in %) | -5,7% | -8,8% | -5,0% | -3,0% | -6,8% | -6,5% | -9,2% | -8,4% | -9,2% | -9,8% |
| (in rapporto al PIL) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) | (0,1%) |
| invalidi civili, ciechi e sordomuti ⁽⁸⁾ | 16.190 | 16.374 | 15.898 | 16.309 | 16.787 | 17.068 | 17.187 | 17.386 | 17.522 | 17.922 |
| (tasso di variazione in %) | 7,7% | 1,1% | -2,9% | 2,6% | 2,9% | 1,7% | 0,7% | 1,2% | 0,8% | 2,3% |
| (in rapporto al PIL) | (1,0%) | (1,0%) | (1,0%) | (1,0%) | (1,0%) | (1,0%) | (1,0%) | (1,0%) | (1,0%) | (1,0%) |
| altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali ⁽⁹⁾ | 5.261 | 3.554 | 3.703 | 3.400 | 3.604 | 10.249 | 13.956 | 14.779 | 15.497 | 16.824 |
| (tasso di variazione in %) | 42,5% | -32,4% | 4,2% | -8,2% | 6,0% | 184,3% | 36,2% | 5,9% | 4,9% | 8,6% |
| (in rapporto al PIL) | (0,3%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,6%) | (0,8%) | (0,9%) | (0,9%) | (0,9%) |
| PIL | 1.584.107 | 1.617.945 | 1.657.362 | 1.632.899 | 1.621.261 | 1.635.871 | 1.663.278 | 1.704.857 | 1.744.493 | 1.777.744 |
| (tasso di variazione in %) | -3,6% | 2,1% | 2,4% | -1,5% | -0,7% | 0,9% | 1,7% | 2,5% | 2,3% | 1,9% |

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).

(5) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni familiari. Dal 2022 ingloba gli oneri relativi alla prestazione c.d. assegno unico e universale (dlgs n. 230/2021 e successive modificazioni e integrazioni).

(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(7) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio *una-tantum* a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81 comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e card-18, dal 2018 gli oneri relativi a prestazioni Rel oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni Rdc. Per gli anni 2020 e 2021 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per l'anno 2022 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica. Dal 2023 include anche gli oneri relativi alla Carta solidale acquisti (CSA), ridenominata Carta Dedicata a Te dal 2024, nonché gli oneri relativi al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e, dal 2024, all'Assegno di inclusione (Adi) che hanno sostituito la prestazione Rdc.

Tabella A2.5: Spesa per prestazioni sociali in denaro - Amministrazioni pubbliche - Anni 2019 – 2024 (segue)

| (valori assoluti in milioni di euro) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | tasso medio annuo 2000 - 2024 (base 1999) |
|--|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|---|
| Totale prestazioni sociali in denaro | 361.203 | 399.175 | 397.876 | 406.893 | 424.284 | 445.739 | |
| (tasso di variazione in %) | 3,7% | 10,5% | -0,3% | 2,3% | 4,3% | 5,1% | 3,5% |
| (in rapporto al PIL) | (20,0%) | (23,9%) | (21,6%) | (20,4%) | (19,8%) | (20,3%) | |
| di cui | | | | | | | |
| Pensioni ⁽¹⁾⁽²⁾ | 274.874 | 281.443 | 286.268 | 297.191 | 319.181 | 337.006 | |
| (tasso di variazione in %) | 2,4% | 2,4% | 1,7% | 3,8% | 7,4% | 5,6% | 3,1% |
| (in rapporto al PIL) | (15,2%) | (16,9%) | (15,5%) | (14,9%) | (14,9%) | (15,3%) | |
| di cui | | | | | | | |
| pensioni IVS | 270.160 | 276.604 | 281.355 | 292.032 | 313.541 | 330.825 | |
| (tasso di variazione in %) | 2,4% | 2,4% | 1,7% | 3,8% | 7,4% | 5,5% | 3,1% |
| (in rapporto al PIL) | (15,0%) | (16,6%) | (15,3%) | (14,6%) | (14,6%) | (15,0%) | |
| pensioni e assegni sociali | 4.714 | 4.839 | 4.913 | 5.159 | 5.640 | 6.181 | |
| (tasso di variazione in %) | -2,5% | 2,7% | 1,5% | 5,0% | 9,3% | 9,6% | 4,5% |
| (in rapporto al PIL) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | |
| Altre prestazioni sociali in denaro | 86.329 | 117.732 | 111.608 | 109.702 | 105.103 | 108.733 | |
| (tasso di variazione in %) | 8,0% | 36,4% | -5,2% | -1,7% | -4,2% | 3,5% | 4,7% |
| (in rapporto al PIL) | (4,8%) | (7,0%) | (6,1%) | (5,5%) | (4,9%) | (4,9%) | |
| di cui | | | | | | | |
| rendite infortunistiche ⁽³⁾ | 4.890 | 4.772 | 4.857 | 4.766 | 4.895 | 5.097 | |
| (tasso di variazione in %) | -1,6% | -2,4% | 1,8% | -1,9% | 2,7% | 4,1% | 0,1% |
| (in rapporto al PIL) | (0,3%) | (0,3%) | (0,3%) | (0,2%) | (0,2%) | (0,2%) | |
| liquidazioni per fine rapporto ⁽⁴⁾ | 13.983 | 14.194 | 15.308 | 17.017 | 18.232 | 18.662 | |
| (tasso di variazione in %) | 16,8% | 1,5% | 7,8% | 11,2% | 7,1% | 2,4% | 5,3% |
| (in rapporto al PIL) | (0,8%) | (0,8%) | (0,8%) | (0,9%) | (0,9%) | (0,8%) | |
| indennità malattia, infortuni, maternità e trattamenti di famiglia ⁽⁵⁾ | 14.596 | 16.150 | 18.088 | 24.795 | 27.313 | 29.591 | |
| (tasso di variazione in %) | -0,4% | 10,6% | 12,0% | 37,1% | 10,2% | 8,3% | 5,1% |
| (in rapporto al PIL) | (0,8%) | (1,0%) | (1,0%) | (1,2%) | (1,3%) | (1,3%) | |
| assegno integrazione salariale e indennità disoccupazione ⁽⁶⁾ | 13.316 | 27.820 | 18.122 | 12.751 | 14.077 | 14.931 | |
| (tasso di variazione in %) | 1,5% | 108,9% | -34,9% | -29,6% | 10,4% | 6,1% | 5,1% |
| (in rapporto al PIL) | (0,7%) | (1,7%) | (1,0%) | (0,6%) | (0,7%) | (0,7%) | |
| assegni di guerra e altro ⁽⁷⁾ | 408 | 366 | 326 | 293 | 264 | 242 | |
| (tasso di variazione in %) | -9,9% | -10,3% | -10,9% | -10,1% | -9,9% | -8,3% | -6,0% |
| (in rapporto al PIL) | (0,0%) | (0,0%) | (0,0%) | (0,0%) | (0,0%) | (0,0%) | |
| invalidi civili, ciechi e sordomuti ⁽⁸⁾ | 18.465 | 18.860 | 19.640 | 20.165 | 21.201 | 22.489 | |
| (tasso di variazione in %) | 3,0% | 2,1% | 4,1% | 2,7% | 5,1% | 6,1% | 4,0% |
| (in rapporto al PIL) | (1,0%) | (1,1%) | (1,1%) | (1,0%) | (1,0%) | (1,0%) | |
| altri assegni e sussidi previdenziali e assistenziali ⁽⁹⁾ | 20.671 | 35.570 | 35.267 | 29.915 | 19.121 | 17.721 | |
| (tasso di variazione in %) | 22,9% | 72,1% | -0,9% | -15,2% | -36,1% | -7,3% | 9,9% |
| (in rapporto al PIL) | (1,1%) | (2,1%) | (1,9%) | (1,5%) | (0,9%) | (0,8%) | |
| PIL | 1804.067 | 1670.012 | 1842.507 | 1998.073 | 2.142.602 | 2.199.619 | |
| (tasso di variazione in %) | 1,5% | -7,4% | 10,3% | 8,4% | 7,2% | 2,7% | 2,5% |

(1) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza.

(2) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(3) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)).

(5) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché altra spesa corrisposta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS nonché le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(5) Ingloba anche la spesa relativa al progressivo operare a regime dei provvedimenti di potenziamento della tutela della maternità e di assegni familiari. Dal 2022 ingloba gli oneri relativi alla prestazione c.d. assegno unico e universale (dlgs n. 230/2021 e successive modificazioni e integrazioni).

(6) Ingloba la spesa per indennità di disoccupazione, mobilità e ASU e integrazioni salariali.

(7) Comprende anche: assegni vitalizi a favore dei perseguitati politici e razziali e deportati nei campi di sterminio.

(8) Ingloba sia la spesa per pensioni o assegni di invalidità che quella per indennità.

(9) Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali e gli assegni vitalizi corrisposti dall'INPS agli ex-dipendenti dello Stato e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato. Il livello di spesa per gli anni 2007 e 2008 ingloba gli oneri relativi al beneficio una-tantum a favore degli incapienti previsto dall'articolo 44 del decreto-legge n. 159/2007, convertito con legge n. 222/2007. Per l'anno 2009 nel livello di spesa è inglobato l'onere conseguente alle erogazioni del bonus straordinario per famiglie, lavoratori e pensionati introdotto dall'articolo 1 del DL n. 185/2008, convertito con legge n. 2/2009. Per gli anni dal 2008 ingloba altresì l'onere corrispondente alle erogazioni relative alla Carta Acquisti (ad anziani e bambini con età inferiore a 3 anni) di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, nonché quello relativo alle detrazioni pagabili di cui alla legge 244/2007 (connesse a canoni di locazione e a famiglie numerose) in ottemperanza dell'aggiornamento Sec. Dal 2014 ingloba gli oneri connessi alla prestazione di cui all'articolo 1 del DL n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014 (confermata a regime su base annua dalla legge n. 190/2014). Dal 2016 ingloba ulteriori prestazioni quali il progressivo avvio di SIA (e relativa estensione) e card-18, dal 2018 gli oneri relativi a prestazioni Rel oltre che prestazioni c.d. Ape sociale (queste ultime registrate a partire dal 2017) e dal 2019 gli oneri connessi all'erogazione delle prestazioni Rdc. Per gli anni 2020 e 2021 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica. Per l'anno 2022 sono inglobati anche gli effetti connessi a misure assistenziali introdotte per fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dall'emergenza energetica. Dal 2023 include anche gli oneri relativi alla Carta solidale acquisti (CSA), ridenominata Carta Dedicata a Te dal 2024, nonché gli oneri relativi al Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL) e, dal 2024, all'Assegno di inclusione (Adi) che hanno sostituito la prestazione Rdc.

A.2 – Spesa per prestazioni sociali in denaro del conto delle AP – Nota illustrativa delle previsioni a legislazione vigente del Documento programmatico di finanza pubblica 2025 (scenario tendenziale)

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro sono indicate distintamente per la spesa pensionistica e quella relativa alle altre prestazioni sociali in denaro, sulla base della definizione adottata nell'ambito dei documenti di finanza pubblica. La definizione di spesa pubblica per pensioni è la stessa recepita nelle previsioni contenute nei documenti di finanza pubblica di breve periodo e in quelle di medio-lungo periodo elaborate a livello nazionale e nell'ambito del gruppo di lavoro sugli effetti dell'invecchiamento demografico costituito presso il Comitato di politica economica del Consiglio ECOFIN (*Economic Policy Committee – Working Group on Ageing, EPC-WGA*). L'aggregato comprende l'intero sistema pubblico obbligatorio e la spesa per pensioni e assegni sociali. La prima di tali componenti riguarda tutte quelle pensioni concesse sulla base di un requisito contributivo generalmente connesso con l'età. La seconda componente è stata inclusa a causa della sua stretta relazione con l'invecchiamento della popolazione in virtù del relativo requisito anagrafico. La spesa per altre prestazioni sociali in denaro include: le rendite infortunistiche, le liquidazioni per fine rapporto a carico di Istituzioni pubbliche, le prestazioni di maternità, di malattia e infortuni, le prestazioni di integrazione salariale, le prestazioni di sussidio al reddito nei casi di disoccupazione, i trattamenti di famiglia, gli assegni di guerra, le prestazioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti e altri assegni a carattere previdenziale e assistenziale.

Le previsioni della spesa per prestazioni sociali in denaro sono elaborate sulla base della normativa vigente, del quadro macroeconomico di riferimento e delle previsioni demografiche Istat base 2024 pubblicate il 28 luglio 2025.

Le previsioni tengono conto degli elementi di monitoraggio allo stato disponibili per l'anno 2025, delle elaborazioni conseguenti dai bilanci consuntivi per l'anno 2024 e dell'aggiornamento della stima dei risultati di Contabilità nazionale in relazione all'aggregato di spesa in esame.

Risultati e analisi delle dinamiche della spesa per prestazioni sociali in denaro

Con riferimento all'anno 2024 la spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata, nella stima di Contabilità Nazionale, pari a 445.739 milioni di euro registrando in rapporto al PIL¹⁴⁷ un'incidenza pari al 20,3 per cento, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto al 2023 (19,8 per cento).

La complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro nel 2024 ha registrato una crescita del 5,1 per cento rispetto all'anno 2023. Nel dettaglio, si segnala in particolare:

- a) per quanto concerne la spesa pensionistica (+5,6 per cento rispetto al 2023), l'indicizzazione ai prezzi applicata è stata pari a +5,4 per cento¹⁴⁸ nel mentre gli altri

¹⁴⁷ L'anno 2024 è stato caratterizzato da una variazione del PIL reale pari a +0,7 per cento e del pil nominale pari a +2,7 per cento.

¹⁴⁸ L'indicizzazione è riconosciuta sulla base di quanto previsto dalla legislazione vigente e in particolare dalla legge n. 213 del 2023, pertanto considerato il tasso di indicizzazione al 5,4 per cento questo comporta un'incidenza effettiva media degli oneri per indicizzazione ai prezzi stimabile pari a circa 4,4 punti percentuali.

fattori di incremento afferiscono al saldo tra le nuove pensioni liquidate¹⁴⁹ e le pensioni eliminate, sia in termini numerici sia di importo, nonché alle ricostituzioni di importo delle pensioni in essere e arretrati liquidati;

- b) per quanto concerne la spesa per le altre prestazioni sociali in denaro (+3,5 per cento rispetto al 2023), l'andamento, in particolare, è condizionato, in particolare, dagli incrementi di spesa per trattamenti di famiglia¹⁵⁰, per ammortizzatori sociali¹⁵¹, per prestazioni di invalidità civile e per altre prestazioni¹⁵², parzialmente compensati da una riduzione della spesa per altri assegni e sussidi assistenziali¹⁵³.

¹⁴⁹ Nel 2024 si è registrato un contenuto incremento del numero complessivo di nuove pensioni liquidate rispetto al 2023, mantenendosi pertanto tale numero su livelli elevati. La media annua del numero di nuove pensioni liquidate del complessivo periodo 2019-2024 si è manifestata in una dimensione significativamente superiore a quella media del biennio 2017-2018 (a sua volta già superiore alla media del periodo 2012-2016, per il fisiologico incremento degli accessi dovuto alla progressiva maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011), per effetto delle complessive misure di agevolazione nell'accesso al pensionamento anticipate introdotte dal decreto-legge n. 4 del 2019 e delle relative proroghe nonché, come detto, per il graduale manifestarsi degli effetti della transizione demografica negativa, i quali avranno un peso sempre più crescente in via prospettica e per la ricostituzione del pieno e crescente accesso al pensionamento di vecchiaia. In sintesi, nel complessivo periodo 2019-2024 (e anche nel triennio 2022-2024) si è registrato un accesso al pensionamento a livelli superiori a quelli del periodo precedente la riforma di fine 2011, in quanto, come sopra evidenziato, al fisiologico incremento degli accessi dovuto alla maturazione dei requisiti previsti dal decreto-legge n. 201 del 2011 e ai progressivi effetti della transizione demografica si sono sommati gli effetti derivanti da agevolazioni e ampliamenti delle possibilità di accesso al pensionamento anticipato in un contesto regressivo rispetto al processo di riforma implementato nei decenni precedenti.

¹⁵⁰ L'incremento della spesa per trattamenti di famiglia per l'anno 2024 è sostanzialmente da attribuire all'operare del c.d. assegno unico e universale e alla relativa rivalutazione ai prezzi.

¹⁵¹ L'incremento della spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali nel 2024 è condizionato, in particolare, dall'incremento della spesa per prestazioni a tutela della cessazione del rapporto di lavoro (Naspi) e dall'incremento della spesa per prestazioni a tutela della costanza del rapporto di lavoro (integrazioni salariali).

¹⁵² Nel 2024 si è registrato anche un aumento della spesa per prestazioni a tutela della maternità (in particolare per l'operare degli effetti di recenti interventi normativi) e relativi congedi nonché della spesa connessa alle tutele infortunistiche (condizionato anche dalla rivalutazione ai prezzi, +5,4 per cento, riconosciuta da luglio 2024 per le rendite infortunistiche).

¹⁵³ Per l'anno 2024 la minore spesa rispetto all'anno 2023 è da attribuire alla minore spesa registrata per il complesso delle prestazioni per Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro (comunque in aumento dal 2025 anche per effetto delle disposizioni contenute nella legge n. 207 del 2024, legge di bilancio 2025 e nel decreto-legge n. 92 del 2025), rispetto agli oneri sostenuti nel 2023 per la prestazione Reddito di cittadinanza.

Tabella A2.6: Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) – Anni 2021-2024

| Risultati di Contabilità Nazionale | | | | | |
|--|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| (valori assoluti in milioni di euro) | 2018 (per memoria) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Spesa per prestazioni sociali in denaro | 348.474 | 397.876 | 406.893 | 424.284 | 445.739 |
| (tasso di variazione in %) | | | 2,3% | 4,3% | 5,1% |
| (in % di PIL) | 19,6% | 21,6% | 20,4% | 19,8% | 20,3% |
| di cui | | | | | |
| Pensioni | 268.558 | 286.268 | 297.191 | 319.181 | 337.006 |
| (tasso di variazione in %) | | | 3,8% | 7,4% | 5,6% |
| (in % di PIL) | 15,1% | 15,5% | 14,9% | 14,9% | 15,3% |
| Altre prestazioni sociali in denaro | 79.916 | 111.608 | 109.702 | 105.103 | 108.733 |
| (tasso di variazione in %) | | | -1,7% | -4,2% | 3,5% |
| (in % di PIL) | 4,5% | 6,1% | 5,5% | 4,9% | 4,9% |
| PIL | 1.777.744 | 1.842.507 | 1.998.073 | 2.142.602 | 2.199.619 |
| (tasso di variazione in %) | | | 8,4% | 7,2% | 2,7% |

L'incremento di incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL (+ 0,5 punti percentuali) per l'anno 2024 è da attribuire, in buona parte, all'incremento dell'incidenza in rapporto al PIL della spesa pensionistica. In un orizzonte temporale più ampio, si è registrato un tasso di incremento strutturale della spesa pensionistica, al netto degli oneri per l'indicizzazione ai prezzi delle prestazioni, superiore al tasso di crescita reale dell'economia, derivandone un aumento dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL¹⁵⁴.

Per un'analisi di sintesi delle dinamiche registrate con riferimento alla spesa per prestazioni sociali in denaro, si evidenzia quanto segue. A fronte di un rallentamento della dinamica dell'aggregato di spesa in esame nel periodo 2010-2018, fa seguito un significativo incremento della dinamica medesima per l'anno 2019, ascrivibile interamente agli interventi previsti dal decreto-legge n. 4 del 2019¹⁵⁵ (i cui effetti di onerosità sono sostanzialmente raddoppiati nell'anno 2020), e un incremento notevole per l'anno 2020 condizionato anche dagli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica. La parziale riduzione nominale della spesa per l'anno 2021 è da ascrivere esclusivamente alla riduzione della dimensione degli interventi per contrastare i predetti effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica mentre la dinamica strutturale della spesa si è mantenuta, come di seguito illustrato, di significativa entità in relazione agli interventi normativi adottati, come già registrato per l'anno 2020. Per gli anni 2022-2024 si è registrato un incremento di spesa, parimenti sostenuto dagli incrementi di spesa strutturali, cui si sono aggiunti nel biennio 2023-2024, sempre con effetto strutturale, gli

¹⁵⁴ Questo ha comportato, nel complessivo periodo 2000-2024, un incremento dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL di 2,4 punti percentuali, nonostante tale periodo sia stato solo parzialmente interessato dalla transizione demografica negativa, la quale manifesterà principalmente i relativi effetti nei prossimi 15-20 anni, con un conseguente ulteriore atteso incremento dell'incidenza in rapporto al PIL della spesa pensionistica.

¹⁵⁵ In assenza di tali interventi, quindi considerando la normativa previgente il decreto-legge n. 4 del 2019, il tasso di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro per l'anno 2019 sarebbe risultato sostanzialmente in linea al tasso di variazione della spesa del 2018 e al tasso di variazione medio annuo del periodo 2010-2018.

oneri derivanti dall'elevata indicizzazione delle prestazioni per effetto del significativo incremento del tasso di inflazione registrato negli anni 2022-2023.

Tale andamento della dinamica di spesa, peraltro programmato nei documenti di finanza pubblica, risulta quindi differenziato tra periodi. Infatti, il rallentamento della dinamica della spesa nel periodo 2010-2018 risulta evidente confrontando tale periodo (tasso di variazione medio annuo pari a circa il 2,0 per cento, prendendo a base l'anno 2009) con il decennio 2000-2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,4 per cento, prendendo a base l'anno 1999) e a maggior ragione con il quadriennio precedente 2006-2009 (tasso di variazione medio annuo pari a circa 4,7 per cento, prendendo a base l'anno 2005). In considerazione della dimensione dell'aggregato in esame, tale contenimento della dinamica nel periodo 2010-2018 ha contribuito, in modo significativo, al contenimento della dinamica della complessiva spesa delle pubbliche amministrazioni e al processo di progressiva stabilizzazione della finanza pubblica mediante il conseguimento di una progressiva riduzione dell'indebitamento netto. Va in ogni caso rilevato che al contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro del quadriennio 2015-2018, con un tasso medio annuo di crescita nominale della spesa in esame di 1,6 per cento, ha certamente contribuito la sostanziale assenza di indicizzazione delle prestazioni ai prezzi nel triennio 2015-2017, per effetto di un tasso di inflazione sostanzialmente nullo nel periodo 2014-2016.

Il contenimento della dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro osservato nel periodo 2009-2018 subisce una significativa inversione di tendenza nel 2019 quando, come evidenziato sopra, il tasso di crescita della spesa è risultato più elevato di circa 2 punti percentuali rispetto alla media annua del quadriennio precedente per effetto, in particolare, degli interventi normativi adottati. Tali interventi normativi hanno determinato un significativo incremento nella dinamica e nel livello della spesa a partire dal 2020; spesa che ha assunto anche una maggiore rigidità con effetti, stante la dimensione dell'aggregato in esame, sul complesso della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche.

Nel 2020 rilevano altresì, in particolare, gli oneri conseguenti agli interventi adottati per contrastare gli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, che si riducono in maniera significativa nel 2021¹⁵⁶.

Nel 2022 l'aggregato in esame ha risentito degli oneri relativi agli interventi necessari a contrastare l'aumento dei prezzi connesso alla crisi energetica, come le indennità *una tantum* per lavoratori e pensionati¹⁵⁷ e l'aumento transitorio delle pensioni per il periodo ottobre-dicembre 2022¹⁵⁸. Sul piano strutturale, nel 2022 (e negli anni successivi) hanno rilevato i significativi incrementi di spesa per l'entrata in vigore del c.d. assegno unico e

¹⁵⁶ Pur nella difficoltà di quantificare una dimensione del complessivo impatto di tali effetti in virtù anche delle interazioni con istituti comunque vigenti, gli oneri riconducibili alle misure di contrasto alle conseguenze economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica possono essere stimati in circa 25,9 miliardi di euro per l'anno 2020 e in circa 12,1 miliardi di euro per l'anno 2021. Una quota di tale importo risulterebbe comunque riferibile a prestazioni che si sarebbero originate dall'ordinamento vigente e assorbite dall'adozione delle misure di contrasto, in particolare per le integrazioni salariali. Tale spesa, in ottemperanza alle regole di registrazione in Contabilità nazionale, afferisce alle prestazioni di competenza 2020 e 2021 anche se una quota di tali prestazioni è stata erogata successivamente alla chiusura dei medesimi esercizi finanziari.

¹⁵⁷ Il riconoscimento di indennità *una tantum* (sia di importo di 200 euro sia di importo di 150 euro) per lavoratori e pensionati (con redditi e pensioni rispettivamente inferiori a 35.000 euro e a 20.000 euro) ha comportato un onere pari a circa 9,1 miliardi di euro per l'anno 2022.

¹⁵⁸ L'aumento transitorio di 2 punti percentuali per il periodo ottobre-dicembre 2022 (inclusa la tredicesima mensilità) delle pensioni complessivamente pari o inferiori a 35.000 euro su base annua ha comportato un onere di circa 1,2 miliardi di euro per l'anno 2022.

universale¹⁵⁹, che ha manifestato i relativi effetti per dieci mensilità nel 2022 (entrato in vigore dal 1° marzo 2022) e su base annua dal 2023.

Nel 2023, a fronte del venir meno degli oneri relativi alle prestazioni *una tantum* per lavoratori e pensionati introdotte nel 2022, si sono registrati aumenti di spesa a carattere strutturale più che compensativi¹⁶⁰ connessi, in particolare, all'elevata indicizzazione ai prezzi delle prestazioni e, come sopra evidenziato, all'entrata a regime su base annua del c.d. assegno unico e universale.

Parimenti, per l'anno 2024 si sono registrati ulteriori e significativi aumenti di spesa¹⁶¹ a carattere strutturale anche a seguito dell'indicizzazione ai prezzi delle prestazioni, che è rimasta a livelli elevati (anche se inferiore all'anno precedente), con effetto sia sulla spesa pensionistica sia sulla spesa relativa ad altre tipologie di prestazioni (quali ad esempio l'assegno unico e universale).

Da un'analisi comparativa tra il periodo 2010-2018 e il periodo successivo (2019-2024) si evidenzia il rilevante incremento di dinamica della spesa, risultando il tasso di variazione medio annuo della spesa più che raddoppiato nel periodo 2019-2024 (4,2 per cento) rispetto al periodo 2010-2018 (2,0 per cento). Tale incremento della dinamica della spesa nel periodo 2019-2024 è da ascrivere, come già evidenziato, agli effetti conseguenti dall'adozione di interventi normativi a carattere non temporaneo¹⁶² e, per il biennio 2023-2024, anche all'elevata indicizzazione¹⁶³ delle prestazioni, i cui effetti si aggiungono agli oneri strutturali e pluriennali derivanti dai predetti interventi normativi.

Pertanto, nonostante con le leggi n. 197 del 2022 e n. 213 del 2023, e in particolare con le misure di deindicizzazione parziale dei trattamenti pensionistici per il biennio 2023-2024, siano stati introdotti elementi di contenimento della dinamica e del livello della spesa, la medesima spesa permane a livelli elevati sia per la significativa misura dell'indicizzazione riconosciuta ai trattamenti derivante dall'ampio incremento del tasso di inflazione per gli anni 2022-2023 sia, in particolare, per i costi a carattere pluriennale e strutturale conseguenti dai provvedimenti normativi di natura non temporanea adottati nel periodo 2019-2023 (e, con specifico riferimento, nel periodo 2019-2021).

Infine, si ricorda che la Raccomandazione della Commissione UE del semestre 2019 (CSR 1.4 2019) richiede l'adozione di misure di segno opposto sul versante pensionistico (dirette a ridurre la spesa pensionistica) per creare effetti positivi sui saldi di bilancio, eventualmente anche da destinare ad altre funzioni di protezione sociale, e incrementare il potenziale di crescita mediante l'incremento dell'età media di ritiro dal mercato del lavoro¹⁶⁴. Tali indicazioni sono ribadite in modo ulteriormente esplicito dalla CSR 1.5 2025. Complessivamente, nel 2024 si è registrato un incremento dell'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL (+0,5 punti percentuali rispetto al 2023), che

¹⁵⁹ Decreto legislativo n. 230 del 2021.

¹⁶⁰ La spesa per prestazioni sociali in denaro è risultata crescere del 4,3 per cento rispetto all'anno 2022.

¹⁶¹ La spesa per prestazioni sociali in denaro è stimata in crescita del 5,1 per cento rispetto all'anno 2023.

¹⁶² I relativi effetti ammontano in termini cumulati al 2024 in circa 114,9 miliardi di euro per il complessivo periodo 2019-2024 e in circa 24,4 miliardi di euro su base annua nel 2024. Neutralizzando gli effetti derivanti da tali interventi a carattere non temporaneo il tasso di variazione medio annuo nominale della spesa per prestazioni sociali in denaro passerebbe nel periodo 2019-2024, prendendo a base l'anno 2018, da 4,2 per cento a 3,2 per cento (nel periodo 2010-2018 il tasso di variazione medio annuo è risultato pari a 2,0 per cento).

¹⁶³ L'intervento di deindicizzazione delle pensioni complessivamente pari o superiori a 4 volte il TM per il biennio 2023-2024 stabilito dalla legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), e in parte modificato, per l'anno 2024, dalla legge n. 213 del 2023 (legge di bilancio 2024), parzialmente contiene gli effetti di rilevante onerosità dell'indicizzazione per effetto della significativa dimensione del tasso di inflazione per il biennio 2022-2023.

risulta altresì superiore di circa 0,7 punti percentuali rispetto al livello registrato nel 2018¹⁶⁵ a fronte della parziale progressiva riduzione dell'incidenza dell'aggregato di spesa in esame in rapporto al PIL avviata nel 2016-2018, dopo il periodo di significativo incremento (2009-2014) per effetto della crisi economico-finanziaria¹⁶⁶.


Considerando il livello della spesa per prestazioni sociali in denaro delle AP nei diversi Paesi UE (Eurostat – ottobre 2025) emerge che per l'Italia l'incidenza della spesa sul PIL è significativamente superiore alla media dei paesi europei ed è anche la più elevata tra i paesi dell'area euro (EA 20) e dell'unione europea (EU 27).

Dal 2013 in Italia si è registrato un processo caratterizzato da ulteriori e significativi aumenti dell'incidenza di tale spesa in rapporto al PIL rispetto agli altri paesi europei. Nel 2023 e nel 2024 in Italia l'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro delle AP in rapporto al PIL è superiore di 3,4 punti percentuali rispetto a quella registrata considerando l'aggregato EA 20 (escludendo l'Italia dall'aggregato il differenziale aumenta a oltre 4,0 punti percentuali), di 3,9 punti percentuali considerando l'aggregato EU 27 (escludendo l'Italia dall'aggregato il differenziale aumenta a circa 4,4 punti percentuali) e superiore al livello registrato in Francia di oltre 1 punto percentuale di PIL, nel mentre tale Paese presentava nel 2010 un livello di incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL superiore a quello dell'Italia e nel 2013, nonché nel biennio 2016-2017, un livello analogo a quello dell'Italia.

¹⁶⁵ In particolare, si segnalano le misure dirette ad anticipare il pensionamento rispetto ai requisiti ordinari, le misure di contrasto alla povertà e le misure di sostegno alla famiglia. Per il complessivo periodo 2019-2024 le innovazioni normative a carattere non temporaneo hanno comportato una maggiore incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL in media nel periodo di circa 1 punto di PIL annuo, con profilo crescente, atteso che negli anni 2022-2024 l'incidenza è risultata di circa 1,2 punti percentuali di PIL annui (inferiore negli anni 2019-2020 per il progressivo stratificarsi degli effetti di tali provvedimenti).

¹⁶⁶ A fronte della parziale progressiva riduzione dell'incidenza dell'aggregato di spesa in esame in rapporto al PIL avviata nel 2016-2018 dopo il periodo di significativo incremento (2009-2014) per effetto della crisi economico-finanziaria. Dal 2000 al 2024 l'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL è aumentata di circa 4,6 punti percentuali.

Figura A2.11: Spesa per prestazioni sociali in denaro amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL anno 2024 (ottobre 2025)



Previsioni per il periodo 2025-2028

Per l'anno 2025, la previsione della spesa per prestazioni sociali in denaro, elaborata a normativa vigente, evidenzia un tasso di variazione, rispetto alla stima aggiornata dei risultati di Contabilità nazionale per l'anno 2024, del 3,3 per cento. La previsione tiene conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2024, dell'elaborazione dei bilanci consuntivi per l'anno 2024 e degli elementi di monitoraggio disponibili per l'anno 2025. In particolare, con riferimento alle diverse componenti di spesa, si fa presente quanto segue:

- a) per quanto concerne la spesa pensionistica (+2,0 per cento), la previsione tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2025, a 0,8 per cento), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2025 e successivi tengono anche conto degli

interventi contenuti nella legge di Bilancio 2025-2027, legge n. 207 del 2024¹⁶⁷ e dei più recenti interventi normativi¹⁶⁸;

- b) per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro (+7,4 per cento), la previsione tiene anche conto delle misure introdotte con la legge di bilancio 2025-2027, legge n. 207 del 2024¹⁶⁹, nonché di quanto previsto a legislazione vigente per gli specifici trattamenti e della rivalutazione delle relative prestazioni e dei più recenti interventi normativi¹⁷⁰.

Per il periodo 2026-2028 la complessiva spesa per prestazioni sociali in denaro presenta, nelle previsioni a legislazione vigente, un tasso di variazione medio annuo, prendendo a riferimento l'anno 2025, del 2,4 per cento. Il tasso di variazione medio annuo del periodo per la spesa pensionistica risulta pari al 2,9 per cento, mentre quello della spesa per altre prestazioni sociali in denaro si colloca al 1,0 per cento annuo. Il contenuto tasso di variazione di tale ultima componente di spesa, e con riferimento in particolare al 2026, deriva dalla circostanza che le presenti previsioni sono elaborate a normativa vigente e pertanto non tengono conto di eventuali proroghe di interventi previsti, a legislazione vigente, solo per il 2025. La dimensione di tali interventi previsti solo per l'anno 2025 assume

¹⁶⁷ In materia pensionistica, le disposizioni contenute nella legge n. 207 del 2024 prevedono:

- a) interventi a favore delle pensioni basse e dei pensionati in condizioni disagiate (con incremento per il solo anno 2025 delle maggiorazioni sociali);
- b) la proroga per l'anno 2025 degli accessi anticipati c.d. Quota 103 (62/41, confermando anche per i soggetti che maturano i requisiti nel 2025 il regime delle decorrenze e il calcolo interamente contributivo del trattamento come disciplinato per i soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2024) e Opzione donna (nella versione ridefinita con la legge di bilancio 2024);
- c) la riforma del limite ordinamentale lavoristico nel pubblico impiego elevato da 65 anni al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia con contestuale soppressione delle cessazioni per limite di servizio;
- d) l'elevazione dal 2030 dell'importo soglia per l'accesso al pensionamento anticipato aggiuntivo nel sistema contributivo che prevede il requisito anagrafico inferiore di tre anni rispetto a quello per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (requisito anagrafico di 64 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita, con 20 anni di contribuzione effettiva, requisito parimenti adeguato agli incrementi della speranza di vita, e posticipo per la decorrenza di tre mesi) per i lavoratori maschi e le lavoratrici senza figli da 3,0 volte l'assegno sociale a 3,2 volte l'assegno sociale (confermato in 2,8 e 2,6 rispettivamente per le donne con figlio o due o più figli);
- e) razionalizzazioni di autorizzazioni di spesa per benefici specifici.

¹⁶⁸ Con il decreto-legge n. 95 del 2025 è previsto un ulteriore e parziale rifinanziamento della prestazione c.d. ape sociale mediante riduzioni di spesa relative al settore pensionistico.

¹⁶⁹ In particolare, le disposizioni contenute nella legge n. 207 del 2024 prevedono:

- a) l'istituzione di una prestazione (somma integrativa) a favore dei soggetti con retribuzioni basse (in sostituzione di parte di decontribuzione vigente nel 2024: per i lavoratori dipendenti con reddito complessivo non superiore a 20.000 euro, si riconosce una somma integrativa ottenuta attraverso l'applicazione di un'aliquota differenziata per scaglioni di reddito,
- b) il rifinanziamento 2025 della prestazione carta "Dedicata a Te";
- c) misure a favore della maternità: in via strutturale è previsto un contributo una tantum pari a mille euro per ogni figlio nato o adottato da gennaio 2025, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente presenti un valore ISEE non superiore a 40.000 euro annui; sono rafforzati i congedi parentali e il supporto economico destinato a supportare il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido;
- d) la proroga per gli accessi 2025 della prestazione c.d. ape sociale (nella versione ridefinita in legge di bilancio 2024);
- e) la revisione delle prestazioni Assegno di inclusione e Supporto per la formazione e il lavoro: per effetto della stima di economie rispetto alla valutazione originaria dei relativi limiti di spesa sono previsti dei potenziamenti dei relativi istituti in termini di incremento delle soglie ISEE (assegno di inclusione e Supporto formazione lavoro) e dell'importo unitario e della durata (Supporto formazione lavoro). Tale revisione in via strutturale è sostanzialmente neutrale sul piano finanziario utilizzando a pieno i predetti limiti di spesa (nel complessivo triennio 2025-2026 la revisione evidenzia una parziale riduzione dei limiti di spesa il cui ammontare è in parte destinato al finanziamento di altri interventi, tra cui il rifinanziamento del fondo sociale per occupazione e formazione al fine di supportare interventi in materia di ammortizzatori sociali in deroga).

¹⁷⁰ In particolare, con il decreto-legge n. 95 del 2025 è stata introdotta solo per l'anno 2025 una somma pari a 40 euro mensili per le donne lavoratrici con due o più figli e reddito inferiore a 40.000 euro e in possesso di specifici requisiti. E' stato inoltre potenziato (decreto-legge n. 92 del 2025) l'Assegno di inclusione prevedendo a fronte della sospensione per un mese della prestazione il riconoscimento di un contributo aggiuntivo di importo non superiore a 500 euro.

una dimensione consistente, attesi anche gli interventi deliberati in corso d'anno con effetto solo per l'anno 2025.

Tabella A2.7: Spesa per prestazioni sociali in denaro (D62) - Elaborazione per il Documento programmatico di finanza pubblica 2025

| (valori assoluti in milioni di euro) | Risultati | Previsioni | | | | |
|---|-----------|------------|---------|---------|---------|--|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Spesa per prestazioni sociali in denaro | 445.739 | 460.640 | 471.680 | 482.470 | 494.640 | |
| tasso di variazione in % di cui | | 3,3% | 2,4% | 2,3% | 2,5% | |
| Pensioni | 337.006 | 343.910 | 354.140 | 363.500 | 374.470 | |
| tasso di variazione in % | | 2,0% | 3,0% | 2,6% | 3,0% | |
| Altre prestazioni sociali in denaro | 108.733 | 116.730 | 117.540 | 118.970 | 120.170 | |
| tasso di variazione in % | | 7,4% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | |

Per quanto riguarda, in particolare, la spesa pensionistica¹⁷¹, gli specifici tassi di variazione sono condizionati dalla rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi, dal numero di pensioni di nuova liquidazione, dai tassi di cessazione e dalla ricostituzione delle pensioni in essere.

Per quanto concerne la spesa per altre prestazioni sociali in denaro, i relativi tassi di variazione risentono delle specifiche basi tecniche riferite alle diverse tipologie di prestazione e degli aspetti normativo-istituzionali che le caratterizzano.

In via di sintesi, per effetto del complessivo aggiornamento delle previsioni elaborato, si stima per l'anno 2025 un livello complessivo della spesa per prestazioni sociali in denaro coerente e contenuto nell'ambito di quanto previsto nel Documento di finanza pubblica 2025 (DFP 2025). Le previsioni per gli anni 2026-2027 parimenti risultano contenute nell'ambito di quanto previsto in sede di DFP 2025, tenuto anche conto degli aggiornamenti degli elementi del quadro macroeconomico, con particolare riferimento alla riduzione del tasso di inflazione¹⁷² previsto per gli anni 2025 e 2026 e, pertanto, della conseguente riduzione del tasso di indicizzazione delle prestazioni per gli anni 2026 e 2027.


Come già evidenziato un elevato livello e dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro sono mantenuti anche nell'anno 2024 con conseguente significativo aumento dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL. Tale elevato livello dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL è altresì atteso mantenersi anche per gli anni successivi. Infatti, il tasso medio annuo della spesa per prestazioni sociali in denaro nel periodo 2019-2024 è risultato pari al

¹⁷¹ A normativa vigente, sono applicati gli incrementi dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e gli adeguamenti dei coefficienti di trasformazione previsti dalla legislazione vigente medesima, come conseguenti dal quadro demografico di riferimento (previsioni Istat, base 2024, pubblicate il 28 luglio 2025).

¹⁷² Le previsioni tengono conto del quadro macroeconomico previsivo di riferimento. In particolare, in tale quadro macroeconomico il tasso di inflazione, foi n.t. risulta pari a 0,8 per cento per l'anno 2024 (come consuntivato da Istat), e previsto pari a 1,6 per cento per l'anno 2025 (1,8 per cento in DFP 2025), 1,5 per cento per l'anno 2026 (1,8 per cento in DFP 2025), 1,8 per cento per l'anno 2027 e a 1,9 per cento per l'anno 2028.

4,2 per cento ed è previsto attestarsi attorno a circa il 4 per cento anche estendendo il periodo di osservazione con il biennio 2025-2026 (rispettivamente 4,1 per cento medio annuo nel periodo 2019-2025 e 3,9 per cento medio annuo nel periodo 2019-2026), mantenendo, quindi, per un ampio orizzonte temporale, una dinamica sostanzialmente raddoppiata rispetto a quella registrata nel periodo 2010-2018 (2,0 per cento medio annuo).

Figura A2.12: Tassi medi annui di variazione della spesa per prestazioni sociali in denaro – confronto tra periodi



Il mantenimento di un'elevata dinamica della spesa per prestazioni sociali in denaro per il complessivo periodo 2019-2026 trae quindi la relativa origine dagli interventi normativi con impatto pluriennale e strutturale adottati¹⁷³, ai quali, dal 2023 si aggiungono gli effetti dell'elevata indicizzazione delle prestazioni del biennio 2023-2024, non derivandone, pertanto, una sostanziale differenziazione tra un periodo a bassa o più contenuta indicizzazione delle prestazioni (2019-2022 e 2025-2026) ed un periodo a più elevata, anche significativamente, indicizzazione delle prestazioni (2023-2024) e risultando confermati, per un ampio periodo temporale, un elevato livello e dinamica, a legislazione vigente, della spesa per prestazioni sociali in denaro.

Ne consegue che l'incremento dell'incidenza della spesa per prestazioni sociali in denaro in rapporto al PIL registrato nel 2024 (20,3 per cento) rispetto al 2018 (19,6 per cento)¹⁷⁴ rimane acquisito anche negli anni successivi.

¹⁷³ Le Raccomandazioni della Commissione UE, al riguardo, evidenziano una duplice indicazione: fiscale e sul piano delle riforme e della qualità degli interventi adottati o da adottare. Sul piano fiscale, gli interventi con modalità di finanziamento in *deficit* dovevano essere limitati a misure temporanee e progressivamente sempre più mirate in relazione alle emergenze verificatesi, dall'altro lato. Sul piano delle riforme la necessità di ridurre la spesa pensionistica con misure funzionali a incrementare la crescita potenziale anche per compensare eventuali interventi espansivi per altre funzioni di protezione sociale.

¹⁷⁴ Nel periodo 2019-2024, prendendo a base l'anno 2018, il tasso di crescita medio annuo della spesa per prestazioni sociali in denaro è risultato pari a 4,2 a fronte di un tasso di crescita medio annuo del PIL del 3,6 per cento in termini nominali (il PIL in termini reali nel medesimo periodo ha presentato una crescita media annua dell'1 per cento).

Tabella A2.8: Scheda A (riepilogo – dettaglio per ente – D62) – Documento programmatico di finanza pubblica 2025 – scenario tendenziale a legislazione vigente

Spesa per prestazioni sociali in denaro ⁽¹⁾ - Amministrazioni pubbliche

| (valori assoluti in mln di euro) | Risultati di Contabilità Nazionale | | | | | Previsioni | | | | tasso medio annuo periodo 2026 - 2028 (base 2025) |
|---|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 2018 (per memoria) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Pensioni ^{(2) (3)} | 268.558 | 286.268 | 297.191 | 319.181 | 337.006 | 343.910 | 354.140 | 363.500 | 374.470 | |
| (tasso di variazione in %) | | | 3,8% | 7,4% | 5,6% | 2,0% | 3,0% | 2,6% | 3,0% | 2,9% |
| Altre prestazioni sociali in denaro ⁽⁴⁾ | 79.916 | 111.608 | 109.702 | 105.103 | 108.733 | 116.730 | 117.540 | 118.970 | 120.170 | |
| (tasso di variazione in %) | | | -1,7% | -4,2% | 3,5% | 7,4% | 0,7% | 1,2% | 1,0% | 1,0% |
| Totale prestazioni sociali in denaro | 348.474 | 397.876 | 406.893 | 424.284 | 445.739 | 460.640 | 471.680 | 482.470 | 494.640 | |
| (tasso di variazione in %) | | | 2,3% | 4,3% | 5,1% | 3,3% | 2,4% | 2,3% | 2,5% | 2,4% |
| PIL ⁽⁵⁾ | 1.777.744 | 1.842.507 | 1.998.073 | 2.142.602 | 2.199.619 | 2.260.650 | 2.322.536 | 2.381.336 | 2.443.821 | |
| (tasso di variazione in %) | | | 8,4% | 7,2% | 2,7% | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 2,6% | 2,6% |
| in rapporto al PIL | | | | | | | | | | |
| Pensioni ^{(2) (3)} | 15,1% | 15,5% | 14,9% | 14,9% | 15,3% | 15,2% | 15,2% | 15,3% | 15,3% | |
| Altre prestazioni sociali in denaro ⁽⁴⁾ | 4,5% | 6,1% | 5,5% | 4,9% | 4,9% | 5,2% | 5,1% | 5,0% | 4,9% | |
| Totale prestazioni sociali in denaro | 19,6% | 21,6% | 20,4% | 19,8% | 20,3% | 20,4% | 20,3% | 20,3% | 20,2% | |

(1) Le previsioni sono elaborate a normativa vigente.

(2) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza. Per l'anno 2025 la previsione della spesa pensionistica (+2,0 per cento) tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2025, a 0,8%), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2025 e successivi tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2025-2027, legge n. 207/2024. La previsione tiene conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2024, dell'elaborazione dei bilanci consuntivi per l'anno 2024 e degli elementi di monitoraggio disponibili per l'anno 2025.

(3) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(4) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2025 (+7,4 per cento) e successivi tiene anche conto delle misure introdotte con la legge di Bilancio 2025-2027, legge n. 207/2024 e da provvedimenti successivi. La previsione tiene conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2024, dell'elaborazione dei bilanci consuntivi per l'anno 2024 e degli elementi di monitoraggio disponibili per l'anno 2025.

(5) Il valore di PIL per gli anni 2024 e precedenti è comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DPFP 2025.

La eventuale mancata corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta ad arrotondamenti dei medesimi addendi.

Spesa per prestazioni sociali in denaro (1) - Amministrazioni pubbliche

| (valori assoluti in mln di euro) | Risultati di Contabilità Nazionale | | | | | Previsioni | | | | tasso medio annuo periodo 2026 - 2028 (base 2025) |
|--|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 2018 (per memoria) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
| Totale prestazioni sociali in denaro (tasso di variazione in %) | 348.474 | 397.876 | 406.893 | 424.284 | 445.739 | 460.640 | 471.680 | 482.470 | 494.640 | 2,4% |
| di cui | | | | | | | | | | |
| Pensioni^{(2) (3)} (tasso di variazione in %) | 268.558 | 286.268 | 297.191 | 319.181 | 337.006 | 343.910 | 354.140 | 363.500 | 374.470 | 2,9% |
| di cui | | | | | | | | | | |
| pensioni IVS (tasso di variazione in %) | 263.723 | 281.355 | 292.032 | 313.541 | 330.825 | 337.320 | 347.185 | 356.199 | 366.799 | 2,8% |
| pensioni e assegni sociali (tasso di variazione in %) | 4.835 | 4.913 | 5.159 | 5.640 | 6.181 | 6.590 | 6.955 | 7.301 | 7.671 | 5,2% |
| Altre prestazioni sociali in denaro⁽⁴⁾ (tasso di variazione in %) | 79.916 | 111.608 | 109.702 | 105.103 | 108.733 | 116.730 | 117.540 | 118.970 | 120.170 | 1,0% |
| di cui | | | | | | | | | | |
| liquidazioni per fine rapporto⁽⁵⁾ (tasso di variazione in %) | 11.969 | 15.308 | 17.017 | 18.232 | 18.662 | 18.598 | 18.785 | 19.159 | 19.319 | 1,3% |
| indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia, assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione⁽⁷⁾ (tasso di variazione in %) | 27.778 | 36.210 | 37.546 | 41.390 | 44.522 | 46.405 | 47.344 | 47.779 | 48.091 | 1,2% |
| (di cui indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia) | (14.659) | (18.088) | (24.795) | (27.313) | (29.591) | (30.343) | (31.180) | (31.631) | (31.934) | (1,7%) |
| (tasso di variazione in %) | | | (37,1%) | (10,2%) | (8,3%) | (2,5%) | (2,8%) | (1,4%) | (1,0%) | |
| (di cui assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione) | (13.119) | (18.122) | (12.751) | (14.077) | (14.931) | (16.062) | (16.164) | (16.148) | (16.157) | |
| (tasso di variazione in %) | | | (-29,6%) | (10,4%) | (6,1%) | (7,6%) | (0,6%) | (-0,1%) | (0,1%) | (0,2%) |
| invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾ (tasso di variazione in %) | 17.922 | 19.640 | 20.165 | 21.201 | 22.489 | 23.265 | 23.958 | 24.618 | 25.320 | 2,9% |
| rendite infortunistiche, pensioni di guerra, altri assegni e sussidi⁽⁹⁾ (tasso di variazione in %) | 22.247 | 40.450 | 34.974 | 24.280 | 23.060 | 28.461 | 27.454 | 27.415 | 27.440 | -1,2% |
| PIL⁽⁵⁾ (tasso di variazione in %) | 1.777.744 | 1.842.507 | 1.998.073 | 2.142.602 | 2.199.619 | 2.260.650 | 2.322.536 | 2.381.336 | 2.443.821 | 2,6% |
| | | | 8,4% | 7,2% | 2,7% | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 2,6% | |
| in rapporto al PIL | | | | | | | | | | |
| Totale prestazioni sociali in denaro | 19,6% | 21,6% | 20,4% | 19,8% | 20,3% | 20,4% | 20,3% | 20,3% | 20,2% | |
| di cui | | | | | | | | | | |
| Pensioni^{(2) (3)} | 15,1% | 15,5% | 14,9% | 14,9% | 15,3% | 15,2% | 15,2% | 15,3% | 15,3% | |
| di cui | | | | | | | | | | |
| pensioni IVS | 14,8% | 15,3% | 14,6% | 14,6% | 15,0% | 14,9% | 14,9% | 15,0% | 15,0% | |
| pensioni e assegni sociali | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | |
| Altre prestazioni sociali in denaro⁽⁴⁾ | 4,5% | 6,1% | 5,5% | 4,9% | 4,9% | 5,2% | 5,1% | 5,0% | 4,9% | |
| di cui | | | | | | | | | | |
| liquidazioni per fine rapporto⁽⁵⁾ | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | |
| indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia, assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione⁽⁷⁾ | 1,6% | 2,0% | 1,9% | 1,9% | 2,0% | 2,1% | 2,0% | 2,0% | 2,0% | |
| (di cui indennità di malattia, maternità, infortuni, trattamenti di famiglia) | (0,8%) | (1,0%) | (1,2%) | (1,3%) | (1,3%) | (1,3%) | (1,3%) | (1,3%) | (1,3%) | |
| (di cui assegno di integrazione salariale e indennità di disoccupazione) | (0,7%) | (1,0%) | (0,6%) | (0,7%) | (0,7%) | (0,7%) | (0,7%) | (0,7%) | (0,7%) | |
| invalidi civili, ciechi e sordomuti⁽⁸⁾ | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | |
| rendite infortunistiche, pensioni di guerra, altri assegni e sussidi⁽⁹⁾ | 1,3% | 2,2% | 1,8% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | |

(1) Le previsioni sono elaborate a normativa vigente.

(2) Ingloba le pensioni o assegni sociali. Al netto del recupero prestazioni e dei proventi dal divieto di cumulo. Al netto dei trattamenti di famiglia, delle prestazioni in capitale o di TFR che vengono classificati in Contabilità nazionale rispettivamente in "Trattamenti di famiglia", "Altri sussidi ed assegni" o in "Liquidazioni per fine rapporto" della voce Previdenza. Per l'anno 2025 la previsione della spesa pensionistica (+2,0 per cento) tiene conto del numero di pensioni di nuova liquidazione, dei tassi di cessazione stimati sulla base dei più aggiornati elementi, della rivalutazione delle pensioni in essere ai prezzi (pari, per l'anno 2025, a 0,8%), delle ricostituzioni degli importi delle pensioni in essere. Le previsioni in relazione all'anno 2025 e successivi tengono anche conto degli interventi contenuti nella legge di Bilancio 2025-2027, legge n. 207/2024. La previsione tiene conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2024, dell'elaborazione dei bilanci consuntivi per l'anno 2024 e degli elementi di monitoraggio disponibili per l'anno 2025.

(3) Valore al netto di componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari ed altro), ma inglobante le pensioni provvisorie pagate per il personale militare tramite capitoli di bilancio dello Stato.

(4) La previsione della spesa per altre prestazioni sociali in denaro per l'anno 2025 (+7,4 per cento) e successivi tiene anche conto delle misure introdotte con la legge di Bilancio 2025-2027, legge n. 207/2024 e da provvedimenti successivi. La previsione tiene conto degli elementi emersi nell'ambito dell'attività di monitoraggio ai fini della stima dei risultati per l'anno 2024, dell'elaborazione dei bilanci consuntivi per l'anno 2024 e degli elementi di monitoraggio disponibili per l'anno 2025.

(5) Il valore di PIL per gli anni 2024 e precedenti è comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DPFP 2025.

(6) Ingloba la spesa per buonuscita o TFR dei dipendenti dello Stato e Enti locali e di altri enti pubblici, nonché la spesa composta a titolo di TFR da parte di Istituzioni pubbliche (ad esempio le prestazioni del Fondo garanzia TFR presso INPS e le erogazioni a carico della finanza pubblica delle prestazioni di TFR di competenza del Fondo TFR costituito presso la Tesoreria dello Stato).

(7) Ingloba anche la spesa relativa alla tutela della maternità, malattia e della famiglia. Ingloba la spesa per prestazioni di ammortizzatori sociali.

(8) Le previsioni scontano da un lato l'incremento degli importi tabellari e un incremento del numero delle prestazioni, dall'altro lato la riduzione della quota di spesa per arretrati (in particolare connessi alle nuove liquidazioni) sulla base dell'esperienza degli ultimi anni.

(9) Ingloba la spesa per rendite infortunistiche (INAIL, Ex-IPSEMA, nonché la spesa per componenti non strettamente pensionistiche (pensioni tabellari e altro)). Ingloba, per quanto riguarda gli assegni previdenziali, le prestazioni in capitale erogate da fondi pensionistici, INAIL (e altro), altre prestazioni erogate dall'amministrazione pubblica ai propri dipendenti. Per quanto concerne gli assegni assistenziali, ingloba le prestazioni assistenziali erogate dagli enti locali, dagli enti di previdenza e altre prestazioni assistenziali a carico del bilancio dello Stato.

La eventuale mancata corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta ad arrotondamenti dei medesimi addendi.

Spesa per prestazioni sociali in denaro (1) - Amministrazioni pubbliche

| (valori assoluti in mln di euro) | Risultati di Contabilità Nazionale | | | | | Previsioni | | | |
|--|------------------------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|
| | 2018 (per memoria) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Spesa per prestazioni sociali in denaro | 348.474 | 397.876 | 406.893 | 424.284 | 445.739 | 460.640 | 471.680 | 482.470 | 494.640 |
| (tasso di variazione in %) | | | 2,3% | 4,3% | 5,1% | 3,3% | 2,4% | 2,3% | 2,5% |
| di cui | | | | | | | | | |
| Enti previdenza | 328.848 | 372.472 | 391.861 | 409.748 | 430.978 | 441.742 | 453.094 | 463.785 | 475.830 |
| Stato e altre amministrazioni centrali | 15.517 | 20.620 | 10.427 | 9.856 | 9.910 | 13.894 | 13.469 | 13.480 | 13.500 |
| Amministrazioni locali | 4.109 | 4.784 | 4.605 | 4.680 | 4.851 | 5.004 | 5.117 | 5.205 | 5.310 |
| PIL (2) | 1.777.744 | 1.842.507 | 1.998.073 | 2.142.602 | 2.199.619 | 2.260.650 | 2.322.536 | 2.381.336 | 2.443.821 |
| (tasso di variazione in %) | | | 8,4% | 7,2% | 2,7% | 2,8% | 2,7% | 2,5% | 2,6% |
| | | in rapporto al PIL | | | | | | | |
| Spesa per prestazioni sociali in denaro | 19,6% | 21,6% | 20,4% | 19,8% | 20,3% | 20,4% | 20,3% | 20,3% | 20,2% |
| di cui | | | | | | | | | |
| Enti previdenza | 18,5% | 20,2% | 19,6% | 19,1% | 19,6% | 19,5% | 19,5% | 19,5% | 19,5% |
| Stato e altre amministrazioni centrali | 0,9% | 1,1% | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% |
| Amministrazioni locali | 0,2% | 0,3% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% | 0,2% |

(1) Le previsioni sono elaborate sulla base della normativa vigente.

(2) Il valore di PIL per gli anni 2024 e precedenti è comunicato dall'Istat nell'ambito della comunicazione relativa ai Conti nazionali. Il quadro macroeconomico adottato per gli anni di previsione è quello relativo al quadro macroeconomico tendenziale DPFP 2025.

La eventuale mancata corrispondenza del totale alla somma degli addendi in taluni anni è dovuta ad arrotondamenti dei medesimi addendi.

B – Gli andamenti della spesa sanitaria pubblica

B.1 - I risultati di Contabilità Nazionale nel 2024

Nel 2024 la spesa sanitaria¹⁷⁵ è risultata pari a 138.335 milioni di euro¹⁷⁶, con un incremento del 4,9 per cento rispetto al 2023¹⁷⁷. In riferimento alle singole componenti di spesa, si evidenzia quanto segue¹⁷⁸.

Redditi da lavoro dipendente. La spesa per i redditi da lavoro dipendente è risultata pari a 43.330 milioni di euro, in aumento del 5,6 per cento rispetto al 2023. Tale incremento è dovuto principalmente alla contabilizzazione degli oneri accantonati nel 2024 per il rinnovo dei contratti del triennio contrattuale 2022-2024 – annualità 2024¹⁷⁹. La spesa sconta anche gli effetti della corresponsione dell'integrazione dell'anticipazione dei benefici economici complessivi¹⁸⁰. A legislazione vigente sono, inoltre, preordinati maggiori costi in termini di nuove assunzioni e miglioramenti economici per l'espletamento di determinate attività¹⁸¹. In aggiunta, sono stati implementati ulteriori interventi per il miglioramento della

¹⁷⁵ Le risultanze riportate nel presente paragrafo sono sostanzialmente desunte dal Documento di finanza pubblica del 2025 (DFP2025).

¹⁷⁶ Tale quantificazione è quella riportata dall'ISTAT nel Conto economico consolidato della sanità relativo alle Amministrazioni pubbliche dell'edizione di aprile 2025 dei Conti nazionali. Essa rappresenta la spesa sanitaria corrente sostenuta, oltre che dagli Enti Sanitari Locali (ESL), anche dallo Stato, dagli Enti locali e da altri enti minori (Croce Rossa Italiana, Lega italiana per la lotta contro i tumori, ecc.) in relazione alle prestazioni sanitarie da questi erogate. Negli ESL sono ricomprese quattro specifiche tipologie di enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN): le Aziende Sanitarie Locali (ASL), le Aziende Ospedaliere (AO), le Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU) e gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) di diritto pubblico. La stima di Contabilità Nazionale (CN) considera essenzialmente i dati del Conto Economico (CE) degli ESL relativi al quarto trimestre 2024, per l'annualità 2024, e i valori di consuntivo per gli anni precedenti.

¹⁷⁷ Il tasso è inferiore rispetto al 5,2 per cento previsto nel piano strutturale di bilancio di medio termine, pubblicato a settembre 2024. Ciò è sostanzialmente imputabile a due ordini di motivi. Il primo, e più ragguardevole, è legato a una revisione attuata dall'ISTAT nel trattamento contabile degli oneri per il rinnovo delle procedure negoziali relative al personale dipendente e convenzionato con il SSN in ragione del passaggio da una rendicontazione per cassa a una per competenza. Pertanto, per un confronto armonizzato tra i due tassi di variazione, occorre depurare il valore di spesa del 2023, non solo dagli accantonamenti per i rinnovi presenti nei CE della medesima annualità, ma anche dalla rendicontazione *una tantum* degli oneri per il rinnovo degli accordi relativi al triennio 2019-2021 accantonati nei CE del 2021 con riferimento al personale convenzionato e imputati a costo sul 2023. Il secondo motivo, a compensazione del primo, è correlato con la registrazione nei CE di consuntivo del 2023, utilizzati per l'edizione di CN del 2025, di un consistente saldo per le sopravvenienze e le insussistenze attive e passive verso terzi che hanno determinato una sterilizzazione dei costi non presente nei CE di quarto trimestre 2023, adoperati per l'edizione di CN dello scorso anno e riferibili in particolare a contabilizzazioni della regione Lazio a seguito di procedure straordinarie inerenti anche alle sentenze della Corte dei conti dell'anno 2022, i cui effetti sono rinvenibili nel conto consuntivo 2023 del servizio sanitario regionale.

¹⁷⁸ In via generale, anche se in maniera via via sempre più residuale, la quantificazione dei singoli aggregati di seguito analizzati risente della facoltà di utilizzare le risorse stanziare per fronteggiare la pandemia da COVID-19, anche per finalità differenti da quelle previste dalle originarie linee di finanziamento (articolo 26, comma 4, del decreto-legge n. 73 del 2021; articolo 16, comma 8-novies, del decreto-legge n. 146 del 2021; articolo 1, comma 279, della legge n. 234 del 2021; articolo 4, comma 9-septies, del decreto-legge n. 198 del 2022). Dal 2022 incidono anche i costi correlati con gli interventi per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), specie con riferimento alla 'Missione 6: Salute', nonché quelli per garantire le prestazioni del SSN a seguito dell'accoglienza umanitaria per la crisi in Ucraina (a mero titolo esemplificativo, si cita l'articolo 1, comma 6, del decreto-legge n. 16 del 2023).

¹⁷⁹ Articolo 1, comma 29, della legge n. 213 del 2023. Allo stato, le pertinenti procedure negoziali non risultano perfezionate. Di contro, nel 2024 sono stati sottoscritti i contratti del personale dirigente per il triennio 2019-2021 (articolo 1, comma 438, della legge n. 145 del 2018), nel mentre per i lavoratori del comparto la procedura negoziale era stata siglata nel 2022.

¹⁸⁰ Nel 2023, così come nel 2024, sono contabilizzate le ordinarie anticipazioni dei benefici economici correlati al triennio contrattuale 2022-2024 (articolo 1, comma 610, della legge n. 234 del 2021). Si precisa che nel 2023 vi è stata l'erogazione di un emolumento *una tantum* (articolo 1, comma 330, della legge n. 197 del 2022), mentre nel 2024 sono presenti gli effetti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 145 del 2023 (elargizione di 6,7 volte l'anticipazione dei benefici economici). Con riferimento a tale ultima disposizione, occorre precisare che l'ISTAT ha ritenuto opportuno riallocare gli oneri registrati nei conti economici del 2023 nella spesa dell'annualità successiva.

¹⁸¹ Articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 e articolo 1, comma 526, della legge n. 197 del 2022.

performance del settore¹⁸², con potenziali riflessi sulla spesa dell'aggregato in analisi. In particolare, è da annoverare la prosecuzione degli effetti di dispositivi normativi finalizzati a valorizzare la professionalità acquisita durante la pandemia da COVID-19 e a recuperare le liste di attesa¹⁸³. Nella fattispecie, sono state prorogate al 2024 le misure straordinarie per il conferimento di incarichi a tempo determinato¹⁸⁴. Ai fini del superamento del precariato, è stato procrastinato al 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti per l'assunzione di lavoratori a tempo indeterminato già reclutati a tempo determinato tramite concorsi¹⁸⁵. È stata, altresì, allargata la platea dei potenziali candidati alle predette procedure di reclutamento, ammettendo alle selezioni anche gli assunti con contratti di lavoro flessibile¹⁸⁶. Una simile opportunità è stata garantita anche per il rafforzamento dei servizi di emergenza-urgenza dando la possibilità, ai medici in possesso di specifici requisiti ancorché privi della specializzazione, di partecipare ai pertinenti concorsi¹⁸⁷. In via ulteriore, al fine di promuovere la reinternalizzazione dei servizi appaltati ed evitare differenze retributive a parità di prestazioni lavorative, è stata concessa la facoltà di reclutare il personale mediante una riserva di posti a favore dei lavoratori già impiegati nei servizi esternalizzati¹⁸⁸. Inoltre, sono state implementate misure aggiuntive volte a favorire la permanenza in servizio dei lavoratori¹⁸⁹. Seppure con alcune deroghe¹⁹⁰, la spesa per i redditi da lavoro dipendente resta pur sempre regolata da consolidati strumenti di *governance* introdotti negli anni, anche tramite gli accordi tra lo Stato e le Regioni. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si ricordano:

- a) le politiche di gestione della spesa per il personale degli enti del SSN in coerenza con i relativi fabbisogni, recentemente revisionate¹⁹¹;
- b) gli automatismi introdotti dalle norme in materia di rideterminazione dei fondi per il trattamento accessorio¹⁹², anche in relazione ai dipendenti in servizio¹⁹³.

Consumi intermedi. La spesa per i consumi intermedi è stata pari a 46.361 milioni di euro, in aumento rispetto al 2023 del 7,5 per cento. L'incremento è attribuibile tanto ai

¹⁸² Di recente sono stati introdotti provvedimenti di carattere ordinamentale relativi, tra l'altro, ad aspetti di natura penale con riferimento al personale sanitario e alle strutture sanitarie (articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 137 del 2024).

¹⁸³ Per la *governance* delle liste d'attesa nel corso del 2024 è stato emanato il decreto-legge n. 73 rubricato "*Misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie*".

¹⁸⁴ Articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 215 del 2023.

¹⁸⁵ Articolo 4 del decreto-legge n. 198 del 2022, integrato con il comma 9-*quiquiesdecies* dalla legge di conversione n. 14 del 2023. Il termine in oggetto era stato precedentemente modificato dall'articolo 1, comma 528, della legge n. 197 del 2022.

¹⁸⁶ Articolo 4, comma 9-*septiesdecies*, del decreto-legge n. 198 del 2022.

¹⁸⁷ Articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023, così come recentemente modificato dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge n. 202 del 2024. La stessa facoltà è stata garantita anche per altre specializzazioni mediche (articolo 15-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2023).

¹⁸⁸ Articolo 1, comma 268, lettera c), della legge n. 234 del 2021. In aggiunta, per consolidare il personale dipendente, l'affidamento a terzi è stato riservato solo ai casi di necessità e urgenza ed è stato fatto divieto di ricostituire un rapporto di lavoro con il SSN se in precedenza interrotto per prestare l'attività presso un operatore privato in regime di esternalizzazione (articolo 10, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2023).

¹⁸⁹ Articolo 12, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2023; articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 105 del 2023; articolo 1, commi 164 e 164-*bis*, della legge n. 213 del 2023.

¹⁹⁰ A titolo esemplificativo, si cita l'articolo 34 del decreto-legge n. 21 del 2022 e l'articolo 15 del decreto-legge n. 34 del 2023 in materia di esercizio della professione sanitaria con qualifiche conseguite all'estero.

¹⁹¹ Articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024.

¹⁹² Articolo 1, comma 435-*bis*, della legge n. 205 del 2017; articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020; articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023; articolo 1, comma 604, della legge n. 234 del 2021.

¹⁹³ Articolo 9, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010.

prodotti farmaceutici¹⁹⁴ quanto alla restante parte della componente di spesa. Nello specifico, la spesa per l'acquisto diretto dei farmaci, cresciuta dell'8,4 per cento nel 2024, è in via principale associabile all'incremento dei prezzi medi, dei volumi e dei medicinali in questione, anche in conseguenza dei maggiori costi derivanti dalla rideterminazione del pertinente tetto di spesa¹⁹⁵ e dall'incremento del fondo per i farmaci innovativi¹⁹⁶. Tale aumento è parzialmente attenuato da una maggiore sterilizzazione della spesa per la contabilizzazione delle entrate relative al pertinente *pay-back*¹⁹⁷ più consistenti rispetto all'anno precedente¹⁹⁸. Per tener conto del *pay-back* del 2023 è stato necessario, con riferimento ai conti del 2024, integrare in modo esogeno quanto iscritto nei bilanci degli ESL con una posta rettificativa in relazione alle quantificazioni definite dalla determina dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) n. 205 del 12 febbraio 2025 recante la "*Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2023*"¹⁹⁹. Essendo, infatti, la citata determina dell'AIFA intervenuta a febbraio 2025, ai fini e nei tempi delle elaborazioni di CN effettuate dall'ISTAT, non è stato possibile da parte degli ESL effettuare le iscrizioni contabili sui conti economici del 2024 le quali, per tale motivazione, sono state incluse esogenamente nelle stime di CN in coerenza con le quantificazioni riportate nel citato provvedimento. Si ricorda, in proposito, la deroga legislativa introdotta che ha permesso tali iscrizioni sul 2024 ancorché a valere sugli incassi ricevuti nei primi mesi del 2025²⁰⁰. La spesa imputabile ai consumi intermedi diversi dai prodotti farmaceutici mostra una crescita del 7,1 per cento. Tale aumento è associabile, in primo luogo, alla rendicontazione nel 2023 di poste connesse con le sopravvenienze e le insussistenze attive, a saldo della spesa, che hanno determinato un consistente contenimento dei costi rispetto a quanto accaduto nell'anno successivo. In secondo luogo, l'incremento è imputabile anche all'espansione della spesa per l'acquisto dei dispositivi medici per la quale nel 2024 non è presente alcuna posta correlata al pertinente *pay-back*,

¹⁹⁴ Fra i prodotti farmaceutici sono ricompresi i farmaci acquistati direttamente dagli ESL per essere impiegati all'interno delle strutture ospedaliere o per essere erogati attraverso i canali della distribuzione diretta (DD) e per conto (DPC). Su tale spesa incide in maniera importante l'acquisto di farmaci innovativi ad alto costo, tra i quali quelli oncologici.

¹⁹⁵ Dal 2017 al 2020, il tetto di spesa per gli acquisti diretti di farmaci ospedalieri è posto al 6,89 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 398, della legge n. 232 del 2016), mentre per il 2021 è pari al 7,85 per cento (articolo 1, comma 475, della legge n. 178 del 2020). Di contro, per il 2022 è fissato nella misura dell'8 per cento per raggiungere l'8,15 per cento nel 2023 e l'8,3 per cento nel 2024 (articolo 1, comma 281, della legge n. 234 del 2021), con un conseguente effetto incrementale della spesa a carico del SSN. Il tetto per gli acquisti diretti di farmaci è stato successivamente rivisto a rialzo passando al 8,5 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato a decorrere dal 2024 (articolo 1, comma 223, della legge n. 213 del 2023).

¹⁹⁶ L'articolo 1, comma 259, della legge n. 234 del 2021 ha previsto un incremento del fondo destinato all'acquisto di tale tipologia di medicinali.

¹⁹⁷ Con il termine *pay-back* si intende il meccanismo di rimborso da parte dei fornitori che si attiva quando la spesa per l'acquisto di specifici prodotti oltrepassa il relativo tetto prefissato normativamente al fine di ricondurla sul livello programmato. Con riferimento alla spesa per l'acquisto diretto dei farmaci il ripiano è equamente imputato alle aziende fornitrici e alla regione (articolo 1, comma 580, della legge n. 145 del 2018, così come recentemente modificata dall'articolo 9-*quater* del decreto-legge n. 155 del 2024 e dall'articolo 4, comma 12-*quater*, del decreto-legge n. 202 del 2024).

¹⁹⁸ Con particolare riferimento al triennio 2021-2023 le regolazioni contabili nei conti economici degli ESL per il *pay-back* relativo agli acquisti diretti sono caratterizzate dalla presenza di importi afferenti a più annualità. Nella fattispecie, nel 2021 sono fondamentalmente registrate le provviste del *pay-back* per il superamento del tetto della spesa per acquisti diretti relative al 2019 e quota parte dell'analogo *pay-back* del 2020 (articolo 1, comma 286, della legge n. 234 del 2021). Nel 2022 sono tendenzialmente rilevati gli incassi associati al *pay-back* del 2020, per la quota non iscritta sul CE del 2021, nonché quelli del *pay-back* del 2021 (articolo 1, comma 540, della legge n. 197 del 2022). Infine, nei CE del 2023 sono registrate prevalentemente le poste relative al *pay-back* del 2022 nonché tutte le restanti provviste di anni passati non iscritte nei CE in precedenza.

¹⁹⁹ In via prudenziale la correzione sulla spesa per i consumi intermedi ha tenuto conto dell'attivazione di taluni contenziosi da parte delle aziende farmaceutiche sulla citata determina AIFA n. 205 del 2025.

²⁰⁰ A supporto della revisione apportata si segnala che è stato emendato, in fase di conversione, l'articolo 4 del decreto-legge n. 202 del 2024 introducendo il comma 12-*sexies* in quale ha riconosciuto alle regioni la facoltà di contabilizzare il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti del 2023, definita dall'AIFA con la citata determina n. 205 del 2025, per assicurare l'equilibrio del settore sanitario del 2024, nei limiti di quanto versato dalle aziende farmaceutiche fino al 20 marzo 2025.

a sterilizzazione dei costi²⁰¹ non essendo intervenuti provvedimenti attuativi. La crescita è, altresì, associata a un maggior ricorso alle prestazioni aggiuntive²⁰², presumibilmente anche in virtù delle agevolazioni fiscali concesse²⁰³. L'aumento dell'aggregato è parzialmente compensato da minori oneri sostenuti nel 2024 per il completamento della campagna vaccinale e l'adozione di altre misure per il contrasto del COVID-19 dal Ministero della salute, subentrato ai precedenti attori istituzionali²⁰⁴. Si ricorda²⁰⁵ che l'andamento dell'aggregato in esame incorpora gli effetti connessi con le misure di razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi introdotte negli anni, fra le quali si segnalano a titolo esemplificativo:

- a) lo sviluppo dei processi di efficientamento degli acquisti anche tramite l'utilizzo degli strumenti messi a disposizione dai soggetti aggregatori o dalle centrali di committenza operanti a livello regionale²⁰⁶;
- b) la previsione legislativa di messa a disposizione in favore delle regioni, da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione, dei prezzi di riferimento di un insieme di beni e servizi, quale strumento di programmazione e controllo della spesa²⁰⁷.

Prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market*. La spesa per le prestazioni sociali in natura, corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market*, è stata pari a 43.749 milioni di euro, in aumento dell'1,6 per cento rispetto al 2023. Con riferimento alle principali componenti dell'aggregato, si registra quanto segue:

- a) la spesa per l'assistenza farmaceutica convenzionata è stata pari a 7.763 milioni di euro, con un incremento del 2,8 per cento rispetto al 2023. Come ormai da alcuni anni si consolida la dinamica di crescita dell'aggregato, presumibilmente per la ripresa del consumo di medicinali dopo la consistente contrazione registrata nel 2020, sulla quale hanno maggiormente inciso le restrizioni legate all'emergenza sanitaria da COVID-19. In aggiunta, la componente sconta gli ulteriori oneri correlati con le disposizioni in materia di trasferimento di medicinali dal canale degli acquisti diretti a quello della

²⁰¹ L'articolo 1, comma 131, lettera b), della legge n. 228 del 2012 ha definito il tetto di spesa nazionale per i dispositivi medici e, successivamente, il decreto-legge n. 78 del 2015 ha definito il tetto di spesa regionalizzato dei dispositivi medici e introdotto il meccanismo di rimborso da parte delle aziende fornitrici per il superamento del tetto di spesa nazionale e regionale per i dispositivi medici (*pay-back*). Nel 2023 è stato registrato un *pay-back* per dispositivi medici di poco superiore ai 30 milioni di euro, mentre nel 2022 è stata contabilizzata una posta di gran lunga superiore a quella riscontrabile nelle altre annualità in ragione dell'iscrizione di entrate per il superamento dei tetti di spesa relative al quadriennio 2015-2018 (articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023). In merito, le sentenze della Corte costituzionale n. 139 e 140 del 2024 hanno rispettivamente sancito che lo sconto di circa il 50 per cento sul *pay-back* dovuto vale per tutte le aziende anche se non hanno rinunciato al contenzioso dalle stesse attivato e che vi è compatibilità del *pay-back* dei dispositivi medici con i principi della Costituzione.

²⁰² Articolo 1, comma 221, della legge n. 213 del 2023 e articolo 3, comma 10 del decreto-legge n. 73 del 2024. Sono state attivate anche misure per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo (articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 215 del 2023).

²⁰³ Articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 73 del 2024. Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2027 sull'argomento entra in vigore la disciplina recata dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 33 del 2025 (entrata in vigore il 27 marzo 2025).

²⁰⁴ Articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022. Nei Conti nazionali tali costi sono stati quantificati in circa 1.300 milioni di euro nel 2020, in quasi 3.200 milioni di euro nel 2021, in poco meno di 2.700 milioni di euro nel 2022, in non oltre 770 milioni di euro nel 2023 e in più di 210 milioni di euro nel 2024.

²⁰⁵ A titolo esplicativo, si ricorda che l'articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2022 e l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 144 del 2022 hanno previsto per il 2022 uno stanziamento di 1.600 milioni di euro per contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e al perdurare degli effetti della pandemia, mentre 1.400 milioni di euro sono stati assegnati per il 2023 dall'articolo 1, comma 535, della legge n. 197 del 2022 per i maggiori costi energetici.

²⁰⁶ In particolare, si cita l'articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.

²⁰⁷ Articolo 15, comma 13, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012.

convenzionata e con la nuova remunerazione in favore dei farmacisti²⁰⁸. Si ricordano, altresì, gli specifici strumenti di *governance* vigenti, quali il monitoraggio tramite il Sistema Tessera Sanitaria (STS) e il meccanismo del *pay-back* in caso di superamento del relativo tetto di spesa²⁰⁹;

- b) la spesa per l'assistenza medico-generica da convenzione è stata pari a 7.277 milioni di euro, inferiore dello 0,3 per cento rispetto al valore dell'anno precedente. La dinamica dell'aggregato risente della modalità di contabilizzazione degli arretrati relativi all'accordo convenzionale per il triennio 2019-2021²¹⁰, i cui oneri sono stati accantonati tra il 2019 e il 2021. Anche se non oggetto della differenza qui commentata, si rappresenta che, a seguito dei nuovi criteri di contabilizzazione degli oneri relativi al rinnovo delle convenzioni adottati dall'ISTAT, nella spesa del 2022 rientrano non solo gli accantonamenti di competenza della medesima annualità, relativi al triennio convenzionale 2019-2021 - annualità 2022 e al triennio convenzionale 2022-2024 - annualità 2022, ma anche gli importi accantonati nel 2019 e nel 2020 del triennio convenzionale 2019-2021. La spesa del 2023, in aggiunta agli accantonamenti di competenza della medesima annualità, relativi al triennio convenzionale 2019-2021 - annualità 2023 e al triennio convenzionale 2022-2024 - annualità 2023, contabilizza anche gli importi accantonati nel 2021 del triennio convenzionale 2019-2021. La spesa del 2024, invece, include gli accantonamenti a regime per il rinnovo degli accordi del triennio 2022-2024 - annualità 2024²¹¹ oltre che la messa a costo del rinnovo delle convenzioni 2019-2021 perfezionatesi nel corso dell'anno 2024. Al netto delle poste accantonate nel 2021 per la tornata 2019-2021 presenti sul 2023, l'andamento dell'aggregato nel 2024 avrebbe manifestato un incremento di oltre il 3 per cento rispetto all'annualità precedente. Incidono su tale crescita, oltre agli oneri programmati per il rinnovo delle convenzioni, l'attivazione di alcune misure per fronteggiare la carenza di medici, anche in ragione di un parziale *turn over*, quali la possibilità di prolungare gli anni di permanenza in servizio²¹², di affidare incarichi in convenzionamento anche ai laureati in medicina in possesso di specifici requisiti²¹³ nonché di aumentare il numero massimo di assistiti²¹⁴. Sono, inoltre, previsti costi aggiuntivi connessi al potenziamento dell'assistenza territoriale nell'ambito della 'Missione 6: Salute' del PNRR²¹⁵;
- c) la spesa per le altre prestazioni sociali in natura acquistate da produttori market è pari a 28.709 milioni di euro, in aumento dell'1,7 per cento rispetto all'anno precedente. Tale incremento ingloba il lieve aumento dei costi per il completamento della campagna vaccinale di spettanza del Ministero della salute, subentrato ai precedenti attori

²⁰⁸ Articolo 1, commi da 224 a 228, della legge n. 213 del 2023.

²⁰⁹ Dal 2017 al 2020 il tetto di spesa farmaceutica convenzionata è stato posto al 7,96 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 399, della legge n. 232 del 2016), mentre dal 2021 al 2023 è stato rideterminato nella misura del 7 per cento (articolo 1, comma 281, della legge n. 234 del 2021). Successivamente a decorrere dal 2024 il tetto è stato rideterminato nel 6,8 per cento del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato (articolo 1, comma 223, della legge n. 213 del 2023). Nel corso del tempo la spesa farmaceutica convenzionata si è assestata annualmente all'interno del tetto programmato non determinando l'attivazione del meccanismo del *pay-back* a carico della filiera per la riconduzione dei costi sul livello programmato.

²¹⁰ Articolo 1, comma 439, della legge n. 145 del 2018. Gli accordi per tale tornata sono stati perfezionati nel 2024.

²¹¹ Articolo 1, comma 30, della legge n. 213 del 2023. Allo stato, le pertinenti procedure negoziali non risultano essere state perfezionate.

²¹² Articolo 4, commi 9-*octiesdecies*, del decreto-legge n. 198 del 2022.

²¹³ Articolo 12, comma 3-*bis*, lettera a), del decreto-legge n. 24 del 2022 e articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 215 del 2023.

²¹⁴ Articolo 3, comma 5-*ter*, del decreto-legge n. 51 del 2023.

²¹⁵ Articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021.

istituzionali. Una quota della crescita potrebbe imputarsi alla possibilità riconosciuta alle Regioni, da specifiche disposizioni normative, di ricorrere, come nel 2023, agli operatori privati accreditati per il recupero delle liste di attesa, destinando a tali finalità una quota ad hoc del finanziamento del SSN. In particolare, a valere su tali risorse, è prevista la facoltà di rivolgersi ai produttori market qualora non siano garantiti i tempi per l'erogazione delle prestazioni previsti dal Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA). Inoltre, è stato rideterminato in aumento il tetto di spesa per il ricorso agli operatori privati accreditati eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica nonché programmato un ulteriore contributo per sessioni di psicoterapia presso specialisti privati. Con riferimento ai professionisti della medicina specialistica ambulatoriale interna, la dinamica dell'aggregato riflette gli effetti della modalità di contabilizzazione degli arretrati relativi all'accordo del triennio 2019-2021, accantonati tra il 2019 e il 2021. Come già rappresentato per la medicina convenzionata, anche in questo caso la spesa del 2022 rendiconta non solo gli accantonamenti di competenza della medesima annualità, relativi al triennio convenzionale 2019-2021 - annualità 2022 e al triennio convenzionale 2022-2024 - annualità 2022, ma anche gli importi accantonati nel 2019 e nel 2020 per il triennio convenzionale 2019-2021. Nel 2023, in aggiunta agli accantonamenti di competenza della medesima annualità, relativi al triennio convenzionale 2019-2021 - annualità 2023 e al triennio convenzionale 2022-2024 - annualità 2023, sono contabilizzati gli accantonamenti presenti nel 2021 relativi al triennio convenzionale 2019-2021. La spesa del 2024 include, invece, gli accantonamenti a regime per il rinnovo degli accordi del triennio 2022-2024 – annualità 2024 oltre che la messa a costo del rinnovo della convenzione 2019-2021 perfezionatasi nel corso dell'anno 2024. È, altresì, in corso la progressiva implementazione delle attività di potenziamento dell'assistenza territoriale, in coerenza con l'adozione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute n. 77 del 23 maggio 2022 e con quanto disposto dalla Componente 1 della 'Missione 6: Salute' del PNRR, che prevede anche il coinvolgimento degli operatori privati accreditati. Seppur con alcune deroghe, la spesa per le altre prestazioni sociali in natura acquistate da produttori market resta pur sempre regolata da consolidate politiche di governo introdotte negli anni. A tal proposito, a titolo esemplificativo, si ricordano:

- i. la regolazione degli importi e dei volumi di acquisto di prestazioni sanitarie mediante la fissazione di tetti di spesa e la definizione di *budget*²¹⁶;
- ii. nell'ambito della definizione dei tetti di spesa per prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera, le particolari misure dedicate alle prestazioni ospedaliere di alta specialità²¹⁷.

Altre componenti di spesa. Nel 2024 si sono registrati costi per 4.895 milioni di euro, con un incremento del 6,4 per cento rispetto all'anno precedente²¹⁸.

²¹⁶ Articolo 8-*quinquies* del decreto-legge n. 502 del 1992.

²¹⁷ Articolo 1, comma 574, della legge n. 208 del 2015.

²¹⁸ Tale aumento è essenzialmente dovuto a una maggiore consistenza degli ammortamenti e delle imposte indirette, solo parzialmente sterilizzata da un accrescimento della produzione dei servizi vendibili e delle vendite residuali. Le restanti categorie di spesa afferenti all'aggregato non hanno, infatti, evidenziato rilevanti divergenze.

Tabella A2.9: Spesa sanitaria 2018-2024 (milioni di euro)

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Spesa sanitaria | 113.828 | 114.936 | 122.469 | 128.393 | 131.260 | 131.842 | 138.335 |
| In % del PIL | 6,4% | 6,4% | 7,3% | 7,0% | 6,6% | 6,2% | 6,3% |
| Tasso di variazione in % | | 1,0% | 6,6% | 4,8% | 2,2% | 0,4% | 4,9% |

Dal 2018 al 2020 i valori sono relativi all'edizione di contabilità nazionale di ottobre 2024 resi disponibili dall'ISTAT.

I valori dal 2021 al 2024 sono l'anticipazione fornita dall'ISTAT dei valori dell'edizione di contabilità nazionale del 2025, ancora non disponibili sul sito dell'ISTAT.

Il primo quadriennio è caratterizzato da un diverso trattamento contabile degli oneri connessi con il rinnovo degli accordi del personale convenzionato con il SSN rispetto al triennio successivo.

B.2 - Le previsioni tendenziali

Le previsioni, effettuate a partire dalla legislazione vigente, assumono come anno di partenza la spesa corrente del 2024 riportata nel Conto economico consolidato della sanità per le amministrazioni pubbliche predisposto dall'ISTAT nell'ambito dei conti nazionali²¹⁹.

Nella fattispecie, esse scontano gli oneri legati ai rinnovi del trattamento economico del personale dipendente e convenzionato²²⁰ con il SSN per i trienni 2025-2027 e 2028-2030²²¹, all'attuazione del PNRR²²², alle funzioni svolte dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022²²³, agli interventi pianificati da recenti disposizioni legislative per l'efficientamento e la sostenibilità del SSN²²⁴ nonché una rimodulazione dei costi tra i vari aggregati²²⁵.

²¹⁹ Le risultanze previsionali commentate nel prosieguo sono quelle riportate nel Documento Programmatico di Finanza Pubblica del 2025 (DPFP2025), deliberato il 2 ottobre 2025, e sottendono i valori dei conti nazionali di aprile 2025 non avendo l'ISTAT reso disponibile un aggiornamento del Conto economico consolidato della sanità tra le due citate date.

²²⁰ Si tratta del personale convenzionato che garantisce l'assistenza medico-generica e l'assistenza medico-specialistica ambulatoriale interna.

²²¹ Articolo 1, commi da 129 a 131 e 274, della legge n. 207 del 2024. In tali costi è inclusa l'anticipazione dei benefici economici complessivi inerenti al rinnovo delle due tornate contrattuali (articolo 47-bis, comma 2 del decreto legislativo n. 165 del 2001). Diversamente dall'orientamento consolidato fino al 2023, il trattamento contabile dei costi per il rinnovo delle attività negoziali è coerente con il principio *accrual* secondo cui la relativa rendicontazione viene effettuata nelle pertinenti annualità di competenza economica e non in quella di sottoscrizione secondo un criterio di imputazione per cassa. A seguito di ciò, i potenziali arretrati non vengono più imputati, in un'unica soluzione, nell'anno di perfezionamento dei contratti del personale dipendente o degli accordi del personale convenzionato con il SSN, ma risultano essere contabilizzati progressivamente nelle annualità di rispettiva competenza.

²²² Nello specifico, tra il 2022 e il 2027 vengono considerati oltre 3.500 milioni di euro afferenti alla 'Missione 6: Salute' a valere su risorse *ad hoc*, integrative rispetto all'ordinario finanziamento del SSN. Diversamente da quanto ipotizzato in occasione del DFP2025, l'orizzonte temporale di impiego di tali risorse è supposto ridursi di un triennio passando dal 2030 al 2027. Per tale motivo la previsione del DPFP2025, rispetto a quella del DFP2025, sconta una riprogrammazione dell'utilizzo delle provviste implicante una sostanziale compensazione tra la maggiore consistenza ipotizzata per il 2025 e la minore rilevanza supposta per il 2026.

²²³ Vengono contabilizzati circa 500 milioni di euro fino al 2026.

²²⁴ Oltre alle norme con effetti sulla spesa, occorre ricordare l'approvazione di provvedimenti di natura ordinamentale, come quello relativo all'adozione di modelli organizzativi e di assetti gestionali per garantire prestazioni integrate e funzionali al sistema da parte dei soggetti pubblici o privati eroganti servizi di cura nell'ambito del SSN (articolo 1, comma 360, della legge n. 207 del 2024).

²²⁵ La riallocazione è stata effettuata in virtù del monitoraggio delle varie componenti di spesa sulla scorta delle informazioni derivanti dai CE degli ESL al primo semestre 2025.

Previsioni per l'anno 2025

La spesa sanitaria prevista per il 2025 è pari a 144.021 milioni di euro, con un tasso di crescita del 4,1 per cento rispetto all'anno precedente²²⁶ e una percentuale sul PIL pari al 6,4 per cento. Nel dettaglio, la previsione evidenzia:

- a) per i redditi da lavoro dipendente un livello di spesa pari a 44.954 milioni di euro, equivalente a una crescita del 3,7 per cento rispetto al 2024. Tale aumento dipende, in buona parte, dagli oneri correlati al rinnovo delle procedure negoziali riguardanti il personale degli enti del SSN per il triennio 2025-2027-annualità 2025²²⁷. A legislazione vigente sono, inoltre, preordinati maggiori costi relativi all'implementazione delle misure del PNRR²²⁸, specie con riferimento all'attuazione della 'Missione 6: Salute'²²⁹. Sono, altresì, previsti miglioramenti economici per il personale sia con riferimento al trattamento accessorio²³⁰ sia relativamente a specifiche indennità²³¹. Risultano essere stati prorogati anche dispositivi normativi con potenziali riflessi sulla quantificazione dell'aggregato in esame. Si tratta, nella fattispecie, della possibilità di trattenere in servizio i lavoratori²³², di riprogrammare il conferimento di incarichi a tempo determinato²³³ e di differire i termini per il conseguimento dei requisiti per l'assunzione a tempo indeterminato²³⁴. In aggiunta, è preventivato il reclutamento di specifiche professionalità²³⁵. Rispetto al DFP2025, i redditi da lavoro dipendente registrano una leggera crescita in ragione di una revisione a rialzo degli oneri connessi con il rinnovo dei contratti riferiti all'annualità 2025 del triennio 2025-2027²³⁶ e dei costi connessi con la 'Missione 6: Salute' del PNRR, parzialmente compensati da un contenimento della dinamica evolutiva dell'aggregato sulla scorta delle indicazioni desunte dal monitoraggio con i CE degli ESL²³⁷;
- b) per i consumi intermedi un livello di spesa pari a 48.980 milioni di euro, con un incremento del 5,6 per cento rispetto al 2024. L'aumento è imputabile tanto ai prodotti farmaceutici quanto alla restante parte dell'aggregato. Per i primi si stima una crescita del 7,0 per cento, in relazione a una presumibile dinamica in aumento dei costi e dei volumi di acquisto in ragione dell'incremento del valore di spesa a carico del SSN conseguente all'incremento del livello di finanziamento del SSN, potenzialmente influenzata anche dalle recenti riforme sull'innovatività terapeutica dei farmaci²³⁸. A

²²⁶ Nel biennio in esame la spesa sanitaria tiene conto anche degli oneri dovuti all'assistenza sanitaria per l'accoglienza umanitaria a seguito della crisi in Ucraina (articolo 20 del decreto-legge n. 202 del 2024) nonché di quelli derivanti dall'utilizzo delle residuali economie generatesi sugli stanziamenti preordinati in anni passati per il contrasto al COVID-19 (articolo 2-bis del decreto-legge n. 155 del 2024).

²²⁷ Articolo 1, comma 129, della legge n. 207 del 2024.

²²⁸ Articolo 8, comma 5, del decreto-legge n. 13 del 2023; articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021; articolo 1, comma 244, della legge n. 213 del 2023.

²²⁹ Per l'implementazione di quest'ultima sono preventivati oneri a valere, come già precisato, su risorse integrative rispetto all'ordinario finanziamento del SSN.

²³⁰ Articolo 1, comma 121, della legge n. 207 del 2024.

²³¹ Articolo 1, commi 323 e da 350 a 353, della legge n. 207 del 2024.

²³² Articolo 1, comma 165, della legge n. 207 del 2024.

²³³ Articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 202 del 2024.

²³⁴ Articolo 4, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 202 del 2024.

²³⁵ Articolo 1, commi 349 e 368, della legge n. 207 del 2024.

²³⁶ Per ulteriore informazione, si rileva l'introduzione di aggiuntive misure a sostegno del personale, quali il *welfare* integrativo (articolo 1, comma 124, della legge 207 del 2024).

²³⁷ Qualora tale congettura non dovesse concretizzarsi, la stima della componente dovrà essere rivista a rialzo.

²³⁸ Articolo 1, commi da 281 a 292, della legge n. 207 del 2024. Si è supposta, altresì, una dinamica di crescita più significativa di quella postulata in occasione del DFP2025 a seguito delle risultanze del monitoraggio derivanti dai CE degli enti del SSN. Qualora tale congettura non dovesse concretizzarsi, la stima della componente dovrà essere rivista a ribasso.

parziale compensazione del *trend* di crescita viene scontata, nel 2025, un'ipotesi di incasso di *pay-back* farmaceutico in linea con l'importo contabilizzato l'anno precedente²³⁹. Le altre componenti afferenti ai consumi intermedi mostrano un incremento del 4,9 per cento. La previsione, oltre che da una generale dinamica di crescita dell'aggregato²⁴⁰, è contraddistinta da un aumento degli oneri associabili all'attuazione delle misure della 'Missione 6: Salute' del PNRR²⁴¹ e alle funzioni del Ministero della salute in ottemperanza all'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022²⁴². Oltre a ciò, la previsione sconta gli oneri connessi alla facoltà di ricorrere alle prestazioni aggiuntive²⁴³, di conferire incarichi libero-professionali²⁴⁴ e di lavoro autonomo²⁴⁵, anche al personale collocato in quiescenza²⁴⁶. La crescita dell'aggregato riflette, altresì, gli effetti di interventi normativi, anche recenti, la cui realizzazione potrebbe indurre all'acquisto di beni e servizi²⁴⁷ o avere effetti sulla relativa remunerazione²⁴⁸. Come nel DFP2025, si tiene conto, a sterilizzazione dei costi, delle entrate da *pay-back* vista la progressiva attuazione del relativo sistema di governo²⁴⁹;

- c) per le prestazioni sociali in natura corrispondenti a beni e servizi prodotti da produttori *market* un livello di spesa pari a 45.073 milioni di euro, in crescita rispetto all'anno precedente del 3,0 per cento. Nello specifico, è prevista:
 - i. per l'assistenza farmaceutica convenzionata una spesa pari a 7.864 milioni di euro, in crescita dell'1,3 per cento rispetto al 2024²⁵⁰. Parte dell'incremento è attribuibile alla riorganizzazione introdotta dalla recente legislazione in materia di remunerazione delle farmacie²⁵¹. Con riferimento agli strumenti di *governance* del settore sono state introdotte riforme aventi potenziali ricadute sulla spesa, quali ad esempio, ai fini del monitoraggio dell'appropriatezza prescrittiva e dell'alimentazione del fascicolo sanitario elettronico, l'utilizzo della ricetta elettronica (*e-prescription*) non solo per le prestazioni

²³⁹ A riguardo si ricorda che è stata prorogata fino al 31 dicembre 2025 la facoltà per l'AIFA di utilizzare i dati del NSIS e di rilevarne il fatturato sulla base dei dati su NSIS riscontrati mensilmente e validati per via telematica dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC (articolo 4, comma 6, del decreto-legge n. 202 del 2024).

²⁴⁰ Il *trend*, nel riflettere gli effetti della legislazione vigente, sconta anche l'andamento desunto dal monitoraggio e dei relativi fattori congiuntamente ai potenziali incrementi a valere sulle quote di finanziamento ordinario del SSN per le quali non sono associate specifiche ragioni di spesa (a titolo esemplificativo, articolo 1, comma 535, della legge n. 197 del 2022). Rispetto al DFP2025, alla luce delle indicazioni desunte dal monitoraggio con i CE degli ESL, si è ipotizzata una dinamica espansiva più rilevante. Qualora tale supposizione non dovesse concretizzarsi, la stima della componente dovrà essere rivista a ribasso.

²⁴¹ Rispetto al DFP2025, per via della rimodulazione temporale dei costi, la spesa è stata rettificata a rialzo.

²⁴² Viene ipotizzato un valore di quasi 260 milioni di euro nel 2025.

²⁴³ Articolo 4, comma 11, della legge n. 202 del 2024.

²⁴⁴ Articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023.

²⁴⁵ Articolo 4, commi 3, lettera b) e 4, del decreto-legge n. 202 del 2024, rispettivamente, destinati ai medici specializzandi e ai laureati in medicina iscritti agli ordini professionali, benché privi di specializzazione.

²⁴⁶ Articolo 4, comma 12, del decreto-legge n. 202 del 2024.

²⁴⁷ Si tratta, ad esempio, delle misure per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (articolo 1, comma 235, della legge n. 213 del 2023 e articolo 1, comma 302, della legge n. 207 del 2024), per l'attuazione del piano pandemico nazionale (articolo 1, comma 308, della legge n. 207 del 2024) oppure per il perseguimento di progetti nell'ambito del Piano sanitario nazionale (articolo 1, comma 246, della legge n. 213 del 2023).

²⁴⁸ Articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024.

²⁴⁹ Si ricorda, a decorrere dal 2025, l'attuazione di un nuovo sistema di governo ai fini dell'efficientamento del sistema (articolo 1, commi 329-331, della legge n. 207 del 2024).

²⁵⁰ Rispetto al DFP2025, la farmaceutica convenzionata viene leggermente rettificata a rialzo in ragione di un aumento della spesa registrata a luglio 2025 nel STS, rispetto all'omologo periodo dell'anno precedente. Qualora tale congettura non dovesse concretizzarsi, la stima della componente dovrà essere rivista a ribasso.

²⁵¹ Articolo 1, commi da 225 a 228, della legge n. 213 del 2023. Dal 2025 è inoltre prevista una rimodulazione "intrafiliera" dei proventi sul prezzo di vendita dei medicinali in aumento per i grossisti compensata dalla diminuzione sulle aziende farmaceutiche, senza oneri per la finanza pubblica (articolo 1, commi 324 e 325, della legge n. 207 del 2024).

- del SSN, ma anche per quelle a carico dei cittadini e dei Servizi territoriali per l'Assistenza Sanitaria al personale Navigante, marittimo e dell'aviazione civile (SASN)²⁵²;
- ii. per l'assistenza medico-generica una spesa pari a 7.589 milioni di euro, in aumento del 4,3 per cento rispetto al 2024. La crescita è dovuta essenzialmente agli oneri relativi al rinnovo delle convenzioni per l'annualità 2025 del triennio 2025-2027²⁵³. Sono, altresì, previsti costi per il coinvolgimento di siffatta forma di assistenza nell'implementazione della 'Missione 6: Salute' del PNRR. Inoltre, per assicurare ulteriori *standard* per il potenziamento dell'assistenza territoriale sono state preordinate aggiuntive autorizzazioni di spesa²⁵⁴. Di recente, si è proceduto a introdurre specifiche misure a sostegno del settore con potenziali riflessi sulla spesa, quali, ad esempio, quelli finalizzati a sopperire alla carenza di personale come la possibilità di affidare gli incarichi per l'assistenza medico-generica ai laureati in medicina abilitati in possesso di specifici requisiti, resa strutturale²⁵⁵. A seguito del monitoraggio con i CE degli enti del SSN si è lievemente ridimensionata la tendenza espansiva di tale componente rispetto a quanto supposto in occasione della predisposizione del DFP2025²⁵⁶ i cui effetti sono stati parzialmente attenuati da una crescita non rilevante dei costi connessi con la 'Missione 6: Salute' del PNRR;
 - iii. per le altre prestazioni sociali in natura acquistate da produttori *market* una spesa pari a 29.620 milioni di euro, in crescita del 3,2 per cento rispetto al valore del 2024. Tale crescita è attribuibile anche all'ipotesi di utilizzo di siffatta tipologia di assistenza per l'implementazione delle misure afferenti alla 'Missione 6: Salute' del PNRR nonché all'espletamento delle funzioni di competenza del Ministero della salute in ottemperanza all'articolo 2 del decreto-legge n. 24 del 2022²⁵⁷. La quantificazione dell'aggregato sconta, altresì, l'onere per il rinnovo delle convenzioni dei professionisti della medicina specialistica ambulatoriale interna relativamente all'annualità 2025 del triennio 2025-2027²⁵⁸. Inoltre, devono tenersi in conto l'incremento dei costi per la rideterminazione in aumento del tetto di spesa per il ricorso ai produttori *market* eroganti prestazioni di assistenza ospedaliera e specialistica²⁵⁹, l'effetto connesso all'aggiornamento delle tariffe delle prestazioni²⁶⁰ nonché il contributo per le sessioni di psicoterapia presso specialisti privati, di recente incrementato²⁶¹. Rispetto al DFP2025, l'aggregato registra una contrazione in ragione di un contenimento della dinamica evolutiva sulla scorta delle indicazioni desunte dal monitoraggio con i CE degli ESL²⁶², parzialmente neutralizzata da un lieve accrescimento dei costi connessi con la 'Missione 6: Salute' del PNRR;
 - d) per le altre componenti di spesa una quantificazione pari a 5.014 milioni di euro, in crescita del 2,4 per cento rispetto al valore riscontrato l'anno precedente. Tale aumento

²⁵² Articolo 1, comma 317, della legge n. 207 del 2024.

²⁵³ Articolo 1, comma 130, della legge n. 207 del 2024.

²⁵⁴ Articolo 1, comma 274, della legge n. 234 del 2021 e articolo 1, comma 244, della legge n. 213 del 2023.

²⁵⁵ Articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 135 del 2018 e articolo 2-*quinquies* del decreto-legge n. 18 del 2020, così come di recente modificati, rispettivamente, dall'articolo 4, commi 9 e 10, del decreto-legge n. 202 del 2024.

²⁵⁶ Qualora tale congettura non dovesse concretizzarsi, la stima della componente dovrà essere revisionata a rialzo.

²⁵⁷ Viene attribuito un importo di circa 30 milioni di euro.

²⁵⁸ Articolo 1, comma 130, della legge n. 207 del 2024.

²⁵⁹ Articolo 1, comma 280, della legge n. 207 del 2024.

²⁶⁰ Articolo 1, comma 300, della legge n. 207 del 2024.

²⁶¹ Articolo 1, comma 344, della legge n. 207 del 2024.

²⁶² Qualora tale congettura non dovesse concretizzarsi, la stima della componente dovrà essere rivista a rialzo.

è riconducibile, tra l'altro, a una maggiore quota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) associata al pagamento dei consistenti oneri per i miglioramenti economici del personale del SSN.

Previsioni per gli anni 2026-2028

Nel triennio 2026-2028, la spesa sanitaria è prevista crescere a un tasso medio annuo del 2,6 per cento; nel medesimo arco temporale il PIL nominale crescerebbe in media della stessa percentuale. Conseguentemente, il rapporto fra la spesa sanitaria e il PIL si assesta al 6,5 per cento nel 2026 per diminuire di un decimo di punto percentuale a decorrere dall'anno successivo. La quantificazione della spesa sconta gli oneri connessi con gli interventi previsti dalla legislazione vigente²⁶³, tra i quali si ricordano i miglioramenti economici dovuti al rinnovo delle procedure negoziali del personale dipendente e convenzionato del SSN relative ai trienni 2025-2027²⁶⁴ e 2028-2030²⁶⁵. Sono, altresì, considerate una dinamica incrementale dei costi desunta dal monitoraggio e dai relativi fattori nonché le misure del PNRR, specie per l'implementazione della 'Missione 6: Salute'²⁶⁶. Nella fattispecie, la riprogrammazione di quest'ultima, rispetto a quanto assunto in occasione del DFP2025, ha implicato una rimodulazione della dinamica evolutiva della spesa, anche alla luce del monitoraggio e degli andamenti registrati in anni passati²⁶⁷.

Tabella A2.10: Previsioni della spesa sanitaria 2025-2028 (milioni di euro)

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Spesa sanitaria | 144.021 | 149.931 | 151.727 | 155.702 |
| In % di PIL | 6,4% | 6,5% | 6,4% | 6,4% |
| Tasso di variazione in % | 4,1% | 4,1% | 1,2% | 2,6% |

²⁶³ Quest'ultima sconta le azioni previste dalla legge n. 207 del 2024 oltre che la legislazione previgente. Si ricordano, per esempio, le novazioni (articolo 1, commi 275, 279 e 326, della legge n. 207 del 2024), la prosecuzione (articolo 1, comma 435, della legge n. 205 del 2017 e articolo 1 del decreto-legge n. 176 del 2024) o la proroga di istituti introdotti in anni passati (articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2023, così come recentemente modificato dall'articolo 1, comma 338, della legge n. 207 del 2024, e articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge n. 145 del 2024, rispettivamente, in materia di incarichi libero-professionali e di riconoscimento delle qualifiche in ambito sanitario), nonché la cessazione della validità di alcuni tra questi (articolo 1, comma 221, della legge n. 213 del 2023).

²⁶⁴ Articolo 1, commi 129 e 130, della legge n. 207 del 2024.

²⁶⁵ Articolo 1, commi 131 e 274, della legge n. 207 del 2024.

²⁶⁶ A decorrere dal 2027, come già in occasione della predisposizione del DFP2025, si è ipotizzato il mantenimento a regime di alcuni interventi afferenti alla 'Missione 6: Salute' del PNRR per un costo annuo di poco superiore a 1.300 milioni di euro a valere sulle risorse del finanziamento ordinario del SSN.

²⁶⁷ Come per il DFP2025, le previsioni scontano un incasso di *pay-back* per i dispositivi medici invariato rispetto a quello ipotizzato per il 2025 e un introito di *pay-back* per gli acquisti diretti dei farmaci incrementale rispetto a quello del 2025.

C – Previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e istruzione elaborate per il Documento Programmatico di Finanza Pubblica coerenti con le ipotesi sottostanti al *round* di previsioni EPC-WGA 2024

C.1 – Premessa

Le previsioni di medio-lungo periodo della spesa pubblica per pensioni, sanità, *Long-term Care* (LTC) e istruzione, funzionali all'analisi della sostenibilità di medio-lungo periodo delle finanze pubbliche, sono elaborate in coerenza con le indicazioni metodologiche definite a livello europeo in ambito *EPC-WGA* (*Economic Policy Committee - Working Group on Ageing*).

Le previsioni recepiscono i dati di Contabilità nazionale relativi al 2024 e, fino al 2028, le previsioni di spesa inglobate nel quadro di finanza pubblica a legislazione vigente. Fino al 2027 (t+2), le ipotesi macroeconomiche sono coerenti con il quadro tendenziale elaborato per il Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025. Per il periodo successivo, le variabili macroeconomiche convergono allo scenario che EPC-WGA ha predisposto per le previsioni di spesa *age-related* del *round* 2024, al fine di garantire le necessarie coerenze per lo scenario di medio-lungo termine.

Nel seguito, si riportano:

- a) i valori di previsione della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e istruzione in rapporto al PIL (tabella A2.11);
- b) alcune indicazioni di sintesi relative alle principali variabili macroeconomiche e demografiche (tabella A2.12).

C.2 – Previsioni effettuate sulla base delle ipotesi di scenario di medio-lungo periodo del *round* EPC-WGA 2024

C.2.1 – Ipotesi di scenario

Le previsioni della tabella A2.12 recepiscono nel lungo periodo le ipotesi demografiche e macroeconomiche sottostanti allo scenario "*baseline*" definito e concordato in ambito EPC-WGA ai fini della predisposizione delle previsioni relative alle componenti di spesa pubblica *age-related* dell'esercizio previsionale 2024. Nel breve periodo, le previsioni inglobano i dati di Contabilità nazionale aggiornati a settembre 2025 e, fino al 2027, il quadro macroeconomico tendenziale del DPFP. A partire dal 2028, sono stati predisposti alcuni accorgimenti necessari per raccordare i dati del quadro macroeconomico di breve periodo ai valori strutturali di medio-lungo periodo definiti in ambito *EPC-WGA*.

Le ipotesi demografiche adottate sono quelle relative alla previsione centrale Eurostat, con base 2022. Tale scenario prevede, per l'Italia: i) un flusso netto di immigrati di circa 250 mila unità medie annue tra il 2022 e il 2070, con un profilo crescente fino al 2034, decrescente fino al 2051 e poi sostanzialmente stabile; ii) un livello della speranza di vita al

2070 pari a 87,1 anni per gli uomini e a 91 anni per le donne²⁶⁸; *iii*) un tasso di fecondità totale al 2070 pari a 1,45. Vale rilevare che l'Istat ha aggiornato il dato della popolazione complessiva al 1° gennaio 2025²⁶⁹ e che tale dato stimato è inferiore di circa 17 mila unità rispetto a quello riportato da Eurostat nelle previsioni demografiche con base 2022 al 1° gennaio 2025.

Per quanto riguarda le variabili macroeconomiche: *i*) per il biennio 2023-2024, sono stati recepiti i dati di Contabilità nazionale, *ii*) per il periodo 2025-2027, sono state adottate le ipotesi di crescita, sia a prezzi costanti che a prezzi correnti, del quadro macroeconomico tendenziale di breve periodo definito per il DPFP; *iii*) per il periodo successivo, sono state recepite le ipotesi strutturali di medio-lungo periodo dello scenario *baseline dell'Ageing Report 2024*.

Le differenze occupazionali evidenziate nel 2027 nel confronto fra lo scenario europeo e lo scenario macroeconomico tendenziale del DPFP sono state progressivamente azzerate. In particolare, i livelli occupazionali sono stati gradualmente ricondotti a quelli del *Cohort Simulation Model* (CSM) nel 2047. Per quanto riguarda la dinamica della produttività totale dei fattori (PTF), le ipotesi adottate sono in linea con quelle dello scenario dell'*Ageing Report 2024*, che prevedono una convergenza di lungo periodo comune a livello dell'Unione Europea verso un tasso di crescita della PTF dello 0,8 per cento (2070). L'interazione delle suddette ipotesi con le dinamiche demografiche determina un tasso di crescita del PIL reale che si attesta, nel periodo 2025-2070, allo 0,9 per cento medio annuo.

C.2.2 – Aggiornamento normativo

Le previsioni riportate nella tabella A2.12 sono aggiornate sulla base del quadro normativo vigente ma includono anche alcune voci di spesa che programmaticamente saranno finanziate tramite il programma *NextGenerationEU*. In particolare:

- a) per quanto riguarda la spesa pensionistica, le disposizioni contenute nella legge n. 207 del 2024 prevedono interventi a favore delle pensioni basse e dei pensionati in condizioni disagiate (con incremento per il solo anno 2025 delle maggiorazioni sociali), la proroga per l'anno 2025 degli accessi anticipati c.d. Quota 103 (62/41, confermando anche per i soggetti che maturano i requisiti nel 2025 il regime delle decorrenze e il calcolo interamente contributivo del trattamento come disciplinato per i soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2024) e Opzione donna (nella versione ridefinita con la legge di bilancio 2024). Sono previste inoltre la riforma del limite ordinamentale lavoristico nel pubblico impiego elevato da 65 anni al requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento di vecchiaia con contestuale soppressione delle cessazioni per limite di servizio, l'elevazione dal 2030 dell'importo soglia per l'accesso al pensionamento anticipato aggiuntivo nel sistema contributivo che prevede il requisito anagrafico inferiore di tre anni rispetto a quello per l'accesso al pensionamento di vecchiaia (requisito anagrafico di 64 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita, con 20 anni di contribuzione effettiva, requisito parimenti adeguato agli incrementi della speranza di vita, e posticipo per la decorrenza di tre mesi) per i lavoratori maschi e le lavoratrici senza figli da 3,0 volte l'assegno sociale a 3,2 volte l'assegno sociale (confermato in 2,8 e 2,6 rispettivamente per le donne con figlio o due o più figli), alcune razionalizzazioni di autorizzazioni di spesa per benefici specifici;

²⁶⁸ Per il 2022, i valori pubblicati da Eurostat sono pari a 81,1 anni per i maschi e 85,5 anni per le femmine mentre quelli comunicati da Istat sono pari a 80,5 anni per i maschi e 84,8 anni per le femmine.

²⁶⁹ Per approfondimenti, si veda: [ISTAT \(2025\), "Previsioni della popolazione residente e delle famiglie – Base 1/1/2024"](#)

- b) per quanto concerne la spesa sanitaria, la previsione sconta gli effetti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 nonché le spese per l'attuazione del PNRR che ammontano a oltre 3.500 milioni ('Missione 6: Salute');
- c) la spesa per Long-term Care recepisce anche i costi programmaticamente legati ad alcuni progetti finanziati tramite il programma *NextGenerationEU* quali, in particolare, quelli connessi a favorire il processo di deistituzionalizzazione degli anziani, a rafforzare i servizi sociali domiciliari e garantire ulteriori servizi socio-assistenziali in favore della disabilità e contro la marginalità. Tali costi ammontano complessivamente a 916 milioni di euro afferenti alla 'Missione 5: Inclusione e coesione' del PNRR. Rispetto alle quantificazioni del DFP 2025, il profilo temporale delle relative erogazioni è stato rimodulato per l'allineamento al cronoprogramma di attuazione con effetti di redistribuzione tra esercizi a parità di onere complessivo;
- d) Spesa per Istruzione: la previsione tiene conto, in particolare, degli oneri per il rinnovo dei contratti per i trienni 2019-2021, 2022-2024, 2025-2027 e 2028-2030. Per il periodo 2020-2027 essa riflette anche la maggiore spesa per il personale derivante dagli interventi straordinari connessi all'emergenza sanitaria, nonché per le disposizioni introdotte dai provvedimenti legislativi succedutisi nel periodo, tra i quali, segnatamente, la legge n. 234 del 2021, la legge n. 197 del 2022, la legge n. 213 del 2023 e la legge n. 207 del 2024. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include, inoltre, le misure di parte corrente e in conto capitale afferenti alla 'Missione 4: Istruzione' del PNRR e finanziate tramite il programma *NextGenerationEU* per i livelli *ISCED* 1-8²⁷⁰. Rispetto alle quantificazioni elaborate in occasione del DFP 2025, l'ammontare complessivo delle risorse è stato rivisto da 21,4 a 21,1 miliardi di euro.

C.2.3 – I risultati delle previsioni

Di seguito si riporta una sintetica descrizione degli andamenti previsti delle singole componenti di spesa in rapporto al PIL.

Spesa pensionistica. A partire dal 2013, in presenza di un andamento di crescita più favorevole e della graduale prosecuzione del processo di innalzamento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento, il rapporto fra spesa pensionistica e PIL decresce per un quadriennio fino a raggiungere il 15,1 per cento nel biennio 2017-2018. Negli anni dal 2019 al 2022, il rapporto tra spesa pensionistica e PIL aumenta, prima repentinamente fino a raggiungere il 16,9 per cento nel 2020, e di seguito si riduce nel biennio seguente²⁷¹, per poi riprendere a crescere. La spesa in rapporto al PIL cresce significativamente a causa della forte contrazione dei livelli di prodotto dovuti agli effetti della fase iniziale e più acuta dell'emergenza sanitaria, più che recuperati nel biennio 2021-2022. Nel biennio 2023-2024, tenuto anche conto dell'elevato livello dell'indicizzazione (imputabile al significativo incremento del tasso di inflazione registrato a partire dalla fine del 2021 al 2023), la spesa in rapporto al PIL aumenta portandosi, alla fine del biennio, al 15,3 per cento. Tale andamento è condizionato anche dall'applicazione delle misure in ambito previdenziale contenute nel decreto-legge n.4 del 2019 e relative proroghe, le quali, favorendo il pensionamento anticipato, determinano in particolare per gli anni 2019-2022 un sostanziale incremento del numero di pensioni in rapporto al numero di occupati e il protrarsi, a livello

²⁷⁰ I livelli *ISCED* (*International Standard Classification of Education*) sono una classificazione standard dell'UNESCO che suddivide i percorsi formativi in 8 livelli, da 0 a 8, che vanno dall'educazione della prima infanzia (*ISCED* 0) all'istruzione terziaria di livello dottorato (*ISCED* 8), passando per primaria (1), secondaria inferiore (2), secondaria superiore (3), post-secondaria non terziaria (4) e terziaria di primo (5) e secondo (6, 7) livello, per permettere il confronto internazionale delle qualifiche.

²⁷¹ La riduzione dell'incidenza della spesa in rapporto al PIL nell'anno 2022, pari a 14,9 per cento, beneficia invero anche del significativo incremento della componente nominale del PIL, mentre gli effetti dell'aumento dei prezzi sull'indicizzazione delle pensioni si riflettono negli anni successivi.

finanziario, degli effetti di onerosità connessi al pluriennale periodo di anticipo del pensionamento. In seguito, raggiunge il valore di 17,1 per cento nel 2038 rimanendo sostanzialmente stabile per il successivo quadriennio, prima di iniziare a diminuire e raggiungere il 15,8 per cento nel 2050. Nella fase finale del periodo di previsione, il rapporto spesa/PIL si riduce rapidamente, attestandosi al 13,9 per cento nel 2060 e chiudendo al 13,8 per cento nel 2070, dopo aver raggiunto il valore minimo del 13,4 per cento nel 2065.

Sanità. Secondo l'approccio consolidato, la previsione della spesa di lungo periodo è stata effettuata sulla base della metodologia del *reference scenario* la quale recepisce, oltre agli effetti derivanti dall'invecchiamento demografico, anche gli effetti indotti da ulteriori fattori esplicativi in grado di incidere significativamente sulla dinamica della spesa sanitaria. Riguardo a questi ultimi, il *reference scenario* prevede, in particolare:

- a) per la componente acute della spesa sanitaria: i) l'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*, secondo cui gli incrementi di speranza di vita si traducono in anni vissuti in buona salute in misura pari al 50 per cento (anziché 100 per cento come nel caso dell'applicazione "integrale"); ii) la dinamica del costo unitario (*unit cost*) "agganciata" al PIL *pro capite*; iii) l'elasticità del costo unitario rispetto al PIL *pro capite* superiore all'unità (si riduce linearmente nel periodo di previsione passando dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070);
- b) per la componente LTC della spesa sanitaria: i) l'applicazione "parziale" della metodologia del *dynamic equilibrium*, come per la componente *acute* della spesa sanitaria; ii) la dinamica del costo unitario "agganciata" al PIL per ore lavorate; iii) l'elasticità del costo unitario alla produttività superiore all'unità (si riduce linearmente nel periodo di previsione passando dall'1,1 iniziale a 1 nel 2070).

Dopo una fase iniziale di modeste oscillazioni, la previsione del rapporto fra spesa sanitaria e PIL presenta un profilo crescente a partire dal 2028 raggiungendo il valore massimo nel 2059, pari al 7,42 per cento, e mantenendosi sostanzialmente su questo livello fino alla fine dell'orizzonte temporale.

Componenti socio-assistenziali della spesa pubblica per LTC. La componente socio-assistenziale della spesa pubblica per LTC è composta per circa 4/5 dalle indennità di accompagnamento e per circa 1/5 dalle prestazioni socio-assistenziali erogate a livello locale²⁷². Riguardo a quest'ultima componente, la previsione del rapporto spesa/PIL è stata effettuata in accordo con le ipotesi sottostanti il *reference scenario*, così come definito nel punto precedente per la componente sanitaria della spesa per LTC.

Relativamente alle indennità di accompagnamento (*cash benefits*), in considerazione della specificità della prestazione, costituita da importi monetari erogati a favore del beneficiario e non dall'acquisto di beni e servizi, l'importo delle prestazioni è stato strutturalmente "agganciato" alla dinamica del PIL *pro capite*. In linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA, l'elasticità del costo unitario rispetto al PIL *pro capite* passa da 1,1 a 1 nell'intero periodo di previsione.

Sebbene sia caratterizzata da sostanziale stabilità nel breve periodo, la componente socio-assistenziale della spesa per LTC presenta un profilo lievemente crescente in termini di PIL a partire dal 2028, raggiungendo l'1,5 per cento nel 2056, valore che si mantiene stabile fino al 2070.

²⁷² Per maggiori dettagli, cfr. Ministero dell'economia e delle finanze-RGS (2025), Rapporto n. 26, capitolo 4.

Istruzione. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL è coerente con l'aggregato di spesa definito in ambito *EPC-WGA*²⁷³. Tale aggregato recepisce i maggiori oneri connessi con il finanziamento dei progetti legati al *NextGenerationEU* pari, complessivamente a circa 21,1 miliardi, che vengono progressivamente riassorbiti su un arco temporale di dieci anni. Partendo da un livello pari al 3,7 per cento del PIL nel 2025, l'indice di spesa presenta un andamento decrescente fra il 2025 e il 2038. Tale riduzione è trainata dal calo degli studenti indotto dalle dinamiche demografiche. Tuttavia, tra il 2039 e il 2053, la dinamica di spesa evidenzia un leggero aumento di circa 0,2 punti percentuali di PIL, che si riassorbe successivamente. Al 2070 la spesa in rapporto al PIL converge verso un valore pari al 3,2 per cento.

Tabella A2.11: Previsione della spesa pubblica per pensioni, sanità, LTC e istruzione in percentuale del PIL – scenario baseline EPC-WGA 2024

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Pensioni ⁽¹⁾⁽²⁾ | 14,7 | 15,6 | 16,9 | 15,2 | 15,7 | 16,7 | 17,1 | 16,8 | 15,8 | 14,6 | 13,9 | 13,4 | 13,8 |
| Sanità ⁽¹⁾⁽³⁾ | 6,9 | 6,6 | 7,3 | 6,4 | 6,5 | 6,7 | 6,9 | 7,2 | 7,3 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| - di cui componente LTC | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| LTC - comp. socio-assistenziale ⁽¹⁾⁽³⁾ | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Istruzione ⁽⁴⁾ | 3,9 | 3,6 | 3,9 | 3,7 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 |
| Totale ⁽⁵⁾ | 26,5 | 26,8 | 29,3 | 26,3 | 26,6 | 27,8 | 28,4 | 28,5 | 27,8 | 26,9 | 26,1 | 25,6 | 25,8 |

Per il periodo 2025-2027, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al Documento programmatico di finanza pubblica. A partire dal 2028, si ipotizza la convergenza nel medio/lungo termine verso i principali parametri sottostanti al nuovo scenario macroeconomico e demografico di riferimento del Rapporto sull'Invecchiamento 2024.

(1) Fino al 2024, la spesa per prestazioni sociali è riferita ai dati di Contabilità Nazionale. Per il breve periodo, i valori di previsione sono in linea con quelli sottostanti alla previsione del quadro di finanza pubblica.

(2) In materia pensionistica, le previsioni recepiscono le disposizioni contenute nella legge n. 207 del 2024.

(3) Il dato della spesa sanitaria tiene conto della revisione delle serie storiche dei conti nazionali, basate sul SEC 2010. Tale revisione è avvenuta in coordinamento con Eurostat e con gran parte dei paesi UE. La previsione sconta gli effetti previsti dalla Legge di Bilancio per il 2025 e sconta le spese per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che ammontano a oltre 3.500 milioni ('Missione 6: Salute').

(4) L'aggregato comprende i livelli di istruzione ISCED 1-8 secondo la classificazione OECD (ISCED 2011 level). Non comprende la spesa per istruzione degli adulti (formazione permanente) e la scuola dell'infanzia (pre-primary). La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all'anno finanziario 2022. Inoltre, in linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA, per il 2023, la spesa viene stimata applicando al valore medio della spesa UOE degli anni 2021 e 2022 la variazione della spesa per istruzione derivante dai dati Cofog. La previsione tiene conto, in particolare, degli oneri per il rinnovo dei contratti per il triennio 2019-2021, 2022-2024, 2025-2027 e 2028-2030. Per il periodo 2020-2027 essa riflette anche la maggiore spesa per il personale derivante dagli interventi straordinari connessi all'emergenza sanitaria, nonché per le disposizioni introdotte dai provvedimenti legislativi succedutisi nel periodo, tra i quali, segnatamente, la legge n. 234 del 2021, la legge n. 197 del 2022, la legge n. 213 del 2023 e la legge n. 207 del 2024. La previsione della spesa per istruzione in rapporto al PIL include, inoltre, le misure di parte corrente e in conto capitale afferenti alla 'Missione 4: Istruzione' del PNRR e finanziate tramite il programma NextGenerationEU per i livelli ISCED 1-8. Rispetto alle quantificazioni elaborate in occasione del DFP 2025, l'ammontare complessivo delle risorse è stato rivisto da 21,4 a 21,1 miliardi di euro.

(5) Gli arrotondamenti alla prima cifra decimale possono determinare incongruenze con i valori presentati in tabella.

²⁷³ La definizione di spesa per istruzione concordata in ambito *EPC-WGA* comprende i livelli di istruzione ISCED da 1 a 8 secondo la classificazione ISCED 2011 (da 1 a 6 secondo la classificazione ISCED 1997), escludendo la scuola dell'infanzia (*pre-primary*), che corrisponde al livello ISCED 0, e la formazione permanente (Cfr. *European Commission, Special Report n. 1/2006*). L'aggregato di spesa è costruito sui dati di fonte *UNESCO/OECD/EUROSTAT (UOE)*. La previsione recepisce i dati UOE aggiornati all'anno finanziario 2022. Inoltre, in linea con le indicazioni metodologiche concordate in ambito EPC-WGA, per il 2023, la spesa viene stimata applicando al valore medio della spesa UOE degli anni 2021 e 2022 la variazione della spesa per istruzione derivante dai dati *Cofog*.

Tabella A2.12: Scenario baseline EPC-WGA 2024 (valori percentuali)

| | 2010 | 2015 | 2020 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045 | 2050 | 2055 | 2060 | 2065 | 2070 |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Tasso di crescita della produttività (x ULA) | 2,3 | 0,0 | 2,7 | -1,0 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,2 |
| Tasso di crescita del PIL reale | 1,5 | 0,9 | -8,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 |
| Tasso di partecipazione maschile (15-64) | 72,5 | 73,7 | 72,9 | 75,8 | 76,5 | 76,9 | 77,6 | 77,8 | 77,7 | 77,7 | 77,7 | 78,0 | 78,5 |
| Tasso di partecipazione femminile (15-64) | 50,9 | 54,0 | 54,1 | 58,2 | 60,3 | 61,4 | 62,1 | 62,5 | 62,6 | 62,9 | 63,0 | 63,2 | 63,5 |
| Tasso di partecipazione totale (15-64) | 61,6 | 63,8 | 63,5 | 67,1 | 68,5 | 69,3 | 70,1 | 70,4 | 70,5 | 70,6 | 70,7 | 70,9 | 71,3 |
| Tasso di disoccupazione | 8,5 | 12,0 | 9,3 | 6,0 | 5,9 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 6,3 | 6,2 |
| Popolazione con 65 e oltre/totale popolazione | 20,4 | 21,9 | 23,2 | 24,7 | 27,1 | 29,8 | 32,1 | 33,5 | 33,8 | 33,7 | 33,5 | 33,4 | 33,7 |
| Indice di dipendenza degli anziani (65 e oltre/(15-64)) | 31,1 | 34,0 | 36,4 | 39,0 | 43,8 | 50,0 | 56,3 | 60,4 | 61,5 | 61,1 | 60,2 | 59,8 | 60,8 |

Per il periodo 2025-2027, sono state adottate ipotesi di crescita in linea con le indicazioni del quadro macroeconomico tendenziale sottostante al Documento programmatico di finanza pubblica.

Appendice 3 – Requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012

Indice tabelle

| | |
|--|-----|
| Tabella A3.1: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento di vecchiaia ordinario (requisito contributivo minimo 20 anni) a normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 | 123 |
| Tabella A3.2: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento di vecchiaia ordinario (requisito contributivo minimo 20 anni) con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) | 124 |
| Tabella A3.3: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento anticipato a normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026..... | 125 |
| Tabella A3.4: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento anticipato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) | 126 |
| Tabella A3.5: Prospetto riepilogativo limiti numerici e di spesa programmati per le nove salvaguardie come determinati a seguito legge 178 del 2020 | 130 |
| Tabella A3.6: Oneri per interventi derogatori di anticipo del pensionamento - bilanci consuntivi 2019-2024 | 131 |

Requisiti di accesso al pensionamento di vecchiaia e anticipato dal 1° gennaio 2012

Per effetto degli interventi adottati a partire dal 2004 (in particolare legge n. 243 del 2004, decreto-legge n. 78 del 2009, decreto-legge n. 78 del 2010, decreto-legge n. 98 del 2011, decreto-legge n. 138 del 2011, decreto-legge n. 201 del 2011, decreto-legge n. 4 del 2019 con relative proroghe e la legge n. 213 del 2023), le modalità di accesso al pensionamento, uniformate in tutti i regimi (retributivo, di fatto applicato solo per le pensioni decorrenti prima del 31 dicembre 2011, misto e contributivo) sono sostanzialmente due: il pensionamento di vecchiaia e il pensionamento anticipato (in presenza di anzianità contributive comunque elevate). Di seguito si riassumono le regole per l'accesso al pensionamento di vecchiaia e al pensionamento anticipato sulla base della normativa vigente per chi matura i requisiti dal 2012.

Pensionamento di vecchiaia²⁷⁴. Il sistema pensionistico italiano prevede nel 2012 per il pensionamento di vecchiaia ordinario il requisito anagrafico di 66 anni per gli uomini e per le lavoratrici del pubblico impiego, di 62 anni per le donne lavoratrici dipendenti nel settore privato e di 63 anni e mezzo per le lavoratrici autonome. I requisiti anagrafici delle lavoratrici del settore privato sono gradualmente allineati al requisito della generalità dei lavoratori per raggiungere la situazione di regime dal 1° gennaio 2018. L'anzianità contributiva minima richiesta è di 20 anni e per i soggetti iscritti a decorrere dal 1° gennaio 1996 (interamente assoggettati al sistema contributivo) è in via ulteriore previsto che l'importo a calcolo debba risultare pari o superiore ad almeno una volta l'assegno sociale (AS)²⁷⁵ (nel 2025 538,69 euro, rivalutato negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento). La disposizione introdotta con la legge di stabilità per il 2012 (articolo 5, legge n. 183 del 2011) e successivamente adeguata dal decreto-legge n. 201 del 2011 (articolo 24, comma 9), sancisce il rispetto degli impegni presi in sede UE e si pone a garanzia di effetti previsti a legislazione vigente per effetto del complesso degli interventi normativi di riforma adottati a partire dal 2004 (in particolare legge n. 243 del 2004, decreto-legge n. 78 del 2009, decreto-legge n. 78 del 2010, decreto-legge n. 98 del 2011, decreto-legge n. 138 del 2011 e decreto-legge n. 201 del 2011). Ciò in quanto, per il pensionamento di vecchiaia ordinario, l'età minima di accesso in ogni caso viene comunque stabilita a 67 anni per tutti i lavoratori (incluse le lavoratrici del settore privato) che maturano la prima decorrenza utile dal 2021, anche in presenza di adeguamento inferiore dei requisiti anagrafici accertato in relazione agli incrementi della speranza di vita. Invero, gli adeguamenti applicati risultano quelli accertati dall'Istat a consuntivo, secondo la procedura prevista dall'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010 anche per gli anni successivi: l'età minima di 67, pertanto, sulla base del decreto direttoriale disciplinante l'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2019, pari a 5 mesi, viene conseguita dal 1° gennaio 2019.

Pensionamento anticipato. L'accesso al pensionamento a età inferiori a quelle indicate al paragrafo precedente (c.d. **pensionamento anticipato**) è consentito nei seguenti casi:

a) indipendentemente dall'età anagrafica, se in possesso di un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese nel 2012 per i lavoratori e di 41 anni e 1 mese per le lavoratrici (tali requisiti sono incrementati di 1 mese nel 2013 e di un ulteriore mese dal 2014). Tali requisiti sono adeguati dal 2013 alla variazione della speranza di vita. Il decreto-legge n. 4 del 2019 ha

²⁷⁴ In ogni caso è prevista un'anzianità contributiva minima.

²⁷⁵ A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 213 del 2023.

previsto la disapplicazione dell'adeguamento dei requisiti contributivi in esame alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2024²⁷⁶ introducendo, nel contempo, dal 2019 un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti²⁷⁷;

b) il decreto-legge n. 4 del 2019 ha altresì introdotto un nuovo e temporaneo canale di accesso al pensionamento anticipato in presenza dei requisiti congiunti anagrafico e contributivo di 62 anni di età e di 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel triennio 2019-2021, prevedendo un posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di sei mesi per il settore pubblico. La legge n. 234 del 2021 ha rideterminato i predetti requisiti congiunti in 64 anni di età e 38 anni di contributi per coloro che maturano i requisiti nel 2022, mentre la legge n. 197 del 2022 ha rideterminato i requisiti in 62 anni di età e 41 anni di contributi per i soggetti che hanno maturato i requisiti nel 2023. Le leggi n. 213 del 2023 e n. 207 del 2024 hanno esteso ai soggetti che maturano i requisiti rispettivamente nel 2024 e nel 2025 di 62 anni di età e 41 anni di contributi la possibilità di accedere al pensionamento anticipato, a condizione che l'importo del trattamento sia calcolato interamente con il sistema contributivo e prevedendo un posticipo di sette mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici dalla data di maturazione dei requisiti per il settore privato e di nove mesi per il settore pubblico;

c) per i soggetti iscritti a partire dal 1° gennaio 1996, oltre all'accesso al pensionamento anticipato con la modalità indicata al punto a), è consentita la possibilità ulteriore di accedere al pensionamento anticipato anche se in possesso di un'età anagrafica pari a 63 anni nel 2012 (64 anni nel 2024), adeguata agli incrementi della speranza di vita mantenendo il differenziale di tre anni rispetto al requisito anagrafico minimo per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, un'anzianità contributiva effettiva di almeno 20 anni, adeguato alla variazione della speranza di vita²⁷⁸, a condizione che l'importo a calcolo sia pari o superiore a un importo soglia corrispondente a 3 volte (elevato a 3,2 volte dal 2030²⁷⁹) l'assegno sociale (AS)²⁸⁰, ridotto a 2,8 volte l'AS per le donne con un figlio e a 2,6 volte l'AS per le donne con due o più figli (nel 2025 tali importi soglia sono pari rispettivamente a 1.616,07 euro, 1.508,33 euro e a 1.400,59 euro, rivalutati negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiori all'importo pari rispettivamente a 3 (elevato a 3,2 volte dal 2030), 2,8 e 2,6 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento). La legge n. 213 del 2023 ha altresì previsto il posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile per i soggetti che maturano i requisiti dal 2024.

Dal 2013 viene applicato l'adeguamento dei requisiti per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat. Originariamente previsto su base triennale, dal 2021 l'adeguamento risulta avere periodicità biennale. La legge disciplina una specifica procedura amministrativa automatica di adeguamento dei requisiti di accesso al

²⁷⁶ Come previsto sulla base della legge n. 213 del 2023.

²⁷⁷ La legge n. 213 del 2023 ha previsto un progressivo parziale posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) a partire dal 2025 fino ad arrivare dal 2028 dai tre mesi di posticipo previsti per chi matura i requisiti nel 2024 ai nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 (quattro mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2025, cinque mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2026, sette mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2027 e nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028).

²⁷⁸ A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 213 del 2023.

²⁷⁹ A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 207 del 2024.

²⁸⁰ A seguito della modifica introdotta dalla legge n. 213 del 2023.

pensionamento agli incrementi della speranza di vita, in linea con la procedura già prevista relativamente all'aggiornamento del coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995, la cui periodicità coincide con quella di adeguamento dei requisiti anagrafici. L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2013**, in ottemperanza al dettato normativo (articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010) è stato adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 6 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 dicembre 2011. Tale adeguamento è stato pari a 3 mesi (la disposizione legislativa, articolo 12, comma 12-*ter*, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, ha espressamente previsto che il primo adeguamento non potesse superare i 3 mesi, anche in presenza di un incremento superiore della speranza di vita nel triennio precedente, come si è effettivamente verificato atteso che tale incremento in riferimento all'età di 65 anni e relativamente alla media della popolazione residente, tra il 2007 e il 2010, è stato indicato dall'Istat in 5 mesi). L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2016** (4 mesi ulteriori), in ottemperanza al medesimo dettato normativo (articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010) è stato anch'esso adottato almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 16 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2014. L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2019** (5 mesi ulteriori), in ottemperanza al più volte citato dettato normativo (articolo 12, comma 12-*bis*, del decreto-legge n. 78 del 2010) è stato adottato parimenti almeno dodici mesi prima della decorrenza dell'adeguamento medesimo con decreto direttoriale del 5 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* il 12 dicembre 2017. La legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018) ha modificato, con riferimento agli adeguamenti decorrenti a partire dal 1° gennaio 2021, il sistema di computo dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento. In particolare, sono state apportate le seguenti modifiche alla revisione del meccanismo di calcolo dell'adeguamento stesso:

- a) l'assunzione per il calcolo dell'adeguamento della media della speranza di vita nel biennio di riferimento rispetto a quella del biennio precedente. In via transitoria con riferimento all'adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2021, la variazione della speranza di vita relativa al biennio 2017-2018 è stata computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e il valore registrato nel 2016;
- b) l'assorbimento di un'eventuale riduzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, da portare in riduzione dell'adeguamento successivo;
- c) la fissazione di un limite massimo di tre mesi per ciascun adeguamento futuro, da riassorbire nell'ambito dell'adeguamento successivo qualora sia registrato un incremento superiore.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2021** (0 mesi), è stato adottato, sulla base degli elementi forniti da Istat, con decreto direttoriale del 5 novembre 2019, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 novembre 2019.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2023** (0 mesi), è stato adottato, sulla base degli elementi forniti da Istat, con decreto direttoriale del 27 ottobre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 novembre 2021.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2025** (0 mesi), sulla base degli elementi forniti da Istat, è stato adottato con decreto direttoriale del 18 luglio 2023, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 ottobre 2023.

L'adeguamento dei requisiti **avente decorrenza 2027** (3 mesi), sulla base degli elementi forniti da Istat, è stato adottato con decreto direttoriale del 19 dicembre 2025, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 dicembre 2025.

Circa la valutazione degli adeguamenti dei requisiti anagrafici e contributivi, previsti dalla normativa vigente, alla variazione della speranza di vita a 65 anni, considerando lo scenario demografico Istat mediano (base 2024), può stimarsi un adeguamento cumulato, al 2084, pari complessivamente a 4 anni e 9 mesi per i requisiti anagrafici e di 4 anni e 4 mesi per il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (la differenza dell'adeguamento cumulato rispetto ai requisiti anagrafici è dovuta alla disapplicazione prevista dal decreto-legge n. 4 del 2019 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per il periodo 2019-2024²⁸¹). Sulla base dei decreti direttoriali perfezionati sono stati accertati dal 2013 al 2027 adeguamenti per un anno e tre mesi, poco più di un quarto di quelli complessivamente previsti a normativa vigente nell'orizzonte temporale considerato.

Di seguito si fornisce una rappresentazione tabellare delle modalità di accesso al pensionamento, sulla base dello scenario demografico Istat mediano (base 2024) in due versioni: quella elaborata sulla base della normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 e quella elaborata a seguito dell'entrata in vigore della predetta legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025). I requisiti in esame si differenziano unicamente per l'anno 2027.

Con riferimento agli adeguamenti decorrenti dal 1° gennaio 2027 e bienni successivi, le attuali basi dati evidenziano quanto segue:

- a) adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2027 - nota Istat del 25 novembre 2025, sulla base della quale è stato predisposto il decreto direttoriale che disciplina l'adeguamento con decorrenza 1° gennaio 2027: in mesi la variazione della media della speranza di vita a 65 anni del biennio 2024-2023 rispetto al biennio 2022-2021 fornisce il valore, trasformato in mesi, di +8 mesi. Tale valore deve essere ridotto sulla base dei valori negativi accertati e accantonati con i decreti direttoriali per gli adeguamenti decorrenti dal 1° gennaio 2023 (-3 mesi) e dal 1° gennaio 2025 (-1 mese), complessivamente -4 mesi. Si perviene a un adeguamento di +4 mesi, determinato, sulla base della normativa vigente, in +3 mesi, con riporto di +1 mese. La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) prevede, per il solo anno 2027, la rideterminazione dell'incremento dei requisiti da 3 mesi a 1 mese, confermando dal 1° gennaio 2028 l'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in 3 mesi;
- b) adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2029 – sulla base delle previsioni demografiche Istat base 2024 la variazione della media della speranza di vita a 65 anni del biennio 2026-2025 rispetto al biennio 2024-2023 fornisce il valore di +3 mesi. Si perviene, quindi, a un adeguamento di +4 mesi, determinato sulla base della normativa vigente, in +3 mesi, con riporto di +1 mese;

²⁸¹ Invero per l'introduzione contemporanea dal 2019, come già descritto, del posticipo di tre mesi della prima decorrenza utile dei trattamenti pensionistici a partire dalla data di maturazione del requisito tale differenza si riduce e sostanzialmente si ridetermina da 5 mesi a 2 mesi (e il valore cumulato di 4 anni e 4 mesi può essere considerato in sostanza di 4 anni e 7 mesi). Tale differenziale di 2 mesi si annulla nel raffronto in esame se si tiene conto anche dell'incremento del requisito di 1 mese l'anno per gli anni 2013-2014.

- c) adeguamento decorrente dal 1° gennaio 2031 – sulla base delle previsioni demografiche Istat base 2024 la variazione della media della speranza di vita a 65 anni del biennio 2028-2027 rispetto al biennio 2026-2025 fornisce il valore di +1 mese. Si perviene, quindi, a un adeguamento di +2 mesi, considerando, sulla base della normativa vigente, il recupero di +1 mese non applicato negli adeguamenti precedenti;
- d) anche per i bienni successivi gli adeguamenti sono determinati sulla base delle previsioni demografiche Istat base 2024.

In ogni caso, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

Tabella A3.1: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento di vecchiaia ordinario (requisito contributivo minimo 20 anni) a normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026

(dal 2029 requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano - base 2024)

| Anni | Lavoratori dipendenti e autonomi | Lavoratrici pubblico impiego | Lavoratrici settore privato dipendenti | Lavoratrici settore privato autonome | Assegno sociale |
|------|----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| | età (*) | età (*) | età (*) | età (*) | requisito anagrafico di età |
| 2012 | 66 | 66 | 62 | 63 e 6 mesi | 65 |
| 2013 | 66 e 3 mesi | 66 e 3 mesi | 62 e 3 mesi | 63 e 9 mesi | 65 e 3 mesi |
| 2014 | 66 e 3 mesi | 66 e 3 mesi | 63 e 9 mesi | 64 e 9 mesi | 65 e 3 mesi |
| 2015 | 66 e 3 mesi | 66 e 3 mesi | 63 e 9 mesi | 64 e 9 mesi | 65 e 3 mesi |
| 2016 | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 65 e 7 mesi | 66 e 1 mese | 65 e 7 mesi |
| 2017 | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 65 e 7 mesi | 66 e 1 mese | 65 e 7 mesi |
| 2018 | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi |
| 2019 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2020 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2021 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2022 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2023 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2024 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2025 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2026 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2027 | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi |
| 2028 | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi |
| 2029 | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi |
| 2030 | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi |
| 2031 | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi |
| 2032 | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi |
| 2033 | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi |
| 2034 | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi |
| 2035 | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi |
| 2036 | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi |
| 2037 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2038 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2039 | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi |
| 2040 | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi |
| 2041 | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi |
| 2042 | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi |
| 2043 | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi |
| 2044 | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi |
| 2045 | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi |
| 2046 | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi |
| 2047 | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi |
| 2048 | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi |
| 2049 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2050 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2051 | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi |
| 2052 | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi |
| 2053 | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi |
| 2054 | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi |
| 2055 | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi |
| 2056 | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi |
| 2057 | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi |
| 2058 | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi |
| 2059 | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi |
| 2060 | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi |
| 2061 | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi |
| 2062 | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi |
| 2063 | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi |
| 2064 | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi |
| 2065 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2066 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2067 | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese |
| 2068 | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese |
| 2069 | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi |
| 2070 | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi |
| 2071 | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi |
| 2072 | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi |
| 2073 | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi |
| 2074 | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi |
| 2075 | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi |
| 2076 | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi |
| 2077 | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi |
| 2078 | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi |
| 2079 | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi |
| 2080 | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi |
| 2081 | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi |
| 2082 | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi |
| 2083 | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi |
| 2084 | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi |

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a circa 538,69 euro mensili nel 2025 (1 volta l'assegno sociale rivalutatosi negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento).

Tabella A3.2: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento di vecchiaia ordinario (requisito contributivo minimo 20 anni) con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025)

(dal 2029 requisiti anagrafici stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano - base 2024)

| Anni | Lavoratori dipendenti e autonomi | Lavoratrici pubblico impiego | Lavoratrici settore privato dipendenti | Lavoratrici settore privato autonome | Assegno sociale |
|------|----------------------------------|------------------------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|
| | età (*) | età (*) | età (*) | età (*) | requisito anagrafico di età |
| 2012 | 66 | 66 | 62 | 63 e 6 mesi | 65 |
| 2013 | 66 e 3 mesi | 66 e 3 mesi | 62 e 3 mesi | 63 e 9 mesi | 65 e 3 mesi |
| 2014 | 66 e 3 mesi | 66 e 3 mesi | 63 e 9 mesi | 64 e 9 mesi | 65 e 3 mesi |
| 2015 | 66 e 3 mesi | 66 e 3 mesi | 63 e 9 mesi | 64 e 9 mesi | 65 e 3 mesi |
| 2016 | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 65 e 7 mesi | 66 e 1 mese | 65 e 7 mesi |
| 2017 | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 65 e 7 mesi | 66 e 1 mese | 65 e 7 mesi |
| 2018 | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi | 66 e 7 mesi |
| 2019 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2020 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2021 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2022 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2023 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2024 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2025 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2026 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
| 2027 | 67 e 1 mese | 67 e 1 mese | 67 e 1 mese | 67 e 1 mese | 67 e 1 mese |
| 2028 | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi | 67 e 3 mesi |
| 2029 | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi |
| 2030 | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi | 67 e 6 mesi |
| 2031 | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi |
| 2032 | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi | 67 e 8 mesi |
| 2033 | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi |
| 2034 | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi | 67 e 9 mesi |
| 2035 | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi |
| 2036 | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi | 67 e 10 mesi |
| 2037 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2038 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 |
| 2039 | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi |
| 2040 | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi | 68 e 2 mesi |
| 2041 | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi |
| 2042 | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi | 68 e 4 mesi |
| 2043 | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi |
| 2044 | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi | 68 e 6 mesi |
| 2045 | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi |
| 2046 | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi | 68 e 8 mesi |
| 2047 | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi |
| 2048 | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi | 68 e 10 mesi |
| 2049 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2050 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
| 2051 | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi |
| 2052 | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi | 69 e 2 mesi |
| 2053 | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi |
| 2054 | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi | 69 e 3 mesi |
| 2055 | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi |
| 2056 | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi | 69 e 5 mesi |
| 2057 | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi |
| 2058 | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi | 69 e 7 mesi |
| 2059 | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi |
| 2060 | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi | 69 e 9 mesi |
| 2061 | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi |
| 2062 | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi | 69 e 10 mesi |
| 2063 | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi |
| 2064 | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi | 69 e 11 mesi |
| 2065 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2066 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2067 | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese |
| 2068 | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese | 70 e 1 mese |
| 2069 | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi |
| 2070 | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi | 70 e 3 mesi |
| 2071 | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi |
| 2072 | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi | 70 e 4 mesi |
| 2073 | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi |
| 2074 | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi | 70 e 5 mesi |
| 2075 | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi |
| 2076 | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi | 70 e 6 mesi |
| 2077 | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi |
| 2078 | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi |
| 2079 | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi |
| 2080 | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi | 70 e 7 mesi |
| 2081 | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi |
| 2082 | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi | 70 e 8 mesi |
| 2083 | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi |
| 2084 | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi | 70 e 9 mesi |

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084. In ogni caso i requisiti effettivi risulteranno determinati in corrispondenza di ogni adeguamento sulla base dell'aumento della speranza di vita accertato a consuntivo dall'Istat.

(*) E' comunque previsto un requisito contributivo minimo di 20 anni e, in aggiunta per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 per i quali la pensione è interamente calcolata con il sistema contributivo un importo minimo di pensione, pari a circa 538,69 euro mensili nel 2025 (1 volta l'assegno sociale rivalutatosi negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiore all'importo dell'assegno sociale dell'anno di riferimento).

Tabella A3.3: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento anticipato a normativa precedente l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026

(dal 2029 requisiti stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano - base 2024)

| Anni | Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi | Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome | Lavoratori e Lavoratrici dipendenti pubblici e privati e Lavoratori e Lavoratrici autonome - Requisito congiunto anagrafico e contributivo per coloro che maturano i requisiti nel periodo 2019-2025 | | Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 |
|------|--|---|--|--------------------------------------|--|
| | Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**) | Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**) | Requisito anagrafico minimo (***) | Requisito contributivo minimo (****) | Età anagrafica minima se in possesso di un'anzianità contributiva minima di 20 anni, con adeguamento alla variazione della speranza di vita, e un importo minimo pari 3 volte, elevato a 3,2 volte dal 2030, l'assegno sociale (ridotto 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli) (*****) |
| 2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese | | | 63 anni |
| 2013 | 42 anni e 5 mesi | 41 anni e 5 mesi | | | 63 anni e 3 mesi |
| 2014 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi | | | 63 anni e 3 mesi |
| 2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi | | | 63 anni e 3 mesi |
| 2016 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | | | 63 anni e 7 mesi |
| 2017 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | | | 63 anni e 7 mesi |
| 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | | | 63 anni e 7 mesi |
| 2019 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 38 anni | 64 anni |
| 2020 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 38 anni | 64 anni |
| 2021 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 38 anni | 64 anni |
| 2022 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 64 anni | 38 anni | 64 anni |
| 2023 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 41 anni | 64 anni |
| 2024 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 41 anni | 64 anni |
| 2025 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 41 anni | 64 anni |
| 2026 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 41 anni | 64 anni |
| 2027 | 43 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese | | | 64 e 3 mesi |
| 2028 | 43 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese | | | 64 e 3 mesi |
| 2029 | 43 anni e 4 mesi | 42 anni e 4 mesi | | | 64 e 6 mesi |
| 2030 | 43 anni e 4 mesi | 42 anni e 4 mesi | | | 64 e 6 mesi |
| 2031 | 43 anni e 6 mesi | 42 anni e 6 mesi | | | 64 e 8 mesi |
| 2032 | 43 anni e 6 mesi | 42 anni e 6 mesi | | | 64 e 8 mesi |
| 2033 | 43 anni e 7 mesi | 42 anni e 7 mesi | | | 64 e 9 mesi |
| 2034 | 43 anni e 7 mesi | 42 anni e 7 mesi | | | 64 e 9 mesi |
| 2035 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi | | | 64 e 10 mesi |
| 2036 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi | | | 64 e 10 mesi |
| 2037 | 43 anni e 10 mesi | 42 anni e 10 mesi | | | 65 |
| 2038 | 43 anni e 10 mesi | 42 anni e 10 mesi | | | 65 |
| 2039 | 44 anni | 43 anni | | | 65 e 2 mesi |
| 2040 | 44 anni | 43 anni | | | 65 e 2 mesi |
| 2041 | 44 anni e 2 mesi | 43 anni e 2 mesi | | | 65 e 4 mesi |
| 2042 | 44 anni e 2 mesi | 43 anni e 2 mesi | | | 65 e 4 mesi |
| 2043 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi | | | 65 e 6 mesi |
| 2044 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi | | | 65 e 6 mesi |
| 2045 | 44 anni e 6 mesi | 43 anni e 6 mesi | | | 65 e 8 mesi |
| 2046 | 44 anni e 6 mesi | 43 anni e 6 mesi | | | 65 e 8 mesi |
| 2047 | 44 anni e 8 mesi | 43 anni e 8 mesi | | | 65 e 10 mesi |
| 2048 | 44 anni e 8 mesi | 43 anni e 8 mesi | | | 65 e 10 mesi |
| 2049 | 44 anni e 10 mesi | 43 anni e 10 mesi | | | 66 |
| 2050 | 44 anni e 10 mesi | 43 anni e 10 mesi | | | 66 |
| 2051 | 45 anni | 44 anni | | | 66 e 2 mesi |
| 2052 | 45 anni | 44 anni | | | 66 e 2 mesi |
| 2053 | 45 anni e 1 mese | 44 anni e 1 mese | | | 66 e 3 mesi |
| 2054 | 45 anni e 1 mese | 44 anni e 1 mese | | | 66 e 3 mesi |
| 2055 | 45 anni e 3 mesi | 44 anni e 3 mesi | | | 66 e 5 mesi |
| 2056 | 45 anni e 3 mesi | 44 anni e 3 mesi | | | 66 e 5 mesi |
| 2057 | 45 anni e 5 mesi | 44 anni e 5 mesi | | | 66 e 7 mesi |
| 2058 | 45 anni e 5 mesi | 44 anni e 5 mesi | | | 66 e 7 mesi |
| 2059 | 45 anni e 7 mesi | 44 anni e 7 mesi | | | 66 e 9 mesi |
| 2060 | 45 anni e 7 mesi | 44 anni e 7 mesi | | | 66 e 9 mesi |
| 2061 | 45 anni e 8 mesi | 44 anni e 8 mesi | | | 66 e 10 mesi |
| 2062 | 45 anni e 8 mesi | 44 anni e 8 mesi | | | 66 e 10 mesi |
| 2063 | 45 anni e 9 mesi | 44 anni e 9 mesi | | | 66 e 11 mesi |
| 2064 | 45 anni e 9 mesi | 44 anni e 9 mesi | | | 66 e 11 mesi |
| 2065 | 45 anni e 10 mesi | 44 anni e 10 mesi | | | 67 |
| 2066 | 45 anni e 10 mesi | 44 anni e 10 mesi | | | 67 |
| 2067 | 45 anni e 11 mesi | 44 anni e 11 mesi | | | 67 e 1 mese |
| 2068 | 45 anni e 11 mesi | 44 anni e 11 mesi | | | 67 e 1 mese |
| 2069 | 46 anni e 1 mese | 45 anni e 1 mese | | | 67 e 3 mesi |
| 2070 | 46 anni e 1 mese | 45 anni e 1 mese | | | 67 e 3 mesi |
| 2071 | 46 anni e 2 mesi | 45 anni e 2 mesi | | | 67 e 4 mesi |
| 2072 | 46 anni e 2 mesi | 45 anni e 2 mesi | | | 67 e 4 mesi |
| 2073 | 46 anni e 3 mesi | 45 anni e 3 mesi | | | 67 e 5 mesi |
| 2074 | 46 anni e 3 mesi | 45 anni e 3 mesi | | | 67 e 5 mesi |
| 2075 | 46 anni e 4 mesi | 45 anni e 4 mesi | | | 67 e 6 mesi |
| 2076 | 46 anni e 4 mesi | 45 anni e 4 mesi | | | 67 e 6 mesi |
| 2077 | 46 anni e 5 mesi | 45 anni e 5 mesi | | | 67 e 7 mesi |
| 2078 | 46 anni e 5 mesi | 45 anni e 5 mesi | | | 67 e 7 mesi |
| 2079 | 46 anni e 5 mesi | 45 anni e 5 mesi | | | 67 e 7 mesi |
| 2080 | 46 anni e 5 mesi | 45 anni e 5 mesi | | | 67 e 7 mesi |
| 2081 | 46 anni e 6 mesi | 45 anni e 6 mesi | | | 67 e 8 mesi |
| 2082 | 46 anni e 6 mesi | 45 anni e 6 mesi | | | 67 e 8 mesi |
| 2083 | 46 anni e 7 mesi | 45 anni e 7 mesi | | | 67 e 9 mesi |
| 2084 | 46 anni e 7 mesi | 45 anni e 7 mesi | | | 67 e 9 mesi |

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084.

(*) Dal 2017 per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74%, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuranti e/o particolarmente gravose come definite da specifiche disposizioni) i requisiti indicati sono ridotti di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di risorse programmate. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico.

(**) La normativa vigente prevede la disapplicazione dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2024 del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Per una parte di soggetti del pubblico impiego (iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) dal 2025 il posticipo della prima decorrenza utile è aumentato fino ad arrivare gradualmente a nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028.

(***) Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di sei mesi se lavoratori del settore pubblico. Per i soggetti che maturano i requisiti nel biennio 2024-2025 è previsto un posticipo di sette mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di nove mesi se lavoratori del settore pubblico e la liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo.

(****) Per i soggetti che maturano i requisiti dal 2024 è altresì previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Nel 2025 tali importi soglia sono pari rispettivamente a 1.616,07 euro, 1.508,33 euro e a 1.400,59 euro, rivalutati negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiori all'importo pari rispettivamente a 3, 2,8 e 2,6 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Tabella A3.4: requisiti per l'accesso al pensionamento (anni 2012-2084) – scenario demografico Istat mediano (base 2024) – pensionamento anticipato con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025)

(dal 2029 requisiti stimati sulla base dello scenario demografico Istat - mediano - base 2024)

| Anni | Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi | Lavoratrici dipendenti pubbliche e private e Lavoratrici autonome | Lavoratori e Lavoratrici dipendenti pubblici e privati e Lavoratori e Lavoratrici autonome - Requisito congiunto anagrafico e contributivo per coloro che maturano i requisiti nel periodo 2019-2025 | | Lavoratori dipendenti pubblici e privati e Lavoratori autonomi: ulteriore canale di accesso per i lavoratori neoassunti dal 1° gennaio 1996 |
|------|--|---|--|--------------------------------------|---|
| | Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**) | Anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica (*) (**) | Requisito anagrafico minimo (***) | Requisito contributivo minimo (****) | |
| 2012 | 42 anni e 1 mese | 41 anni e 1 mese | | | 63 anni |
| 2013 | 42 anni e 5 mesi | 41 anni e 5 mesi | | | 63 anni e 3 mesi |
| 2014 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi | | | 63 anni e 3 mesi |
| 2015 | 42 anni e 6 mesi | 41 anni e 6 mesi | | | 63 anni e 3 mesi |
| 2016 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | | | 63 anni e 7 mesi |
| 2017 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | | | 63 anni e 7 mesi |
| 2018 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | | | 63 anni e 7 mesi |
| 2019 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 38 anni | 64 anni |
| 2020 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 38 anni | 64 anni |
| 2021 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 38 anni | 64 anni |
| 2022 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 64 anni | 38 anni | 64 anni |
| 2023 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 41 anni | 64 anni |
| 2024 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 41 anni | 64 anni |
| 2025 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | 62 anni | 41 anni | 64 anni |
| 2026 | 42 anni e 10 mesi | 41 anni e 10 mesi | | | 64 anni |
| 2027 | 42 anni e 11 mesi | 41 anni e 11 mesi | | | 64 e 1 mese |
| 2028 | 43 anni e 1 mese | 42 anni e 1 mese | | | 64 e 3 mesi |
| 2029 | 43 anni e 4 mesi | 42 anni e 4 mesi | | | 64 e 6 mesi |
| 2030 | 43 anni e 4 mesi | 42 anni e 4 mesi | | | 64 e 6 mesi |
| 2031 | 43 anni e 6 mesi | 42 anni e 6 mesi | | | 64 e 8 mesi |
| 2032 | 43 anni e 6 mesi | 42 anni e 6 mesi | | | 64 e 8 mesi |
| 2033 | 43 anni e 7 mesi | 42 anni e 7 mesi | | | 64 e 9 mesi |
| 2034 | 43 anni e 7 mesi | 42 anni e 7 mesi | | | 64 e 9 mesi |
| 2035 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi | | | 64 e 10 mesi |
| 2036 | 43 anni e 8 mesi | 42 anni e 8 mesi | | | 64 e 10 mesi |
| 2037 | 43 anni e 10 mesi | 42 anni e 10 mesi | | | 65 |
| 2038 | 43 anni e 10 mesi | 42 anni e 10 mesi | | | 65 |
| 2039 | 44 anni | 43 anni | | | 65 e 2 mesi |
| 2040 | 44 anni | 43 anni | | | 65 e 2 mesi |
| 2041 | 44 anni e 2 mesi | 43 anni e 2 mesi | | | 65 e 4 mesi |
| 2042 | 44 anni e 2 mesi | 43 anni e 2 mesi | | | 65 e 4 mesi |
| 2043 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi | | | 65 e 6 mesi |
| 2044 | 44 anni e 4 mesi | 43 anni e 4 mesi | | | 65 e 6 mesi |
| 2045 | 44 anni e 6 mesi | 43 anni e 6 mesi | | | 65 e 8 mesi |
| 2046 | 44 anni e 6 mesi | 43 anni e 6 mesi | | | 65 e 8 mesi |
| 2047 | 44 anni e 8 mesi | 43 anni e 8 mesi | | | 65 e 10 mesi |
| 2048 | 44 anni e 8 mesi | 43 anni e 8 mesi | | | 65 e 10 mesi |
| 2049 | 44 anni e 10 mesi | 43 anni e 10 mesi | | | 66 |
| 2050 | 44 anni e 10 mesi | 43 anni e 10 mesi | | | 66 |
| 2051 | 45 anni | 44 anni | | | 66 e 2 mesi |
| 2052 | 45 anni | 44 anni | | | 66 e 2 mesi |
| 2053 | 45 anni e 1 mese | 44 anni e 1 mese | | | 66 e 3 mesi |
| 2054 | 45 anni e 1 mese | 44 anni e 1 mese | | | 66 e 3 mesi |
| 2055 | 45 anni e 3 mesi | 44 anni e 3 mesi | | | 66 e 5 mesi |
| 2056 | 45 anni e 3 mesi | 44 anni e 3 mesi | | | 66 e 5 mesi |
| 2057 | 45 anni e 5 mesi | 44 anni e 5 mesi | | | 66 e 7 mesi |
| 2058 | 45 anni e 5 mesi | 44 anni e 5 mesi | | | 66 e 7 mesi |
| 2059 | 45 anni e 7 mesi | 44 anni e 7 mesi | | | 66 e 9 mesi |
| 2060 | 45 anni e 7 mesi | 44 anni e 7 mesi | | | 66 e 9 mesi |
| 2061 | 45 anni e 8 mesi | 44 anni e 8 mesi | | | 66 e 10 mesi |
| 2062 | 45 anni e 8 mesi | 44 anni e 8 mesi | | | 66 e 10 mesi |
| 2063 | 45 anni e 9 mesi | 44 anni e 9 mesi | | | 66 e 11 mesi |
| 2064 | 45 anni e 9 mesi | 44 anni e 9 mesi | | | 66 e 11 mesi |
| 2065 | 45 anni e 10 mesi | 44 anni e 10 mesi | | | 67 |
| 2066 | 45 anni e 10 mesi | 44 anni e 10 mesi | | | 67 |
| 2067 | 45 anni e 11 mesi | 44 anni e 11 mesi | | | 67 e 1 mese |
| 2068 | 45 anni e 11 mesi | 44 anni e 11 mesi | | | 67 e 1 mese |
| 2069 | 46 anni e 1 mese | 45 anni e 1 mese | | | 67 e 3 mesi |
| 2070 | 46 anni e 1 mese | 45 anni e 1 mese | | | 67 e 3 mesi |
| 2071 | 46 anni e 2 mesi | 45 anni e 2 mesi | | | 67 e 4 mesi |
| 2072 | 46 anni e 2 mesi | 45 anni e 2 mesi | | | 67 e 4 mesi |
| 2073 | 46 anni e 3 mesi | 45 anni e 3 mesi | | | 67 e 5 mesi |
| 2074 | 46 anni e 3 mesi | 45 anni e 3 mesi | | | 67 e 5 mesi |
| 2075 | 46 anni e 4 mesi | 45 anni e 4 mesi | | | 67 e 6 mesi |
| 2076 | 46 anni e 4 mesi | 45 anni e 4 mesi | | | 67 e 6 mesi |
| 2077 | 46 anni e 5 mesi | 45 anni e 5 mesi | | | 67 e 7 mesi |
| 2078 | 46 anni e 5 mesi | 45 anni e 5 mesi | | | 67 e 7 mesi |
| 2079 | 46 anni e 5 mesi | 45 anni e 5 mesi | | | 67 e 7 mesi |
| 2080 | 46 anni e 5 mesi | 45 anni e 5 mesi | | | 67 e 7 mesi |
| 2081 | 46 anni e 6 mesi | 45 anni e 6 mesi | | | 67 e 8 mesi |
| 2082 | 46 anni e 6 mesi | 45 anni e 6 mesi | | | 67 e 8 mesi |
| 2083 | 46 anni e 7 mesi | 45 anni e 7 mesi | | | 67 e 9 mesi |
| 2084 | 46 anni e 7 mesi | 45 anni e 7 mesi | | | 67 e 9 mesi |

I requisiti anagrafici saranno comunque adeguati sulla base dell'aumento della speranza di vita anche successivamente al 2084.

(*) Dal 2017 per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74%, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuarie o particolarmente gravose come definite da specifiche disposizioni) i requisiti indicati sono ridotti di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Il beneficio è riconosciuto nell'ambito di risorse programmate. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico.

(**) La normativa vigente prevede la disapplicazione dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita per il periodo 2019-2024 del requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente dall'età anagrafica. Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Per una parte di soggetti del pubblico impiego (iscritti Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) dal 2025 il posticipo della prima decorrenza utile è aumentato fino ad arrivare gradualmente a nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028.

(***) Per i soggetti che maturano i requisiti dall'anno 2019 è previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di sei mesi se lavoratori del settore pubblico. Per i soggetti che maturano i requisiti nel biennio 2024-2025 è previsto un posticipo di sette mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico se lavoratori del settore privato e di nove mesi se lavoratori del settore pubblico e la liquidazione del trattamento pensionistico interamente con il sistema contributivo.

(****) Per i soggetti che maturano i requisiti dal 2024 è altresì previsto un posticipo di tre mesi, a partire dalla data di maturazione dei requisiti, della prima decorrenza utile per il conseguimento del trattamento pensionistico. Nel 2025 tali importi soglia sono pari rispettivamente a 1.616,07 euro, 1.508,33 euro e a 1.400,59 euro, rivalutati negli anni successivi con la media mobile quinquennale della variazione del pil nominale e in ogni caso non inferiori all'importo pari rispettivamente a 3, 2,8 e 2,6 volte l'assegno sociale dell'anno di riferimento.

Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono previste talune deroghe finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto delle specificità di talune tipologie di attività:

- a) è prevista una disciplina speciale per i lavoratori dipendenti del settore privato che avrebbero maturato, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, i requisiti entro il 2012 per i quali l'accesso al pensionamento è consentito a età, comunque, non inferiori a 64 anni;
- b) per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (lavoratori di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011) viene conservata, in via strutturale e nel limite delle risorse finanziarie programmate, la possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema delle c.d. quote (originariamente previste per la generalità dei lavoratori) con un'anzianità contributiva minima compresa tra 35 e 36 anni di contributi. Dal 2012 è previsto per tali lavoratori la possibilità di accedere al pensionamento anticipato sulla base dei requisiti non inferiori a quelli indicati alla Tabella B allegata alla legge n. 243 del 2004, fermo restando il regime delle decorrenze vigente prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi). Tali requisiti minimi per il pensionamento anticipato per la categoria di lavoratori in esame sono differenziati in relazione alla tipologia di lavoro usurante e in ogni caso non inferiori a 62 anni di età e 35 anni di contributi dal 2013 (con possibilità di riduzione di un anno del requisito anagrafico se in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 36 anni). Resta fermo l'adeguamento dei requisiti agli incrementi della speranza di vita dal 2013²⁸². La legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) ha previsto tuttavia la disapplicazione per la categoria di lavoratori in esame dell'adeguamento agli incrementi alla speranza di vita previsti per gli anni 2019, 2021, 2023, 2025 e 2027. Dal 2017 la stessa legge n. 232 del 2016 ha soppresso il regime di posticipo delle decorrenze precedentemente in vigore (posticipo di 12 mesi rispetto alla maturazione dei requisiti minimi per i lavoratori dipendenti e di 18 mesi per i lavoratori autonomi);
- c) in attuazione dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 157 del 2013 ha previsto misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento di specifiche categorie di lavoratori, di fatto escludendo solamente il personale del comparto militare (difesa, sicurezza, vigili del fuoco);
- d) da maggio 2017, per i lavoratori con almeno 1 anno di lavoro effettivo prima dei 19 anni di età e che si trovano in determinate condizioni (disoccupati senza ammortizzatori sociali, lavoratori con invalidità superiore al 74 per cento, soggetti dediti all'assistenza di congiunto con handicap grave, lavoratori dediti ad attività usuranti o particolarmente gravose: in quanto lavoratori dipendenti all'interno delle professioni indicate dalla disposizione che svolgono in via continuativa attività lavorative (sei anni su sette ovvero

²⁸² Per i lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti, addetti alla cosiddetta "linea catena", conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi pari o superiore a 78 all'anno: se dipendenti: quota 97,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 61 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; se autonomi: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni - per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 72 a 77 all'anno: se dipendenti: quota 98,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 62 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; se autonomi: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni - per i lavoratori notturni a turni occupati per un numero di giorni lavorativi da 64 a 71 all'anno: se dipendenti: quota 99,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 63 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni; se autonomi: quota 100,6 (somma di età e anzianità contributiva) con età minima di 64 anni e 7 mesi e anzianità contributiva minima di 35 anni.

sette anni su dieci con riferimento al periodo precedente il pensionamento) , parzialmente ampliate con la legge n. 205 del 2017) per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo²⁸³ ovvero siano lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi da 1 a 3, del decreto legislativo n. 67 del 2011 e successive modificazioni, vale a dire lavoratori che svolgono attività usuranti come specificate dal predetto decreto legislativo)²⁸⁴ il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica è ridotto di 1 anno e 10 mesi per gli uomini e di 10 mesi per le donne. Dal 2019 è applicato un posticipo della prima decorrenza utile dalla data di maturazione dei requisiti di tre mesi²⁸⁵ e anche per il requisito in esame è prevista la disapplicazione per il periodo 2019-2024 dell'adeguamento alla variazione della speranza di vita. Il beneficio è in ogni caso riconosciuto nell'ambito di risorse programmate²⁸⁶.

Con riferimento ai requisiti generali sopra indicati sono, inoltre, previste misure di salvaguardia, anch'esse finalizzate a garantire una maggiore gradualità di applicazione ovvero a tener conto di specificità in relazione alla prossimità al pensionamento e a situazioni

²⁸³ Nell'ambito delle seguenti professioni, indicate in apposito allegato e specificate ulteriormente nell'ambito di apposita normativa secondaria: Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici, Conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, Conciatori di pelli e di pellicce, Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, Conduttori di mezzi pesanti e camion, Professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza , Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido, Faccchini, addetti allo spostamento merci e assimilati, Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti; operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca; Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative; Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67 del 2011; Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e acque interne.

²⁸⁴ La legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) ha previsto la non applicazione dell'adeguamento del requisito in esame alla variazione della speranza di vita decorrente dal 1° gennaio 2027, limitatamente ai soggetti impegnati nelle professioni sopra indicate.

²⁸⁵ La legge n. 213 del 2023 ha previsto un progressivo parziale posticipo della prima decorrenza utile per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica per una parte di dipendenti pubblici (iscritti alle casse Cpdel, Cps, Cpi e Cpug) a partire dal 2025 fino ad arrivare dal 2028 dai tre mesi di posticipo previsti per chi matura i requisiti nel 2024 ai nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028 (quattro mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2025, cinque mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2026, sette mesi per i soggetti che maturano i requisiti nel 2027 e nove mesi per i soggetti che maturano i requisiti dal 2028).

²⁸⁶ Di seguito gli importi previsti per la relativa autorizzazione di spesa

Autorizzazione spesa pensionamento anticipato lavoratori c.d. "precoci"

(valori in milioni di euro)

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| a) autorizzazione di spesa previgente DL n. 4/2019 | 587,6 | 587,6 | 587,6 | 587,6 | 587,6 | 587,6 | 587,6 | 587,6 | 587,6 | 587,6 |
| b) Incremento autorizzazione spesa pensionamento anticipato lavoratori c.d. "precoci" (DL n. 4/2019) | 164,5 | 203,7 | 215,3 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 | 219,5 |
| c) riduzione legge n. 234/2021 (comma 1005) | -10,9 | -12,3 | -11,8 | -13,4 | -15 | -16,9 | -18,5 | -20,3 | -20,3 | -20,3 |
| d) riduzione legge n. 197/2022 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 | -120 |
| e) riduzione DL n. 48/2023 | -38,9 | -17,3 | -17,6 | -18 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 | -18,4 |
| f) Riduzioni a copertura legge n. 203/2024 (Disposizioni in materia di lavoro) | 0 | -0,1 | -0,7 | -1,5 | -5,2 | -9,3 | -10,7 | -10,1 | -7,3 | -7,3 |
| g) riduzione DL n. 155/2024 | -20 | -30 | -50 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h) riduzione legge n. 207/2024 (legge bilancio 2025) | 0 | 0 | -16 | -31,7 | -50,8 | -36,6 | -19,7 | -9,3 | -8,5 | -11,5 |
| i) riduzione DL n. 95/2025 | -55 | -60 | -50 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) riduzione DL n. 159/2025 | | -26 | | | | | | | | |
| k) riduzione L n. 199/2025 | | | -12 | -30 | -47 | -44 | -41 | -41 | -91 | -141 |
| l) Complessiva autorizzazione di spesa rideterminata | 507,3 | 525,6 | 524,8 | 532,5 | 550,7 | 561,9 | 578,8 | 588,0 | 541,6 | 488,6 |

di difficoltà in relazione alla permanenza nel mercato del lavoro specificatamente individuate sul piano normativo²⁸⁷.

Inoltre è stata data applicazione alla disposizione sperimentale di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, che ha previsto per le lavoratrici dipendenti con almeno 57 anni e 3 mesi di età (58 anni e 3 mesi di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva la possibilità di optare per la liquidazione della pensione calcolata interamente con il sistema contributivo, nel caso in cui la maturazione dei requisiti agevolati si fosse collocata entro l'anno 2015 fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla citata sperimentazione (sistema contributivo integrale).

La legge n. 232 del 2016, al fine di portare a conclusione tale sperimentazione, ha esteso la medesima alle lavoratrici nate l'ultimo trimestre del 1958 (se dipendenti) ovvero del 1957 (se autonome), fermo restando il sopraindicato requisito minimo contributivo, il regime delle decorrenze, il relativo sistema di calcolo e l'adeguamento dei requisiti anagrafici agli incrementi della speranza di vita come determinati dai relativi decreti direttoriali.

Il decreto-legge n. 4 del 2019 ha esteso, dal 2019, la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2018, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze. La legge n. 160 del 2019 ha esteso dal 2020 la possibilità di accedere alla tipologia di pensionamento in esame alle lavoratrici dipendenti con almeno 58 anni di età (59 anni di età per le lavoratrici autonome) e 35 anni di anzianità contributiva alla data del 31 dicembre 2019, ferme restando le condizioni sul calcolo della pensione (interamente con il sistema contributivo) e sul regime delle decorrenze.

La legge n. 178 del 2020 ha esteso dal 2021 la medesima possibilità per le lavoratrici che hanno maturato gli stessi requisiti al 31 dicembre 2020, mentre la legge n. 234 del 2021 ha confermato tale possibilità (dal 2022) per le lavoratrici che hanno maturato gli stessi requisiti al 31 dicembre 2021. Complessivamente, dalla relativa introduzione si stima che le disposizioni regolanti lo schema derogatorio in esame (c.d. "opzione donna") hanno consentito l'accesso al pensionamento a circa 180.000 lavoratrici con requisiti significativamente inferiori.

La legge n. 197 del 2022 ha previsto una parziale proroga dell'istituto per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2022, limitando l'accesso a determinati categorie di soggetti e parzialmente elevando il requisito anagrafico, mentre le leggi n. 213 del 2023 e n. 207 del 2024, nel confermare la ridefinizione del contesto soggettivo del beneficio stabilita dalla legge n. 197 del 2022, hanno prorogato lo stesso per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti rispettivamente nel 2023 e nel 2024, elevando di un anno il requisito anagrafico, rideterminato pertanto in 61 anni con riduzione di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.²⁸⁸

²⁸⁷ La platea dei soggetti salvaguardati è stata estesa, ampliando sul piano normativo i criteri selettivi, interessando complessivamente un numero di soggetti programmato in circa 150.000. Tale salvaguardia afferisce a soggetti che maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011 (coloro che hanno maturato i requisiti entro la predetta data sono espressamente esentati dall'applicazione dei nuovi requisiti di accesso al pensionamento) per i quali si manifesta una difficoltà alla permanenza nel mercato del lavoro e rientranti in categorie espressamente definite dal legislatore. I predetti soggetti accedono al pensionamento a partire dal 2013.

²⁸⁸ E' previsto il riconoscimento del beneficio alle lavoratrici che:

Con la tabella seguente è riportato il prospetto riepilogativo dei limiti numerici e di spesa programmati per le otto salvaguardie come rideterminati a seguito del primo monitoraggio della ottava salvaguardia e come integrate con la nona salvaguardia introdotta con la legge n. 178 del 2020.

Tabella A3.5: Prospetto riepilogativo limiti numerici e di spesa programmati per le nove salvaguardie come determinati a seguito legge 178 del 2020

| Salvaguardia | Limiti numerici programmati | limiti di spesa programmati per anno (in milioni di euro) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Totale |
|---|-----------------------------|---|-------|---------|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|----------|--------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | | |
| L. 214/2011 c.d. prima salvaguardia | 64.374,0 | 210,0 | 668,0 | 1.083,8 | 1.186,5 | 936,3 | 590,3 | 228,9 | 113,6 | 56,0 | 25,7 | 8,0 | | | | | | | | 5.107,1 | |
| L. 135/2012 c.d. seconda salvaguardia | 19.741,0 | 12,0 | 88,1 | 183,4 | 246,8 | 268,8 | 221,9 | 180,7 | 102,4 | 56,3 | 47,6 | 0,3 | | | | | | | | 1.408,3 | |
| L. 228/2012 c.d. terza salvaguardia | 7.554,0 | 18,8 | 62,1 | 80,9 | 64,6 | 42,8 | 28,6 | 18,4 | 5,0 | 1,8 | 1,1 | 0,5 | | | | | | | | 324,6 | |
| DL 102/2013 c.d. quarta salvaguardia | 3.572,0 | 2,6 | 39,9 | 66,1 | 50,9 | 36,6 | 17,8 | 4,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | | | | | | | 219,4 | |
| L. 147/2013 c.d. quinta salvaguardia | 3.871,0 | 0,0 | 40,8 | 55,3 | 35,9 | 26,0 | 19,4 | 12,6 | 2,6 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 192,9 | |
| lavoratori titolari di congedo o permesso ex legge 104/92 eccedenti il limite numerico previsto dalla L. 124/2013 e dalla L. 147/2014 | 4.365,0 | 0,0 | 0,0 | 13,1 | 70,7 | 68,6 | 43,3 | 23,4 | 6,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | 226,6 | |
| L. 147/2014 c.d. sesta salvaguardia | 16.818,0 | 0,0 | 10,0 | 135,9 | 207,0 | 163,1 | 118,3 | 89,3 | 45,2 | 14,4 | 1,0 | 0,0 | | | | | | | | 784,2 | |
| L. 208/2015 c.d. settima salvaguardia | 16.800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 138,0 | 254,0 | 231,0 | 177,0 | 112,0 | 65,0 | 28,0 | 1,0 | | | | | | | | 1.006,0 | |
| L. 232/2016 c.d. ottava salvaguardia | 16.294,0 | | | | | 112,2 | 167,4 | 179,3 | 152,1 | 121,2 | 86,3 | 53,7 | 27,8 | 7,2 | 3,1 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 912,9 | |
| L. 178/2020 c.d. nona salvaguardia | 2.400,0 | | | | | | | | | 34,9 | 31,0 | 26,8 | 16,1 | 3,2 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 112,6 | |
| Totale | 155.789 | 243,4 | 908,9 | 1.618,5 | 2.000,4 | 1.908,4 | 1.438,0 | 914,1 | 640,2 | 350,9 | 220,8 | 90,4 | 43,9 | 10,4 | 3,7 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 10.294,6 | |
| di cui post L. 214/2011 | 91.415 | 33,4 | 240,9 | 534,7 | 813,9 | 972,1 | 847,7 | 685,2 | 426,6 | 294,9 | 195,1 | 82,4 | 43,9 | 10,4 | 3,7 | 1,5 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 5.187,5 | |

In sostanza, dei circa 150.000 lavoratori salvaguardati²⁸⁹, circa 65.000 sono già stati previsti e tutelati nell'ambito nella riforma pensionistica del 2011 (decreto-legge n. 201 del 2011) e i relativi oneri hanno trovato copertura nelle complessive economie derivanti dalla predetta riforma. Pertanto, non sono intervenuti come deroghe successive all'adozione della riforma pensionistica. Gli interventi successivi, adottati per via legislativa, hanno riguardato circa 90.000 soggetti per un onere cumulato in più di dieci anni in circa 5 miliardi di euro, che hanno trovato copertura finanziaria, principalmente, all'interno della spesa pensionistica mediante misure compensative riguardanti la deindicizzazione delle pensioni più elevate o la riprogrammazione di limiti di spesa già stanziati. Tali interventi normativi si sono sostanziati nella gestione di una fase transitoria nel periodo necessario affinché le diverse generazioni di assicurati potessero maturare i nuovi requisiti previsti dalla riforma del 2011,

- assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
- hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
- sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge n. 296 del 2006.

Il requisito anagrafico da maturare congiuntamente ai 35 anni di anzianità contributiva viene elevato a 60 anni per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2022 e a 61 anni per le lavoratrici che hanno maturato i requisiti nel 2023, con la riduzione di 1 anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni. La riduzione di due anni del requisito anagrafico di sessanta anni nel 2022 e di sessantuno anni nel 2023 è prevista operare a prescindere dal numero dei figli per le lavoratrici di cui alla lettera c).

²⁸⁹ Le altre sette "salvaguardie" sono da considerare consuntivate. In relazione alla c.d. ottava salvaguardia risultano accolte circa 14.300 domande e giacenti circa 340 domande, quindi comunque nell'ambito del complessivo numero programmato. In relazione alla nona salvaguardia in luogo di un limite numerico previsto di 2.400 soggetti sono state accolte 1.227 domande.

in sostanza fino al biennio 2017-2018, interessando situazioni specifiche individuate dal legislatore.

Gli interventi in materia di flessibilità nell'accesso al pensionamento anticipato, ascrivibili agli interventi previsti dal decreto-legge n. 4 del 2019 e alle relative proroghe hanno, invece, comportato nel periodo 2019-2024 circa 37,8 miliardi di euro di complessivi oneri.

Tabella A3.6: Oneri per interventi derogatori di anticipo del pensionamento - bilanci consuntivi 2019-2024

| Articoli 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 DL n. 4/2019, convertito con legge n. 26/2019 | | | | | Articolo 16 DL n. 4/2019 e successive proroghe | | Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41), 15 e 16 DL n. 4/2019 | |
|---|---|----------------------|---|--------------------|--|--------------------------|--|-----------------------|
| | articolo 14 (62/38;64/38) e 14.1 (62/41) - pensioni | articolo 15 pensioni | articolo 14 (62/38;64/38) 14.1 (62/41) e 15 prestazioni fondo TFR | articolo 15 TFS | Totale art. 14 (62/38;64/38), 14.1 (62/41) e art. 15 | articolo 16 pensioni (*) | articolo 16 TFS | totale art. 16 |
| 2019 | 1.780.315.270 | 387.822.695 | 574.661.071 | 0 | 2.742.799.036 | 113.590.682 | 0 | 113.590.682 |
| 2020 | 5.044.924.121 | 953.688.521 | 442.392.085 | 0 | 6.441.004.727 | 368.057.761 | 0 | 368.057.761 |
| 2021 | 5.591.803.512 | 802.050.964 | 357.091.970 | 306.089.690 | 7.057.036.137 | 557.228.241 | 85.004.898 | 642.233.139 |
| 2022 | 5.941.569.822 | 759.111.084 | 370.986.839 | 82.761.631 | 7.154.429.376 | 826.377.271 | 145.933.163 | 972.310.434 |
| 2023 | 4.785.845.718 | 603.194.355 | 146.929.607 | 88.834.517 | 5.624.804.197 | 1.024.217.666 | 124.183.353 | 1.148.401.019 |
| 2024 | 3.813.012.277 | 472.199.413 | 111.190.852 | 0 | 4.396.402.543 | 937.709.264 | 229.400.410 | 1.167.109.674 |
| Cumulato 2019-2024 | 26.957.470.721 | 3.978.067.032 | 2.003.252.424 | 477.685.839 | 33.416.476.016 | 3.827.180.885 | 584.521.824 | 4.411.702.709 |
| | | | | | | | | 37.828.178.724 |

(*) Tiene conto solo degli oneri dell'articolo 16 e successive proroghe non degli oneri derivanti dalle misure precedentemente adottate in materia

Bilanci consuntivi vari anni (2019-2024).

valori in euro

Per informazioni e approfondimenti contattare:

- *Angela Adduce – Ispettore Generale Capo per la Spesa Sociale – angela.adduce@mef.gov.it*
- *Ispettorato Generale per la Spesa Sociale – rgs.segreteria.igespes@mef.gov.it*

